

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sentenza impugnata.

Con sentenza del 6 luglio del 2009 il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica condannava **Paolo Forlani, Monica Segatto, Enzo Pontani, Luca Pollastri** alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione; li condannava altresì al risarcimento dei danni in favore delle parte civili Lino Aldrovandi, Patrizia Moretti, Germano Moretti e Stefano Aldrovandi da liquidarsi in separato giudizio ed al pagamento di una provvisoria che liquidava in euro centomila ciascuno per Lino Aldrovandi e Patrizia Moretti; cinquantamila ciascuno per Germano Moretti e Stefano Aldrovandi.

L'imputazione.

Paolo Forlani, Monica Segatto, Enzo Pontani, Luca Pollastri erano e sono imputati del *reato previsto e punito dagli artt. 113, 51, 55 e 589, c.p., per avere, con azioni indipendenti tra loro, in qualità di componenti le volanti Alpha 2 e Alpha 3, intervenuti in via Ippodromo a seguito di chiamate di privati cittadini che avevano segnalato la condotta molesta e di disturbo di un giovane (successivamente identificato in Federico Aldrovandi), con colpa consistita:*

- 1. nell'aver omesso di richiedere immediatamente l'intervento di personale sanitario per le necessarie prestazioni mediche a favore di Federico Aldrovandi descritto dagli stessi agenti in stato di evidente agitazione psicomotoria;*
- 2. nell'aver in maniera imprudente ingaggiato una colluttazione con Federico Aldrovandi al fine di vincere la resistenza eccedendo i limiti del legittimo intervento; in particolare pur trovandosi in evidente superiorità numerica, percuotevano Federico Aldrovandi in diverse parti del corpo facendo uso di manganelli (due dei quali andavano rotti) e continuando in tale condotta anche dopo l'immobilizzazione a terra in posizione prona;*
- 3. nell'aver omesso di prestare le prime cure pur in presenza di richiesta espressa da parte di Aldrovandi che in più occasioni aveva invocato "aiuto" chiedendo altresì di interrompere l'azione violenta con la significativa parola "basta", mantenendo al contrario lo stesso Federico Aldrovandi, ormai agonizzante, in posizione prona ammanettato, così rendendone più difficoltosa la respirazione;*

cagionato o comunque concorso a cagionare il decesso di Federico Aldrovandi determinato da insufficienza cardiaca conseguente a difetto

di ossigenazione correlato sia allo sforzo posto in essere dal giovane per resistere alle percosse sia alla posizione prona con polsi ammanettati che ha reso maggiormente difficoltosa la respirazione.

Il fatto.

Il decesso di Federico Aldrovandi era stato constatato, dopo alcuni vani tentativi di rianimazione, attorno alle ore 6.15 del 25 settembre del 2005 da personale del 118, intervenuto su richiesta della sala operativa della Questura di Ferrara, nel piccolo parco sito in fondo alla via Ippodromo nella prima periferia di Ferrara.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, offerta dallo stesso personale di Polizia intervenuto, una cittadina - Chiarelli Cristina - alle ore 5.45 telefona al 112 segnalando che di fronte a casa sua c'è un giovane che urla, da in escandescenze e "sbatte dappertutto".

La segnalazione, per competenza territoriale in base alla ripartizione delle zone della città tra le due forze dell'ordine, viene dall'operatore del 112 "girata" al pronto intervento della Questura.

Sempre secondo la versione "ufficiale", viene inviata sul posto la volante Alpha 3, in quel momento presente in Questura, il cui equipaggio è composto da due degli odierni imputati, Pollastri e Pontani.

I due si trovano di fronte all'Aldrovandi infuriato che si scaglia contro di loro e con il quale ingaggiano una colluttazione per contenerlo.

Nel corso di questo scontro, per come riportato dagli agenti, Aldrovandi salta sul cofano e sul tetto dell'auto di servizio, per poi cadere sulla portiera aperta.

Pontani e Pollastri richiedono l'intervento di un'altra volante e la sala operativa del 113 invia la volante Alpha 2, reduce da un intervento in via Aldighieri per un tentato furto in abitazione, il cui equipaggio è composto da Forlani e Segatto.

A questo punto riprende lo scontro con Aldrovandi. I due poliziotti arrivati ripongono le armi nel baule dell'auto e ne estraggono i manganelli.

Il confronto tra i quattro agenti e la vittima è violento e viene richiesto l'invio di rinforzi che la sala operativa della Questura richiede all'Arma dei Carabinieri, ma la pattuglia del 112 arriverà quando ormai l'epilogo si è ormai verificato e Federico Aldrovandi è già a terra, prono e

ammanettato dietro la schiena con gli operanti, attuali imputati, che lo tengono immobilizzato.

Alla fine Federico Aldrovandi viene quindi immobilizzato a terra, prono e ammanettato. Gli operanti si rendono conto che il soggetto versa in gravi condizioni, respira a fatica e chiedono alla loro sala operativa l'intervento di un equipaggio del 118 che, però, arriverà quando Federico Aldrovandi è ormai cadavere.

Interviene sul posto un cospicuo numero di funzionari - la quasi totalità dell'organico - e agenti della Questura di Ferrara ma non il Sostituto Procuratore della Repubblica di turno quel giorno, facilmente dissuaso da un funzionario della Questura, che addebita la morte di Aldrovandi a un fatto accidentale, presumibilmente dovuto ad una precedente assunzione di stupefacenti.

Federico Aldrovandi era reduce da una serata passata con altri tre amici in una discoteca di Bologna, il "Link" e aveva chiesto loro di essere lasciato nel punto di ritrovo da cui erano partiti, limitrofo a via Ippodromo, per fare rientro a casa a piedi.

In via di estrema e sommaria sintesi questi sono i fatti all'origine del presente processo.

La sentenza del Tribunale di Ferrara.

Il primo giudice, dopo una introduzione di carattere generale¹ e una minuziosa descrizione delle attività processuali che hanno scandito il lungo dibattimento², descrive ed analizza le fonti di prova offerte dalle indagini preliminari svolte dal Pubblico Ministero - iniziate nella sostanza vari mesi dopo i fatti e in seguito alla sostituzione del primo Sostituto Procuratore - quelle formate in esito alle prime indagini svolte nell'immediatezza dagli stessi protagonisti della vicenda e dai loro colleghi e quelle offerte dalle parti civili.

¹ da pagina 1 a pagina 5 il primo giudice delinea l'oggetto del processo: "Il caso che il tribunale deve affrontare riguarda la morte di un diciottenne, studente, incensurato, integrato, di condotta regolare, inserito in una famiglia di persone perbene, padre appartenente ad un corpo di vigili urbani, madre impiegata comunale, un fratello più giovane, un nonno affettuoso al quale il ragazzo era molto legato.

Tanti giovani studenti, ben educati, di buona famiglia, incensurati e di regolare condotta, con i problemi esistenziali che caratterizzano i diciottenni di tutte le epoche, possono morire a quell'età. Pochissimi, o forse nessuno, muore nelle circostanze nelle quali muore Federico Aldrovandi: all'alba, in un parco cittadino, dopo uno scontro fisico violento con quattro agenti di polizia, senza alcuna effettiva ragione."

² pagg. 5/9 della sentenza.

La sentenza dà diffusamente atto delle attività istruttorie compiute e della scansione temporale delle udienze ³.

La prima ricostruzione del fatto.

Nell'assenza del Pubblico Ministero ed essendo stata la base delle prime indagini fornita dall'informativa dell'ispettore Dossi della stessa Questura di Ferrara, realizzata sulla base del racconto di quelli che, a distanza di mesi, sarebbero divenuti gli odierni imputati, osserva il Tribunale che il *thema probandum* presuppone un dato di partenza incontrovertibile, sul quale sia il Pubblico Ministero che le parti civili sono state costrette a impostare la propria linea, sino al momento dell'intervento dei consulenti tecnici di parte Zanzi, Gualandri e Beduschi.

Tale dato consiste nell'assunto che al momento del contatto con la prima volante, Federico Aldrovandi si trovasse in uno stato psicofisico alterato all'interno del parchetto antistante l'ippodromo.

La teste Chiarelli Cristina aveva, infatti, dato atto che un ragazzo urlava e si muoveva avanti e indietro davanti all'ingresso dell'Ippodromo, così da indurre timore e preoccupazione nella teste che, intorno alle 5,45 dello stesso giorno, si accingeva ad uscire di casa per recarsi a lavorare e era stata talmente intimorita dalle urla provenienti dal parchetto da telefonare ai carabinieri per chiedere soccorso, uscendo poi da un altro passaggio dell'abitazione, per non dovere transitare di fronte al parchetto da dove le grida provenivano ⁴.

Il primo giudice riteneva possibile che le grida udite dalla Chiarelli fossero l'effetto del primo scontro tra Aldrovandi e la prima pattuglia della polizia, Alpha 3, il cui equipaggio era composto dal Pontani e dal Pollastri.

A supporto di tale convinzione, innanzitutto il Tribunale poneva l'inverosimiglianza di un'alterazione così eclatante delle condizioni di salute mentale del giovane per effetto dell'assunzione di modeste quantità di sostanze stupefacenti, una delle quali, la morfina, dall'effetto antitetico, all'altra la ketamina dal dubbio effetto eccitante in concreto ⁵.

³ pagg. 9/14 della sentenza.

⁴ pag. 16 della sentenza.

⁵ pag. 17 della sentenza.

Anticipando quella che sarà una trattazione più ampia nel prosieguo della sentenza ⁶, il Tribunale esaminava la *vexata quaestio* dell'*excited delirium syndrome*, di cui le urla dell'Aldrovandi udite dalla Chiarelli sarebbero state la prima manifestazione, avanzata per spiegare in chiave difensiva sia il comportamento della vittima, sia l'esito finale mortale ⁷.

Dopo avere con particolare ampiezza esaminato le motivazioni della mancata presenza del Pubblico Ministero e, al contrario, la presenza in forze di tutta la Questura di Ferrara ⁸, il primo giudice ricostruisce, sulla base della testimonianza del carabiniere Ricci, inviato dalla centrale del 112 sia le due richieste di aiuto provenienti da una volante della polizia (la prima per problemi con una persona che dava in escandescenze, la seconda, subito dopo, che invitava ad affrettare l'intervento), sia la situazione di fatto come trovata al momento dell'arrivo in via Ippodromo:

All'arrivo, i carabinieri trovano due pattuglie delle volanti, un individuo riverso per terra prono e ammanettato e due poliziotti che lo trattenevano nella posizione. Il teste colloca il proprio arrivo sul posto tra le 6,05 e le

⁶ la sentenza è caratterizzata da una struttura narrativa ed argomentativa non esattamente lineare, in quanto gli stessi argomenti vengono esaminati e sviluppati in diversi capitoli della stessa.

⁷ Il dubbio sulla interpretazione delle urla di Federico come manifestazione iniziale dell'*excited delirium syndrome*, che di lì a poco lo avrebbe portato a scatenarsi contro la macchina della polizia e contro gli agenti emerge con tutta evidenza dagli studi su tale presunta patologia. Gli studi di sintesi di tale sindrome, assai discussa e contestata in parte della letteratura scientifica, da parte di quegli autori che sono considerati i capisaldi teorici e i più convinti assertori della realtà di essa nei termini considerati in questo processo (forza esagerata, insensibilità al dolore, agitazione fisica crescente e incontenibile, accentuata propensione alla violenza e alla lotta, incontenibilità e inconsapevolezza della fatica e dell'aumento del debito di ossigeno) muovono dalla premessa che essa caratterizzi soggetti con un lungo trascorso di malattie mentali e di grave e profondo abuso di sostanze stupefacenti, soggetti già avanti negli anni, in considerazione del protrarsi per un certo tempo dell'uso e dell'abuso di droghe (pag. 17 della sentenza).

⁸ pagg. 19/31 della sentenza.

6,10. Descrive la posizione delle auto della polizia in modo conforme alle risultanze delle fotografie agli atti ⁹.

Incidentalmente il primo giudice, a questo punto, esamina la questione, che assumerà ben altra rilevanza nel prosieguo della sentenza, delle lesioni allo scroto riportate dall'Aldrovandi.

L'imputato Pontani al teste carabiniere Ricci avrebbe riferito che il ragazzo dopo essere andato in escandescenze, avrebbe cercato di saltare sulla vettura e quindi sul tetto della macchina in movimento, cadendo per terra, mentre l'agente chiudeva lo sportello, dopo essere passato a gambe aperte da sopra lo sportello.

Secondo il primo giudice, l'evidente e significativa contusione allo scroto che il ragazzo riporta è l'effetto di una bastonata o di un calcio, attestando essa la violenza dell'intervento degli agenti, e non dell'implausibile caduta a cavalcioni sullo sportello aperto della macchina, secondo la dinamica descritta da Pontani nella sua relazione.

⁹ DOMANDA Si ricorda dove erano posizionate e come erano posizionate queste macchine?

RISPOSTA C'era la prima credo posizionata...

DOMANDA Prenda come riferimento il cancello di via Ippodromo, tanto per intenderci, così abbiamo un riferimento.

RISPOSTA La prima era posizionata con la parte posteriore direzionata verso il cancello, più o meno, generalmente insomma, comunque era posizionata verso quella direzione lì. L'altra invece era posizionata con il muso, con il davanti verso il giardino, quindi parallela diciamo al cancello. Ovviamente distanti, vicino alla strada, in mezzo alla strada.

DOMANDA La prima macchina, quella col cofano posteriore vicino al cancello, era trasversale rispetto all'asse stradale?

RISPOSTA Sì.

DOMANDA Mentre l'altra non era trasversale?

RISPOSTA Dritta nel senso di marcia, più o meno.

Questa la descrizione puntuale dell'immagine che si presenta all'arrivo:

RISPOSTA Niente, appena arrivati appunto le due macchine ferme, i quattro colleghi fuori dalle vetture, in particolare c'erano due colleghi, la donna e un altro, un uomo, che tenevano con le mani sto personaggio riverso a terra ammanettato. Erano uno quasi di fronte all'altro i due colleghi, con le mani lungo il corpo, qualcuno sulla schiena, qualcuno sulle cosce, sulle ginocchia insomma.

DOMANDA Erano in piedi oppure in ginocchio? RISPOSTA Inginocchiati. DOMANDA Inginocchiati?

RISPOSTA Inginocchiati, ma non con le ginocchia per terra, anche se in alcuni momenti qualcuno si è anche messo con le ginocchia sull'asfalto, però comunque erano seduti sui talloni, diciamo. DOMANDA Erano seduti sui talloni?

RISPOSTA Sì.

Al di là dei tempi dell'alternanza fra appoggio sulle ginocchia e appoggio sui talloni, risulta da questa testimonianza che i due agenti di polizia, un uomo e una donna mantenevano ancora una pressione con le mani anche sulla schiena per impedire alla persona riversa di muoversi, nonostante la stessa, ammanettata, non costituisse alcun pericolo. E un segnale dell'approccio incurante delle condizioni di salute del soggetto, dell'inadempimento dell'obbligo cautelare, prescritto da tutti i manuali, di limitare la posizione prona e la compressione sul dorso fuori di necessità, ponendo al più presto la persona da immobilizzare seduta o distesa su un fianco.

Il ragazzo era tenuto fermo con la pancia in giù e la faccia rivolta a sinistra nonostante fosse evidente che non si muoveva più (Citazione da pagg. 32/33 della sentenza).

Lo stesso Ricci aveva, inoltre, dato atto della riluttanza degli agenti a togliere le manette alla persona immobile a terra, nel timore che potesse riprendere a “fare disastri”.

Peraltro, si osserva da parte dell’estensore della sentenza impugnata, che la frase riportata da Ricci è indice della necessità che gli imputati si rappresentino immediatamente di accentuare il grado di pericolosità di Federico in prospettiva difensiva, rispetto a possibili contestazioni rispetto ciò che essi fanno di avere fatto, eloquentemente sintetizzata nella frase captata di Pontani al 113¹⁰. Il ragazzo è immobile e non respira. Gli stessi agenti diranno in una frase telefonica registrata, sollecitando l’arrivo dell’auto medica, che il ragazzo era mezzo morto.

Il Ricci non aveva spiegato, né si spiega il primo giudice, perché, mentre si attendeva l’arrivo dell’ambulanza, il ragazzo a terra venisse trattenuto dai colleghi per impedirne ogni movimento¹¹.

Diversamente dal Ricci, Riccardi, l’altro carabiniere componente l’equipaggio del 112, dichiara di non avere sentito sul posto spiegazioni dell’evento: anche questa testimonianza secondo il primo giudice inficia l’attendibilità di Ricci sul punto, posto che quest’ultimo riferisce di un discorso collettivo con tutti i quattro agenti impegnati a ricostruire la dinamica dell’avvenimento¹².

¹⁰ “L’abbiamo bastonato di brutto per mezz’ora”.

¹¹ Perché trattenere a terra una persona che ha urgente bisogno di soccorso, tanto indurre i carabinieri ad un energico sollecito dei soccorsi (conferma dell’evidenza che il ragazzo stava male), si chiede il primo giudice a pagina 35.

¹² Osserva l’estensore come sia interessante rilevare, poi, come Riccardi spieghi la ragione per cui si astenne dal porre domande ai colleghi: Pur semplice carabiniere, era consapevole che un’indagine vi sarebbe stata e che questa avrebbe inevitabilmente coinvolto gli agenti. Si tratta di un’evidente conferma dell’esistenza di atteggiamenti diversi all’interno delle forze dell’ordine italiane, sotto il profilo della sensibilità all’accertamento dei fatti e al rispetto rigoroso delle regole. (pag 36 della sentenza).

I volontari della Croce Rossa Stefano Rossi e Thomas Mastellari erano giunti attorno alle ore 6¹³, trovando l'Aldrovandi riverso per terra, prono e ammanettato.

Sul posto erano quattro uomini della polizia e due carabinieri con tre autovetture. L'assenza di attività cardio respiratoria era evidente.

Il teste Rossi, aveva affermato, inoltre, che accertato il decesso alcuni agenti si posero alla ricerca di tracce di sangue, perché la prima segnalazione parlava di un soggetto che sbatteva la testa contro un palo o contro un albero.

Per il Tribunale era evidente, quindi, la preoccupazione degli agenti di trovare una possibile causa della morte diversa dal precedente scontro fisico, anche perché, secondo quanto riferisce Rossi, non vi era alcuna traccia sul corpo di assunzione di sostanze stupefacenti¹⁴.

Secondo il teste Mastellari già al loro arrivo, ore 6,15, non vi era né attività respiratoria né cardiaca. Osserva l'estensore: "lo stato d'incoscienza del ragazzo era evidente, chiunque poteva rendersene conto".

La sentenza, riportando la testimonianza del Mastellari, torna, con la consueta modalità espositiva "circolare", ad occuparsi delle lesioni allo scroto che, secondo la tesi degli imputati, l'Aldrovandi si sarebbe procurato cadendo sulla portiera aperta della volante; infatti il Mastellari recita: *Si parlava e si diceva appunto che fino a poco prima era molto*

¹³ Per quanto riguarda l'ambulanza, cioè la nostra ambulanza della Croce Rossa, quella con me e Mastellari, ora invio c'è l'orario in cui la Centrale operativa ha telefonato al nostro equipaggio, è stato alle ore 6.10 e 23 secondi, e l'arrivo sul posto alle 6.15 e 20 secondi. L'auto medica è stata allertata alle 6.10 e 59 secondi, cioè circa 20 secondi dopo il nostro invio, ed è arrivata sul posto alle 6.18 e 03 secondi.

DOMANDA Poi da lì si rivela anche la fine intervento? RISPOSTA Sì, la fine intervento in questo caso è alle 6.36.05 per noi e 6.36.13, ma la sfasatura dei tempi è dovuta proprio al fatto che l'operatore deve cliccare le due chiusure evento, insomma, è in contemporanea.

DOMANDA Da quella scheda risulta anche l'orario in cui arriva la chiamata al pronto soccorso? In alto a destra, se non sbaglio.

RISPOSTA Sì, ora della chiamata 6.08.32.

DOMANDA Quello è l'orario in cui il pronto soccorso viene allertato? RISPOSTA Sì, è l'orario in cui la chiamata arriva alla Centrale operativa. Però noi non facciamo servizio in Centrale operativa.

DOMANDA Vi deve chiamare la Centrale operativa, deve girare a voi la segnalazione avuta?

RISPOSTA Sì, tra l'orario della chiamata e l'orario di invio il tempo che intercorre è il tempo in cui l'operatore, l'infermiera di Centrale, processa la chiamata, cioè sente di cosa ha bisogno la chiamata e invia l'automezzo. Il medico constata l'arresto cardiaco ed effettua la rianimazione con ambu. Nessun commento in quella fase sulle possibili cause dell'arresto-

¹⁴ Si presume che l'estensore si riferisca all'assenza di segni di iniezioni, non precisando lo stesso a cosa intenda riferirsi...

agitato, addirittura si parlava che alcuni residenti avevano chiamato perché verosimilmente questa persona aveva avuto un comportamento un pò alterato. Mi ricordo anche che gli agenti dissero che si era scagliato, per lo meno comunque era andato sull'autovettura, mi ricordo che si era visto il vetro della portiera di una autovettura della Polizia che aveva il vetro rotto come una ragnatela, insomma non esploso completamente, era ancora in sede ma era tutto rotto perché verosimilmente appunto si diceva che fosse caduto a cavalcioni su questa portiera aperta ¹⁵.

A seguito di contestazione della difesa di parte civile, il teste poi preciserà che la circostanza del “salto sulla portiera” poteva non averla appresa al momento dell'intervento, ma essere il portato di successive informazioni giornalistiche.

La sentenza a questo punto trae un primo argomento per confutare la tesi dell'eclatante circostanza del balzo di Aldrovandi sul cofano dell'autovettura per colpire con un calcio l'agente Pontani, della successiva caduta a cavalcioni sullo sportello aperto e da qui per terra, anticipando la discussione sulla testimonianza della Tsegue, che lo porterà a ricondurre la tumefazione dello scroto ad un colpo di manganello o ad un calcio sferrato mentre era in terra, con atto di violenza sicuramente gratuito e non giustificato dalla necessità di immobilizzazione.

La teste Fogli, medico giunto subito dopo con l'auto medica, quanto alle condizioni di Aldrovandi, rende dichiarazioni omologhe a quelle dei due operatori del 118.

Dalle altre dichiarazioni della Fogli, il primo giudice trae ulteriore confronto alla convinzione che la versione degli imputati ed in particolare il racconto dell'agente Pontani, il biondo indicato da alcuni testimoni come colui che dava le spiegazioni sull'accaduto ed il solo che, avendo partecipato con il silente collega Pollastri alla prima fase dello scontro potesse riferirne, è un racconto approssimativo che si sviluppa *in progress*, nel tentativo di dare una spiegazione delle ferite scoperte sulla testa di Aldrovandi, combinandole con i danni riportati dall'autovettura. Non un racconto chiaro, limpido, preciso ma un racconto approssimativo e indistinto che come tale viene percepito e riferito dai testimoni. La

¹⁵ da pag. 37 della sentenza.

credibilità della versione difensiva ne viene, pertanto, minata o, quanto meno, non ne viene confermata o riscontrata ¹⁶.

Prendendo le mosse dalla testimonianza resa dal Sovrintendente Casoni Luca, in servizio quella mattina presso l'Ufficio Denunce della Questura di Ferrara, il Tribunale ricostruisce la prima attività di indagine svolta dal personale della Polizia di Stato.

Casoni non appena si rende conto che in via Ippodromo sta accadendo o è accaduto qualcosa di molto grave, lascia il suo Ufficio dopo le 6,15 e si reca sul posto accompagnato dall'autista di Alpha 4 Sacchi Cristian. Riferisce di un dettagliatissimo resoconto ricevuto da Pontani sul posto, ricco di particolari commenti e valutazioni. Pontani gli avrebbe riferito di una situazione mai vista in precedenza, di un soggetto agitato fuori dal comune, tanto da costringere i due agenti a rifugiarsi in macchina. Di una tale situazione, però, nota l'estensore non vi è alcuna traccia nelle comunicazioni telefoniche. In nessuna comunicazione Pontani fa menzione al collega della centrale di trovarsi in una situazione eccezionale e imprevista. L'equipaggio di Alpha 3 si è limitato a chiedere ausilio, senza alcun commento, pur avendone la possibilità.

Secondo il racconto di Casoni, tra il primo ed il secondo scontro con Aldrovandi, mentre attendevano l'arrivo dei colleghi in ausilio, la volante Alpha 3 si è posizionata avanti al cancello dell'Ippodromo mentre l'avversario rimaneva ad una distanza di cento, cinquanta metri.

Uno stato di tregua, nel corso del quale i due agenti avrebbero potuto segnalare e descrivere l'eccezionalità della situazione, anche al fine di adottare misure adeguate. La sollecitazione di ausilio non è stata, invece, accompagnata dalla segnalazione che si aveva a che fare con un pazzo scatenato e con una condizione mai verificatasi in precedenza. Ritiene il giudice che anche in questo caso il racconto di Casoni sia esagerato e dilatato a scopi di difesa dei colleghi. E' singolare, infatti, come nel racconto di Casoni, l'imputato Pontani abbia avuto anche il tempo di prevedere e riferire con sicurezza che il ragazzo, cadendo sullo sportello dell'auto, si era "smaronato".

L'agente Parziale - intervenuto alla 7 del mattino riporta anche egli il racconto degli imputati ma in questo caso la ricostruzione degli avvenimenti è più lineare e complessivamente più logica e credibile, priva dell'implausibile salto sul cofano, della caduta a cavalcioni sullo

¹⁶ La deposizione della teste Fogli è riportata e commentata da pag. 40 a pag. 45 della sentenza

sportello, insomma della serie di dettagli che la privano di credibilità *prima facie* ¹⁷.

Nota il giudicante come il teste abbia dichiarato di avere parlato liberamente con i colleghi.

E' del tutto singolare come Pontani qualche minuto dopo il decesso del ragazzo si preoccupi di comunicare al collega, senza avere ovviamente esaminato il corpo, che la vittima si era procurato lesioni allo scroto¹⁸, specie se, sempre nel racconto di Pontani, quella caduta non aveva provocato alcuna conseguenza visibile sulla condotta del ragazzo che avrebbe sempre dimostrato di essere nel pieno possesso delle sue energie, malgrado il tremendo colpo ricevuto agli organi genitali, continuando incontenibile ad attaccare gli agenti.

Ritiene quindi il primo giudice o che Pontani già alle 6,30 avesse chiari gli effetti dell'*excited delirium syndrome*, ed in particolare l'indifferenza al dolore dei soggetti che ne siano affetti, avendo immediatamente riconosciuto la sindrome, o che questa parte della testimonianza di Casoni sia anch'essa manifestazione di favore per il collega.

La sentenza evidenzia come il Casoni abbia pretermesso il primo atto doveroso: mettere a verbale le dichiarazioni dei colleghi. Casoni interroga per strada tutti quelli che si trovano a passare ma dimentica di assumere a sommarie informazioni proprio coloro che potevano fornire le informazioni più utili, in modo da garantire la genuinità e attendibilità delle prime dichiarazioni ¹⁹.

Casoni, prima di allontanarsi dal luogo del fatto per svolgere la prima, convulsa attività di indagine, richiama il Bulgarelli ("Bulga"), sulla linea del 113, per avvisarlo di fare intervenire tutti i dirigenti della Questura ²⁰.

¹⁷ Riferisce Parziale:

Noi quando siamo arrivati abbiamo parlato con i colleghi della notte, abbiamo chiesto cosa era successo, hanno detto: guarda è successo che ci hanno chiamato per un intervento, siamo arrivati qua, c'era un ragazzo che era fuori di testa, ha cercato di m.. mi hanno detto che prima è arrivata una volante, quella dove c'era Pollastri e Pontani, in seguito ad una chiamata. Mi hanno detto che non sono riusciti ad intervenire subito, mi ricordo che mi hanno detto che questo ragazzo è venuto contro la macchina al che loro si sono chiusi in macchina, hanno dovuto chiamare ausilio, mi hanno detto non gli ho chiesto bene quello che era successo, mi ricordo che hanno detto che c'era questo ragazzo che si era agitato, hanno avuto una colluttazione e dopo, durante l'intervento, siamo riusciti ad ammanettarlo e poi si è sentito male. (pag. 96 della sentenza).

¹⁸ il termine "smaronato", non necessariamente indica la produzione di lesioni ma anzi, nel linguaggio gergale ferrarese viene utilizzato per indicare ogni forte colpo ai testicoli.

¹⁹ Diffusamente a pag. 47 della sentenza.

²⁰ Sarà la telefonata nel corso della quale Casoni intimerà a "Bulga" di staccare la registrazione.

La sentenza introduce a questo punto il tema, che sarà affrontato *ex professo* nel prosieguo, della rottura dei manganelli: dell'impiego di manganelli e della rottura degli stessi durante l'azione, tuttavia, Casoni non fa menzione. La circostanza è dolorosa per il teste che ricorda il rammarico per questa reticenza e di essersela presa per questo con gli imputati.

Secondo il giudice Casoni va oltre il suo ruolo di testimone, approfondendosi in giustificazioni dei colleghi²¹, fornendo una spiegazione che non regge all'analisi: gli agenti cercavano macchie di sangue sotto gli alberi per verificare i presunti atti di autolesionismo, in una momento in cui non si era ancora capito che una tale circostanza era stata, in realtà, un equivoco, un fraintendimento del centralinista del 112 che aveva raccolto la telefonata della Chiarelli; Pontani era riuscito persino a prevedere che sarebbero state riscontrate lesioni alla scroto; che questa era una delle sue preoccupazioni durante il racconto agli intervenuti, ripetuto più volte. Una lucidità - secondo l'estensore - che stride con lo stato di shock.

Ulteriori elementi a conforto dell'inattendibilità del proprolato del Casoni il Tribunale li ricava dalla controversa telefonata intercorsa tra questi e Bulgarelli ("Bulga"), di cui sopra si è accennato²².

La sentenza passa poi ad esaminare la testimonianza resa dal dr. Marino, sentito ex art. 210, c.p.p., allertato dal Casoni e prontamente accorso in via Ippodromo, sia pure - nota l'estensore - in presenza della segnalazione di un "semplice decesso per malore"²³.

Anche al Marino l'imputato Pontani aveva riferito di una lunghissima colluttazione nei pressi dell'autovettura, alla quale partecipa in certi momenti uno solo degli agenti e che quindi vede in qualche caso impegnato un solo agente; malgrado ciò, in questa fase non vi è alcuna richiesta di aiuto alla centrale, anche nella fase assai grave, in cui il ragazzo salta sull'auto e cade per terra e i due agenti sono ancora dentro l'autovettura. Nessuno dei due con la radio accesa denuncia la

²¹ RISPOSTA Con tutti, perché non potevano non dirmelo, però io ero sul posto e so, ho visto in che stato si trovavano, forse non sarebbero neanche riusciti. Perché erano veramente sotto shock e pensavano solo al ragazzo, non pensavano ad altre cose, tant'è vero che ho tirato io i fili, ho segnalato io per terra e nessuno di loro mi ha seguito nell'attività che abbiamo appena descritto.

²² Diffusamente, anche con citazioni di verbali di udienza, da pag. 50 a pag. 55 della sentenza impugnata, cui si fa rinvio.

²³ pag. 55 ss. della sentenza.

spaventosa aggressione che gli agenti stanno subendo. La giustificazione della caduta per terra e a cavalcioni sullo sportello, priva di riscontri obiettivi, giustifica la rottura dello sportello e le lesione allo scroto, secondo l'iniziale preoccupazione di Pollastri. Nella richiesta di ausilio non si parla di tutto ciò che è avvenuto fino a quel momento, eppure, secondo il racconto, i due uomini stanno almeno due minuti dentro la macchina, in attesa dell'arrivo dei colleghi e nel resoconto del Marino non vi è neppure notizia della chiamata dell'ambulanza.

La sentenza sottolinea come, altrettanto inverosimilmente, nella versione resa dagli agenti al Marino e da questi riportata in dibattimento, non vi si traccia degli effetti degli innumerevoli pugni e calci che il ragazzo avrebbe sferrato ai due agenti durante questa lunga colluttazione, protrattasi in almeno quattro fasi (prima aggressione, ritirata, attacco alla macchina e caduta sullo sportello, tonfo per terra dallo sportello senza alcun effetto per il ragazzo e colluttazione con Pontani, successivo intervento di Pollastri, lungo sforzo di contenimento rimasto senza esito, ritirata in macchina e allontanamento in retromarcia) che gli agenti avrebbero subito. Il teste afferma anche, testualmente, che Pollastri avrebbe abbandonato la presa e si sarebbe allontanato verso la macchina mentre Pontani continuava a colluttare. In questa fase - osserva il giudice - il ragazzo dovrebbe avere avuto il sopravvento e invece Pontani riesce a rientrare in macchina. Non si capacita il giudicante di come il ragazzo, attaccato alla maniglia dello sportello che non si chiudeva, sia riuscito a sferrare un calcio alla carrozzeria dell'autovettura, all'altezza del tappo della benzina mentre la macchina si allontanava in retromarcia. Osserva, infine, come da una tale selaggia lotta descritta nei termini riportati dal Marino i due uomini non abbiano riportato alcuna conseguenza fisica e di esso non abbiano minimamente informato la centrale nei due minuti e più trascorsi dentro la macchina di fronte al cancello dell'Ippodromo con Aldrovandi lontano da loro ²⁴.

Sull'uso dei manganelli e sulla loro rottura, il Marino riferisce di avere saputo del loro impiego e della rottura di due di essi nel pomeriggio del 25. Riconosce che si trattò di un'informazione sconvolgente e di essersi chiesto innumerevoli volte per quale ragione la circostanza non gli era stata riferita immediatamente, giustificando, però, la circostanza come una comprensibile dimenticanza.

La sentenza da atto delle difficoltà con cui il teste ha cercato di giustificare il mancato sequestro sia dei manganelli sia dell'autovettura

²⁴ pag. 57 della sentenza.

²⁵, ed evidenzia ulteriori incongruenze anche sul mancato controllo degli orari dell'intervento delle due volanti da parte del Marino.

L'ispettore Dossi, anch'esso presente sin da prima dell'arrivo del medico legale in via Ippodromo, ha steso le relazioni di servizio degli equipaggi Pontani Pollastri e Segatto - Forlani, omettendo, però, di menzionare la rottura dei manganelli ²⁶.

Il Dossi avrebbe appreso solo nel pomeriggio, in modo del tutto casuale, da Forlani e Pollastri, dell'esistenza dei due manganelli rotti che erano stati trasferiti sulla macchina rimasta integra. Pollastri aveva spiegato che il manganello si era rotto durante la colluttazione nel tentativo di fermare le gambe e i calci che l'individuo sferrava. Forlani avrebbe invece dichiarato che si era rotto senza sapere come.

²⁵ Ammette che l'ipotesi di un uso indebito venne fatta ma subito abbandonata perché sul manganello non vi erano tracce di sangue. Con il che chi giudica è costretto a credere sulla parola al dr. Marino e a chiedersi, poi, come mai un uso indebito del manganello possa prefigurarsi solo se sull'arma residuino tracce di sangue. D'altra parte non si può pretendere condotta diversa, se il dr. Marino asserisce plausibile la versione data dai suoi uomini sul modo in cui si erano rotti i manganelli, una versione che si presta invece a dubbi e interrogativi.

Anche il mancato sequestro dell'autovettura di servizio danneggiata, per eseguirvi tutti i rilievi sperimentali necessari a riscontrare le versioni degli imputati, viene giustificato in modo insoddisfacente, posto che per effetto della mancata indagine sull'autovettura la versione degli imputati resta senza possibilità di verifica e riscontro ed eventualmente di smentita. Le fotografie dell'autovettura danneggiata, argomento con il quale Marino giustifica il mancato sequestro, possono servire a confermare la versione degli imputati ma non a confutarla radicalmente:

DOMANDA Ma la macchina portava i segni di un'azione di resistenza

RISPOSTA Certamente, infatti noi li abbiamo documentati con il sopralluogo della Scientifica. Una volta che sono stati documentati, una volta cristallizzata la situazione di quel momento abbiamo ritenuto che quali ulteriori elementi, successivi elementi si potevano trarre? Nessuno. Quindi non vi era motivo di sequestrare una macchina. Una volta che si documenta che il vetro è rotto, una volta che si documenta che lo sportello è sbilanciato, una volta che si documenta sia con il filmato che con le fotografie, con i primi piani fatti dalla Scientifica, che senso ha vedere queste cose due anni dopo o successivamente? Non serve. I danni, le cose fatte vanno cristallizzati sul momento. E se ci fossero stati dubbi di altre cose nascoste, di altre cose che potevano emergere successivamente allora si che si sequestrava. Ma lì c'erano, onestamente, cose che sono state ben documentate dal sopralluogo della Scientifica e quindi non vi era motivo di ulteriori...

²⁶ pag. 71 della sentenza

Osserva il giudicante che il Dossi non formula nessuna domanda su chi e perché avesse fatto sparire i manganelli dal teatro del fatto ²⁷.

Particolare rilievo assumono, nell'economia della narrazione della testimonianza del Dossi che fa la sentenza impugnata, le dichiarazioni da questi rese sulla tempistica delle chiamate, telefonate e richieste di intervento contenute nella sua relazione.

Dossi puntualizza che la prima richiesta dell'ambulanza da parte della Questura è avvenuta alle 6,04 e non prima ²⁸.

Osserva il giudice che la sua testimonianza smentisce quella del Casoni sulla presenza della volante Alpha 3, nel cortile della Questura al momento della richiesta di intervento in via Ippodromo, dopo le 5.50, argomento che sarà trattato in seguito.

La sentenza di primo grado passa poi a descrivere gli elementi acquisiti nella prima fase grazie alle indagini della polizia scientifica, della medicina legale e della squadra mobile della Questura di Ferrara ²⁹.

Tremamunno Giuseppe, ispettore capo della polizia scientifica, convocato d'urgenza, giunge in via Ippodromo attorno alle 7,45 e, incaricato dal Marini, procede alla ripresa video e fotografica dello stato dei luoghi, procedendo anche alla raccolta di tracce biologiche.

Tremamunno aveva rinvenuto sei tracce ematiche sul manto stradale e una sull'autovettura di servizio all'altezza; secondo la documentazione del teste, la volante Alpha 3 di Pontani - Pollastri era parcheggiata con il

²⁷ DOMANDA Lei su questi manganelli non ha chiesto nulla? Nel senso: chi li aveva rimessi in macchina immediatamente dopo la colluttazione. RISPOSTA No, perché non ne vedevo il motivo in quel momento. (I manganelli furono sequestrati solo nel febbraio del 2006 e solo in quell'epoca furono consegnati al medico-legale)

DOMANDA Furono dati al medico legale, cioè alla medicina legale di Ferrara?

RISPOSTA Sì, venne proprio l'ispettore Cervi con una delega della Procura della Repubblica in cui si all'UPG SP diceva di consegnare gli sfollagente alla medicina legale, unitamente ad uno sfollagente integro.

DOMANDA Dovrebbe esserci il provvedimento di sequestro dei manganelli del febbraio 2006, se non vado errato. Quindi in sede di autopsia non furono portati lì gli sfollagente?

RISPOSTA Non mi risulta.

DOMANDA Poi saranno rimasti?

RISPOSTA Nella cassaforte dell'UPGSP.
(citazione da pag. 70 della sentenza).

²⁸ "Ho chiamato io personalmente, dal mio ufficio, nel pomeriggio, il servizio di soccorso 118, chiedendo a che ora è arrivata la telefonata della Questura in cui viene richiesto l'invio di un'ambulanza e loro mi hanno confermato. C'era un'operatrice che mi ha confermato, e io non avevo nessun motivo per non fidarmi, le ore 6.04" (Citazione da pag. 73 della sentenza).

²⁹ pagg. 77 e seguenti della sentenza.

cofano rivolto verso il cancello d'ingresso dell'Ippodromo, con il vetro dello sportello anteriore destro infranto ma ancora attaccato alla struttura, nella c.d. forma a ragnatela, lo sportello anteriore destro, fuori asse, non si chiudeva. Nell'area tra le due autovetture della polizia e quindi nel luogo in cui, secondo il racconto degli agenti, si era verificata la colluttazione, l'operatore aveva rinvenuto tre tracce ematiche. Altre tracce ematiche si rinvennero più avanti ³⁰.

Senza risultati Tremamunno aveva cercato tracce di sangue ai piedi di alberi o di pali dell'elettricità del parchetto antistante l'Ippodromo, senza trovarne neppure all'altezza della panchina dove è stato rinvenuto il cellulare di Aldrovandi ³¹.

³⁰ Questa l'ubicazione delle suddette tracce nella descrizione di Tremamunno:

RISPOSTA Altre tracce ematiche, frammiste oserei dire a saliva, erano distanti diciamo una ventina di metri, ed è visibile nel rilievo diciamo 29, 27. Per esempio la 27 è una fotografia fatta con le spalle rivolte verso le due autovetture.

DOMANDA Quindi in fondo, sostanzialmente?

RISPOSTA In fondo.

DOMANDA Cioè entrando da via Bologna prima si trova questo slargo?

RISPOSTA All'altezza dei giardinetti.

DOMANDA C'è lo slargo dove c'è il cancello dell'Ippodromo e dove ci sono le vetture, sostanzialmente.

RISPOSTA Sì.

DOMANDA Andando avanti una ventina di metri?

RISPOSTA Andando più avanti, è una strada a fondo chiuso, una ventina di metri, 25 metri, all'altezza dei giardinetti nonché delle panchine dove è stato trovato anche il cellulare, ecco, lì c'erano queste due piccolissime tracce di sostanza, contemplate nel rilievo numero 28, descritte con il numero 1 e il numero 2, frammiste diciamo a mio avviso a saliva, ecco, secondo me

³¹ Andando più avanti, è una strada a fondo chiuso, una ventina di metri, 25 metri, all'altezza dei giardinetti nonché delle panchine dove è stato trovato anche il cellulare, ecco, lì c'erano queste due piccolissime tracce di sostanza, contemplate nel rilievo numero 28, descritte con il numero 1 e il numero 2, frammiste diciamo a mio avviso a saliva, ecco, secondo me. (deposizione del Tremamunno, riportata a pag. 79 della sentenza).

Tremamunno descrive inoltre puntualmente i danni riportati dalla Fiat Marea FE1916, Alpha 3 di Pontani e Pollastri ³², attribuendo i danni alla autovettura in ogni caso alla vittima, assecondando, senza discuterla, la spiegazione che ne davano gli agenti poi odierni imputati ³³.

Neppure nel corso del sopralluogo del Tremamunno era stata segnalata la presenza dei manganelli rotti. Il teste ne ebbe poi contezza nel tardo pomeriggio del 25 dal Marino ed il giorno dopo effettuò il rilievo fotografico.

Alle 9,30 del giorno del fatto i medici legali Roberto Bellerio e Elenora Lumare eseguono il sopralluogo e l'ispezione cadaverica.

Il 21 febbraio del 2006 depositano la relazione medico-legale a seguito di incarico del primo Pubblico Ministero dott.ssa Guerra.

I consulenti del p.m. avevano rinvenuto il cadavere in via Ippodromo sull'asfalto in posizione supina, a circa 4 metri di distanza dal cancello del "Centro Regionale Incremento Ippico", parallelamente a questo.

Al cadavere, ancora non identificato, avevano attribuito, un età apparente di 30-35 anni. La testa del soggetto era a 120 cm. dalla ruota posteriore destra dell'autovettura della polizia, disposta perpendicolarmente rispetto

³² DOMANDA Vuole descrivere i danni quali erano? Oltre quello dello sportello fuori asse?

RISPOSTA Esatto, quello dello sportello fuori asse, poi dopo un ammaccatura nel parafrangente posteriore destro tra il gruppo ottico e lo sportellino del carburante, poi erano presenti delle striature grigio scure sul cofano motore, striature diciamo circa di 10 centimetri, ad occhio e croce, che sono state fotografate anche con striscetta metrica se non sbaglio, erano presenti sul cofano motore nonché sul fascione, cofano motore lato destro...

DOMANDA Se ci indica la fotografia, così facciamo prima a capire.

RISPOSTA Ecco, la 18, la 17. La 17 è più panoramica, la 17. Indicate diciamo con le frecce.

DOMANDA Quindi è tra la parte conclusiva del cofano motore e il fascione nero?

RISPOSTA E il fascione nero plastificato.

DOMANDA Dove si inserisce il vetro, praticamente?

RISPOSTA Esatto, e il fascione nero plastificato.

DOMANDA Qui era danneggiato o soltanto c'era l'impronta di un qualche cosa?

RISPOSTA Non era danneggiata, c'erano queste striature qui, diciamo qualche impronta di qualche cosa.

Poi un'altra era presente nella parte posteriore del cofano, tra la lettera A che compone la scritta Polizia, una striscia nera.

³³ RISPOSTA Parlando con i colleghi mi dissero che il ragazzo balzò sul cofano motore e poi cercò di saltare, non so, addosso ai colleghi e salì a cavallo poi dopo dello sportello che era aperto, per questo motivo c'è stato diciamo questo scoppio, presumo, questo scoppio qui, nonché diciamo il danneggiamento dello sportello.

DOMANDA L'incrinatura dello sportello?

RISPOSTA L'incrinatura dello sportello.

DOMANDA Mentre per quanto riguarda i danni sul vetro, anche lì?

RISPOSTA Il peso, diciamo.

DOMANDA L'eventuale calcio, glielo dissero loro?

RISPOSTA Sì, se ci fosse stato diciamo un calcio, ma...

al cadavere. Il lenzuolo bianco con il quale il cadavere era stato coperto appariva lievemente imbrattato da materiale rossastro umido.

L'ispezione aveva fatto emergere una prima consistente ferita sulla testa del giovane: l'asfalto sottostante la regione nucale appare imbrattato da materiale ematico fluido rossastro descrivente chiazza grossolanamente circolare di diametro pari a 20 cm. Segue la ricerca e la descrizione delle macchie di sangue rinvenute sul selciato:

A 50 cm dall'orecchio si rinviene per terra macchia rosso-brunastra, di aspetto simil-ematico essiccato, circolariforme, di 2 cm. di diametro. A 53 cm. da questa, lungo la stessa linea, perpendicolare all'asse del cadavere, altra macchia di sangue, circolariforme, di diametro pari a 10 cm. A 3 cm. da quest'ultima ancora una macchia con le medesime caratteristiche morfo-cromatiche, ma di diametro pari a 13 cm. Infine, a 68 cm da quest'ultima, viene rinvenuta, lungo la stessa linea, ulteriore imbruttimento di verosimile materiale ematico rosso - brunastra, essiccato, circolariforme e di diametro pari a 7 cm. a sua volta circondata da numerose macchie circolariformi, di verosimile materiale ematico brunastra, di dimensioni variabili da 0.1 a 3 cm ³⁴.

Altre macchie ematiche di diametro variabile tra 1 e 2 cm., vengono rinvenute a 135 cm. dal mozzo della ruota anteriore destra di un'auto della polizia.

Altre macchie di sangue vengono trovate più avanti in direzione del parcheggio pubblico: percorrendo via Ippodromo verso via Manardo ove, a circa metà della stessa, di fronte a giardino pubblico, a circa 6 metri dal cartello segnaletico del Comune di Ferrara, tre macchie essiccate, di verosimile natura ematica, rosso-brunastre, di diametro variabile da 0.5 a 1 cm., di foggia circolare. La maniglia destra della volante della polizia, nella parte superiore, risulta interessata da due macchie con imbrattamenti nastroforni lievemente obliqui, essiccati, ovaliformi, paralleli tra loro, ad asse maggiore pari a 4 cm., disposti perpendicolarmente all'asse maggiore dell'auto ³⁵.

Il cadavere viene descritto supino, con arti superiori abdotti di circa 45°, arti inferiori estesi, e lievemente extraruotati.

³⁴ Nota a questo il primo giudice che si tratta di numerose macchie, anche di notevole diametro, la cui ampiezza è apprezzabile osservando le fotografie scattate dai consulenti, che la relazione descrive minuziosamente. Rileva poi quanto riduttiva, a confronto, sia stata la descrizione delle macchie di sangue da parte dei testi della polizia. (pag. 92 della sentenza)

³⁵ pag. 94 della sentenza.

Aldrovandi indossava il giorno della sua morte: giubbotto di jeans, a maniche lunghe, lacerato in corrispondenza della manica sinistra; blusa di colore nero, aperta, t-shirt in cotone verde e canottiera di colore bianco.

Il cadavere veniva così descritto: bulbi normoprotrusi, lucentezza corneale, congiuntive violacee; ipostasi scarsamente rappresentate presenti ai padiglioni auricolari, al volto, all'arto superiore sinistro ove appaiono mazzate, nonché alle regioni declivi del corpo ove attingono, rispetto alla giacitura supina della salma, la linea ascellare media. Esse appaiono di colore rosa-violaceo ed improntabili alla digito-pressione. Rigor presente e valido alla mandibola, piccole articolazioni delle mani e dei piedi, grandi articolazioni arti inferiori, nonché alle grandi articolazioni degli arti superiori ove appare, però, ipovalido. La temperatura rilevata al termo-tatto, non è ancora livellata con quella ambientale.

Osserva l'estensore della sentenza come si tratta di lesioni che evidenziano le numerose e dure percosse inferte all'Aldrovandi; ubicate in punti del corpo che hanno scarsa o nessuna connessione con le operazioni di ammanettamento e immobilizzazione di cui hanno parlato gli imputati ³⁶.

Infatti, in regione parietale destra si rinviene soluzione di continuo cutanea, sottocutanea, lineare, parallela all'asse fronto-occipitale, di lunghezza pari a 2 cm, a margini frastagliati, rossastri, diastasi di 0.5 cm. Alla mobilizzazione della salma percola, dalla suddetta lesione, discreta quantità di materiale ematico fluido.

In corrispondenza della regione sovrapalpebrale sinistra, si obietta escoriazione ovaliforme, ad asse maggiore, orientato in senso cranio-caudale e medio-laterale rispetto all'asse longitudinale del soma, di lunghezza pari a 1.5 cm ed asse minore di 0.5 cm. Essa risulta di cromatismo rosso-brunastro, contorni sfumati e consistenza lievemente sfumata al tatto. All'interno dello stesso si rinvennero, peraltro, tre

³⁶ Anticipando, come d'uso nella sua tecnica argomentativa, le successive conclusioni il giudice di prime cure parla di indizio di quella gratuità di cui parlava il Questore Graziano e sono una delle prove più evidenti dell'eccesso cui gli agenti della polizia di Stato si sono lasciati andare per arrestare Aldrovandi e vincerne la resistenza, certamente non necessaria, posto che, come sostengono gli imputati e i loro difensori e consulenti tecnici, Federico Aldrovandi non stava commettendo reati ma, nella stessa prospettiva medico-legale fatta propria dalla difesa, era un soggetto in preda ad una grave sindrome patologica, e necessitava quindi di cure, assistenza e di essere calmato non con l'ausilio della forza ma con l'ausilio della medicina e di quella forza massima-minima, strettamente necessaria per l'immobilizzazione terapeutica in un contesto in cui la forza doveva essere impiegata, come *extrema ratio*, sotto il controllo la vigilanza e la protezione sanitaria. (pag. 93 della sentenza).

escoriazioni rossastre circolariformi, di diametro pari a 0.3 cm. Si dà atto che il capillizio, la regione labiale e geniiena sinistra risultano imbrattati da materiale ematico fluido ³⁷.

Onde valutare quella che il primo giudice chiama la “testimonianza” dei quattro imputati³⁸, prende in esame i referti sanitari relativi alle lesioni riportate dagli imputati nel corso del duplice confronto fisico con Federico Aldrovandi, in ambedue le occasioni descritto come capace di colpire violentemente gli agenti e di sopraffarli. Orbene, secondo il giudicante, nessuno degli imputati presenta significativi segni di violenza esterni. Tutti lamentano e a tutti vengono diagnosticate poli contusioni sulla base di dolenzie dagli stessi lamentate ma di obbiettivo risulta poco ³⁹.

Pertanto, andranno anche sotto il profilo della forza, della violenza, della capacità lesiva della vittima, le esorbitanti affermazioni degli imputati debbono essere notevolmente ridimensionate e ricondotte alla

³⁷ citazione da pag. 94 della sentenza.

³⁸ “descrivono Federico Aldrovandi come un pazzo scatenato, dotato di forza incontenibile ed in condizione di colpire gli agenti più volte con pugni e calci, sferrati con la violenza del karateka ed in grado di giungere a segno e di sopraffare gli agenti, intenti tenacemente all’obbligo di ufficio di immobilizzare e arrestare l’energumeno” (da pag. 94 della sentenza Caruso).

³⁹ Pollastri presentava cervicali con rigidità muscolare, caratteristica delle distrazioni del rachide cervicale e un problema al gomito. Ma i problemi al gomito derivavano da situazioni pregresse, in relazione alle quali Pollastri aveva chiesto di essere esonerato dai servizi su strada con risposta negativa, risultando pienamente idoneo al servizio. Aveva dunque un problema al gomito, riconducibile solo occasionalmente alla colluttazione, con escoriazioni e nevralgia ad entrambe le ginocchia. Chiaramente, come puntualizza, il dr .Dondi, il medico che l’aveva assistito in pronto soccorso, era stato coinvolto in una colluttazione per cui si trattava di patologie da colluttazione non certamente delle conseguenze di calci e pugni. L’escoriazione al gomito si produsse verosimilmente nella fase a terra, essendo Pollastri l’agente incaricato di ammanettare Aldrovandi che si divincolava; l’agente potrebbe avere sfregato con il gomito a terra mentre era accovacciato sul braccio del ragazzo. Pollastri lamentava, inoltre, cervicalgia e per questo fu sottoposto a radiografia. Ma la radiologa Scapoli ha minimizzato, definendola di routine, la radiografia.

Apparentemente più serio il referto per Pontani, al quale si diagnostica sangue nelle urine e che per questo viene sottoposto a più attenti esami. In pratica è la sola patologia riportata (a parte la crisi ipertensiva), refertata come contusione renale, prontamente risoltasi nei giorni successivi, certamente riconducibile ad un violento colpo ai reni, patito da Pontani. Ma la localizzazione della patologia sembra rimandare ad un corpo a corpo con un soggetto che sta sotto e colpisce al rene piuttosto che all’azione di un energumeno che avanza e colpisce. Potrebbe anche essersi trattato di un calcio ma sempre di un’azione isolata e dall’effetto contenuto. Ma pure questa ipotesi appare recessiva. Tutti i calci che sarebbero stati sferrati da Aldrovandi, secondo le stesse dichiarazioni degli imputati, erano andati a vuoto. E sappiamo dal teste Biavati che Federico non era assolutamente in grado di sferrare efficaci calci da karateka. Sostanzialmente irrilevanti le patologie di Forlani e Segatto, il primo caduto sopra Federico nella fase di immobilizzazione e la seconda appoggiata sui piedi del ragazzo per bloccarne le gambe, da qui le modeste escoriazioni alle ginocchia.

modestissima capacità offensiva di cui era capace Aldrovandi, secondo le testimonianze di tutti coloro che lo conoscevano bene⁴⁰.

A partire dalla 7 del mattino del 25 settembre, gli agenti delle volanti del turno montante 7-14 confluiscono in via Ippodromo. Su indicazioni del Casoni prima e del Marino dopo, alcuni di essi vengono inviati a bussare nelle abitazioni dei residenti con finestre o balconi che affacciano sulla via, per verificare l'esistenza di possibili testimoni.

Vengono sentiti quindi, nell'immediatezza del fatto, Marzola Maurizio, Occhi Alberto, Chiarelli Cristina (quest'ultima ascoltata da Casoni sul luogo di lavoro), Fogli Cristian, Tsague Anne Marie. Casoni assumeva sulla strada altre sommarie informazioni da Giurato Alda. da Ghesini Livia e da Prosperi. Gli agenti Pasqualini Stefano e Parziale Stefano si recavano presso le abitazioni di Bassi Lucia e di Tsague Anne Marie, ubicate al numero 10\B di via Ippodromo, abitazioni con finestre e balcone poste proprio di fronte al punto nel quale giace, nei rilievi fotografici, il cadavere di Federico Aldrovandi.

La Bassi rendeva dichiarazioni assolutamente evasive; la Tsague, come ammetterà in sede di esame, renderà dichiarazioni compiacenti, tacendo sulle violente percosse inflitte dagli agenti a Federico, di cui parlerà solo dopo avere rivelato in confessione la verità ed il peso di coscienza che si portava dentro per avere taciuto la verità, anche per paura di dovere testimoniare contro agenti di polizia, data la sua condizione di straniera bisognosa del periodico rinnovo del permesso di soggiorno ⁴¹.

Anticipando temi che svilupperà in seguito al momento dell'analisi delle testimonianze, il primo giudice evidenzia come l'approccio degli agenti poteva essere stato causa di timori per i testi ed aveva finito per disincentivare la collaborazione di soggetti deboli, naturalmente riluttanti ad assumere posizioni d'accusa nei confronti della pubblica autorità ⁴².

L'estensore passa poi a dare conto degli interrogatori degli amici di Aldrovandi e delle problematiche sollevate dalle dichiarazioni da questi rese e dalle modalità di interrogatorio utilizzate.

⁴⁰ Anche in questo caso l'estensore anticipa con conclusioni su cui è pervenuto in seguito all'istruttoria dibattimentale.

⁴¹ La genesi della deposizione dibattimentale della Tsague, qui anticipata dall'estensore, sarà uno dei temi centrali della sentenza, trattato successivamente e della quale questa relazione darà conto successivamente a pag. 48.

⁴² L'estensore anticipa, a pag 97/98 la vicenda della testimonianza Bassi, reticente nella prima fase e costretta, successivamente, a una maggiore collaborazione dalla testimonianza Fiorese.

L'estensore della sentenza rileva come gli interrogatori di costoro, effettuati il pomeriggio del 25 settembre, fossero partiti dal presupposto che egli fosse morto dopo avere aggredito i poliziotti che cercavano di contenerlo e avevano subito a loro volta danni fisici, a seguito di una gravissima agitazione psicomotoria con probabili atti di autolesionismo da probabile assunzione di sostanze stupefacenti, rispondendo la sua figura a quella di un frequentatore di centri sociali (Casoni) e avendo trascorso la notte al Link, noto locale frequentato da giovani alternativi, appartenenti all'area del dissenso sociale, usi ad abusare in stupefacenti e alcolici, oltre che ideologicamente ostili allo Stato e alle forze dell'ordine ⁴³.

Evidenzia, invece, il giudicante - e avrà svolto apposita attività istruttoria dibattimentale - come l'Aldrovandi fosse piuttosto "un tossicofilo, interessato agli effetti delle sostanze stupefacenti che studiava e verificava, connettendosi in rete, interessato a capire le tecniche di autodisciplina e di assunzione controllata di alcune sostanze. Assumeva qualche dose di stupefacente al sabato, nelle serate in discoteca, o d'estate nelle situazioni rilassate delle discoteche estive. Per il resto viene descritto come un ragazzo serio e auto controllato. L'immagine che emerge dalle dichiarazioni degli amici che a dibattimento daranno un'immagine positiva di Federico Aldrovandi, incompatibile con quella di un soggetto capace di abusare di sostanze stupefacenti oltre il limite di rottura e quindi suscettibile di andare incontro ad agitazione psicomotoria da abuso di droghe, è diversa da quella che traspare da alcuni passaggi degli interrogatori in Questura" ⁴⁴.

Boldrini Andrea era stato il conducente dell'autovettura sulla quale, assieme altri tre amici, l'Aldrovandi aveva fatto rientro a Ferrara da Bologna.

Escusso in dibattimento il teste riconduce alle pressioni fattegli in Questura durante l'interrogatorio del 25 settembre l'affermazione per cui Aldrovandi avrebbe confessato, durante il viaggio di rientro, di essere "*troppo fatto*".

Il Boldrini aveva infatti dichiarato al primo giudice:
"*RISPOSTA L'avevo già contestata questa frase.*"

⁴³ pagina 101 della sentenza.

⁴⁴ pagina 102 della sentenza

DOMANDA - Mi vuole spiegare come mai all'epoca disse così e oggi ci dà questa versione?

RISPOSTA Perché in Questura non era un ambiente dove mi sentivo particolarmente rilassato. Sono stato abbastanza intimidito.

DOMANDA Cioè?

RISPOSTA Intanto sono stato contattato a casa che ero da solo nella mia abitazione, mi hanno intimato ad andare là in Questura.

Quando sono entrato, sono stato subito aggredito con.. Insomma, mi hanno detto che ero stato io a scaricarlo perché mi vergognavo di portarlo all'ospedale perché eravamo tutti dei tossici. Avevamo paura di farci vedere nelle condizioni che eravamo la sera precedente. Che l'avevamo abbandonato come un cane, che non siamo assolutamente degli amici, che io faccio uso di LSD, che ho subito vari fermi al grattacielo, che ero una persona conosciuta alle forze dell'ordine. Adesso non ricordo tutto.”⁴⁵

Boldrini contesta altra affermazione che gli viene attribuita nel verbale, per cui avrebbe riferito che Aldrovandi avrebbe chiesto loro “*restate ancora un po' perché non riesco ad andare a casa*”⁴⁶.

Il primo giudice ritiene che la versione attendibile fornita dal teste sia quella resa in dibattimento, in quanto le condizioni dell'esame del Boldrini non consentono di fondare sui verbali della Questura argomenti per giudicare inattendibili le dichiarazioni dibattimentali del ragazzo, anche per la responsabilità che lo stesso si è consapevolmente assunto, di contestare la veridicità di un verbale di polizia in un pubblico dibattimento. L'evidente forza del pregiudizio che animava i verbalizzanti non consente al primo giudice di attribuire al verbale maggior veridicità dell'esame dibattimentale di Boldrini, sì che il giudizio sulla sua attendibilità deve prescindere dal contenuto del verbale stesso.

⁴⁵ citazione a pagina 104 della sentenza.

⁴⁶ Questa frase ve l'ha detta o non ve l'ha detta?

RISPOSTA No.

DOMANDA Non l'ha detta in questi termini o proprio non l'ha detta in assoluto?

RISPOSTA Ha chiesto di restare ancora fuori così come si fa tra amici, cioè voi non restate fuori? .

1DOMANDA Quindi non avrebbe soltanto detto non riesco a tornare a casa ?

RISPOSTA No.

DOMANDA Anche su questo lei è stato sentito, sul punto, no?

RISPOSTA Sì, e ho contestato anche questo.

DOMANDA Quindi non avrebbe ripetuto non riesco ad andare a casa ?

RISPOSTA No.

DOMANDA Cioè non l'avrebbe detto sostanzialmente?

RISPOSTA No.

Nota il giudice che è lo stesso Boldrini ad ammettere che Federico era solito tornare a casa a piedi; che in questa sua decisione agiva la volontà di smaltire la sbornia cioè di non farsi vedere in condizioni anormali dai genitori, in quelle condizioni in cui si trova normalmente chi ha assunto anche solo modeste quantità di stupefacenti e di alcolici.

In seguito al contro esame dei difensori delle parti civili, era inoltre emerso che il Boldrini aveva contestato il suo interrogatorio in Questura alcuni giorni dopo davanti al difensore in sede di indagini difensive come anche al Procuratore della Repubblica, spiegando di avere risposto non correttamente ad alcune domande suggestive rivoltegli dall'interrogante⁴⁷.

Il teste Micheli Lorenzo, altro amico di Aldrovandi, riferisce in dibattimento delle modalità di convocazione in Questura e di interrogatorio⁴⁸.

Il Micheli in dibattimento aveva contestato il verbale d'interrogatorio nella parte in cui egli avrebbe affermato di avere desunto l'assunzione di allucinogeni da parte di Aldrovandi dal suo comportamento mentre il teste sostiene che Aldrovandi era normale anche se lo stesso gli aveva confidato di avere assunto due francobolli di LSD.

Il Tribunale, sulla base delle modalità di accompagnamento in Questura che non depongono per un clima sereno nella redazione del verbale

⁴⁷ pagina 106 della sentenza

⁴⁸ Micheli giunge in Questura portatovi da due volanti della polizia, giunte a prenderlo a domicilio per avere ritardato sulla convocazione telefonica. Rifiutata persino la richiesta di recarsi accompagnato dal padre ma scortato dalle auto. Le circostanze in cui si svolge l'interrogatorio, secondo Micheli, sono le seguenti e vanno riportate senza commenti, fino a prova della falsità del teste:

DOMANDA Quindi lei sapeva quando ha reso le sue dichiarazioni che Federico era morto?

RISPOSTA Sì.

DOMANDA Sapeva anche il motivo?

RISPOSTA Scroccarello

DOMANDA Dottor Scroccarello.

RISPOSTA Sì, il signor Scroccarello mi ha accusato di omicidio volendomi prendere le impronte digitali, dicendomi: Te sei quello che ha fatto il furbo per telefono, adesso stai qua finché non ti prendiamo le impronte digitali. Io ero un po' scioccato.

DOMANDA Questo prima del verbale?

RISPOSTA Sì.

DOMANDA E poi?

RISPOSTA Mi hanno tenuto lì e mi hanno chiesto un po' della serata e mi hanno fatto il verbale.

Citazione da pag. 107 della sentenza.

ritiene lo stesso inidoneo a svalutare la deposizione dibattimentale del teste ⁴⁹.

Il giudice conferma il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dibattimentali del teste anche in relazione alle dichiarazioni che disconosce rese al Pubblico Ministero cui aveva rivelato di avere visto Aldrovandi assumere in precedenza in discoteca fino a dieci pasticche di ecstasy. Il teste ha escluso di avere visto ma ha ammesso di aver ricevuto da Federico nel corso del 2004 la confidenza di avere assunto fino a tre o quattro pasticche di ecstasy. Il teste ha invece ammesso di avere visto Federico fumare hashish e marijuana ed assumere ketamina ma di non ricordare di avergli visto assumere dieci pasticche di ecstasy ⁵⁰.

Analoghe conclusioni la sentenza trae in relazione all'orientamento investigativo predefinito, volto a dimostrare che Aldrovandi, direttamente o indirettamente, era morto per l'assunzione di sostanze stupefacenti, dalla testimonianza resa da Mengoli Giorgio ⁵¹.

⁴⁹ DOMANDA Era questo che gli volevo chiedere. Quando è venuta a prenderla la macchina della Polizia a casa, è successo qualcosa di particolare? È salito sull'auto, è successo qualcosa di particolare?

RISPOSTA Sì.

DOMANDA Ce lo può riferire?

RISPOSTA Sì, non ricordavo. Mentre andavamo in Questura, ero in macchina con questi poliziotti, e un poliziotto mi fa... Adesso non ricordo di preciso le parole, comunque mi ha fatto capire che conosceva mio padre e che sapeva che non era contrario al fatto che fumassi degli spinelli o che mi drogassi.

GIUDICE Chi è che non era contrario?

RISPOSTA Mio padre.

DOMANDA In che tono glielo diceva questo poliziotto, come l'ha percepito?

DIFESA AVVOCATO TROMBINI C'è opposizione.

GIUDICE Quale è la domanda? Perché non l'ho sentita bene.

DOMANDA Era una considerazione oppure era un'accusa nei confronti di suo padre?

RISPOSTA No, era molto arrogante, sì, come se conoscesse mio padre da tutta la vita.

DOMANDA Lei è rimasto seduto, ha assunto posizioni particolari all'interno della macchina o che altro? È successo qualcosa di particolare?

RISPOSTA Mi hanno fatto appoggiare le mani sul sedile davanti.

DOMANDA Cioè in quale posizione?

RISPOSTA Così.

DOMANDA E perché?

RISPOSTA Non lo so.

DOMANDA Lei è rimasto in questa posizione fino in Questura?

RISPOSTA Sì.

DOMANDA In quel momento lei era tranquillo, sereno oppure era spaventato?

RISPOSTA Ero molto agitato, mi avevano appena detto che era morto un mio amico e un poliziotto che non ho mai visto mi dice che sa che mio padre è favorevole che io mi droghi

DOMANDA E anche in quella posizione che non capiva perché doveva tenerla?

RISPOSTA Sì, mi sentivo accusato di aver ucciso un mio amico.

DOMANDA E poi?

RISPOSTA - E poi chiedermi le impronte digitali

⁵⁰ Per l'estensore "la versione dibattimentale appare obiettivamente più realistica e plausibile" (pag. 108 della sentenza Caruso).

⁵¹ riportata a pag. 108/109 della sentenza Caruso.

Il teste Malservigi Daniele sentito con le modalità già descritte il pomeriggio del 25 settembre aveva riferito di una sovraccitazione patologica di Aldrovandi al Link che, invece, al dibattimento esclude di avere colto.

Secondo l'analisi del primo giudice è improprio collegare la condizione di una persona che sta ballando e che quindi suda ed è coinvolta a uno stato di eccitazione anomala da assunzione di sostanze stupefacenti. Tra le due condizioni non vi è necessaria consequenzialità. Ne segue che è del tutto legittima l'impressione del testimone che dallo stato di Federico durante il ballo non ricava elementi per definirlo "*agitato in modo particolare*"⁵².

Anche dalla testimonianza di Burini Paolo, ultimo degli amici di Aldrovandi escussi in dibattimento, il primo giudice ricava conferma nell'assunto della presunzione incoercibile a dimostrare, sostenere e riscontrare una tesi precostituita per cui Aldrovandi era morto per agitazione psicomotoria per assunzione di sostanze stupefacenti⁵³.

Dopo avere descritto con particolare afflato narrativo i tempi e le modalità di comunicazione della notizia della morte di Aldrovandi alla famiglia, grazie anche alle testimonianze dei genitori, dello zio e dell'ispettore Nicola Solito, amico di famiglia⁵⁴, il primo Giudice mette analiticamente a confronto la ricostruzione operata dalla Polizia di Stato e le ipotesi alternative proposte dalla famiglia della vittima.

Dopo la consegna dei primi atti di indagine (costituiti dalla segnalazione dell'ispettore Dossi; dall'informativa di Scroccarello con i verbali degli

⁵² Per il giudice l'esame conclusivo del teste risolve il dilemma:

DOMANDA Senta, questa circostanza del sudore ed accennava qualche passo di danza, vorrei capire: il sudore che lei nota sulla fronte di Aldrovandi è un sudore da, che lei connette alla possibile assunzione di stupefacenti o un sudore da ambiente, cioè il ballo, caldo?

RISPOSTA Eravamo tutti sudati alla fine, però

DOMANDA Ma sudati perché, perché prendevate qualche sostanza o perché c'era caldo?

RISPOSTA Si balla e viene ballando viene da sudare, da

DOMANDA Ho capito. Quando lei parla

RISPOSTA Non provoca sudore e basta così senza ballare.

DOMANDA Quindi è un sintomo che lei collega all'ambiente, al ballare, al caldo della sala, alla festa non alla funzione della sostanza stupefacente o è anche effetto dell'assunzione di sostanza stupefacente?

RISPOSTA No, è più un effetto del ballare, dell'ambiente che è caldo, pieno di gente.

Citazione da pag. 110 della sentenza.

⁵³ Dopo avere riportato da pag. 110 a pag. 111 la testimonianza dibattimentale del Burini, a pag. 112 l'estensore si diffonde nuovamente nella disamina dei preconcetti investigativi della Questura di Ferrara.

⁵⁴ si veda da pag. 112 a 123 della sentenza Caruso.

interrogatori del 25 settembre; dalla relazione di Tremamunno, quella di Bulgarelli e dei carabinieri), ogni altra iniziativa di indagine viene rimandata agli esiti dell'indagine medico - legale che durerà circa cinque mesi.

Nel frattempo la famiglia di Aldrovandi procede a indagini autonome.

Osserva incidentalmente il primo giudice che due sono le domande cui le prime indagini non riescono a dare risposta:

- 1) Se Aldrovandi quando venne sentito per la prima volta dagli abitanti della zona fosse andato effettivamente in escandescenze da solo, come effetto dell'agitazione psicomotoria provocata dal miscuglio di droga e alcol assunto al Link, agitazione le cui avvisaglie vanno individuate nella serie di telefonate a vuoto agli amici tra le 5,15 e le 5,23 (nove telefonate, v. annotazione servizio del 7 marzo 2006 a firma Alessandro Cervi) ovvero, se la sua agitazione si rivolgeva contro a qualcuno, a chi e perché.
- 2) Per quale ragione Aldrovandi che la prima coppia di agenti dimentica in fondo al parco, per almeno un paio di minuti, ancora, forse, agitato ma non aggressivo, comunque distante da trenta a cinquanta metri dalla macchina della polizia, appartatasi nei pressi del cancello dell'ippodromo, non abbia approfittato della via di fuga esistente dalla parte opposta della via Bologna (impercorribile dall'autovettura della polizia) per sottrarsi agli agenti, quasi attendesse anch'egli l'arrivo dell'altra macchina.

Infatti, l'agitazione di Federico, l'*excited delirium syndrome*, è un dato che scaturisce soltanto dalla versione interessata degli agenti, modulata sulle emergenze probatorie obiettive di cui essi erano ampiamente in possesso, emergenze fortemente contraddette, anche se non in modo definitivo, dagli elementi acquisiti nel corso del dibattimento ⁵⁵.

A questo punto l'estensore della sentenza esamina *funditus* l'annotazione di servizio degli odierni imputati e dei dirigenti dell'UPG della Questura di Ferrara.

⁵⁵ Pagina 125 della sentenza, ove l'estensore osserva anche che: "In pratica, si pretenderebbe che i buchi neri della ricostruzione indiziaria fossero coperti dalle testimonianze degli stessi imputati e di Casoni, teste per varie ragioni non credibile (smentito dai colleghi Sacchi, Colombari e Bulgarelli, oltre che dai dati oggettivi degli orari e del contenuto delle telefonate), sicché, ed è la critica più forte che deve rivolgersi alla difesa, la ricostruzione del fatto si basa su premesse introdotte dagli stessi imputati, senza considerarne in alcun modo l'aleatorietà e il legittimo condizionamento da esigenze difensive."

L'annotazione di servizio degli imputati Pontani e Pollastri viene redatta nel tardo pomeriggio del 25 settembre, al ritorno dal pronto soccorso. Indicano - in modo però approssimativo - nelle 5,55 l'ora in cui vengono inviati in via Ippodromo, ove era segnalata la presenza di un giovane che picchiava la testa contro un palo. Il rilievo per cui l'individuo segnalato picchiasse la testa contro il palo è errato, trattandosi di un fraintendimento dell'operatore 112 Luigino Gallo, che gira al 113 la richiesta d'intervento formulata dalla Chiarelli.

Gli imputati Pontani e Pollastri nella relazione di servizio assumono di essere giunti in via Ippodromo pochi minuti dopo e di avere proceduto fino all'ingresso dell'Ippodromo notando all'interno del parco antistante, posto sulla sinistra della strada, un movimento strano.

Dopo essere avanzati - secondo la loro versione - con la vettura all'interno del parco avevano notato un individuo che gesticolava e urlava frasi senza senso, facendo dei salti e girando su stesso. Alla vista della volante questi si avvicinava e colpiva con calci il paraurti anteriore sinistro dell'auto di servizio ⁵⁶.

L'autovettura a questo punto, secondo la relazione di servizio, retrocede di una decina di metri, gli agenti aprono le portiere e si rivolgono al ragazzo proteggendosi con le stesse. Il giovane viene descritto con gli occhi fuori dalla testa, i muscoli del viso contratti e le braccia poste a modo di minaccia, inveiva contro gli agenti con frasi del tipo "Stato di merda, voglio di più, non mi basta questo".

La prima espressione viene riportata anche dai testi Fogli e Marzola, assunti a s.i.t. la mattina del fatto, mentre nessuno riferisce delle altre frasi.

Alcuni testi, sentiti al mattino, riferiscono di avere sentito la parola "basta" riferendola al ragazzo, ed è evidente il ben diverso senso che questa parola assumerebbe nel contesto complessivo, se intesa come invocazione di soccorso. Le espressioni sono invece riportate sia da Marino che da Solito, come riferite dai colleghi sul posto. Secondo il giudicante l'intreccio tra ciò che fu effettivamente udito sul posto e ciò che viene riportato nella relazione è causa di possibile inquinamento

⁵⁶ Nota a questo punto l'estensore che l'atteggiamento dell'individuo, come descritto, ben potrebbe corrispondere all'esercizio alle arti marziali, gesti delle mani e frasi senza senso comprese. In questo caso Federico si stava semplicemente esercitando al karate oppure gli agenti, essendo venuti a conoscenza della pratica sportiva alla quale Federico era dedito, descrivono suggestivamente i movimenti del ragazzo che altrimenti potrebbero apparire privi di senso, anche come manifestazione di *excited delirium*. (pag. 126 della sentenza).

della ricostruzione. Gli agenti non riportano numerose altre parole sentite dai testi e che certamente erano rivolte agli agenti: vigliacchi, bastardi, polizia di merda. Orbene mentre le due espressioni contenute nella relazione (voglio di più, non mi basta questo) potrebbero essere effettivamente espressione di uno stato di alterazione mentale, le altre potrebbero essere correlate ad una reazione lucida di Aldrovandi all'azione degli agenti ⁵⁷.

Sempre secondo la relazione di servizio, Aldrovandi sarebbe improvvisamente saltato sul cofano di servizio e, appoggiandosi con un piede sul tergicristallo destro avrebbe tentato di sferrare un calcio al volto del capo pattuglia, mancandolo e scivolando in tal modo, cadeva a cavalcioni sulla portiera per poi rovesciarsi in avanti colpendo il selciato. In questa fase infrangeva il vetro della portiera rompendone il supporto.

Ancora una volta l'estensore della sentenza rileva l'assoluta problematicità del racconto di questa fase; rimarca, in particolare, come un episodio di questo tipo, riferito da Pontani nell'immediatezza sul luogo del fatto, avrebbe richiesto una rigorosa indagine scientifica che ne avallasse la plausibilità, specialmente se si considera che alcune delle parti della carrozzeria dell'autovettura interessate all'azione non presentano la minima scalfittura: cofano e tergicristallo, infatti, risultano dalle fotografie indenni.

Inoltre la dinamica della rottura del vetro non è specificata, se non con la caduta a cavalcioni sulla portiera, che a sua volta dipende dalla credibilità della fase precedente ⁵⁸.

Secondo l'annotazione di servizio, Aldrovandi a questo punto si sarebbe rialzato, ingaggiando una colluttazione con Pontani e Pollastri che cercano di riportarlo alla calma e bloccarlo senza riuscirvi per il divincolarsi del soggetto che con forza inaudita, resisteva sferrando calci e pugni (nota l'estensore che non è detto dove, chi fosse colpito, che effetti producevano). I due agenti rientravano quindi in macchina, senza trovare in questo impedimento nell'azione dell'avversario. L'auto si allontana in retromarcia e Aldrovandi riesce a colpire (come? si chiede il giudice...) la fiancata posteriore destra della vettura, tentando di aprire la portiera malgrado il veicolo fosse già in movimento.

⁵⁷ pagina 126 della sentenza.

⁵⁸ La sequenza è descritta in modo molto sommario; non è chiaro quale fosse la dinamica che il ragazzo aveva in mente, se pensasse lucidamente di riuscire a colpire l'agente o se si sia trattato di una manifestazione dell'agitazione; non è chiaro come il ragazzo sia potuto finire a cavalcioni sullo sportello con una gamba (la destra, la sinistra?) precariamente appoggiata a sostegno sul cofano/tergicristallo e l'altra in aria a vuoto. (pagina 127 della sentenza).

Gli agenti si allontanano diverse decine di metri dalla zona e si pongono in posizione defilata davanti al cancello dell'Ippodromo, chiedendo urgentemente l'invio di altro personale senza fare, però, in alcun modo menzione via radio dell'aggressione subita, della situazione affrontata, delle caratteristiche dell'aggressore, dei problemi che insieme alla pattuglia richiesta in ausilio si sarebbero dovuti affrontare.

Secondo gli agenti oggi imputati, arrivata la volante Alpha 2 di Segatto e Forlani, Aldrovandi avanza nervosamente, lentamente e con fare minaccioso. Gli agenti a questo punto, sia pure a distanza, riescono a cogliere una vistosa fuoriuscita di sangue dalla bocca che attribuiscono alla caduta dalla vettura.

Osserva il giudicante che Aldrovandi, come si vedrà, non presenta nessuna ferita alla bocca tale da causare una vistosa fuoriuscita di sangue. Soltanto una volta cadavere presenterà del sangue raggrumato alle labbra originato da ferite localizzate in altre parti del corpo. Anche in questo caso, pertanto, la descrizione dev'essere per la sentenza impugnata considerata un *ex post* ⁵⁹.

Avvisati i colleghi della pericolosità della situazione, gli agenti si armano di sfollagente. Giunto a tre metri da loro, l'individuo si scagliava contro Pontani, inducendo Pollastri a chiedere nuovi rinforzi.

Nota criticamente il primo giudice che la modalità di questa aggressione non è chiara. Dalla testimonianza della Tsague - che esaminerà successivamente - ricava, infatti, che si è trattato di un calcio in aria a vuoto. Pontani non la descrive mentre non è chiaro come l'aggressione possa essere avvenuta a tre metri di distanza nel suo resoconto.

La descrizione della fase successiva diventa ancora più confusa. Si parla ancora di calci e pugni mentre Pollastri colpisce con il manganello alle gambe il giovane ma al contempo deve difendersi dai suoi calci, spezzando nella circostanza il manganello.

Rileva l'estensore che questa azione che si presenta prolungata e contraddittoria nella relazione, avrebbe un senso se si trattasse di un'azione a due ma ha il torto di dimenticare di riferire cosa stiano facendo nel frattempo gli altri tre agenti. Lo spiegherà bene la Tsague, sicché l'idea che il manganello si sia spezzato in fase difensiva appare implausibile.

⁵⁹ pagina 127 della sentenza.

Per l'estensore, quindi, anche questa parte della relazione è calibrata sulla necessità di spiegare accettabilmente l'uso e la rottura del manganello ⁶⁰.

Alla fine Aldrovandi cade a terra trascinando con sé gli operatori. La sentenza mette in luce la singolarità della circostanza per cui una sola persona abbia potuto trascinare a terra quattro agenti di polizia...

A questo punto, secondo la relazione, Aldrovandi è supino con l'assistente Forlani - dei quattro il più massiccio e robusto - sul busto. Secondo l'annotazione, Forlani è con tutto il suo peso sul busto del ragazzo: sul petto e sulla pancia, evidentemente allo scopo di immobilizzarlo. La Segatto lo tiene per le gambe; Pontani lo immobilizza per il braccio sinistro mentre Pollastri tenta di applicare la manetta al polso destro.

Deduce il giudice che Aldrovandi è quindi letteralmente soffocato dal peso di Forlani e dall'impossibilità di muoversi; probabilmente cerca di liberarsi con tutte le residue forze.

Osserva poi la sentenza che secondo la relazione nessuno adopera manganelli salvo Pollastri che deve spiegarne la rottura. Nel frattempo, però, un altro si è rotto e dalla testimonianza Tsague risulterà che tutti e quattro gli agenti hanno affrontato il ragazzo con il "bastone" in mano.

Solo in questa fase viene richiesto l'invio di altro personale delle forze dell'ordine e contemporaneamente di un'ambulanza. Secondo la sentenza la contestualità della richiesta affermata in relazione è volta a giustificare il ritardo dell'arrivo dell'ambulanza, ritardo dipeso in parte dai tempi del 118 ma anche dal fatto che la prima richiesta, come confermerà Bulgarelli, riguardava soltanto l'intervento in ausilio di una terza pattuglia.

Sempre secondo la lettura che il primo giudice offre della relazione di servizio, Aldrovandi a questo punto è sicuramente allo stremo e viene posto in posizione prona in modo da riuscire ad ammanettarlo.

Ritene quindi che egli sia rimasto nella posizione precedente fino al momento in cui non è allo stremo delle forze. I suoi residui movimenti vengono interpretati come un'ulteriore capacità di agitarsi sicché viene nuovamente immobilizzato in posizione prona con la faccia sinistra appoggiata alla sede stradale.

⁶⁰ pagina 128 della sentenza.

L'idea che Aldrovandi potesse ancora divincolarsi alla presa dalla posizione prona e ammanettato in cui è stato posto, come sottolineano gli agenti nell'annotazione, è piuttosto singolare. In ogni caso per il giudice - che anticipa una delle conclusioni nodali del processo - essa rende l'idea di un'immobilizzazione prolungata con il peso del corpo degli agenti, certamente causa della morte che i consulenti di parte civile illustreranno con estrema acutezza.

Secondo l'annotazione di servizio di Segatto e Forlani, l'intervento della volante Alpha 2 in via Ippodromo in sostegno ad Alpha 3 interviene dopo che alle 5,55 è stato richiesto l'intervento in via Ippodromo; la prima auto della polizia ha raggiunto in alcuni minuti il luogo, dopo che questa ha affrontato il primo scontro e quindi trascorsi pochi minuti dalla richiesta di ausilio. Secondo il primo giudice questa verrà contraddetta dai risultati dell'esame di quanto registrato dagli apparati Telecom.

Nel tentativo di offrire il proprio contributo alla tesi del soggetto agitato Forlani e Segatto, ancora dentro l'auto, narrano di un giovane a circa 30 metri nel parco in forte stato di agitazione il quale urlava frasi sconnesse e prive di senso, ma non descrivono nessuno specifico contegno atto ad affaticare allo stremo il cuore dell'individuo; la percezione dell'agitazione per il primo giudice sembra legata alle urla e alle frasi sconnesse ⁶¹.

La relazione di Segatto e Forlani colloca a questo punto dell'azione la richiesta di ambulanza da parte di Pollastri, visto lo stato di agitazione psico-motoria dell'individuo il quale presentava una visibile perdita ematica alla bocca; secondo il primo giudice la circostanza è smentita dalla relazione di Pontani e Pollastri e perché anche in questo caso si assume una visibile perdita ematica non vera; essa è, inoltre, incompatibile con le fasi successive: se era stata chiamata l'ambulanza non vi era alcuna ragione di ingaggiare la colluttazione per un semplice tentativo di calcio al volto schivato dall'operatore. La richiesta dell'ambulanza è contraddetta dalla decisione preventiva di impugnare gli sfollagente ⁶².

Sempre secondo Segatto e Forlani, a questo punto gli agenti prendono Aldrovandi di spalle e cercano di bloccarlo; rileva il giudice che

⁶¹ pagina 129 della sentenza.

⁶² (a meno che gli agenti non sapessero già che avrebbero inferto una severa lesione, richiedente il successivo ricovero in ospedale, ma se così fosse riacquisterebbe attualità l'ipotesi dolosa non scriminata) pagina 130 della sentenza.

l'operazione sembra sia stata effettuata a mani nude, però in tale contesto vengono utilizzati i manganelli.

Peraltro i manganelli - rileva l'estensore - erano ancora in auto, quindi non ci si spiega il loro utilizzo; se, invece, erano già stati impugnati, diventa inspiegabile la preventiva richiesta dell'ambulanza.

L'opacità del comportamento dei quattro agenti e in particolare del Forlani in relazione alla circostanza dell'uso e della rottura dei manganelli si ricava, secondo la sentenza, anche dalla testimonianza resa dall'ispettore Tirani Emanuele. Questi apprende, infatti, dal Forlani il pomeriggio del 25 settembre che all'interno di Alpha 2 sono ancora custoditi i manganelli e ne informa il Marino e il Dossi, sino ad allora tenuti all'oscuro della circostanza ⁶³.

Scroccarello, capo della Squadra Mobile, la mattina del 25 settembre rimane in ufficio e indirizza le indagini alla ricerca di elementi che provassero l'assunzione di stupefacenti da parte dell'Aldrovandi in quantità e qualità tali da giustificare lo stato di agitazione del soggetto e la successiva morte; infatti Scroccarello ebbe ad inserire nella nota informativa inviata al Pubblico Ministero un'annotazione sugli effetti della ketamina.

Quanto ai manganelli riferisce di come il primo pubblico ministero sia stato informato della loro rottura sin dalla serata del 25, ma questi abbia rinviato ogni decisione alla successiva lettura degli atti.

Gli sfollagente rotti saranno poi sequestrati il 21 di febbraio dell'anno successivo, dopo il deposito della prima perizia medico - legale.

Il primo giudice chiude questa parte della sentenza con l'analisi delle prime attività di indagine svolte dalla Procura della Repubblica di Ferrara a partire dal 15-1-2006, evidenziando come il Procuratore ebbe a conferire l'incarico per le indagini alla Sezione di P.G. - PS presso la Procura, diretta dall'Angeletti che all'epoca intratteneva un rapporto di convivenza con la Segatto.

La prima attività di indagine del Pirani era stata diretta a ricostruire la successione esatta delle telefonate registrate dagli apparati del 112 e del 113; Il Pirani sarà poi sottoposto ad indagini, processato e condannato in primo grado per avere occultato al nuovo pubblico ministero titolare delle indagini, la circostanza che il brogliaccio, ove venivano annotate le telefonate in arrivo alla Centrale operativa della Questura, recava

⁶³ la ricostruzione critica della testimonianza di Tirani viene svolta a pag. 131/132 della sentenza Caruso.

manipolazioni in ordine proprio alla tempistica degli interventi delle volanti nei minuti cruciali del 25 settembre.

La ricostruzione della successione esatta delle telefonate registrate dai diversi apparati in uso al 112, al 113 e al 118, si scontrava con i diversi criteri di registrazione dei tempi di ciascun apparato. La centrale dei carabinieri aveva un sistema di riferimento automatico, satellitare. Il 118 aveva invece due sistemi orari diversi: il primo collegato all'apparecchio di chi riceveva la richiesta di intervento; l'altro a quello di chi disponeva l'intervento, mettendosi in contatto con gli operatori. Questi criteri di rilevazione non erano sincronizzati tra loro. Questi orari andavano poi confrontati con i tabulati telefonici Telecom che a loro volta davano indicazioni diverse. Tra tutti, la Questura impiegava il metodo più antidiluviano: l'occhio dell'operatore sull'orologio a parete. Tutti questi diversi sistemi di rilevazione delle singole telefonate dovevano essere quindi sincronizzati tra loro perché altrimenti la ricostruzione degli eventi con sistemi orari differenti avrebbe significato, non avere una chiara percezione della durata degli avvenimenti, o averne una diversa seconda del sistema di riferimento, o, più grave, averne una falsa per effetto dell'uso di sistemi diversi.

Occorreva quindi una chiave di lettura unica dei tempi di tutte le telefonate, in modo da calcolare l'inizio e la durata di ciascuna di esse in rapporto alle altre. Pirani verificò la cronologia delle telefonate al 118, a partire da quella di Bulgarelli per richiedere personale sanitario in via Ippodromo, fino all'arrivo di quest'ultimo. L'operazione, che avrebbe dovuto basarsi su una comparazione con gli orari esatti del 112 non fu semplice perché tra la centrale operativa dei Carabinieri e il 118 quella mattina non ci fu alcuna comunicazione telefonica. Era quindi impossibile capire la differenza oraria tra i due sistemi. Si cercò quindi una data, la più vicina possibile al 25 settembre, nella quale vi fosse stata una telefonata dalla centrale dei carabinieri al 118 per stabilire la differenza di orario tra i due sistemi. Tuttavia il nastro registrato, nel quale potevano essere contenuti questi dati, depositato presso l'ospedale Sant'Anna, si guastò rendendo impossibile anche questa operazione. Pirani era comunque riuscito a rendersi conto che i sistemi non erano sincronizzati e che vi era una differenza oraria tra la centrale operativa dei carabinieri e quella del pronto soccorso, 118. La divergenza fu calcolata con riferimento a telefonate di alcuni mesi successivi. Attraverso questa indagine si appurò che tra il sistema telefonico del 112 e quello del 118 vi era una sfasatura di due minuti e diciotto secondi. In sostanza l'ora registrata nel sistema dei carabinieri va posticipata di due minuti e diciotto secondi rispetto all'orario registrato dal 118 perché

l'indagine svolta, pur dando atto che sia il sistema del 118 che quello del 112 erano automatici e legati al rilievo satellitare dimostrò che il primo era quello che dava l'ora vera (il riscontro è avvenuto attraverso i tabulati Telecom). Su questa base la telefonata di Bulgarelli al 118 viene ricevuta alle ore 6.04.04, da considerarsi assolutamente certa. Il sistema del 118 peraltro disponeva di un doppio sistema di registrazione delle telefonate operative. Il secondo sistema è quello con il quale l'operatore che ha ricevuto la richiesta di soccorso allerta l'ambulanza perché svolga il suo intervento. Con un opportuno segnale viene registrato il momento in cui la centrale, che ha ricevuto la richiesta, avverte l'ambulanza.

Anche in questo caso viene registrata l'ora di inizio della conversazione.

Nel caso Aldrovandi la centrale 118, dopo avere ricevuto la chiamata della centrale 113 delle 6.04.04, allertò l'ambulanza alle 6.08.32., ora registrata dal secondo sistema computerizzato della centrale 118.

Il teste Stefano Teodorini ha confermato i risultati delle indagini di Pirani, dichiarando di avere ricevuto la prima richiesta di soccorso da parte del 113 alle ore 6.04.04; di avere assegnato alla chiamata codice rosso e, per tutta una serie di ragioni legate all'organizzazione interna, di avere segnalato la richiesta all'operatore alle 6.08.32.

Il dato fondamentale della testimonianza sta nell'affermazione del teste, secondo cui il codice dell'intervento fu dato in via del tutto presuntiva, posto che l'operatore della Questura (il Bulgarelli) non era in grado di dire quale fosse il tipo di emergenza che si stava profilando. Bulgarelli, infatti, a esplicita domanda di Teodorini, aveva risposto di non sapere cosa fosse successo ⁶⁴.

Dopo esservi brevemente diffuso⁶⁵ sulla sussistenza, alla luce della normativa europea, dell'obbligo giuridico per lo stato di punire i reati commessi in violazione dei diritti umani da appartenenti agli apparati di sicurezza, la sentenza di primo grado passa a esaminare i risultati della consulenza chimico - tossicologica della dr.ssa Francesca Righini.

⁶⁴ Si è discusso del ritardo nelle comunicazioni del 118. Non si può escludere che vi abbia influito la genericità della richiesta, del tutto in contrasto con la gravità e specifiche caratteristiche della situazione, secondo il racconto degli imputati che anche dalla testimonianza Teodorini ricevono una secca smentita. Teodorini ha addirittura dichiarato di avere sovrastimato nel dubbio la notizia, a dimostrazione che nessuna indicazione significativa era fino a quel momento emersa, tanto meno per effetto di reiterate richieste di ambulanza, secondo quanto invece sostenuto dagli imputati. Tutto questo alle pagine 145 e 146 della sentenza impugnata.

⁶⁵ da pag. 148 a pag. 156 della sentenza

L'indagine affidata alla consulente aveva per oggetto l'individuazione nei liquidi e tessuti biologici prelevati in sede di autopsia di eventuali xenobiotici, loro natura e quantità; la determinazione degli effetti psicofisici delle sostanze eventualmente rilevate; la successione temporale degli effetti delle sostanze eventualmente rilevate; la risposta al quesito se nelle ultime ore di vita il soggetto avesse assunto xenobiotici.

Sulla base dei dati circostanziali e delle risultanze necrosettorie di ordine macroscopico, la tossicologa aveva reputato doversi svolgere le seguenti indagini tossicologiche:

- obiettivazione e quantificazione del tasso ematico di alcool etilico;
- ricerca di sostanze stupefacenti nell'urina;
- ricerca di morfina nel sangue, nell'urina e nella bile;
- ricerca generica di sostanze a carattere acido nel sangue e nel contenuto gastrico,
- ricerca generica di sostanze a carattere neutro e basico nel sangue e nel contenuto gastrico ⁶⁶.

I risultati ottenuti erano i seguenti: valori ematici di morfina pari a 0.36 µg/ml e urinari di 21.7 µg/ml; rilevati inoltre a livello biliare, valori di morfina pari a 70 µg/ml. Si rilevavano valori di ketamina pari a 0.04 µg/ml a livello ematico e livelli < 0.01 µg/ml nella bile, nonché un tasso alcolemico pari a 0.4 g/l. Negativa la ricerca generica di altre sostanze a carattere acido, neutro e basico nel sangue e nel contenuto gastrico.

Rinvenuta una modesta quantità di alcool etilico nel sangue pari a 0,4 g/L.

In sede di valutazione la consulente tossicologa osservava che il dato tossicologico rilevato indicava una modesta assunzione di bevande alcoliche, di eroina e di ketamina. La consulente spiegava che gli effetti della morfina, costitutiva dell'eroina, *in caso di intossicazione acuta*, sono di tipo depressivo della funzione respiratoria, causa principale della morte. La ketamina è invece farmaco utilizzato in ambiente ospedaliero come anestetico generale che, a dosaggi inferiori a quelli anestetici, provoca, *potenti stati allucinatori*. Dal punto di vista farmacologico, la ketamina causa uno stato catalettico, amnesia e analgesia. La ketamina con la sua modesta azione miorilassante provoca aumento della pressione arteriosa, della frequenza e gittata cardiaca, del flusso e del consumo di ossigeno cerebrale, della pressione intra cranica ed intra

⁶⁶ I campioni biologici esaminati, consegnati dai medici legali, erano costituiti da campioni di uguali dimensione di sangue+NaF; sangue, urina, bile, oltre 30 ml di contenuto gastrico. pagina 157 della sentenza.

oculare, ipotensione, bradicardia, aritmie, transitoria depressione respiratoria e dei riflessi laringei; aumenta i valori di adrenalina e noradrenalina ma *anch'essi in modo transitorio*. Tutto ciò in via generale, con una emivita plasmatica di due ore.

Giudicato irrilevante il livello alcolemico, la consulente puntualizzava che la morfina nel sangue ha effetti analgesici e obnubilanti, salvo sindrome di astinenza, a livello iniziale, nella fase finale dell'effetto stupefacente (dopo tre o quattro ore dall'assunzione), con possibile agitazione psicomotoria e aumento della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca (possibile per la presenza del tossico nella bile, indicativo di abitudine all'uso e quindi di tolleranza). La presenza di ketamina nel sangue nelle quantità rilevate rifletteva assunzione in quantità inferiori alle dosi anestetiche e non abitudine all'uso dell'allucinogeno per la sua assenza alla bile. Gli effetti psicofisici causati dalla ketamina vanno da una prima fase nella quale prevalgono gli effetti allucinogeni graditi ad una seconda fase con permanenza di importanti effetti a carico dell'apparato cardiovascolare ⁶⁷.

Per la consulente l'effetto combinato dell'assunzione delle due sostanze non era descrivibile, anche per l'assenza di alcun dato di certezza sulla successione delle due sostanze. La consulente alla luce delle circostanze del caso aveva azzardato l'ipotesi di un'assunzione ravvicinata degli stupefacenti e quindi un quadro clinico caratterizzato da sicura disforia, dove l'effetto gratificante degli stupefacenti è in fase di annullamento e vi è il permanere degli effetti neurovegetativi.

Non vi era stata alcuna assunzione di sostanze negli ultimi attimi di vita.

Le conclusioni della consulente escludevano, pertanto, una rilevanza causale diretta delle sostanze rilevate e rimettevano ogni valutazione al giudizio medico-legale.

Il Pubblico Ministero aveva, quindi, richiesto un supplemento di indagine volto all'accertamento della presenza nel sangue di altre sostanze tossiche, di per sé idonee a cagionare una morte improvvisa: l'erba del diavolo (allucinogeno euforizzante); aconito; ayahuasca, bufotenina (sostanza in grado di produrre repentina eccitazione psichica); claviceps (agli effetti simili all'LSD); GHB (c.d. droga dello stupro); Kawakawa.

La Righini rispondeva con una seconda relazione del 6 marzo 2006 che dava atto del risultato negativo dell'indagine.

⁶⁷ pagina 158 della sentenza.

L'estensore della sentenza metteva in evidenza come l'orientamento dell'indagine fosse persistentemente e unilateralmente rivolto alla ricerca di una causa tossica della morte, fino al punto da indurre gli inquirenti a ricercare nei liquidi biologici di Aldrovandi sostanze tossiche e stupefacenti assolutamente inconsuete.

I medici legali Stefano Malaguti ed Eleonora Lumare avevano depositato il 21 febbraio del 2006 una corposa relazione con allegati e apparato iconografico, in esito al quesito loro rivolto, consistente nell'*accertare la causa della morte di Aldrovandi Federico, mezzi di produzione ed epoca previo prelievo di materiale organico della salma.*

Dopo avere svolto alcune considerazioni in chiave ovviamente critica sulla natura e sull'estensione del quesito rivolto ai consulenti e su come lo stesso fosse stato tragiurato sui risultati delle prime indagini svolte dagli stessi indagati e dai loro colleghi, il primo giudice, per chiarire il quadro dell'intensità, della forza e della violenza esercitata su Federico Aldrovandi, riporta integralmente dieci pagine di descrizione delle lesioni riportate da Aldrovandi ⁶⁸.

Osserva il giudicante come la considerazione delle lesioni riportate da Aldrovandi, a confronto con quelle riportate dagli agenti di polizia imputati, sia indicativa della violenza e durata dello scontro ⁶⁹.

Dalla superficialità di quasi tutte le lesioni, rilevate sulle sole parti scoperte del volto e delle mani, nonché sugli arti sui quali gli agenti hanno ammesso di avere colpito con i manganelli (quelle sulle braccia e sulle mani possono interpretarsi come lesioni da difesa), il primo giudice ricava che eventuali pressioni sul busto non hanno lasciato traccia per la difesa apprestata dai diversi strati di indumenti, di minor consistenza sugli arti inferiori e superiori, anche per la presenza di indumenti a maniche corte, sui quali si è sviluppata la maggiore violenza dei colpi di manganello.

⁶⁸ pagine 160/168 della sentenza Caruso; egli ritiene che una diversa lettura ed esposizione, più veloce e più sintetica, avrebbe reso meno vivido il quadro, potendo indurre a sottovalutare l'importanza dell'eccellente lavoro svolto dai consulenti medico legali dal punto di vista descrittivo.

⁶⁹ L'estensore sottolinea come gli preme disporre di un quadro impressionistico, sulla base dell'evidenza medico-legale, di un furioso corpo a corpo tra gli agenti di polizia e Federico Aldrovandi dal quale può ricavarsi l'intensità della violenza da esso sprigionatasi, gli effetti osservabili di tale violenza e la durata.

Per la determinazione di cause e modalità della morte, i consulenti muovevano dai risultati dell'accertamento tossicologico.

La concentrazione di morfina rinvenuta nel sangue di Aldrovandi rientrava nei valori di concentrazione riscontrati in soggetti venuti a morte in seguito all'assunzione di oppioidi. I dati deponevano quindi per una certa abitudine nell'assunzione ma anche per una assunzione non recentissima della sostanza, certamente non nell'imminenza del decesso. I valori di ketamina riscontrati erano giudicati bassi. Tali valori non erano tali però da escludere gli effetti psichedelici della sostanza e quelli sistemici a carico del sistema nervoso centrale e cardiovascolare.

La causa della ferita lacero contusa in regione parietale sinistra, lesione certamente vitale, compatibile con l'applicazione di elevata energia meccanica (di entità sufficiente a vincere la resistenza elastica dei tessuti pericranici, ma non tale da creare discontinuità ossea e lesività del parenchima encefalico), veniva ricondotta all'azione di un corpo contundente dotato di superficie piana o convessa, comunque privo di angoli o margini taglienti, che aveva agito verosimilmente con direzione pressoché perpendicolare e con meccanismo verosimilmente combinato di compressione/scoppio ⁷⁰.

Parimenti ferita lacero contusa definivano la soluzione di continuo rilevata in sede parietale contro laterale ⁷¹.

Questa seconda ferita, per i consulenti, potrebbe essere anche il frutto di una proiezione violenta del capo di Aldrovandi al suolo.

Osserva il giudice che tale lesione potrebbe essere stata provocata nella prima fase della colluttazione con gli agenti, dove gli atti e le testimonianze parlano infatti di caduta al suolo, escludendo, quindi, gli atti di autolesionismo che non trovavano alcun supporto probatorio.

⁷⁰ Tale conclusione era avvalorata dalla particolare forma lineare e lievemente ondulata della discontinuazione, dalla superficializzazione delle sue estremità (più accentuata alla divaricazione manuale dei suoi margini), dalla presenza di alone ecchimotico uniformemente distribuito alla regione circostante la lesione stessa, nonché dalla particolare profondità delle residue lacinie fibrose. pagina 171 della sentenza.

⁷¹ Si riconoscono le stesse modalità di produzione della precedente (compressione/scoppio). L'uniforme distribuzione dell'ecchimosi nella zona circostante la ferita induceva, infatti, ad ipotizzare un impatto perpendicolare di un corpo contundente avente le medesime caratteristiche morfo- strutturali di quello sopra descritto, che aveva agito, alla luce della modesta estensione ecchimotica e della modesta estensione della discontinuità cutanea, con vis lesiva di minore entità rispetto alla precedente. pagina 171 della sentenza.

Le due ferite potevano essere solo conseguenze dell'azione di un corpo contundente.

La escoriazione superficiale in regione occipitale sinistra, doveva ascriversi all'azione di corpo contundente a superficie piana o convessa e priva di angoli o margini taglienti, che aveva agito con modalità di compressione/trazione.

Per la sua localizzazione, non poteva escludersi, come causa di produzione, un urto diretto del capo su strutture rigide, comunque di ridotta superficie di impatto.

L'insieme delle discromie rosa-violacee, rilevate a carico dell'emivolto sinistro (regione fronto-tempo-zigomatica, geniena), mentoniera, sotto mandibolare sinistra, del polso destro, dell'emiscroto sinistro e dell'arto inferiore destro (superficie laterale della coscia, faccia mediale del ginocchio e regione malleolare mediale) erano anch'esse espressione di applicazione di azione contusiva, espressa da un mezzo a superficie piana o convessa e priva di angoli o margini taglienti, sufficiente a ledere le pareti vasali con conseguente spandimento emorragico consensuale, senza, però, discontinuare i tessuti sovrastanti.

Secondo i consulenti come il meccanismo di produzione delle suddette discromie, definibili "aree ecchimotiche," erano riconducibili ad applicazione di energia meccanica (propria di corpi contundenti o di mezzi naturali) atta a comprimere e, quindi, a schiacciare direttamente i vasi sanguigni contro le strutture sottostanti, determinando discontinuità delle pareti vasali e successivo stravasamento ematico nei tessuti circostanti.

In buona sostanza, notava l'estensore della sentenza, Aldrovandi era stato percosso con manganelli o a mani nude ⁷².

Anche tutte le altre lesioni refertate dai consulenti andavano ricondotte all'applicazione della forza da parte degli agenti, avendo il dibattimento escluso la fondatezza delle cause alternative ipotizzate *ex ante* dai consulenti ⁷³.

La descrizione e la spiegazione delle innumerevoli ferite riportate da Aldrovandi - secondo il giudice - convergono con i riscontri dibattimentali di una prolungata azione violenta dei quattro agenti che si avvalsero dell'uso di manganelli con i quali colpirono Aldrovandi in

⁷² La sentenza impugnata, da pagina 172 a pagina 173 valuta l'ipotesi, ventilata anche dai consulenti, che talune delle lesioni descritte siano il frutto della proiezione dell'Aldrovandi contro la vettura della Polizia, per escluderla.

⁷³ A pagina 174 l'estensore ripete considerazioni già svolte per escludere che l'eziologia delle lesioni dovuta sia ad autolesionismo sia alla caduta di Aldrovandi dallo sportello dell'auto.

varie parti del corpo, continuando dopo che lo stesso era stato costretto a terra e qui immobilizzato al suolo, nonostante i verosimili ma impari tentativi del ragazzo di sottrarsi alla pesante azione di contenimento che ne limitava il respiro e la circolazione ⁷⁴.

L'estensore della sentenza sottopone, quindi, a critica le conclusioni cui perviene la perizia Malaguti - Lumare, rilevando come questi abbiano dovuto fare riferimento alle sole versioni difensive degli imputati.

I consulenti innanzitutto avevano osservato che in sede di sezione cadaverica non erano state riscontrate alterazioni riconducibili a processi morbosi di origine naturale o spontanea, né lesività traumatiche potenzialmente significative nel determinismo del decesso ⁷⁵.

In assenza di trauma cranico e di conseguenti ematomi e diffuse emorragie, secondo i consulenti doveva escludersi il ruolo eziopatogenetico delle ferite alla testa e al volto. Neppure la quantità di sangue perduta, stimata in 200-300 ml, poteva dirsi condizione sufficiente ad assumere un ruolo eziopatogenetico.

Per determinare le cause della morte erano quindi decisivi i dati storico-circostanziali e le circostanze chimico-tossicologiche. Le sostanze stupefacenti rinvenute nel cadavere, per quanto in quantità modeste, sarebbero state efficaci, a produrre, per quanto riguarda la morfina, diffusa vasodilatazione ed indebolimento della funzione respiratoria; e per quanto riguarda la ketamina, effetti psicotrofici e cardiovascolari; tipici effetti lievemente euforizzanti ascrivibili all'alcol.

In base alle risultanze cliniche i consulenti non sono assolutamente in grado di formulare alcuna ipotesi esplicativa del meccanismo letifero e devono rimettersi al dato circostanziale, che, osserva il giudicante, è in quel momento parziale confuso, frammentario e quindi del tutto fuorviante.

I dati circostanziali, infatti, posti a base della diagnosi dai consulenti, saranno - secondo il Giudice - ridimensionati, contraddetti ed in buona parte falsificati dall'istruzione dibattimentale.

⁷⁴ pagina 175 della sentenza.

⁷⁵ Ciò significa che tutte le possibilità esplicative della morte rimanevano in quel momento aperte. Asserivano, peraltro, di avere riscontrato spiccata congestione poliviscerale, iperfluidità ematica, talune petecchie sub-pleuriche e discreta iperespansione. Indenne l'impalcatura scheletrica (pag. 175 della sentenza).

I periti, infatti, riconducono l'agitazione psicomotoria di Aldrovandi come atto di fede alle sostanze assunte, senza porsi il problema se quel mix possa davvero produrlo.

Gli stessi periti di ufficio, infatti, volendo comunque spiegare la morte con l'agitazione psico motoria, presumeranno l'assunzione di LSD, di cui, però, non vi è traccia nell'analisi tossicologica, pur accurata.

Secondo il Tribunale la relazione Malaguti - Lumare non offre risposta ad una domanda ineludibile: Perché Aldrovandi si agita oltre il limite della sua capacità di respirare?

Osserva il giudice che per uscire dall'impasse i consulenti introducono quell'elemento che verrà successivamente valorizzato dai consulenti di parte civile - e dallo stesso estensore - in chiave accusatoria: scrivono i consulenti essere doveroso sottolineare come dalle risultanze storico- circostanziali risultasse che l'immobilizzazione e l'ammanettamento dell'Aldrovandi avesse richiesto un particolare impegno e partecipazione da parte delle Forze dell'Ordine intervenute e che alcune di tali fasi avvenivano con il sunnominato in posizione clinostatica. In tale situazione poteva ipotizzarsi anche l'instaurarsi di una condizione di ridotta escursione dei movimenti respiratori della gabbia toracica con possibile conseguente insufficiente apporto di ossigeno a livello polmonare ⁷⁶.

Però, nota il Giudice, Malaguti e Lumare non si pongono il problema di spiegare sulla base della loro teoria come Aldrovandi, che avrebbe smesso di agitarsi dopo le 6,04, sia morto per effetto dell'agitazione psicomotoria, alle ore 6,15, senza che gli agenti negli ultimi minuti abbiano compiuto alcun atto idoneo a limitare la respirazione del soggetto.

E', quindi, priva di fondamento la tesi di Malaguti e Lumare per cui la causa e la modalità della morte di Aldrovandi risiederebbe in una insufficienza miocardica contrattile acuta, sostenuta da una condizione di particolare stress psico-fisico, determinante massimale stimolazione simpatica responsabile dell'incremento dell'attività cardiaca e, quindi, del suo fabbisogno di ossigeno, non adeguatamente supportato per l'indebolimento funzionale dei centri respiratori bulbari, conseguente all'assunzione di eroina, ketamina e alcool, in quanto non spiega la ragione per cui l'agitazione della vittima avrebbe dovuto raggiungere, in modo naturale e volontario, quello stato parossistico che avrebbe portato all'arresto cardiaco.

⁷⁶ pag. 179 della sentenza.

Successivamente al deposito della relazione Malaguti - Lumare i consulenti medico legali della parte offesa, Zanzi e Gualandi, avevano depositato note scritte con osservazioni alla consulenza del P.M.⁷⁷

La conclusione dei consulenti di parte convergeva nell'attribuire all'insufficiente assunzione di ossigeno, produttiva d'insufficienza miocardica acuta, la causa della morte. Ma la spiegazione della carenza di ossigeno era più articolata ed espressiva di tutte le circostanze del caso, riuscendo - secondo il giudicante - in tal modo a dare conto di un evento che nessuna delle diverse concause riuscirebbe a spiegare da sola. L'insufficienza di ossigeno non potrebbe essere ascritta alla sola agitazione psicomotoria, sia pure lievemente aggravata dalle sostanze assunte, perché l'agitazione ha essa stessa un limite che il soggetto evita di raggiungere. Sui due fattori indicati interviene un terzo fattore che sui primi due si innesta e che determina un evento che gli altri due fattori non sarebbero in grado di realizzare. Quindi stress psicofisico per l'agitazione psicomotoria e gli sforzi intensi posti in essere durante la colluttazione e per resistere alla immobilizzazione; condizione aggravata da depressione respiratoria secondaria alla assunzione di oppiacei ma pure intervento determinante della restrizione fisica in posizione prona con mani ammanettate dietro la schiena.

Solo un fattore esterno non dipendente dal soggetto, l'impedimento della ventilazione per l'azione insistita degli agenti, avrebbe, quindi, potuto condurre all'esito fatale.

Secondo il Giudice la spiegazione offerta dai consulenti delle parti offese aveva il pregio di attribuire un ruolo all'azione degli agenti che altrimenti sarebbero meri spettatori passivi in una situazione nella quale questa è del tutto implausibile perché ad una violenta azione di resistenza deve necessariamente contrapporsi un'attività di immobilizzazione altrettanto efficace e quindi corrispondentemente violenta.

Anticipando le conclusioni, osserva l'estensore che immobilizzazione significa agire non solo sugli arti ma anche sul busto del soggetto, anche per accelerarne la resa; un'azione di questo genere, compiuta senza consapevolezza dei rischi e dei possibili effetti, è in grado di condurre ad effetti catastrofici se il solo obiettivo diventa quello di immobilizzare il soggetto e renderlo inoffensivo, comprimendolo e schiacciandolo al suolo nonostante l'ammanettamento, fino alla totale immobilità; un'immobilità che di fronte ad un soggetto agitato, che non accenna a

⁷⁷ la sentenza riporta le osservazioni dei c.t. della famiglia Aldrovandi da pag. 181 a pag. 185 .

placarsi spontaneamente, non può che derivare dall'innesco di meccanismi patologici, in particolare da un asfissia indotta prima che il soggetto potesse manifestare la sua volontà di arrendersi; una resa provocata dall'asfissia ⁷⁸.

Il Pubblico Ministero, a seguito del deposito della relazione Zanzi - Gualandi, aveva quindi richiesto un supplemento di indagini medico - legali inserendo nel collegio peritale il prof. Avato, direttore dell'Istituto di Medicina Legale dell'Ateneo ferrarese.

Secondo il giudicante, la formulazione del nuovo quesito, consistente in *“illustrare la casistica riferita dai consulenti tecnici di parte e depositata in letteratura riguardante gli effetti delle modalità di costrizione fisica in corso di operazioni di contenimento forzato, richieste per il blocco di soggetti in condizioni di iper eccitazione; specificare il significato tossico dinamico e tossico cinetico delle sostanze esogene ad attività farmacologica obiettivate sui liquidi biologici prelevati in corso di autopsia sulla salma di Federico Aldrovandi, con particolare riferimento alle concentrazioni in concreto misurate e all'ipotesi di sinergismo tra le sostanze stesse.”* evidenziava come il Pubblico Ministero - ma non l'estensore della sentenza - non avesse compreso compiutamente il nucleo centrale della critica mossa dai periti di parte alla consulenza Malaguti - Lumare.

Infatti, se il primo quesito coglieva, sia pure parzialmente, il senso della questione posta dai consulenti di parte per i quali il problema non erano tanto le modalità di costrizione fisica quanto il fatto in sé che un'azione di costrizione fisica violenta potesse da un lato accrescere l'agitazione e dall'altro costringere ad un'azione di contenimento severo che poteva, in un modo o in un altro, inevitabilmente comportare una restrizione della capacità di restrizione del soggetto, proprio nel momento in cui questi aveva maggiore necessità di ventilare, per altro verso, il secondo quesito non teneva conto che i consulenti di parte, pur dubitandone, avevano comunque accettato di ragionare sugli assunti di base di Malaguti e Lumare, quanto ad effetti delle sostanze tossiche, dando da un lato per ammesso che il soggetto fosse iper eccitato e dall'altro che le sostanze assunte potessero in qualche misura interferire negativamente sulla sua capacità di respirazione di base.

La seconda relazione teneva conto di un materiale più ampio, integrato nel frattempo con gli atti delle indagini difensive e con gli interrogatori del pubblico ministero successivi al 15 gennaio 2006.

⁷⁸ pag. 185 della sentenza.

In risposta al primo quesito, i consulenti davano atto di una variegata casistica per affermare che la letteratura sperimentale non è in grado di stabilire con certezza una relazione diretta tra contenzione in posizione prona e compromissione della funzione cardio polmonare o ventilatoria

⁷⁹

Quanto al secondo quesito i consulenti pervengono alla conclusione definitiva che esclude l'eroina assunta come causa di morte. Affermano inoltre che le concentrazioni di morfina riscontrate non solo nel sangue ma anche nelle urine e nella bile, documentano un'assunzione anticipata di almeno 2 o 3 ore rispetto al momento della morte, che ha sostanzialmente fissato il processo di distribuzione ed escrezione della molecola. Si diffondono, quindi sulla possibilità di non considerare clinicamente neutra la concentrazione di alcol etilico rilevata, pur ammettendo che una tale conclusione sarebbe comunque da legare alle condizioni e alle caratteristiche del soggetto.

Anche sul possibile sinergismo tra etanolo e morfina come causa di morte i consulenti affermano una positività riscontrata ma citando studi uno solo dei quali pone la correlazione al di sotto della soglia di 0,4 g/l.

Quanto alla ketamina i consulenti sottolineano la sua azione immediata e di breve durata ⁸⁰, caratterizzata da effetti cardiovascolari, ipertensione, tachicardia, possibili effetti psicotici.

Gli stessi consulenti non attribuiscono alcun rilievo per la valutazione del caso alla modestissima quantità di sostanza rinvenuta nei reperti.

La quantità di ketamina rilevata era pari a 0,04 mg/ml nel sangue e a 0,01 mg/l nella bile. Ciononostante i consulenti non escludevano che la sostanza, al ritorno di Aldrovandi da Bologna, potesse avergli provocato effetti secondari e collaterali sgraditi (ansia, agitazione, psicosi, atteggiamento paranoideo o schizoideo), osservati nella casistica a distanza di tempo dall'assunzione.

Esaurita l'esposizione critica degli accertamenti medico legali eseguiti nel corso delle indagini preliminari, la sentenza del giudice ferrarese

⁷⁹ L'estensore ne da conto diffusamente a pag. 187/188 della sentenza.

⁸⁰ Essa fa parte delle club drugs, sostanze (per es. extasy, acido gammaidrossibutirrico, popper) che sono ampiamente utilizzate nei luoghi di ritrovo giovanili. La modalità di assunzione più diffusa è quella orale o nasale, per cui la massima concentrazione plasmatica si raggiunge dopo circa 1 ora. Peraltro, lo sviluppo degli effetti della ketamina più precisamente, si ha entro pochi secondi se fumata, entro 1-5 minuti se iniettata, entro 5-15 minuti se inalata ed entro 10-30 minuti se assunta per via orale. Gli effetti tipicamente perdurano 30-45 minuti dopo iniezione, 45-60 minuti dopo inalazione ed 1-2 ore dopo assunzione per via orale. (passo della relazione peritale, citato a pag. 189 della sentenza).

esamina le risultanze delle prime indagini autonomamente iniziate dalla famiglia della vittima con particolare attenzione alla genesi della testimonianza di Tsague Anne Marie.

Polelli Massimiliano e Boldrini Andrea, amici di Aldrovandi, erano venuti a conoscenza che un giovane di colore, tale Chanel, sarebbe stato in grado di fornire elementi su quanto accaduto la mattina del 25 settembre.

Secondo il Polelli, escusso in dibattimento, *“venimmo a sapere che c’era un ragazzo più giovane di un’altra compagnia che si trovava sempre nello stesso parco, di nome Chanel, che già conoscevamo di vista, la cui madre avrebbe visto tutto quanto accaduto a Federico. A quel punto io e Andrea Boldrini ci allontanammo per andare a parlare con Chanel. Appena lo raggiungemmo lui disse che sua mamma aveva visto tutto e che lui l’aveva raggiunta alla finestra a seguito del trambusto che si sentiva fuori. Diceva che lui stesso aveva visto dalla finestra un poliziotto seduto a cavalcioni sopra il corpo di Federico steso a pancia in giù, ammanettato. Mi è rimasto in mente soltanto questo, non so dire altro”*⁸¹.

Dalla genesi dell’identificazione e della successiva testimonianza della Tsague, così come descritta dal teste Polelli, il primo giudice desume alcuni degli elementi che gli consentiranno poi di stabilire l’attendibilità della teste, che dopo una prima fase di timore e reticenza, renderà una piena testimonianza.

Di Chanel che successivamente ritratterà in parte quanto dichiarato a Polelli, il primo giudice dà un giudizio di reticenza⁸².

Anche l’avv. Tagliani, cui il parroco della Tsague, Don Domenico Bedin, l’aveva indirizzata dopo aver raccolto la sua confessione, aveva testimoniato sulle modalità con cui la donna si era determinata a rendere la testimonianza, dopo aver negato le circostanze di cui era

⁸¹ Il passo della testimonianza è tratto da pagina 192 della sentenza.

⁸² Polelli è pur sempre un attendibile teste de relato, anche se smentito da Chanel che ha negato di avere osservato fasi dello scontro. Va ricordato che Polelli ha ribadito de relato la testimonianza di Chanel, rendendo deposizione a verbale al difensore di parte civile e confermandone l’attendibilità rispetto alla riduttiva testimonianza di quest’ultimo nella fase dibattimentale. Chanel si mostrava molto timoroso delle notizie in suo possesso e talvolta cercava di ritrattare.

La frase conclusiva del teste è stata, infatti:

DOMANDA - Le chiedo quello che lei ricorda del colloquio con Chanel. Vorrei ripercorrere quello che disse Chanel a lei quel giorno.

RISPOSTA - Quello che disse a me è quello che io ho detto quel giorno all’Avvocato Anselmo

effettivamente a conoscenza e avere reso la mattina del 25 settembre agli agenti Pasquini e Parziale un verbale di dichiarazioni falso e reticente del quale temeva le conseguenze.

Lo stesso Avv. Tagliani aveva ascoltato il racconto della Tsague sugli accadimenti della mattina del 25 settembre e ne aveva riferito in dibattimento⁸³.

La Tsague, su iniziativa del Pubblico Ministero, veniva escussa in incidente probatorio nel corso delle indagini preliminari.

La testimonianza della donna è quella su cui principalmente se non in via esclusiva, il primo giudice fonderà la ricostruzione del fatto sulla quale baserà l'affermazione di penale responsabilità; come moltissime altre, egli la riporta integralmente commentandola.

Per la sua importanza, la si riporta in questa relazione.

Sentita all'udienza del 16 giugno 2006, la cittadina del Camerun Anne Marie Tsague, che dimorava al tempo al numero 10\b di via Ippodromo, con ottima vista da finestra e balcone sull'area antistante il cancello d'ingresso dell'ippodromo, dichiarava di essersi svegliata a causa dei lampeggianti blu delle auto della polizia. In precedenza aveva avvertito del rumore indistinto (di macchine, di persone che parlavano) ma non era riuscita a comprenderne la causa per il sonno profondo.

Vede tutta la scena dello scontro dal suo appartamento, attraverso la finestra della cucina. Poi si trasferisce nel balcone per osservare meglio. Sente una voce concitata che gridava ripetutamente "apri il baule". Vede quindi un ragazzo che si avvicina a quattro poliziotti, fermi, vicini alle loro macchine, due di essi fuori dalla propria macchina le erano proprio di fronte. Il ragazzo entra nella zona delimitata dalle due auto ferme, passando in mezzo alle due auto. Egli proveniva dal fondo chiuso del parco giochi antistante l'Ippodromo. Nella descrizione della donna, Aldrovandi si sposta quindi di alcune decine di metri per avvicinarsi dal fondo del parco alle due auto della polizia.

Sappiamo - osserva il Giudice - dalle foto che le auto erano perpendicolari tra loro, anche se l'angolo formato non è un angolo retto. La donna vede arrivare il ragazzo non di corsa ma a passo svelto e deciso. Mentre il ragazzo si avvicina gli agenti ripetevano la frase "apri il baule". Il ragazzo si dirige nella zona centrale dello spazio delineato

⁸³ La sentenza riporta dettagliatamente la testimonianza Tagliani e la commenta da pag. 192 a pag. 195.

dalle due auto ferme. Entrato in questo spazio accenna a un'azione con le gambe che sembra una sforbiciata. Il gesto è unico e privo di effetti.

Improvvisamente tutti i poliziotti si avventano sul ragazzo “come le formiche che sono già là con i bastoni fanno così per picchiarlo”. La teste è colpita dalla scena dei poliziotti addosso al ragazzo, con i bastoni lo picchiavano. A questo punto vede un agente prendere il ragazzo per i capelli e trascinarlo a terra. Lo vede subito per terra; in questo frangente continuavano a percuotere, senza fermarsi, nonostante fosse già per terra. Si sentiva la voce di una donna.

Dopo avere assistito a questa prima scena, la donna si sposta nell'angolo del balcone per osservare il seguito. Vede un corpo per terra. Vede i poliziotti attorno al corpo del ragazzo. La poliziotta si colloca sui piedi. Un altro uomo sulle cosce, sopra i ginocchi. Il terzo sulla parte superiore e il quarto era in movimento libero. La ragazza è inginocchiata. Il secondo seduto sulle cosce e con le mani sulle cosce. Il terzo sulla parte superiore del busto lo tiene bloccato. Un momento dopo, poiché il ragazzo era forte e si agitava si siedono tutti “cercano una posizione più stabile per terra per tenerlo di più”.

A causa delle difficoltà espressive la teste mima la scena ma questi gesti non vengono descritti nel verbale. Sappiamo - nota l'estensore - comunque che un poliziotto ad un certo punto si siede e sfugge alla vista della teste che può dire soltanto che questo agente rimane sulla sua posizione, cioè seduto: “tutti avevano lo stesso movimento di tenere la persona che era per terra con le mani”. Il ragazzo scalcia e si agita.

A questo punto procedono ad immobilizzarlo, sedendoglisi sopra: il primo momento era con le mani dopo, perché il ragazzo era forte vedevi che si sbatteva proprio, per quello la ragazza si siede, e tutti loro cercano una posizione più stabile per terra, per tenerlo di più.

Secondo il Giudice la descrizione non può avere senso diverso. Non sembra possano esservi dubbi sul fatto che la testimone voglia dire che i poliziotti si siano seduti addosso al ragazzo: tutti e tre si siedono, si mettono non più una soltanto i piedi e le mani, però si appoggiano proprio su di lui che perché dopo questo movimento, che si siede la ragazza, tutto questo, lui non si muove più, lui rimane che non può, non lo vedo più fare perché io vedevo solo i piedi eh, non è che vedevo il corpo perché avevo la macchina davanti a lui. L'immobilizzazione, il giovane che non si muove più segue all'atto del sedersi, dell'appoggiarsi su di lui, del cercare e mettersi in posizione più stabile. Solo il bloccare

con il peso del corpo degli agenti il ragazzo che si agitava può produrre l'immediata immobilizzazione dello stesso.

La poliziotta batte i piedi del ragazzo con il manganello. Il quarto agente, che ha una maggiore libertà di movimento, si muove e lo picchia; si muove verso la macchina e picchia. Anche questo agente, all'inizio, aveva contribuito all'immobilizzazione a terra. Solo in una seconda fase si avvicina alla macchina e contestualmente colpisce il ragazzo: Anche lui lo tiene però, perché io dico vicini alla macchina perché è una posizione che adotta lui, ad un primo momento tutti loro sono su di lui, tutti e quattro, ognuno con questa posizione qua, e poi il quarto ogni tanto si libera per entrare nella sua macchina, per uscire, ogni tanto che esce lo picchia, lo picchia.

La teste non ha esitazione nel descrivere un autentico pestaggio con i bastoni, con i manganelli; dalla deposizione della Tsague il primo giudice evince come non vi sia altra spiegazione della rottura dei manganelli se non come conseguenza dei colpi sferrati dagli agenti sul corpo di Aldrovandi⁸⁴.

Nella fase più cruenta dello scontro, quella fin qui descritta, il ragazzo viene descritto con la faccia ed i piedi all'insù, quindi in posizione supina. Per l'estensore della sentenza l'indicazione è coerente con le circostanze dato che Aldrovandi è precipitato a terra di spalle, tirato giù per i capelli.

Durante tutta la descritta fase di scontro, la Tsague non sente parole pronunciate dal ragazzo. A un certo momento gli agenti notano del sangue per terra e si sorprendono. E' ancora una volta la Segatto che, nel ricordo della testimone, pronuncia le parole "ma mica siamo stati noi è la roba".

Per inciso il primo giudice, non sussistendo elementi per revocare in dubbio il riferimento della teste, ritiene che la frase pronunciata dalla Segatto sia indicativa della superficialità con la quale i quattro agenti intervenuti hanno ritenuto di potere agire con la massima violenza perché a loro opinione giustificati dall'aver a che fare con una persona in stato di agitazione per effetto di sostanze stupefacenti⁸⁵.

Sempre alla Segatto la Tsague sente pronunciare le parole: "*moderate che ci sono le luci accese*".

⁸⁴ considerazione in nota a pagina 197 della sentenza.

⁸⁵ in nota a pagina 198 della sentenza.

Nota il Giudice che quel “*moderate*” ha un evidente significato confessorio di responsabilità, non meno decisivo del “*l’abbiamo bastonato di brutto per mezzora*” di Pontani⁸⁶.

Il quarto poliziotto che picchiava stando in piedi era colui che la teste aveva visto recarsi in macchina per effettuare una comunicazione via radio o telefono. Agevole riconoscere in questa figura l’imputato Pollastri.

Il primo giudice formula un giudizio di piena attendibilità della teste e di assoluta affidabilità del suo racconto; descrive dettagliatamente le risposte della Tsague al contro esame e, laddove ella descrive l’azione di quelli che vanno identificati come Forlani e Pontani “*Questi due qua, sono qua, proprio così, su di lui. Prima sono curvi con le mani, dopo lui si agita e tutti si mettono proprio fermano sotto il ginocchio*”, nota che “*Qui si consuma probabilmente il dramma: Federico a terra soffoca sotto il peso di due pesanti agenti sul petto e sullo stomaco che non gli permettono di respirare; al contempo la durissima pressione per il peso del corpo e la durezza del ginocchio degli agenti produce un *accidentale* colpo mortale nel punto più sensibile del cuore compresso dal peso dei due poliziotti*”⁸⁷.

In incidente probatorio era stato sentito anche il figlio della Tsague, Tatangmo Kenfack Chanel.

Diversamente da quanto statuito in relazione alla madre, il primo giudice da un giudizio di ampia reticenza quanto alla testimonianza di Chanel, rilevante solo per il fatto che il ragazzo, in grado di esprimersi assai meglio della madre, non ha avuto esitazioni nell’affermare che dal suo balcone la situazione del corpo disteso per terra e la posizione degli agenti erano ben visibili⁸⁸.

Sempre in sede di incidente probatorio era stata disposta una nuova perizia, affidata ai dott. Roberto Testi, medico legale e Emanuele Bignamini, specialista in patologie da dipendenza, cui era stato chiesto di dire “*quali siano state le cause del decesso di Aldrovandi con particolare*

⁸⁶ Equivale a consapevolezza di una smodatezza, del superamento di un limite, di un contegno che, se giudicato, potrebbe essere contestato e censurato; da ciò la necessità ma solo a questo scopo e ad eccessi già consumati di un invito a rientrare nei limiti, di mantenere una misura già largamente superata. (sempre a pagina 198 della sentenza).

⁸⁷ pagina 200 della sentenza.

⁸⁸ pagine 201 e 201 della sentenza.

riferimento all'entità e alla tipologia delle lesioni subite nel corso della colluttazione e al loro eventuale rilievo causale nel decesso⁸⁹; quali risultino, anche alla luce di nuovi accertamenti, tipologia e quantitativi di sostanze farmacologiche eventualmente assunte da Aldrovandi, quali siano gli effetti di dette sostanze e quale il rilievo causale nella morte”.

I campioni dei liquidi biologici erano stati sottoposti ad analisi presso il laboratorio del Consorzio Regionale Antidoping, sito presso l'Ospedale San Luigi di Orbassano, con i seguenti risultati:

Nel sangue:

morfina totale: 26 ng/ml;

6monoacetilmorfina: negativo;

ketamina: negativo.

Nella bile:

Morfina totale 4,8 microg/ml;

6-monoacetilmorfina: negativo;

Ketamina: negativo.

Un'ulteriore analisi con un diverso protocollo di spettrometria di massa aveva addirittura escluso ogni positività.

I periti valutano, quindi, il dato circostanziale per cui Aldrovandi avrebbe sicuramente assunto altre sostanze, non rinvenute per le loro caratteristiche intrinseche e per il deterioramento dei campioni, quali LSD, popper, gas esilarante.

In primo luogo i periti, confermando quanto accertato anche dai consulenti del pubblico ministero, escludono un ruolo causale o concausale nell'evento delle sostanze assunte.

Esaminano, quindi, il ruolo delle sostanze sotto il profilo comportamentale.

La sentenza riporta a questo punto la descrizione di Aldrovandi come assuntore di sostanze caratterizzato da curiosità intellettuale, testimoniata dalla ricerca e dall'organizzazione d'informazioni sulle droghe e dagli interessi di tipo filosofico correlati⁹⁰.

⁸⁹ Rileva la sentenza che veniva chiesto un parere sul rilievo causale delle lesioni e non della colluttazione e dell'immobilizzazione, sulle modalità delle quali le lesioni potevano intervenire come elementi di valutazione. pag. 202.

⁹⁰ pagine 204 e 205 della sentenza.

I periti descrivono quindi le condizioni in cui si trovava Aldrovandi la notte del decesso in base alle testimonianze, sottolineandone la parziale contraddittorietà e la modifica nel corso del tempo. Su questa parte valgono le precedenti osservazione sulle circostanze di assunzione delle deposizioni degli amici. Il Giudice da atto ai periti di avere associato le testimonianze più preoccupanti sulle condizioni del ragazzo a quelle che lo descrivono come in sostanza normale. Tra le prime quelle che indicano le sostanze che Federico potrebbe avere assunto, rispetto ad alcune delle quali, le più significative (LSD, ketamina, eroina) mancano tuttavia testimonianze dirette; il suo apparire sconvolto paonazzo con le pupille dilatate e gli occhi iniettati di sangue; molto stanco e assopito in macchina. Una sonnolenza che avrebbe commentato dicendo che gli acidi che aveva preso non gli avevano fatto niente.

I periti riferiscono poi le fasi comportamentali successive al rientro a Ferrara: la scelta di non rientrare a casa subito, la richiesta agli amici di restare con lui; le telefonate a conoscenti e amici a orario insolito; la crisi di agitazione violenta, segnalata da telefonate di residenti alla polizia che interviene sul posto.

Su questo punto nota l'estensore che i periti, rilevano una circostanza non provata e da escludere: "si scaglia contro oggetti riportando qualche ferita".

Dalle testimonianze, giudicate parzialmente contraddittorie, i periti ricostruiscono in sintesi una sequenza comportamentale suddivisa in tre fasi: eccitazione in discoteca, esaurimento durante il ritorno in macchina, agitazione psicomotoria una volta rientrato a Ferrara.

Secondo i periti, la condizione in cui si presenta Aldrovandi in discoteca sarebbe compatibile, con l'assunzione contemporanea di ketamina, popper e alcol su cui vi sarebbero prove testimoniali idonee.

Quanto all'eroina, in assenza di dichiarazioni di testi, i periti ne pongono l'assunzione dopo le altre sostanze, "forse anche per controllarne gli effetti eccessivamente stimolanti e diventati sgradevoli"⁹¹.

Osserva il giudicante che l'osservazione dei periti porterebbe a negare che le sostanze citate abbiano condotto, con un effetto interattivo, a fenomeni di agitazione psico motoria.

⁹¹ pag. 205 della sentenza.

L'eroina sarebbe la causa della sonnolenza e del sopore in prossimità del rientro, visto che in prossimità del rientro a Ferrara, verso le quattro del mattino, si sommano gli effetti dannosi sul coordinamento motorio di popper, ketamina e, probabilmente, dell'LSD che iniziava la sua azione⁹².

Dato come premessa di fatto il comportamento agitato e violento di Aldrovandi, i periti formulano l'ipotesi "un bad trip, un cattivo viaggio, frutto di uno sviluppo tardivo della sostanza, abbinato alla coda di altre sostanze, che spiegherebbe il comportamento violento fino all'estremo senza un ragionevole cedimento ai rappresentanti della legge e alla superiorità delle forze. L'azione delle sostanze avrebbe quindi sviluppato un'interpretazione distorta della realtà, allucinazioni costituenti una realtà radicalmente angosciata e drammaticamente minacciosa contro la quale il giovane lottava con tutte le sue forze".

In questo senso, e non in senso strettamente tossicologico, l'LSD può avere avuto un ruolo negli eventi, avendo determinato il crearsi di un mondo allucinatorio di tipo persecutorio, contro il quale Aldrovandi si è scagliato⁹³.

Rilevato preliminarmente che Aldrovandi, sperimentatore "scientifico" e salutista delle sostanze, non poteva ignorare il possibile effetto ritardato dell'acido lisergico, l'estensore della sentenza critica la ricostruzione peritale in quanto affetta dal difetto logico di spiegare la causa con l'effetto per ritornare poi all'effetto attraverso la causa. Un classico ragionamento circolare... per il giudice.

Notano ancora i periti che il "bad trip" produce effetti devastanti per la condizione di solitudine in cui l'assuntore Aldrovandi si viene a trovare, per cui i tossicofili esperti, nell'imprevedibilità degli effetti, cercano di evitare di trovarsi soli.

In un commento in nota (nota 4 a pagine 206 e 207), il primo giudice, in poche righe, esprime con efficacissima sintesi uno degli argomenti che successivamente, con maggiore forza argomentativa, spenderà a favore dell'affermazione di penale responsabilità: "*Si tratta di un osservazione*

⁹² Osserva l'estensore che i periti, pur dando semplicemente come probabile l'assunzione dell'LSD, iniziano la costruzione della loro ipotesi esplicativa che ha per base la sicura assunzione della sostanza, secondo un meccanismo di ragionamento scientifico che muove da premesse soltanto indiziarie, modo di argomentare che, come sappiamo, è stato approvato dalla Cassazione nella definizione dell'accertamento della causalità giuridica. (pag. 206 della sentenza).

⁹³ questi passi della relazione peritale sono riportati e commentati sempre a pag. 206 della sentenza.

interessante ai nostri fini complessivi perché lascia intendere che i suddetti assuntori, nella previsione degli effetti perversi del viaggio, confidano nella presenza altrui come possibilità di soccorso salvifico. In questo caso non solo Aldrovandi non ha trovato soccorso salvifico nella polizia, ma il suo comportamento, manifestamente anomalo e attribuito dagli stessi agenti all'assunzione di sostanze stupefacenti, è stato considerato meritevole di punizione attraverso un'immobilizzazione violenta e a ogni costo non diretta e non finalizzata ad un intervento sanitario, posto che nella migliore delle ipotesi l'intervento del 118 era richiesto dagli agenti per curare le ferite fisiche del paziente, rispetto alla cui agitazione violenta il rimedio era stato individuato nell'immobilizzazione coatta attraverso la produzione di lesioni, un'immobilizzazione meccanica dalla quale veniva esclusa l'adozione di presidi terapeutici e sanitari. Le percosse come terapia!"

L'indagine più strettamente medico - legale del collegio peritale aveva, invece, preso le mosse dall'intento di ricorrere il meno possibile alle testimonianze e di concentrarsi sulla interpretazione degli accadimenti secondo la ricostruzione essenziale condivisa dai consulenti del p.m. e da quelli delle persone offese così sintetizzabile: "stato di alterazione del giovane ufficialmente rilevato alle 5,45; richiesta di intervento ai carabinieri, arrivo dell'auto della polizia Alpha 3; azione del giovane che si scaglia contro agenti e volante; retromarcia; richiesta e invio di supporto; arrivo di Alpha 2; colluttazione con l'impiego di manganelli; caduta in posizione supina, e imposizione, dopo violentissima colluttazione, di posizione prona con manette ai polsi; in tale ultima fase, contestuale richiesta alle 6,04 di ausilio ai carabinieri e soccorso sanitario; arrivo dei sanitari e constatazione del decesso".

Notava criticamente il primo giudice che i periti continuavano ad ipotizzare che parte delle lesioni traumatiche possano essere frutto di urti violenti contro ostacoli fissi avvenuti prima dell'arrivo della volante Alpha3, circostanza tuttavia priva di qualsiasi evidenza probatoria⁹⁴. Era, invece, impossibile assegnare le singole lesioni alla prima o alla seconda fase della colluttazione, salvo per la lesione allo scroto che i periti, sulla base delle dichiarazioni in atti assegnano alla fase precedente l'arresto e per almeno una delle ferite lacero-contuse al capo.

Le ecchimosi al dorso della mano e all'avambraccio destro venivano ricondotte a lesioni da difesa.

⁹⁴ pagina 207 della sentenza.

Il politraumatismo contusivo e in particolare il traumatismo cranico veniva giudicato modesto. L'ecchimosi escoriata in sede cranio-facciale sinistra, peraltro giudicata di scarsissimo rilievo, era compatibile con la compressione del capo contro l'asfalto nella fase di immobilizzazione in posizione prona.

I periti erano concordi sull'inidoneità delle lesioni traumatiche a cagionare la morte anche solo come concause.

Per spiegare la causa della morte di Aldrovandi i periti fanno ricorso alla teoria dell'"*excited delirium syndrome*".

La teoria della sindrome da delirio eccitato, elaborata negli anni ottanta da un medico legale statunitense per spiegare le morti improvvise immediatamente dopo o durante una colluttazione con la polizia di soggetti in preda a reazioni violente e incontrollate insorgerebbe in soggetti sotto l'effetto di sostanze stimolanti.

Secondo questa teoria, gli effetti contemporanei dell'attività fisica e delle sostanze stupefacenti possono indurre una morte improvvisa. Nella spiegazione del meccanismo un ruolo determinante è assegnato dai periti alla violenta colluttazione.

Per i periti è lo sforzo che innesca il meccanismo della sindrome: massiccia increzione di catecolamine; aumento della frequenza cardiaca; della forza di contrazione del cuore; della pressione arteriosa; della domanda di ossigeno da parte del cuore; abnorme increzione di altri neuro trasmettitori, quali la serotonina alla cui produzione può contribuire l'assunzione di stupefacenti; azione sinergica della serotonina sull'insorgenza di aritmie cardiache aumento e rapida diminuzione della potassemia come causa di ulteriore rischio di aritmia cardiaca; arresto cardiaco immediatamente dopo lo sforzo massimale e all'esaurirsi di questo refrattarietà a trattamento rianimatorio.

Il meccanismo della sindrome sembrerebbe compatibile con i risultati autoptici: Il quadro emerso dall'autopsia si osserva nelle morti improvvise di origine cardiaca. I preparati istologici del cuore, indicavano la presenza di fibre miocardiche che suggerivano, senza dimostrarla compiutamente, una lesione ischemica recentissima. Veniva rilevata anche la presenza di piccoli e sporadici focolai sparsi di fibrosi miocardica, non organizzati e quindi verosimilmente non riferibili a episodi ischemici pregressi.

Secondo l'estensore della sentenza il ricorso da parte dei periti alla teoria dell'"*excited delirium syndrome*" nasconde la loro incapacità di spiegare la morte come effetto della colluttazione e dimostra il rifiuto aprioristico di collocare l'azione degli agenti di polizia come concausa nell'innescò di un meccanismo assai più complesso e multifattoriale che ha prodotto la morte di Aldrovandi ⁹⁵.

Sempre secondo la relazione peritale, i segni rilevati che si accompagnano all'asfissia sarebbero "aspecifici", comuni a tutte le morti rapide.

Nota il primo giudice che i periti, per avvalorare la tesi, citano la mancanza di petecchie sottoconguntivali, rilevate, però, in sede di autopsia, giungendo quindi a una svalutazione della dimensione e dell'entità di tutti gli altri segni, a loro volta dimostrativi di asfissia (presenza di un significativo numero di petecchie sottosierose, di rotture di setti polmonari ecc.).

Il significato di questi elementi verrà, invece, tenuto nella giusta considerazione nella ricostruzione della causa della morte che faranno i consulenti delle parti civili con il contributo del prof. Thiene ⁹⁶.

Nell'ulteriore esame compiuto dai periti in ordine alla possibile rilevanza nel determinismo della morte delle manovre poste in essere dagli agenti per immobilizzare Aldrovandi il giudice evidenzia altre contraddizioni.

Infatti, l'uso della costrizione fisica, e quindi di un confronto fisico tra soggetto e agenti di polizia, è una componente essenziale e decisiva nel quadro descrittivo dell'"*excited delirium*", secondo i periti.

Posto che l'accresciuto violentissimo lavoro muscolare di Aldrovandi, già in stato di agitazione psicomotoria, derivato dallo scontro con gli agenti è considerato da tutti, periti e consulenti, una concausa dell'evento, occorre stabilire se all'aumento del fabbisogno di ossigeno per lo sforzo muscolare si fosse aggiunto un deficit di approvvigionamento da compressione delle vie aeree.

A tale proposito, secondo l'estensore della sentenza, un ulteriore limite della perizia collegiale è costituito dall'aver i periti limitato la loro

⁹⁵ pag. 209 della sentenza

⁹⁶ pag. 210 della sentenza.

discussione alla possibile componente asfittica legata alla posizione prona, con un agente sopra la schiena

Osserva, però, il giudicante che il tema era assai più ampio e atteneva, ad esempio, anche al sormontamento del busto di Aldrovandi con tutto il suo peso da parte di un agente sin dal momento della caduta a terra, ancora nella posizione supina ⁹⁷.

L'ipotesi dell'asfissia meccanica per immobilizzazione del torace veniva respinta dai periti sulla base dell'assenza di segni anatomici quali le ecchimosi.

Rileva, invece, il giudice che doveva essere presa in esame l'ipotesi dell'asfissia posizionale, valutata alla luce della componente aggiuntiva costituita dal peso sulla schiena, pur non tale da bloccare del tutto l'espansione del mantice respiratorio.

Nel prosieguo della narrazione l'estensore della sentenza impugnata illustra come all'esito della loro escussione in dibattimento, i periti Testi e Bignamini abbiano modificato e rettificato le conclusioni cui erano giunti nella relazione e le tesi sostenute abbiano mostrato comunque significativi limiti.

Il dr. Testi, a domanda del Pubblico Ministero, aveva ammesso che anche la colluttazione, oltre che l'agitazione psicomotoria come affermato in via esclusiva nella relazione, era stata causa dell'aumento del fabbisogno di ossigeno; quanto alla lesione ischemica recente che i periti ritengono di avere riscontrato e che attribuiscono a carenza di ossigeno, il Testi in udienza aveva ammesso che un aspetto di ondulazione delle fibre miocardiche si riscontra anche in morti non riferite ad evento cardiaco, facendo in tal modo perdere di significatività a un fondamentale elemento posto a fondamento della sua spiegazione, tanto che il perito, non riuscendo a collocare nel quadro della spiegazione della morte fornito e basato sul delirio eccitato, giunge a negare la significanza del dato, affermando che "non gli darei questo rilievo fondamentale sulla comprensione del meccanismo che ha portato alla morte se il quadro istologico non avesse mostrato quelle ondulazioni miocardiche, non

⁹⁷ pag. 210 della sentenza Caruso.

credo che la nostra valutazione della causa della morte, sarebbe stata diversa”⁹⁸.

I periti in dibattimento ammettono di avere lavorato e formulato le loro ipotesi su una base congetturale: in mancanza di altri dati oggettivi e di una sicura prova di assunzione di LSD, essendo insufficienti i risultati dell'indagine tossicologica, il dato di partenza per spiegare la vicenda era stata l'agitazione psicomotoria del soggetto, prima dell'intervento della prima volante, dato come presupposto da tutti gli intervenuti⁹⁹.

Ancora una volta il primo giudice valorizza la circostanza per cui sarebbe difficilmente ipotizzabile un “bad trip” tardivo conseguente all'assunzione di acido lisergico, laddove lo stesso Aldrovandi agli amici asseriva di averne preso solo due “francobolli” e che non avevano fatto effetto.

La tesi era l'unica che potesse spiegare la condizione dell'Aldrovandi, non potendosi ascrivere né alla ketamina, nelle modestissime quantità rinvenute nelle analisi tossicologiche, né nella morfina, la cui azione induce effetti contrari all'agitazione psico motoria.

Rettificato parzialmente da parte del Testi quanto affermato in relazione circa gli atti di autolesionismo, dati in quella sede per certi, il perito aveva introdotto in dibattimento la questione dell'asfissia meccanica o da posizione come concausa della morte.

All'esito dell'esame¹⁰⁰ la posizione del perito Testi veniva radicalmente rivoluzionata rispetto a quanto esposto nella relazione: infatti, la morte non derivava più da una indistinta *excited delirium syndrome* ma scaturiva da un complesso di fattori dei quali l'agitazione del soggetto

⁹⁸ pagina 211 e 212 della sentenza, che cita la pagina 10 del verbale di escussione del perito Testi. Il giudice, a commento: “Ma questo esiste e va spiegato. E se l'*excited delirium* non lo spiega va trovata un'altra spiegazione. Questa spiegazione la fornirà uno dei più importanti esperti della materia, il prof. Thiene”.

⁹⁹ La spiegazione dei periti muove quindi da un dato storico-circostanziale senza il quale sarebbe priva di fondamento. Ma questa circostanza imponeva di dare una causa a questa condizione insorta in un diciottenne, sano, senza alcuna patologia psichiatrica in anamnesi. Per questa ragione, per questa carenza di evidenza fattuale, anche in rapporto ai tempi, i periti ammettono essere stato necessario ricorrere all'ipotesi del bad trip: l'unica ipotesi che possa spiegare, dal punto di vista dei tempi e dal punto di vista della risposta del soggetto, la situazione in cui sono iniziati fatti che hanno poi portato alla morte del giovane. Ipotesi inevitabile non potendosi quella condizione ascrivere alla Ketamina, nelle quantità rinvenute a Ferrara, né alla morfina la cui azione non produce agitazione psicomotoria ma semmai l'effetto farmacologicamente opposto. Assolutamente ininfluenza l'alcol (pagine 212 e 213 della sentenza).

¹⁰⁰ Il primo giudice, riporta l'esame del perito da pagina 213 a pagina 217.

era solo uno, essendo viceversa decisive le modalità della colluttazione, i traumi inferti, lo schiacciamento a terra, il complesso delle modalità dell'intervento e dell'immobilizzazione, in grado di produrre un aggravamento determinante delle condizioni di rischio in cui il paziente versava per il suo stato di agitazione, un aggravamento, prodotto dalle modalità dell'intervento degli agenti, assolutamente estraneo a qualunque protocollo di sicurezza, secondo quanto detto da Bignamini, determinante nella produzione dell'evento mortale ¹⁰¹.

Osserva conclusivamente il primo giudice, anticipando le conclusioni cui perverrà laddove ipotizzerà in capo agli agenti imputati una posizione di garanzia, valendosi anche dell'interpretazione giurisprudenziale che ha portato alla sentenza c.d. "Franzese" del Supremo Collegio, che se Aldrovandi fosse stato realmente affetto dal grave quadro sintomatico sintetizzato dall'espressione *excited delirium syndrome*, l'approccio degli agenti doveva essere di tipo terapeutico e cautelare nei confronti dell'ammalato, e doveva essere indirizzato a impedire l'evoluzione della sindrome e non essere esso stesso causa del suo precipitare.

A chiusura della trattazione parziale dedicata agli aspetti medico - legali, l'estensore della sentenza passava ad illustrare le osservazioni dei consulenti delle parti civili ¹⁰², che avevano concluso che "in entrambi i casi in presenza o meno del meccanismo asfittico, il decesso di Aldrovandi Federico è inquadrabile nell'ambito di una morte da causa violenta, posto che la *excited delirium syndrome* risulta causalmente ascrivibile, da un lato allo stato di agitazione psicomotoria presentato dal soggetto e, dall'altro, alla colluttazione con gli agenti, agli sforzi ad essa correlati e all'uso della costrizione fisica da parte degli stessi" ¹⁰³.

Ancora una volta il primo giudice, in apertura del quinto capitolo della sentenza, ripercorre attraverso le testimonianze degli amici di Aldrovandi

¹⁰¹ pag. 217 e 218 della sentenza impugnata.

¹⁰² da pag. 219 a pag. 224 della sentenza.

¹⁰³ Osserva il primo giudice, a sancire la responsabilità dei prevenuti:
"Questa conclusione che chi scrive giudica di esemplare chiarezza ed assolutamente esaustiva per inquadrare il caso in schemi giuridici di elementare evidenza, senza necessità di ulteriore complessa e defatigante attività processuale, non è peraltro bastata a chiudere il caso allo stato degli atti, rendendosi necessario per giungere a conclusioni definitive un difficile e lungo dibattimento all'esito del quale non solo le conclusioni raggiunte in sede di indagini preliminari sono state totalmente confermate ma dal quale è emersa una più complessa causa di morte, ascrivibile a più forte ragione all'azione violenta, improvvida ed illegale degli agenti, lasciandosi peraltro aperti dubbi e ipotesi su una diversa, inquietante, realtà fattuale, non supportata tuttavia da prove decisive ma certamente tutt'altro che falsificata dagli esiti del dibattimento".
Pagina 224 della sentenza.

la serata del 24/25 settembre e delinea le abitudini di assuntore di sostanze stupefacenti della vittima ¹⁰⁴.

Il giudice passa poi ad analizzare nuovamente il portato della testimonianza della Chiarelli Cristina ¹⁰⁵.

La teste in dibattimento - questa è la notazione sicuramente più interessante della lunga e rinnovata disanima che il primo giudice fa della testimonianza - sembra ridimensionare la portata delle affermazioni rese nella fase delle indagini preliminari per cui il ragazzo “sbatteva dappertutto”.

Ricorda, infatti, soltanto una persona che si muove avanti e indietro, scalcia e urla.

La Chiarelli, addirittura, giunge a contestare il verbale steso dalla Polizia, per il quale avrebbe definito il giovane “violento” ¹⁰⁶.

Nota il primo giudice che, quindi, poteva sussistere il timore di una possibile violenza ma non vi erano comportamenti violenti in atto.

Dopo averne accennato nella prima parte della sentenza, laddove illustrava le indagini di polizia giudiziaria svolte nella mattinata del 25 settembre, il primo giudice a questo punto esamina in modo approfondito la testimonianza resa in dibattimento da Bassi Lucia ¹⁰⁷.

Ripercorsane la genesi, dovuta alla testimonianza *de relato* della Fioresi Carla cui aveva confidato di avere visto qualcosa, il primo giudice, riportati ampi passi della deposizione, ne evidenzia il nucleo centrale

¹⁰⁴ da pagina 226 a pagina 232 della sentenza. Nulla si riporta trattandosi di temi già più volte esplorati diffusamente dall'estensore e dei quali si è già dato atto in altri passi di questa relazione.

¹⁰⁵ Ancora una volta, l'estensore riporta la tempistica della telefonata della Chiarelli al 112 ed il tenore della stessa. Pagine 222/224 della sentenza.

¹⁰⁶ DOMANDA Le sembrava anche violento?

RISPOSTA Non posso dirlo.

DOMANDA Perché lei l'ha detto sempre nello stesso verbale e dice: Ho aspettato 10 minuti circa l'arrivo dei Carabinieri, tempo durante il quale il giovane si comportava come fosse un matto e poiché mi sembrava molto violento uscivo dal retro.

RISPOSTA Io sinceramente molto violento, era molto nervoso, era molto agitato, probabilmente io ho detto così perché avevo paura eventualmente che fosse una persona violenta.

DOMANDA Questo dal tipo di urla che lei sentiva?

RISPOSTA È vero, erano delle urla molto forti, non so come posso descriverle.

Pagina 235 della sentenza.

¹⁰⁷ da pagina 235 a pagina 237 della sentenza.

laddove la donna riferisce della compressione a terra di Aldrovandi con tutto il peso del corpo di almeno un poliziotto, il suo dialogo sofferto con i poliziotti ed il dialogo di questi ultimi tra loro ed infine l'ultima disperata richiesta di aiuto della vittima ¹⁰⁸.

Menegatti Giuseppina - madre di Spada Massimiliano che aveva riportato sul blog della famiglia Aldrovandi quello che dalla madre aveva saputo - aveva solo riferito di avere sentito un "basta" gridato.

La testimonianza di Zagagnone Stefano ¹⁰⁹, converge, secondo l'estensore, con l'ipotesi di una colluttazione di una persona che rimane soccombente e lancia lamenti inascoltati perché lo scontro continua.

Con ricchezza di citazioni il giudice commenta e riporta poi la testimonianza resa da Fioresi Carla, come già anticipato funzionale alla valutazione di quella della Bassi che aveva stimolato ¹¹⁰.

Fogli Cristian è, invece, un teste diretto.

La camera da letto e cucina della sua abitazione sono prospicienti su via Ippodromo e, quindi, dal suo punto di osservazione riesce a vedere un pezzo del parco a una distanza di un centinaio di metri.

Il teste ricorda di essersi svegliato all'alba del 25 settembre e di avere ascoltato per cinque minuti delle urla provenienti da via Ippodromo.

Dato che non cessavano aveva telefonato alla Polizia; aveva distinto le parole "La vita è una merda, tutto è una merda, Polizia di merda. "

¹⁰⁸ "Ho visto una macchina della Polizia e poi ho visto a terra, ho visto dei piedi, perché io dal terrazzo non ho la visuale, ho poca visuale, quindi ho visto delle gambe, vedevo dei piedi in terra e poi ho sentito una voce di donna, però non l'ho vista perché gli alberi mi coprono la visuale che parlava Veneto e diceva: Come ti chiami e ho sentito rispondere Federico e lei ha soggiunto: Figuriamoci se è il suo vero nome. Poi diceva con un'altra persona che era sdraiata a terra Mettigli le manette e lui gli diceva: Ma non riesco, vedi che non riesco e questo ragazzo ha soggiunto: Perché mi hai dato un calcio nella pancia".

"Quella del ragazzo che diceva: Aiutatemi e lei ha detto: Sì, adesso ti aiutiamo noi, poi ho sentito che chiamava un'ambulanza, che diceva: Un'ambulanza in via Ippodromo, poi sono tornata in casa, quello che ho visto e sentito è tutto questo, io non ho visto le persone, perché del ragazzo ho sentito soltanto la voce perché gli alberi mi coprivano la visuale, ho visto i piedi rivolti verso il mio balcone, io vedevo soltanto metà busto, questo è tanto, poi sono andata in casa e non so più niente, non ho più assistito a niente, il mattino sono uscita che sono andata via che ero ospite da amici e ho visto che c'era la strada piena di Polizia e di Carabinieri e tutto quanto." Si tratta di passi della testimonianza Bassi citati a pagina 236 della sentenza impugnata.

¹⁰⁹ riportata a pagine 238/239 della sentenza Caruso.

¹¹⁰ La testimonianza della Fioresi e i commenti dell'estensore occupano le pagine da 239 a 243 della sentenza.

Poi ancora voci, parole, urla molto sorde e la sgommata di una macchina, i fari di una macchina, ancora la sgommata di una macchina e un rumore come di un accartocciarsi di lamiera.

Successivamente aveva sentito due voci, l'una maschile e l'altra femminile e poi due parole "basta basta" con tono soffocato.

Il Fogli all'operatore del 113 Bulgarelli aveva riferito di un ragazzo in stato di semi ubriachezza che urlava in fondo al parchetto dell'Ippodromo in presenza di altre persone ed il secondo gli riferisce che la notizia è già arrivata alla sala operativa e che sta per arrivare una volante ¹¹¹.

Per il giudicante, però, il racconto di Fogli costituisce ulteriore conferma della presenza, al momento sia della sua telefonata al 113 sia di quella della Chiarelli, della prima pattuglia della Polizia, Alpha 3.

Giova per chiarezza riportare testualmente le parole dell'estensore:
*"Il dettaglio del racconto di Fogli sembra compatibile con l'ipotesi che le urla del ragazzo, attribuite allo stato di semi ubriachezza, ascoltate cinque o dieci minuti prima della telefonata alla polizia, siano da attribuire a uno scontro in atto già da qualche minuto. L'ipotesi è confermata dalla telefonata nella quale Fogli dà presente un'altra persona sin dal primo momento in cui avverte le urla e dalla sequenza descritta. Ed è avvalorata dal fatto che Fogli descrive anche le urla di questa fase come di persona sofferente; quindi, possiamo dire, da persona che subisce percosse, circostanza che Fogli ignora ma che appare ora certamente plausibile"*¹¹².

Dalla testimonianza del Fogli e dalla telefonata da questi fatta al 113 il giudice tra ulteriori elementi per la ricostruzione della tempistica:

"Resta che la fase finale dello scontro con la prima volante, segnalato dalla sgommata, dalle parole ingiuriose che il ragazzo riesce ad esprimere liberamente, dall'accartocciarsi di lamiera, sembra doversi collocare dopo le 5.59.42, termine della telefonata di Fogli al 113. E quindi che la prima parte dello scontro tra Aldrovandi e la prima pattuglia intervenuta sul posto potrebbe collocarsi prima delle 5.49 in prossimità con la telefonata della Chiarelli in concomitanza con l'inizio delle urla percepite da quest'ultima. Il che induce a credere che Fogli e Chiarelli abbiano inteso nella sostanza le stesse urla. E se, in base alla

¹¹¹ la trascrizione della conversazione tra Bulgarelli e Fogli è riportata a pagine 245/246 della sentenza.

¹¹² pagina 246 della sentenza.

testimonianza Fogli, le urla da lui ascoltate erano in realtà urla di sofferenza, come tali riferibili ad una colluttazione, si potrebbe affermare che anche le urla udite da Chiarelli fossero urla disumane, di chi partecipa a una colluttazione subendo dei colpi. D'altra parte se Fogli ascolta urla soffocate e sofferenti, ascrivibili a colluttazione, in concomitanza con l'inizio della telefonata Chiarelli (5.48.10, dieci minuti prima della sua telefonata) e se quindi l'arrivo degli agenti non può essere successivo e consequenziale alla telefonata Chiarelli, ne seguirebbe che la prima volante era sul posto prima della telefonata Chiarelli, dando inizio allo scontro in concomitanza con l'inizio delle urla sentite dalla Chiarelli. E' vero che quest'ultima vede solo il ragazzo andare avanti e indietro all'interno del parchetto ma potremmo ipotizzare qui una fase di confronto non caratterizzato da contatto fisico”¹¹³.

Solmi Massimiliano era in via Ippodromo, al civico n. 1, la mattina del 25 settembre, nel deposito delle ambulanze dovendo prendere servizio alle 6; era arrivato sul posto “un bel po' prima” ma, non portando orologio, non aveva saputo quantificare il tempo.

Prima delle ore 6 aveva sentito il rumore dello scontro ma si era tranquillizzato avendo poi visto passare un lampeggiante di un'auto della polizia.

I primi rumori li aveva sentiti dopo aver posteggiato l'auto; si era soffermato davanti al capannone delle ambulanze ben prima delle ore 6 e aveva sentito i rumori di una colluttazione con vetri infranti e colpi alle lamiere di una vettura che non aveva i lampeggianti accesi, a differenza di quella che vede passare poi davanti a se.

A seguito di alcune imprecisioni cui conseguivano le contestazioni del Pubblico Ministero veniva acquisito nell'accordo delle parti il verbale delle dichiarazioni rese dal Solmi al Pubblico Ministero in data 20 gennaio 2006.

Conclusivamente il primo giudice osserva che tutto il racconto di Solmi, dalle prima urla del ragazzo, ai segni univoci di colluttazione fino all'arrivo della seconda auto della polizia si svolge in un arco temporale che deve collocarsi ben prima delle sei e cioè prima dell'ora prevista per l'inizio del lavoro, avendo il teste affermato di essere stato presente sul posto prima di quell'ora per essere puntuale con l'inizio del lavoro fissato proprio per le sei. Quando Solmi esce dallo spogliatoio, pronto per prelevare l'ambulanza e vede passare la seconda auto della polizia,

¹¹³ pagine 246 e 247 della sentenza.

siamo a ridosso delle sei ma certamente prima di qualche minuto di quest'ora ¹¹⁴.

Di portata analoga la testimonianza resa da Marzola Maurizio: egli era stato svegliato da urla e dai rumori di una colluttazione nell'ambito della quale si avvertivano rumori di portiere di auto sbattute; in questo contesto devono inserirsi i rumori di lamiera e la retromarcia di un'auto; in questo contesto si colloca pure la domanda "cosa è successo"; dieci minuti dopo quest'avvenimento vedeva arrivare una macchina della polizia con le luci accese ¹¹⁵.

Dalle testimonianze di Occhi Alberto e Ardondi Romano¹¹⁶ il primo giudice trae ulteriore conferma che l'episodio avesse trovato inizio ben prima delle ore 6.

Secondo il teste Gasparri Romano ¹¹⁷, che abitava in un punto della via più defilato rispetto all'epicentro del fatto, quelli che aveva sentito erano soltanto normali schiamazzi e non l'indizio di una particolare violenza.

Giuriato Alda, madre della Chiarelli, teste citata dalle parti civili, la mattina del 25 settembre stava percorrendo la via Ippodromo provenendo da via Bologna per andare a casa dalla figlia.

Sulla scorta dell'esame del testimoniale della Giuriato ¹¹⁸, il giudicante conclude per l'assoluta reticenza della teste.

Come già anticipato e come successivamente emergerà dall'esame delle dichiarazioni rese in dibattimento dagli imputati odierni appellanti, secondo questi ultimi in via Ippodromo si erano trovati di fronte ad un individuo dalla notevolissima capacità offensiva, di circa 100 chilogrammi e capace di deflagrante violenza.

A questo punto, quindi, il primo giudice esamina le risultanze di quella parte di istruttoria volta a ricostruire la figura di Aldrovandi in relazione sia all'eventuale sussistenza di patologie mentali o pregresse storie di

¹¹⁴ pagina 249 della sentenza.

¹¹⁵ Tale versione, qui conclusivamente esposta con le parole del primo giudice, viene fornita dal teste a seguito di contestazioni da parte del PM di quanto in precedenza dichiarato. Si veda a pagine 249/250 della sentenza.

¹¹⁶ riportate e commentate a pagine 250/251 della sentenza.

¹¹⁷ pagine 251 e 252 della sentenza.

¹¹⁸ riportato e commentato a pagine 252/254 della sentenza .

abusi di farmaci, sia quanto alle sue capacità di karateka, sport da egli praticato.

Infatti, i periti di ufficio avevano segnalato tra le condizioni per il verificarsi dell'*excited delirium syndrome* entrambi gli elementi: atteggiamento aggressivo e disturbi mentali associati ad abuso farmacologico.

Quanto ad eventuali patologie mentali, le stesse andavano escluse alla luce delle informazioni rese dal medico di famiglia, degli insegnanti e dalla cerchia dei parenti e conoscenti.

Gli stessi periti d'ufficio avevano, altresì, dato atto di come Aldrovandi fosse un utilizzatore finale - non si era mai intromesso nella catena dello spaccio - di sostanze occasionale e controllato.

L'escussione testimoniale dell'istruttore di karatè di Aldrovandi aveva evidenziato come la sua prestanta fisica fosse modesta, ad onta della cospicua altezza e come le sue prestazioni di karateka fossero scarse.

Concludeva il primo giudice, quindi, che la storia personale, fisica, morale, esperienziale e clinica di Aldrovandi escludevano che lo stesso potesse sfociare in una abnorme aggressività nei confronti degli agenti la mattina del fatto ed inoltre che lo stesso, a soli 18 anni, potesse essere portatore di una qualsiasi storia di patologia psichiatrica o legata all'abuso di stupefacenti. Cadevano così due dei presupposti fondamentali per riconoscere una *excited delirium syndrome* nella condizione e nel comportamento di Aldrovandi la mattina del 25 settembre 2005 ¹¹⁹.

Nel successivo capitolo il Tribunale inizialmente, sulla base delle testimonianze già illustrate ed in particolare di quelle del Solmi, del Gasparri, della Ghesini, dello Zaganone, di Occhi, Ardondi e, soprattutto, della Chiarelli e di Fogli, esclude che possa essersi verificato uno stato di agitazione psicomotoria di Federico Aldrovandi che si sia prolungato per diversi minuti tra le 5,30, quando vengono, approssimativamente, avvertite le prime urla, e le sei quando secondo le versioni degli imputati essi si recano in via Ippodromo e vengono aggrediti da Federico Aldrovandi in due distinte occasione. La ricostruzione degli avvenimenti offerta dalle deposizioni esaminate, secondo il giudice, infatti, contraddice in modo assoluto quest'ultima versione.

¹¹⁹ pagina 259 della sentenza.

Lo stato di agitazione psico-motoria di Federico Aldrovandi, costruito sulla base della testimonianza della Chiarelli e indirettamente della madre Giuriato è incompatibile con l'insieme di tutte le altre testimonianze che indicano in modo univoco le urla del ragazzo come strettamente congiunte alla presenza di altre persone, ai movimenti di un'autovettura e al rumore di lamiere piegate. Le urla del giovane non erano scriteriate o insensate; erano le urla di chi si rivolgeva, sia pure oltraggiosamente, ad agenti di polizia; erano urla di una colluttazione tra un ragazzo e uomini della polizia; uno scontro sicuramente violento dal quale è uscito alla fine morto il ragazzo; uno scontro, in due distinte fasi, che si è protratto per diversi minuti. E che è iniziato a ridosso delle 5,45¹²⁰.

La successiva trattazione è dedicata alla puntuale ricostruzione delle falsificazioni della tempistica dell'intervento delle due volanti della Polizia di Stato, rispettivamente in ordine di intervento sulla scena Alpha 3 e Alpha 2, l'una occupata dall'equipaggio Pontani - Pollastri e l'altra dall'equipaggio Forlani - Segatto¹²¹.

Dopo un'analitica descrizione delle testimonianze e una serrata critica di quanto dalle stesse sembrava emergere, il primo giudice conclude che il complesso di contraddizioni, di incoerenze e di falsità emergenti dalle testimonianze di due testi inattendibili e tra loro in contraddizione, quali Casoni e Bulgarelli, e esclude che possano esservi prove contrarie all'assunto già enunciato, costruito sulla base delle testimonianze dei residenti, per cui la volante Alpha 3 era presente in via Ippodromo dopo le 5,30 e prima delle 5,45.

Il dibattimento è il luogo ed il momento in cui per la prima volta gli imputati forniscono la loro versione, nel contraddittorio tra le parti.

Le dichiarazioni più articolate e importanti sono quelle di Pontani, capo pattuglia di Alpha 3.

L'imputato afferma di avere ricevuto alle 5.55 l'ordine di recarsi in via Ippodromo, dove era segnalata una persona che sbatteva la testa contro un palo.

Al momento della segnalazione sarebbe stato fermo sul piazzale della questura, all'interno della vettura intento a redigere delle relazioni.

¹²⁰ pagina 265 della sentenza.

¹²¹ la trattazione occupa le pagine da 256 a 291 della sentenza.

Secondo Pontani, quindi, l'arrivo in via Ippodromo sarebbe avvenuto verso le ore 6, con una versione coincidente con quella fornita dal Bulgarelli, operatore del 113, che il primo giudice aveva confutato al capitolo precedente.

Secondo la tesi difensiva del Pontani, quindi, al momento della telefonata del Fogli al 113, la volante Alpha 3 non era ancora giunta sul posto.

Giunti all'altezza del parchetto, gli agenti, sempre secondo la ricostruzione di Pontani, sentono delle urla; azionate le luci dell'auto (barra luminosa superiore a luce fissa), si inoltrano nel parco, da cui spunta una persona - l'Aldrovandi - che colpisce con due calci il paraurti anteriore, sul lato sinistro.

L'auto fa una breve retromarcia e dall'interno Pontani nota la persona che fa dei salti su se stessa, con gli occhi fuori dalla testa.

Mette in rilievo il primo giudice come la versione di Pontani presenti una prima contraddizione: malgrado l'individuo che avevano trovato nel parchetto si palesasse infuriato e carico di violenza, egli tenta un approccio improntato al dialogo, scendendo dall'auto e rimanendo dietro lo sportello aperto ¹²².

La ricostruzione dell'imputato è, per il Tribunale, inverosimile e palesemente diretta a costruire l'evidenza necessaria a creare, sulla base della sola testimonianza degli agenti, il presupposto circostanziale dell'*excited delirium syndrome*, sull'errato presupposto di poter così

¹²² “Comunque presentava, guardi, quello che mi ha sconvolto in quel momento, sconvolto, detta così, era il collo, aveva un collo taurino con delle vene che gli uscivano quasi ed urlava, urlava, ringhiava, era un qualcosa, comunque ho detto: beh, proviamo, accenniamo un dialogo, mi rivolgo a lui e gli dico: “Cos'è successo? Hai bisogno di qualcosa? Siamo qui per aiutarti”, gli dissi, questo qui invece come se nemmeno mi considerasse, cosa fa? Continua a saltare su sé stesso ed urla delle frasi, questa volta comprensibili e dice: “Basta, voglio di più, Stato di merda, non mi basta questo” qualcosa di questo qui ed all'improvviso uno scatto fulmineo, salta sul cofano della autovettura e mi sferra un calcio al volto, cioè proprio un calcio diretto che io a quel punto girandomi verso la mia autovettura, ero sempre io in mezzo tra la portiera e..., mi giro di spalle ed evito questo calcio, proprio per miracolo lo evito, perché ha fatto al balzo fulmineo, proprio. Evito questo calcio ed in questo frangente, evitando io questo calcio, lui perde, non so, l'equilibrio, non so, e finisce a cavalcioni, proprio a cavalcioni, proprio in mezzo alla portiera aperta, nello spigolo della portiera, finisce a cavalcioni e si ribalta in avanti, proprio cade in avanti.” Questa parte dell'esame dibattimentale di Pontani è riportato alle pagine 300/301 della sentenza.

costruire un'autonoma causa di morte, avendo già i periti d'ufficio stabilito l'effetto concausale della colluttazione ¹²³.

Secondo la versione di Pontani, Aldrovandi, dopo avere sferrato il primo calcio al paraurti “Guardi, saltava, faceva dei salti a vuoto alzando alternate entrambe le gambe girandosi, cioè proprio..., non so se si riesce a capire il concetto, cioè alzava prima una gamba e poi l'altra e nel frattempo girava e ringhiava, ecco, questo lui faceva. Appena io ho proferito le parole lui ha detto poi delle frasi..., quelle frasi che le dicevo prima di senso compiuto, proprio” ¹²⁴.

Il contrasto con la logica della ricostruzione difensiva di Pontani è evidente, per l'estensore della sentenza, nel racconto del balzo dell'auto e del tentativo di colpire con un calcio.

Secondo l'esaminato, infatti, Aldrovandi avrebbe colpito il parabrezza con un calcio, senza però provocare danni né al paraurti su cui sarebbe salito con il primo passo, né sul cofano che risultava intatto ¹²⁵.

Anche quella che Pontani descrive come “una serie incredibile di calci e pugni” che Aldrovandi avrebbe iniziato a sferrare una volta rialzatosi dalla caduta a terra dopo aver urtato sullo spigolo della portiera aperta, viene giudicata improbabile dal primo giudice, non avendo il dichiarante riportato lesione alcuna a seguito dei colpi che dichiara di essere comunque riuscito a parare e schivare ¹²⁶.

¹²³ Osserva l'estensore anticipando le conclusioni cui perverrà dopo altre 200 pagine e oltre che “Pontani crede di difendersi ma lavora per la sua condanna perché sta descrivendo un soggetto in grave crisi psichiatrica acuta nei confronti del quale vi è assoluta necessità di un intervento di emergenza da parte dei servizi psichiatrici, una situazione da segnalare immediatamente prima dell'adozione di qualsiasi altra iniziativa. E' evidente che nella descritta situazione vi è ben poco da parlare e da calmare, bisogna con assoluta urgenza allertare i servizi per attuare la più opportuna strategia con l'intervento dei sanitari e lasciare sfogare il soggetto, rifugiandosi in macchina”. Pagina 310 della sentenza.

¹²⁴ dichiarazione testuale di Pontani riportata a pagina 301 della sentenza.

¹²⁵ DOMANDA – C'è un'impronta di scarpa sul fascione nero prima del parabrezza ma il cofano è intatto, quindi se cortesemente ci vuole descrivere bene questa manovra, dov'era lui e dov'era lei anche?

RISPOSTA – Guardi, io le spiego subito, in determinate circostanze non hai un'attenzione particolare a certe cose ma altre..., io in genere le persone le guardo in faccia non guardo i piedi o le mani, guardo soprattutto la faccia, stando in genere sempre a distanza. Ha fatto praticamente lo scatto fulmineo arrivare vicino alla macchina è stato proprio velocissimo, come anche i balzi che ha fatto, perché ha messo il piede destro, adesso non so se sul paraurti o appena sopra il paraurti per darci il primo slancio, un secondo passo - come dice lei - dove c'era il segno del tergicristallo ed il terzo passo è stato il calcio verso il mio volto, il terzo passo. Ha fatto praticamente tre passi una volta arrivato su..., il primo passo sul cofano o appena sullo spigolo del cofano della macchina; il secondo sul tergicristallo ed il terzo era il calcio, il calcio che era rivolto a me. Citazione da pagina 302 della sentenza.

¹²⁶ L'estensore sottopone a critica in modo diffuso la tesi di Pontani alle pagine 302/303 della sentenza.

Pontani, secondo la sua ricostruzione, riesce a contenere Aldrovandi avvinghiandolo alle spalle e, assieme a Pollastri, riesce a girarlo a terra, ma temendo che possa impugnare la pistola e non riuscendo a bloccarlo completamente, decide assieme al collega di ritirarsi nell'auto.

A commento di queste dichiarazioni di Pontani, il primo giudice continua a dispiegare la tesi che più volte ha anticipato e che svilupperà sino all'affermazione di penale responsabilità, per cui gli imputati - per ora solo Pontani e Pollastri - svolgono un'azione esclusivamente repressiva; la resistenza con la quale gli agenti si misurano mentre da un lato assume livelli eccezionali, incompatibili con una persona, pur agitata, cosciente di sé e della realtà tanto da non fermarsi neanche dopo i terribili traumi derivati dalla caduta sulla portiera e da qui per terra con il volto, dall'altro viene trattata come una qualsiasi azione responsabile di resistenza all'autorità.

“La contraddizione si accentua e non si risolve. Gli agenti prevalgono sul soggetto agitato, ma anziché, grazie a questo prevalere, prendere le corrette iniziative per giungere al contenimento, nel modo più incruento possibile, del patologicamente agitato, chiamano rinforzi come se si trattasse di venire a capo della resistenza di un soggetto consapevole e responsabile” ¹²⁷.

¹²⁷ Citazioni testuali da pagina 303 della sentenza.

A questo punto, rileva l'estensore, Pontani avrebbe richiesto aiuto alla Centrale operativa del 113, con una specifica richiesta dell'invio di ausilio di colleghi e di un'ambulanza ¹²⁸.

L'assunto difensivo per cui Pontani avrebbe richiesto l'invio di un'ambulanza, invece, viene secondo il primo giudice smentito dalla altre emergenze istruttorie.

Malgrado - secondo la sentenza - Aldrovandi fosse soltanto in condizioni di essere calmato e trattato dal punto di vista sanitario non essendo pericoloso per la sicurezza pubblica ma solo per se stesso, sulla base della errata presupposizione che egli andasse "comunque" fermato e che quindi nei suoi confronti dovesse essere esercitato il massimo della violenza per "fermarlo", Pontani si pone in attesa dei colleghi ¹²⁹.

Giunta sul posto la volante Alpha 2 con Forlani e la Segatto, Pontani sbrigativamente ingiunge ai colleghi di riporre le armi e di prendere gli sfollagente dalle auto.

Nel frattempo Aldrovandi è tornato ad affrontare gli agenti.

¹²⁸ RISPOSTA – Sono salito di corsa anch'io sulla macchina e chiudo la portiera ma, a quel punto noto che la porta non si chiude più perché quando è caduto a cavalcioni sopra ne aveva piegato il supporto ed il vetro si era anche infranto a ragnatela, il vetro. Provo a chiudere la macchina, la portiera che non si chiude, prendo proprio nell'immediato il microfono e dico subito alla Centrale, senza chiedere Centrale... "Mandami dei rinforzi". Nel frattempo che io faccio questo, "Mandami ausilio", adesso non ricordo le parole che ho detto "Mandami ausilio", nel frattempo il ragazzo si era già rialzato in piedi, Pollastri aveva fatto, mi sembra, aveva fatto una piccola manovra in avanti, adesso non so, comunque si era già rialzato, comunque aveva tirato un calcio al paraurti posteriore, praticamente vicino al tappo del serbatoio, ha tirato un calcio e dopodiché si è avvinghiato alla maniglia della portiera dell'autovettura e cerca di aprirmi la porta, anzi per un attimo riesce anche ad aprirla di qualche centimetro. Lì mi sono aggrappato praticamente io sulla maniglia e comincio a fargli resistenza a questo suo... ad aprirmi la porta, nel frattempo lo vedevo urlare, urlare, cioè sembrava... non so, io non avevo mai visto una cosa del genere, mi urla dal finestrino, sembrava che volesse mangiarli la testa se avesse potuto entrare, richiedo, riprendo, perdo il microfono, lo riprendo, chiamo ausilio, ambulanza, ho detto: "Mandami ausilio e ambulanza", senza chiedere alla Centrale, cioè era una situazione abbastanza concitata, pertanto io velocemente ho detto: mandami questo, quell'altro, mandami ausilio, una macchina, più macchine – gli ho detto – l'ambulanza, tutto quanto, nel frattempo lui ancora mi tirava la portiera. L'autista comincia a fare dei piccoli strattoni per vedere se si staccava da..., fintanto che riesce, con quei piccoli strattoni di frizione riesce a fargli perdere la presa della portiera. Fa una manovra fintanto che riesce a girarsi e togliersi via da quella posizione, fa una breve retromarcia, poi va un po' avanti, si gira e riusciamo a divincolarci da quella zona un po' chiusa e ci siamo poi posizionati dov'è stata poi...., sono stati fatti tutti i rilievi, ecco. (Passo dell'esame dibattimentale di Pontani citato a pagine 303/304 della sentenza).

¹²⁹ Egli non andava "comunque" fermato, come afferma Pontani, ma andava semmai curato e calmato secondo opportune tecniche che richiedono, come ormai è noto, che la direzione delle operazioni sia affidata a personale sanitario, afferma l'estensore, sempre a pagina 304.

Il racconto di Pontani prosegue con la descrizione dell'approccio "amichevole" della Segatto ¹³⁰, che il primo giudice valuta non veritiero e costruita a posteriori a fini difensivi: l'ipotesi della Segatto che, impugnando un manganello, si rivolge ad Aldrovandi con tono suadente e affabile non è plausibile.

Ulteriori e decisivi elementi di contraddizione vengono enucleati dal primo giudice nelle spiegazioni - illogiche - date dall'esaminato tra la pretesa mostruosa e insuperabile violenza posta in essere da Aldrovandi e quella e il trattamento "delicato e rispettoso dell'incolumità fisica del giovane"; sull'uso dei manganelli solo per dare qualche colpo alle gambe e, soprattutto, sul riscontro della tempistica: la richiesta di ambulanza è successiva al momento di richiesta dell'ausilio dei carabinieri e da collocare al momento in cui Aldrovandi perde conoscenza: 6.04.04 ovvero 6.03.59 se consideriamo la sfasatura tra l'orario del 112, corretto con l'orario satellitare Telecom, e quello del 118, secondo l'indagine dell'ispettore Pirani.

Conclusivamente, il primo giudice considera le dichiarazioni dell'imputato Pontani, in quanto smentite dai testi oculari - in particolare la Tsegue - false, con finalità difensive, manifestate solo al termine di un dibattito nel quale ha visto svolgersi l'intera sequenza delle prove d'accusa, incompatibile e contrastante con la ben più riduttiva iniziale versione, contenuta nella relazione di servizio ¹³¹.

Considerazioni analoghe la sentenza svolge quanto alle dichiarazioni rese dagli altri tre agenti imputati che, sia pure con minore enfasi e diffusione, rendono un racconto in linea con quello di Pontani ¹³².

Nel successivo paragrafo del VI capitolo dell'opera, il primo giudice detta il criterio dell'agente di polizia modello e, alla stregua di questo, definisce le condotte esigibili dagli odierni imputati nel caso di specie.

¹³⁰ Ci posizioniamo, ci allarghiamo diciamo, in questo punto noi ci allarghiamo, anzi mi ricordo che però l'autista dell'Alpha 2 aveva la portiera aperta ed ancora le chiavi su, quindi ha detto... penso che sia andato a togliere le chiavi dalla macchina e chiudere la portiera. Nel frattempo questo, diciamo Aldrovandi a questo punto, allora non si sapeva chi era, ci viene avanti sempre più velocemente fino a pochi metri. A quel punto la Segatto gli fa: "Ciao, come ti chiami?", cerca un dialogo con questa persona, come neanche, questo continuava ad urlare, digrignare, ringhiava, urlava frasi senza senso, continuava sempre come nel precedente anche lì ha continuato. Passo dell'esame di Pontani citato a pagina 305 della sentenza.

¹³¹ La sentenza si diffonde (pagine 306/314), sulle ulteriori contraddizioni che l'estensore rileva nella narrazione di Pontani. Ai fini della presente relazione non mette conto riportare le argomentazioni del primo giudice, cui si fa comunque rinvio.

¹³² L'illustrazione delle dichiarazioni rese in sede di esame da Pollastri, Forlani e Segatto e le osservazioni critiche del primo giudice occupano le pagine da 314 a 325 della sentenza.

Posto che l'Aldrovandi, per la stessa descrizione che ne avevano offerto gli imputati, presentava una sintomatologia patologica riconducibile a alterazione delle condizioni di mente tali da renderlo incapace di intendere e volere, e non potendo gli agenti avere alcuna cognizione delle cause di quella agitazione, trovandosi di fronte alla condizione patologica del soggetto, senza poter presumere condotte imputabili e senza che tali eventuali condotte potessero interferire sulla valutazione delle risposte adeguate al caso, essi dovevano rendersi conto di avere a che fare, semplicemente, come gli stessi imputati ripetutamente hanno detto, con un "pazzo" anzi, meglio, con un "pazzo furioso"¹³³.

La sentenza analizza, mutuando i contenuti dalla documentazione prodotta dal consulente tecnico delle parti civili dott. Varetto, le modalità che deve avere la risposta degli operatori, sia di polizia sia sanitari, di fronte al soggetto agitato, per concludere come l'azione degli agenti della Questura di Ferrara componenti gli equipaggi delle volanti Alpha 3 e Alpha 2 avessero, invece, affrontato la questione come un problema di contenimento con violenza di un soggetto in stato di agitazione patologica, usando la violenza cosciente per risolvere un problema di aggressività incosciente o comunque incontrollabile. Hanno quindi posto in essere per colpa una situazione di rischio e di pericolo evitabili, in contrasto con le buone norme d'azione che avrebbero dovuto conoscere ed attuare, contribuendo così a determinare per colpa l'evento, evidenziando, alla stregua delle loro stesse dichiarazioni, gravi limiti di professionalità e inadeguata preparazione¹³⁴.

Più profondi profili di colpa il primo giudice rinviene nell'operato degli imputati alla luce di una diversa e più corretta ricostruzione della tempistica dell'evento.

Secondo la ricostruzione offerta dal Pontani nel corso dell'esame dibattimentale, infatti, il confronto- scontro tra Aldrovandi e la pattuglia Alpha 3 si sarebbe protratto per un paio di minuti.

Il narrato di Pontani, tra l'altro, cade in contraddizione con sé stesso laddove afferma che la fase di quiete tra il primo ed il secondo scontro si è protratta per due minuti o due minuti e mezzo, tempo che finirebbe con l'assorbire quasi tutto il tempo che va dalle 6 quando Pontani afferma di essere arrivato in via Ippodromo, alle 6.03.44 momento in cui, a

¹³³ pagina 326 della sentenza.

¹³⁴ A queste conclusioni l'estensore giunge dopo un'estesa trattazione alle pagine 326/338 della sentenza.

conclusione della telefonata di Cervi, si sente una voce che Pollastri afferma essere la sua, che chiede via radio “*Oh arrivano gli altri?*”, per cui tutta la terribile colluttazione di cui Pontani ha dato analitico conto nel corso della sua deposizione si sarebbe svolta in uno o due minuti al massimo, inframmezzata da una pausa di circa due - tre minuti ¹³⁵.

Invece, ricostruendo la vicenda a partire dalla testimonianza di Solmi ¹³⁶, lo scontro appare iniziato al più alle ore 5,45, prima della telefonata Chiarelli che da esso sarebbe stata determinata, un tempo che oltretutto risulterebbe compatibile persino con la presenza di Alpha 3 in via Aldighieri (ma non con la presenza nel piazzale della Questura alle 5,55), posto che l'intervento in questione si sarebbe concluso, per quanto riguarda Alpha 3, nelle prime fasi di esso e quindi intorno alle 5,35 ¹³⁷.

La ricostruzione offerta dagli imputati e in particolare da Pontani ¹³⁸, cozza in via logica con il dato certo della telefonata del Bulgarelli al 112 con la richiesta di aiuto ¹³⁹.

¹³⁵ A pagina 339 della sentenza il giudicante osserva ancora: “Se così fosse, lo straordinario prolungato stato di agitazione psicomotoria che serve per fondare la tesi dell'excited delirium syndrome sarebbe in ultima istanza consistito nel minuto o due del primo scontro, seguito da una fase di riposo in cui Aldrovandi si muove nel parcheggio e urla ma non si espone certamente a sforzi terrificanti, e dai due-tre minuti del secondo scontro. La precedente agitazione sarebbe confermata soltanto dalle urla più o meno terrifiche e dalla testimonianza Chiarelli. Si dà il caso tuttavia che tutte le urla terrifiche riportate dai testi sono frammisti ad altri rumori che riconducono alla colluttazione di Aldrovandi con gli agenti, come la raccontano essi stessi.

¹³⁶ V. a pagina 64 di questa relazione.

¹³⁷ In tale senso le dichiarazioni rese da Forlani in sede di esame. Osservazione a pag. 340 della sentenza.

¹³⁸ l'estensore la compendia ancora una volta a pag. 340: attorno alle ore 6 “apparizione improvvisa della sagoma di Aldrovandi, due calci al paraurti, retromarcia di Pollastri; salti del ragazzo su stesso; discesa dall'auto di Pontani che rivolge una domanda al ragazzo; urla dello stesso; salto sul cofano della macchina, tentativo di colpire Pontani, caduta sullo sportello dell'auto e da qui tremenda caduta con la faccia per terra; ripresa dal colpo e aggressione di Pontani con calci e pugni; colluttazione con Pontani e successivo intervento di Pollastri, tentativo di immobilizzazione di Aldrovandi a terra; constatazione dell'impossibilità di contenerlo e decisione di rientrare in macchina prima Pollastri che da dietro torna al posto di guida e poi Pontani che rientra in macchina, dovendo constatare che la portiera non si chiude. Solo a questo punto Pontani avrebbe chiesto per la prima volta ausilio alla centrale. Aldrovandi nel frattempo ha colpito con un calcio il paraurti posteriore destro dell'auto; si aggrappa alla portiera di Pontani, urla e tenta di aprirla, costringendo l'agente ad uno sforzo per tenerla chiusa. Pontani rinnoverebbe ora la richiesta di ausilio, aggiungendo quella di una ambulanza, essendosi reso conto di avere a che fare con un “pazzo”. Una doppia chiamata, priva di significato, non riscontrata da Bulgarelli, che comunque dovrebbe essere avvenuta a distanza di alcuni secondi l'una dall'altra. Nello stesso frangente Pollastri compie delle manovre con la macchina per costringere Aldrovandi a lasciare la presa dello sportello. Quindi retromarcia definitiva e riposizionamento dell'auto davanti al cancello dell'Ippodromo per circa due minuti e mezzo e solleccito dell'arrivo degli “altri” alle 6.03.44, quando Alpha2 avrebbe già imboccato via Ippodromo.”

¹³⁹ l'estensore la riporta testualmente a pagina 341.

In tutta evidenza, nota l'estensore, in via Ippodromo alle ore 6:01.33 sono già presenti due volanti della Polizia di Stato, visto che Bulgarelli dice *“ce ne sono già due lì che per...”* e richiede un'altra macchina ai Carabinieri.

Pertanto a quell'ora Bulgarelli ha già ricevuto la telefonata di Fogli, girando il sollecito ad Alpha 3; ha già ricevuto la prima richiesta di ausilio da Alpha 3, girandola ad Alpha 2; ha ricevuto una ulteriore richiesta di ausilio da una delle due pattuglie che egli ritiene essere già sul posto e che da questa richiesta ha maturato la convinzione di dover sollecitare i carabinieri a sostegno delle due pattuglie che ritiene essere già in via Ippodromo.

Tali dati, nota il primo giudice, costituiscono la prova dell'inattendibilità delle dichiarazioni degli imputati sui tempi dell'azione, con pesanti riverberi sulla attendibilità complessiva di tutto il loro dichiarato.

Dagli atti non risulta neppure la seconda chiamata che Pontani avrebbe fatto a Bulgarelli per chiedere *“ausilio e ambulanza”*, tanto che nella stessa relazione di servizio si riferiva di una sola urgente richiesta di *“invio di altro personale”* nella fase di allontanamento dal luogo dello scontro.

La tesi degli imputati sulla *“tempistica”* viene smentita dalla stessa testimonianza di Bulgarelli: secondo quest'ultimo tra la prima richiesta di ausilio e la seconda richiesta trascorrono *“alcuni minuti”*. Questa ricostruzione contrasta con la tesi di Pontani, che lo stesso Bulgarelli sostiene, non avvedendosi di avvolgersi in una contraddizione plateale affermando contemporaneamente che al momento della telefonata di Fogli Alpha 3 non avesse ancora raggiunto il luogo dello scontro, trovandosi ancora all'inizio di via Ippodromo; da qui la pretesa che ancora alle 6.00.30 neppure il primo scontro fosse iniziato ¹⁴⁰.

Secondo il giudice sulla base vuoi della logica, vuoi della testimonianza di Bulgarelli vuoi della tempistica delle telefonate registrate, l'assunto degli imputati di essere arrivati sul posto dalle 6 in avanti è errato, essendo gli stessi presenti in via Ippodromo prima di tale ora.

Anche l'orario di arrivo della seconda volante Alpha 2 preteso nella ricostruzione offerta dagli imputati contrasta con quello che emerge, ad avviso dell'estensore della sentenza, dalle telefonate intercettate.

¹⁴⁰ il giudice analizza la deposizione di Bulgarelli da pagina 343 a pagina 345 della sentenza.

La tesi degli imputati è che Alpha 2 sia arrivata in coincidenza con le parole che si odono in coda alla telefonata del Cervi delle ore 6:03.36 e che Pollastri ha riconosciuto come sue: *“Oh arrivano gli altri?”*

Secondo Pollastri, appena pronunciate queste parole avrebbe visto le luci dell'auto dei colleghi.

Innanzitutto, nota il giudicante come la ricostruzione offerta dagli imputati in relazione al momento di arrivo dell'equipaggio Forlani - Segato sia smentita dal riscontro degli orari delle telefonate.

La telefonata di Bulgarelli delle 6:01.33 in cui ai Carabinieri dice di avere già “due macchine” sul posto è indicativa di come Alpha 2, diversamente da quanto preteso da Pontani e Pollastri, fosse già sul posto¹⁴¹.

Sia la teste Fioresi sia la teste Bassi, infatti, avevano chiaramente udito la voce femminile della poliziotta - quindi della Segatto - chiedere *“oh quando arrivano gli altri?”*

Tale altro non è, secondo il primo giudice, se non il sollecito dell'invio dell'auto dei carabinieri che avviene mentre la colluttazione è nel pieno del suo svolgimento.

Pollastri - e la sua voce è quella registrata nel corso della telefonata del teste Cervi - telefona a Bulgarelli: pertanto alle ore 6:03.44 la volante Alpha 2 è già sul posto e lo scontro fatale con Aldrovandi è nel pieno¹⁴².

Un riscontro a tale ipotesi è costituito dalla testimonianza del Solmi che poco prima delle ore 6, quando deve prendere servizio, vede sfilare davanti a sé le luci dell'auto della polizia.

Le concitate parole delle 6:03.44 sarebbero, quindi, pronunciate pochi secondi prima di chiedere per la prima volta l'invio dell'ambulanza¹⁴³.

¹⁴¹ da pagina 346 a pagina 347, l'estensore della sentenza espone altri elementi di contraddizione per cui la versione difensiva sarebbe assurda.

¹⁴² pagina 347 della sentenza.

¹⁴³ Siamo quindi intorno alle sei meno cinque, un tempo congruo per dire che la voce che le concitate parole delle 6.03.44 rispecchiano la situazione degli agenti in lotta con Federico Aldrovandi già da alcuni minuti e che non riuscendo a venirne a capo, con il sangue che comincia a uscire e a imbrattare, facendosi la situazione pericolosa, sollecitano l'arrivo della terza macchina, quella dei carabinieri, per soffocarne definitivamente la resistenza, pochi secondi prima di chiedere per la prima volta l'invio dell'ambulanza (Pagina 347 della sentenza).

Alla luce dell'analisi delle telefonate intercorse anche tra la Segatto e la sala operativa del 113, interpolate con quelle di Pontani e Pollastri, il giudicante conclude per un'ulteriore conferma della presenza di Alpha 3 in via Ippodromo prima della telefonata della Chiarelli ¹⁴⁴.

Ribadisce ancora una volta l'estensore della sentenza estense che lo scontro tra Alpha 3 e Aldrovandi era iniziato prima della telefonata Chiarelli e che anzi le urla "disumane" da quest'ultima udite erano l'effetto di quella lotta "disumana", e giunge alla conclusione secondo cui, impregiudicata la questione sull'esistenza di uno stato di alterazione comportamentale dell'Aldrovandi, certamente gli eccessi, le urla i rumori furibondi e animaleschi di cui parlano molti vicini, devono essere ricondotti allo scontro di Aldrovandi con i due agenti per cause che non si possono dimostrare ma solo supporre e congetturare. A tutto ciò si aggiunga la testimonianza Solmi e il fatto che alcune delle espressioni percepite dai residenti siano concretamente nient'altro che ingiurie rivolte alla polizia e a persone che fronteggiano colui che urla e che in questo senso hanno un preciso senso come di manifestazione di ostilità verso ben individuati soggetti: "*Bastardi*" "*vigliacchi*", ecc. ¹⁴⁵.

Nel settimo capitolo della sua opera il primo giudice prende in esame la ricostruzione delle cause della morte e la causalità tra la condotta degli imputati e l'evento ¹⁴⁶.

Il primo giudice delimita - se si può dire... - l'ambito della sua indagine nei termini seguenti:

Il dato storico circostanziale primario è che Federico Aldrovandi cominciò a dare in escandescenze dopo un primo contatto con gli agenti di Alpha 3 che cronologicamente non può porsi oltre le 5,45.

L'espressione dare in escandescenze va considerata nel modo più asettico e neutro possibile, in quanto, rileva l'estensore, restano ignote le cause che scatenarono il primo scontro con gli agenti e in quali effettive condizioni si trovasse Federico.

Per il giudice è certo senza alcun dubbio che lo stato di agitazione di Aldrovandi si manifesta non prima ma in concomitanza con l'intervento

¹⁴⁴ L'analisi del giudice occupa le pagine da 348 a 357 della sentenza.

¹⁴⁵ citazione testuale da pagina 363 della sentenza.

¹⁴⁶ La trattazione occupa le pagine da 368 a 519 della sentenza.

degli agenti e viene alimentato dalla violenza dello scontro nel corso del quale egli subisce certamente alcune delle lesioni rilevate, tanto da macchiare di sangue la portiera dell'autovettura e il selciato ¹⁴⁷.

Esclusa la sindrome da delirio eccitato, per il Tribunale lo stato di agitazione psico - motoria della vittima è da ricercare nello scontro e nella colluttazione rispetto ai quali rilevante deve essere stato il ruolo degli agenti “per il solo fatto che gli stessi sul punto mentono”.

Lo stesso estensore, al dichiarato fine di mantenere e confermare le premesse iniziali, ipotizza, quanto alla scaturigine del primo scontro con Pontani e Pollastri, che da parte degli agenti doveva esservi stata la soggettiva convinzione di agire con la forza nell'esercizio della facoltà legittima loro concessa dalla legge.

In assenza di prove sull'erroneità e, quindi, sulla colpevolezza di tale convinzione in capo agli agenti, il giudice la presume, “perché questo è il tema dato del processo e perché obiettivamente prove contrarie non ne esistono”¹⁴⁸.

Pertanto, se l'agitazione era causata dallo scontro con gli agenti Pontani e Pollastri, era dovere degli stessi prima e poi anche di Forlani e Segatto, valutarne gli effetti e contenere il tasso di violenza esercitato in modo da procedere all'immobilizzazione del soggetto, senza fargli correre rischi indebiti di asfissia o traumi derivanti dal prolungarsi di una lotta. Rispetto alla determinazione della causa della morte entrano quindi in gioco soltanto le modalità con le quali gli agenti esercitarono il contenimento e l'uso della violenza, tradottasi in involontaria causa di morte secondo il complesso meccanismo che il giudice denomina “teoria Thiene - Beduschi”.

Anche volendo ipotizzare nella ricostruzione del fatto una condizione di agitazione psico motoria preesistente - che non può essere insorta prima delle 5:30 - l'ipotesi del primo giudice è che qualunque fosse il livello di agitazione di Aldrovandi l'esito mortale non era scontato a prescindere dall'operato degli agenti.

La responsabilità degli imputati, conclude il primo giudice, resta stabilita anche ammettendo, per mera ipotesi di studio, che Aldrovandi fosse destinato a morte naturale per effetto della sindrome da delirio eccitato.

¹⁴⁷ a pagina 370 della sentenza.

¹⁴⁸ testuale sempre a pagina 370 della sentenza.

Infatti, l'intervento degli agenti ha causato l'accelerazione del meccanismo patologico in atto e ne ha assecondato il processo; non ha impedito il decorso né ha operato per prevenire gli effetti, come era invece doveroso in considerazione degli obblighi di tutela e di soccorso pubblico loro incombenti.

Gli agenti, si sono pertanto resi responsabili della morte sia sul piano causale sia su quello della colpa¹⁴⁹, con una conclusione, per il giudice ferrarese, avvalorata dalla totale assenza di un determinismo tra uno stato di agitazione psicomotoria sia pure di grado elevato ma contenuto in un arco temporale di circa mezz'ora e la morte.

Nel seguito del capitolo della sentenza il suo estensore espone con la consueta facondia i risultati del confronto dibattimentale tra i consulenti tecnici delle parti¹⁵⁰.

Posto che l'indagine peritale svolta in incidente probatorio aveva individuato una concausa della morte nell'azione di immobilizzazione a terra del soggetto, attuata dagli agenti intervenuti sul posto, mediante la violenta ed energica compressione sul busto e sul volto sia nella posizione supina che nella posizione prona, in modo da creare condizioni asfittico/ipossiche i cui effetti sono stati puntualmente registrati nell'indagine autoptica, il giudice osservava che tale tesi aveva ricevuto una significativa conferma dall'istruttoria dibattimentale oltre che nella prova testimoniale assunta con incidente probatorio dalla quale emerge con assoluta evidenza che Aldrovandi a terra era stato compresso sia con le mani che con il peso di agenti che di volta in volta si erano seduti o si erano sdraiati su di lui o avevano applicato una o più ginocchia sul busto, in modo da impedirgli i movimenti di reazione che non si riusciva a contenere altrimenti¹⁵¹.

¹⁴⁹ pagina 371 della sentenza.

¹⁵⁰ la trattazione occuperà complessivamente le pagine da 372 a 448 della sentenza, riportando ampi stralci delle deposizioni testimoniali.

¹⁵¹ "E' del tutto logico considerare che la volontà di reazione del ragazzo e quindi la difficoltà di mantenerlo fermo attraverso le sole braccia ha comportato l'inevitabile ricorso a maniere forti anche per l'accertata incapacità dell'agente Segatto di tenere bloccate le gambe circostanza che faceva sì che solo una forte compressione sul busto rendesse possibile la successiva immobilizzazione delle braccia per l'ammantamento. Il continuo richiamo degli imputati al pericolo che il ragazzo si rialzasse dopo la caduta a terra, dà conferma alle testimonianze che descrivono gli agenti collocati con il loro peso sul corpo. Esamineremo come il successivo dibattito tra tutti i consulenti di diverse specializzazioni messi in campo dalle parti non abbia in alcun modo modificato il quadro delle acquisizioni raggiunte in seguito alla perizia e come quei risultati siano del tutto compatibili con la causa diretta e immediata della morte, accertata attraverso la consulenza del prof. Thiene." Citazione dal pagina 372 della sentenza.

La sentenza assegna un ruolo decisivo agli accertamenti eseguiti al fine di accertare quali e quante sostanze psicotrope avesse assunto Aldrovandi nelle ore precedenti la morte e che ruolo tale assunzione avesse rivestito nel meccanismo di produzione dell'evento e, anche, dello stato di agitazione psicomotoria.

Dopo avere richiamato i già illustrati contributi della dott.ssa Righini e dei consulenti torinesi il giudice valorizza il contributo offerto dal consulente della parti civili dott.ssa Licata, che aveva confermato che la concentrazione di ketamina rilevata nel caso concreto non poteva avere avuto alcuna efficacia causale nel meccanismo mortale, né alcun effetto tossico alla concentrazione osservata ¹⁵².

La dott.ssa Margaria, consulente del Pubblico Ministero aveva confermato che le sostanze assunte da Aldrovandi non potevano avere alcun effetto depressivo sulla capacità respiratoria ¹⁵³, escludendo, altresì, un'azione sinergia tra ketamina e morfina ¹⁵⁴.

Svalutato il contributo dei consulenti della difesa Berti Donini e Lopez il primo giudice concludeva che dal confronto tra i tossicologi usciva confermata la già esposta tesi dell'irrelevanza intrinseca delle sostanze stupefacenti assunte da Aldrovandi come fattori diretti di morte o anche solo come fattori concausali ¹⁵⁵.

Pur considerandola superata alla luce dei dati di fatto acquisiti per cui l'agitazione di Aldrovandi non preesisteva all'arrivo della polizia ma era contestuale e frutto del contatto con gli agenti, il giudice estense espone ed esamina i temi affrontati a dibattimento sulle questioni medico-legali, fondati sulla presunta esistenza di una condizione evidente, manifesta ed estrema di delirio eccitato, prodotta dall'assunzione di un mix di sostanze stupefacenti, al fine di dimostrare come, anche muovendo da premesse infondate, le tesi della difesa siano tecnicamente inaccoglibili per l'interferenza determinante sulla morte delle condizioni e modalità della colluttazione e dell'immobilizzazione, anche rispetto ad un soggetto in stato di *excited delirium syndrome*, secondo le conclusioni cui era già pervenuto sulla base della perizia d'ufficio.

¹⁵² l'estensore riporta diffusamente le osservazioni della Licata da pag. 374 a pag. 376.

¹⁵³ si veda amplius alle pagine 376/379 della sentenza.

¹⁵⁴ pag. 380 della sentenza.

¹⁵⁵ pag. 382 della sentenza.

Dell'escussione dibattimentale del dott. Malaguti (primo perito autoptico assieme alla dott.ssa Lumare, della relazione dei quali il primo giudice ha già trattato e di cui si è dato conto a pag. 35 e seguenti di questa relazione), è di particolare rilievo che egli escluda che le lesioni al volto possano essere ricondotte alla caduta dall'alto del corpo a peso morto, come nella versione degli imputati, secondo cui vi sarebbe stata caduta in avanti dalla portiera dell'auto con violento urto della faccia per terra. Le lesioni sono invece compatibili con un urto della faccia con la portiera e potrebbero spiegare il danneggiamento della vettura all'altezza della maniglia e le macchie di sangue che vi si rinvengono prodotte da una delle ferite al capo che potrebbe essere stato sbattuto contro la portiera all'altezza della maniglia provocando anche la rottura del vetro¹⁵⁶.

Malaguti inoltre ammette, diversamente da quanto affermato in relazione, che l'ecchimosi allo scroto è compatibile sia con un calcio sia con un colpo di manganello¹⁵⁷.

Il primo giudice, riproposte le censure già illustrate in precedenza quando ha illustrato la perizia Malaguti - Lumare, conclude osservando come un'ultima affermazione del primo resa in dibattimento sia in contrasto con quanto risulterà dall'analisi del "super" consulente, prof. Thiene¹⁵⁸.

In dibattimento viene escusso - ovviamente - anche il prof. Avato (del supplemento di perizia svolto da questi si è dato conto a pag. 41 di questa relazione).

Il perito ha, all'esito di una lunga dissertazione, però ridimensionato il ruolo che l'assunzione di ketamina può aver svolto: citando la dr.ssa Licata egli sembra convenire sul fatto che gli effetti della ketamina nelle dosi minime riscontrate non sembrano particolarmente significativi pur potendosi indurre un concorrente effetto depressivo della respirazione nell'ordine del 20% in combinazione con la morfina¹⁵⁹.

¹⁵⁶ pag. 386 della sentenza.

¹⁵⁷ pag. 387 della sentenza.

¹⁵⁸ "Osserviamo infine che nella parte finale del suo esame il dr. Malaguti si lascia andare ad un'affermazione che troverà censura nell'analisi del prof. Thiene, assumendo l'equivalenza tra il concetto di miofibre ad andamento ondulato, riportato nella relazione con riferimento alle condizioni del cuore, e le bande di contrazione con le quali il prof. Rapezzi descriverà il medesimo reperto". pag. 398 della sentenza.

¹⁵⁹ pag. 399 della sentenza.

Svalutati i contributi offerti dai consulenti della difesa degli imputati, in esito a un diffuso esame delle loro tesi e a una rigorosa confutazione, tale da occupare le pagine da 401 a 418 della sentenza, l'estensore di questa passa a esaminare quello che ritiene il più serio e fondato contributo offerto dai medici legali delle parti civili (l'accusa privata...), in relazione al meccanismo causale della morte.

I consulenti della difesa, al fine di ribaltare le conclusioni della perizia d'ufficio che aveva attribuito un'efficacia causale concorrente all'azione di immobilizzazione svolta dagli imputati, alle percosse e alla colluttazione, avevano fatto ricorso - secondo il giudicante - ad argomentazioni autoreferenziali, contraddittorie e non fondate su solide basi analitiche. Tale linea si era articolata su tre piani:

- Una descrizione dell'*excited delirium syndrome* da cui sarebbe stato affetto Aldrovandi non solo non riscontrata dalle testimonianze ma del tutto isolata dal contesto storico-fattuale, accentuando alcuni aspetti di esso ben oltre i limiti oggettivi risultanti dalle testimonianze. In questo modo la patologia da cui sarebbe stato afflitto Aldrovandi diventava un caso unico ed estremo, trattandosi di condizione irreversibile tale da condurre a morte certa; il caso era collocato nel punto estremo della scala di gravità della medesima sindrome, un inquadramento per nulla consentito dalle testimonianze e dalla storia clinica di Aldrovandi.
- Attribuzione di un ruolo determinante alla ketamina nello scatenamento della sindrome e nella produzione di effetti tossici concorrenti nel decesso, privo di reali basi scientifiche.
- Riduzione ad irrilevanza del rapporto con la preesistente sindrome dell'azione violenta degli agenti e soprattutto alla condizione ipossica concausata dall'immobilizzazione a terra nelle condizioni date ¹⁶⁰.

La sentenza espone poi partitamente i contributi offerti dai singoli consulenti delle parti civili, riportando innanzitutto il contributo offerto da Zanzi e Gualandri, con maggiore precisione e forza narrativa rispetto alla precedente narrazione quando della loro perizia aveva riferito con riguardo alla fase delle indagini preliminari (se ne è dato conto a pag. 40 e 41 di questa relazione).

Conclusivamente sul punto (l'esposizione delle argomentazioni dei periti delle parti civili per come esposte in sede di indagini preliminari e ribadite e precisate in dibattimento occupa le pagine da 418 a 448 della sentenza), il primo giudice rileva che non vi è alcuna evidenza scientifica che la ketamina assunta da Federico Aldrovandi, anche in combinazione

¹⁶⁰ pagina 418 della sentenza.

con l'eroina e l'alcol riscontrati nella analisi svolte a Ferrara, possa produrre agitazione psicomotoria tale da portare a morte certa il paziente¹⁶¹.

Infatti, la stessa consulenza Testi - Bignamini formulava la teoria del "bad trip" a seguito dell'assunzione di LSD - le cui tracce, però, non erano state rinvenute nelle analisi - per spiegare l'*excited delirium syndrome* come fattore scatenante dell'agitazione e della morte in combinazione con altri fattori.

Peraltro, il dato circostanziale che l'ipotesi di assunzione di LSD dovrebbe giustificare, e cioè l' *excited delirium syndrome* non trova in realtà fondamento nelle acquisizioni istruttorie dalle quali non risulta un comportamento agitato di Aldrovandi, iniziato prima dell'incontro con la polizia.

Per l'estensore, dall'esame degli articoli scientifici prodotti dalle parti civili risultava che la ketamina, a differenza della eroina, è una sostanza stupefacente i cui effetti tossici sono dose-dipendenti; crescono al crescere della quantità di sostanza assunta. Inoltre, nessun effetto tossico della ketamina nell'esperienza scientifica era stata registrata a dosi pari a quelle riscontrate su Aldrovandi, pari a 0,04 mg/ ml¹⁶².

Infine, la letteratura scientifica acquisita in materia di *excited delirium syndrome* non indica la ketamina quale sostanza idonea a scatenare la sindrome o come assunta dai soggetti la cui morte era stata diagnosticata sulla base di questa sindrome¹⁶³.

Liquidata - forse definitivamente - la teoria dell'*excited delirium syndrome* in seguito all'esegesi del testo dei coniugi statunitensi Di Maio, la sentenza passa ad esporre il coup de théâtre del processo: la "superconsulenza"¹⁶⁴ Thiene.

¹⁶¹ pagina 448 della sentenza.

¹⁶² "I testi scientifici citati dai periti d'ufficio Testi-Bignamini, prodotti dalla difesa di parte civile e acquisiti al fascicolo, in particolare quello di Corlett ed altri, testo ripubblicato 2006, indicano in non meno di 0,1 mg/ml la dose minima di ketamina, idonea a produrre effetti negativi, nella specie sullo studio e sull'apprendimento." Pagina 449 della sentenza, che sino a pagina 451 prosegue riportando documentazione scientifica sulla ketamina.

¹⁶³ pagina 451 della sentenza.

¹⁶⁴ pagina 457 della sentenza.

All'udienza del 24 novembre del 2008 la parte civile depositava un parere *pro veritate* del prof. Gaetano Thiene, massimo esperto nazionale di morti improvvise.

Il giudice ne consentiva la produzione unitamente alla fotografia del cuore oggetto del parere e ammetteva ex artt. 506 e 507, c.p.p. l'esame di Thiene, per acquisire al dibattimento nelle forme del contraddittorio la consulenza dell'esperto.

La fotografia del cuore era stata realizzata da Malaguti e Lumare nel corso dell'autopsia e dagli stessi successivamente riconosciuta come autentica (l'intera serie delle foto scattate nel corso dell'autopsia era in possesso del consulente di parte dr. Zanzi e quindi della difesa delle parti civili ma non era presente nel fascicolo del Pubblico Ministero, non avendo ritenuto Malaguti e Lumare di allegare alla relazione tutte le foto da essi scattate ma solo quelle da essi ritenute utili) ¹⁶⁵.

Nella sua memoria Thiene aveva affermato che, avendo rivisto l'insieme dei reperti autoptici ed analizzato le circostanze della morte, il meccanismo della morte era stato cardiaco di natura aritmica, dovendo essere escluse cause extra cardiache o cardiache meccaniche.

Però, dalla descrizione autoptica del cuore e dalla documentazione iconografica risultava un dato evidente mai valorizzato, consistente nella presenza alla base del cuore, lungo l'efflusso ventricolare sinistro, in particolare in corrispondenza del setto membranoso situato tra cuspide aortica non coronarica e coronarica destra di un cospicuo ematoma situato proprio nella sede del fascio di His, ovvero del fascicolo che conduce lo stimolo elettrico dagli atri ai ventricoli.

Per Thiene il coinvolgimento del fascio di His da parte dell'ematoma era vistoso e di origine traumatica, da blunt trauma (ossia contusione cardiaca da trauma a torace chiuso), oppure ipossico da insufficienza respiratoria prolungata.

Con probabilità molto elevata la causa della morte era stata il blocco atrio ventricolare da infiltrazione emorragica del fascio di His e l'interruzione della conduzione atrio ventricolare e asistolia.

Tale diagnosi era confermata dagli altri segni già evidenziati dai consulenti delle parti civili, quali l'edema polmonare acuto; l'edema cerebrale per danno ischemico da riduzione delle perfusione cerebrale

¹⁶⁵ pagina 457 della sentenza.

per bradicardia e asistolia terminale; i danni ischemici terminali del miocardio.

La sequenza letale veniva così sintetizzata da Thiene:

1. schiacciamento del torace;
2. trauma al cuore e impedimento alla respirazione con asfissia;
3. emorragia alla base nella regione del setto membranoso coinvolgimento del fascio di His;
4. interruzione della conduzione atrioventricolare abbattimento del ritmo cardiaco con conseguente danno ischemico, edema e perdita di coscienza;
5. danni ischemici collaterali nel miocardio documentati dalle ondulazioni delle miofibre;
6. persistenza di grave bradicardia;
7. asistolia irreversibile;

Veniva esclusa una preesistente cardiopatia occulta che giustificasse una morte improvvisa che non era neppure verosimilmente dipendente da agitazione psicomotoria, in assenza di evidenze istologiche nel miocardio di danno da iperincrizione di catecolamine, così come l'arresto del respiro cerebrale da oppiacei ¹⁶⁶.

Dell'esame testimoniale del prof. Thiene, avvenuto all'udienza del 9 gennaio 2009 il primo giudice dava conto da pagina 459 a pagina 470 della sentenza.

La "superconsulenza" di Thiene veniva sottoposta a vaglio dibattimentale nel contraddittorio con i periti d'ufficio Malaguti, Lumare e Avato e con i consulenti della difesa e della parte civile.

Premette il giudicante che con l'intervento di Thiene "*il "caso" Aldrovandi va incontro a una svolta decisiva e risolutiva. Il mistero sulla causa della morte è svelato con coerenza e tenendo conto dei dati circostanziali, autoptici e di una rassicurante interpretazione di tutti gli elementi disponibili. Non residuano zone vuote o aree da integrare induttivamente. Ciò che era stato intuito e spiegato dai consulenti delle parti civili, trova conferma con l'inserimento dell'ultimo anello mancante a una spiegazione*" ¹⁶⁷.

¹⁶⁶ Pagina 458 della sentenza.

¹⁶⁷ Pagine 470/471 della sentenza.

Ritiene inoltre che sia da rigettare l'obiezione per cui non sarebbe stato possibile compiere diagnosi sulla base dei soli referti autoptici esistenti.

La selezione dei dati, la loro conservazione, la loro riproducibilità, ed ostensibilità è, infatti, compito del consulente ex art 360, c.p.p., che dà una svolta irreversibile all'andamento dell'indagine, e quindi proprio il dovere professionale e la competenza dei consulenti stessi è la massima garanzia ed il riferimento principale per quanti, intervenendo successivamente, su quei materiali possono attendibilmente basare deduzioni, osservazioni e conclusioni ¹⁶⁸.

Pertanto, in assenza di alcuna contestazione specifica, atteso il riconoscimento dell'ottimo lavoro svolto da Malaguti e Lumare sul piano dell'acquisizione e descrizione degli elementi necessari e utili al giudizio, si poteva e doveva fare affidamento sul rispecchiamento pieno della realtà, esaminata in sede di autopsia, dei documenti e dei reperti estratti e conservati per il giudizio (fotografie, reperti istologici e quant'altro).

Il consulente della difesa prof. Fortuni obiettava che l'ipotesi di Thiene, pur avendo una sua dignità, essendo basata soltanto sulle fotografie non poteva considerarsi fondata su basi scientifiche ¹⁶⁹.

Segue, nella sentenza impugnata, un dettagliatissimo resoconto delle risultanze dell'esame dibattimentale dei consulenti della parte civile e della difesa e dei successivi, ulteriori, chiarimenti forniti dal prof. Thiene (sino alla pagina 516 cui si fa integrale rinvio), all'esito del quale il giudice ferrarese conclude che la morte di Federico Aldrovandi non ha spiegazione diversa da quella fornita dai consulenti delle parti civili.

Le conclusioni vengono così riassunte dal primo giudice:

La tesi dell'*excited delirium syndrome* applicata alla vicenda della morte di Federico Aldrovandi non può essere considerata causa della morte perché contraddetta:

1. Dalla ricostruzione in fatto che smentisce le premesse storico circostanziali dei consulenti della difesa e dello stesso pubblico ministero. Cadute queste non restano che castelli di sabbia.
2. Dall'assoluta carenza di tutti i presupposti clinici di una morte da iperincrezione catecolaminica. A questo proposito non può che

¹⁶⁸ Pagina 472 della sentenza.

¹⁶⁹ pag. 476 della sentenza.

stigmatizzarsi il *revirement* del principale consulente tecnico della difesa, il prof. Rapezzi che, dopo avere sostenuto l'esistenza nei reperti autoptici di segni palesi di bande di contrazione, indicative di morte catecolaminica, ha dovuto convenire con il prof. Thiene nell'escludere la sussistenza dei segni prima considerati essenziali e riscontrati per diagnosticare una morte da *excited delirium syndrome*.

3. Dall'assenza di qualsivoglia riscontro in ordine ai possibili effetti delle sostanze stupefacenti assunte come di causa di innesco di una condizione di agitazione delirante.
4. Dall'assenza di ogni determinismo fra agitazione psicomotoria, condizione di contenimento e morte, secondo i dati statistici presentati dallo stesso prof. Rapezzi a dire del quale le morti improvvise in fase di contenimento sono una minoranza.
5. Dalla unicità, peculiarità, inconfontabilità del caso Aldrovandi con qualsiasi altro esempio di morte improvvisa in contesto di agitazione psicomotoria: soggetto giovane, sano, senza scompensi psichiatrici, con modestissime, al limite dell'irrilevante, quantità di stupefacenti assunte, che si assume agitato per pochissimi minuti da un massimo di 30- 35 a un minimo di 10-15 con pausa di alcuni minuti, atta al recupero ¹⁷⁰.

Inoltre essa non è una patologia clinica riconosciuta - nota il giudicante - e nel suo ambito si collocano le morti improvvise in fase di contenzione e restrizione da parte di agenti di polizia.

Nel caso di specie l'ematoma che si è formato sul fascio di His ha fondamento in una condizione di ipossia-asfissia, prodotta dalle modalità dell'immobilizzazione e accompagnata da violente ripetute compressioni al suolo del soggetto per meglio e più rapidamente vincerne la resistenza.

La dinamica causale, pertanto, della morte di Aldrovandi, così ricostruita dal primo giudice all'esito dell'imponente istruttoria, deriva dai passaggi che individua nei seguenti e che testualmente riportiamo:

1. *Colluttazione accesa e sforzi per resistere alla violenta azione della polizia, tale da comportare aumento della richiesta di ossigeno per lo sforzo fisico e per l'aumentata produzione di catecolamine;*
2. *Percosse con i manganelli e traumatismo al capo, che causano edema cerebrale tale da ridurre la capacità respiratoria del soggetto.*
3. *Plurime fasi di immobilizzazione a terra in posizione prima supina e poi prona, in tutti i casi con rilevanti pesi sul tronco (la relazione di servizio Forlani - Segatto dava atto che l'agente nella fase di*

¹⁷⁰ pagine 516 e 517 della sentenza.

- atterramento cade sopra Aldrovandi e non di fianco), tutte idonee a ridurre la capacità respiratoria del soggetto;*
- 4. Compressione toracica a terra in posizione prona, atta a ridurre meccanicamente la capacità respiratoria, a promuovere condizioni di soffocamento e a rendere l'organismo vulnerabile ad ulteriori fattori traumatici per gli effetti dell'asfissia/ipossia provocate dalle precedenti condotte;*
 - 5. Violente, ingiustificate, reiterate spinte al suolo del soggetto, ritenuto, per errore inescusabile pervicacemente resistente in ragione della mancata percezione della condizione asfittica in cui versava che lo rendeva disperatamente reattivo nel tentativo di riguadagnare la possibilità di respirare;*
 - 6. Produzione, per effetto delle condotte e delle condizioni precedenti, e di ulteriore compressione del tronco di un ematoma a torace chiuso che, per avere attinto il fascio di His, produceva un blocco atrio ventricolare che portava a morte il soggetto nel giro di alcuni minuti, nel tempo trascorso dalla percezione da parte degli agenti dell'improvvisa cessazione del movimento del soggetto all'arrivo dell'ambulanza e dell'auto medica ¹⁷¹.*

All'ottavo capitolo della sentenza il giudice trae le conclusioni sul piano giuridico di quanto sino a questo punto esposto.

Premessa l'osservazione per cui il fatto oggetto del processo, in senso oggettivo, integrerebbe la fattispecie dell'omicidio preterintenzionale, il giudice rileva che gli autori sono però quattro agenti di polizia ai quali non si contesta semplicemente un'azione violenta lesiva dell'integrità fisica del soggetto vittima ma di avere, agendo legittimamente nell'esercizio delle loro funzioni, operato per vincere la resistenza del soggetto, "eccedendo i limiti del legittimo intervento" ¹⁷².

Avendo escluso che Aldrovandi fosse in condizione di delirio eccitato, non essendovi prova di uno stato di abnorme iper agitazione nei minuti precedenti l'intervento della polizia, secondo il primo giudice, quindi, la premessa nella descrizione del fatto di cui all'imputazione, per cui l'intervento di Pontani e Pollastri, componenti l'equipaggio della volante Alpha 3, sarebbe dipeso da richieste di privati cittadini che invocavano tutela contro asseriti atti di disturbo e molestie, è errata.

¹⁷¹ Le conclusioni sugli aspetti medico legali sono riportate alle pagine 516/519 della sentenza.

¹⁷² pagina 520 della sentenza.

Infatti, come già più volte affermato in seguito all'esame del compendio probatorio, i rumori denunciati dai cittadini sono quelli dello scontro prolungato verificatosi, nei minuti precedenti la telefonata di richiesta d'intervento della forza pubblica da parte della Chiarelli, tra gli uomini della prima volante e Aldrovandi, per cause ed in relazione a circostanze ignote.

Però, la parzialmente diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella ipotizzata in imputazione, a giudizio del giudice estense, non porta alla modifica del quadro giuridico complessivo in cui la vicenda si deve inquadrare, anzi, conduce ad attribuire un diverso e maggiore peso agli elementi accusatori.

Esclusa in radice la ricorrenza dell'ipotesi dell'*excited delirium syndrome* il giudice ammette che Aldrovandi nei minuti precedenti sia il primo sia il secondo scontro con la polizia si trovasse in stato di agitazione, di turbamento o di alterazione delle condizioni psicologiche e mentali.

La sola manifestazione di aggressività di Aldrovandi che può ritenersi provata è, però, la sforbiciata vista dalla Tsague ¹⁷³.

Aldrovandi era diventato aggressivo e violento dopo o contestualmente all'intervento di Alpha 3: nella prima scena osservata dai testimoni, infatti, egli aveva posto in essere un'azione sicuramente offensiva e violenta contro gli operanti.

Premessi brevi cenni sulla disciplina dell'eccesso colposo nell'adempimento del dovere e nell'uso legittimo delle armi, alla luce anche della giurisprudenza di legittimità ¹⁷⁴, il giudicante, ritiene di dover valutare valutare la condotta degli imputati in base a tre elementi essenziali:

¹⁷³ L'estensore non si sottrae all'esercizio speculativo di ipotizzare i motivi di tale stato: "Si può ipotizzare che la condizione del ragazzo fosse conseguenza di un complesso di fattori, tra i quali può certo ammettersi un intervento non ortodosso e non conforme ai criteri della correttezza che, dal punto di vista deontologico, dovrebbero connotare i comportamenti degli agenti delle forze dell'ordine di fronte ad una persona in condizione di personale disagio per gli effetti di una serata in discoteca ma che comunque nulla di illegale stava compiendo, nessun delitto era in procinto di realizzare, nessun effettivo disturbo o pericolo per la quiete pubblica stava concretamente attuando. Si può pensare all'innescò di un meccanismo di rabbia, reattivo, esaltato dalla convinzione di avere subito un'ingiustizia che legittimava una reazione violenta. Sta di fatto che nulla di tutto questo può considerarsi provato sicché niente di ciò può essere posto processualmente a carico degli imputati in modo univoco." da pag. 521 della sentenza.

¹⁷⁴ la trattazione si trova alle pagine 525/529 della sentenza, cui si fa rinvio.

1. *La violazione di una regola a contenuto precauzionale, mediante una condotta a essa obiettivamente contraria dalla quale è derivato causalmente l'evento antigiuridico;*
2. *La evitabilità del danno o del pericolo creato, attraverso l'osservanza della regola che risulta violata;*
3. *La concreta esigibilità dell'osservanza, da parte del singolo autore, della regola precauzionale posta a tutela del bene giuridico lesa o messo in pericolo.*

L'individuazione della regola precauzionale violata rileva nell'illecito colposo come fattore tipizzante rispetto alla concreta condotta dell'agente. L'art. 43 comma 1°, c.p., infatti, impone di individuare la specifica condotta che ha causato l'evento ma anche la norma cautelare con la quale la condotta causale si pone in rapporto di contraddizione, delinea le caratteristiche dell'"agente modello".

I modelli di comportamento doverosi sono, per il primo giudice, quelli che consentono, in assenza della necessità di tutelare valori di pari rango, di realizzare l'immobilizzazione del soggetto con l'uso della minor violenza possibile, compatibile con l'esigenza di non aumentare i rischi di conseguenze lesive sproporzionate o addirittura letali.

Infatti, secondo il primo giudice, in casi estremi quando l'alternativa è tra portare il rischio al livello estremo e quello di non procedere immediatamente a un arresto, specie nei casi in cui tale misura è prevista come facoltativa dalla legge, l'agente modello previene il rischio, soprassedendo e attuando misure di controllo e di prevenzione che evitino danni al soggetto violento, a terzi innocenti e agli stessi operatori della polizia, in attesa del prodursi di condizioni ambientali più favorevoli ¹⁷⁵.

Secondo la sentenza impugnata, anche a voler accedere - argomentando in una logica contro fattuale - alla versione dei fatti propugnata dagli imputati odierni appellanti, sussisterebbe la loro responsabilità colposa.

Ammettendo, in accordo con la loro versione, che gli imputati si fossero visti aggrediti da un soggetto in preda al delirio eccitato, dotato di forza straordinaria, insensibile al dolore, e che dopo la prima aggressione si fossero rifugiati in auto mentre l'aggressore rimaneva nel parcheggio senza aggredirli, avendo gli stessi confessatamente ammesso di aver percepito di trovarsi di fronte una persona affetta da patologia di mente tanto da richiedere contestualmente l'invio di un'ambulanza e di rinforzi, sussisterebbe la loro responsabilità per colpa.

¹⁷⁵ testuale a pagina 531 della sentenza.

In nessun modo, infatti, nelle comunicazioni intercorse con la centrale operativa, avevano correttamente descritto la situazione in cui si erano trovati, precisando la natura dell'ausilio di carattere medico psichiatrico che si imponeva per la presenza di un soggetto in fase di agitazione acuta¹⁷⁶.

Se, al contrario, la richiesta dell'ambulanza era stata motivata dalla previsione delle conseguenze dello scontro cruento che si andava profilando, osservava il primo giudice che si sarebbe sfiorato il confine della colpa cosciente.

Gli imputati non pensarono affatto all'ambulanza come via d'uscita dalla situazione d'incombente pericolo per il soggetto agitato ma per le esigenze terapeutiche che si sarebbero eventualmente rese necessarie per effetto del programmato intervento di coazione fisica ad oltranza per contenere e immobilizzare il soggetto a seguito di una colluttazione che si presentava come particolarmente violenta, perché per contenere un soggetto agitato e aggressivo si sarebbe dovuto fare ricorso ad altrettanta violenza ed aggressività con effetti cumulativi e quindi di estrema pericolosità per l'incolumità del soggetto che avrebbe dovuto subire per essere arrestato una violenza notevolmente superiore a quella già intensa che lo stesso già manifestava, in relazione al grado di agitazione psicomotoria da cui era affetto¹⁷⁷.

Avere scelto di porre in essere un'azione di contenimento e di repressione non necessaria nei confronti di un soggetto che aveva invece bisogno di trattamento terapeutico è, quindi, il fondamentale profilo di colpa che il giudice estense ascrive a carico degli agenti imputati.

Il principio per cui, in tema di colpa, le regole di diligenza debbono essere ritagliate sulla persona del singolo agente trova un limite nell'inescusabilità della mancanza di conoscenze o di capacità psico-fisiche necessarie per affrontare le situazioni che il soggetto deve fronteggiare nell'esercizio della sua professione¹⁷⁸.

L'ispettore capo della Polizia di Stato Capodicasa Luciano, già autore di una relazione ad altra autorità giudiziaria nell'ambito di un processo che verteva sulle tecniche di immobilizzazione di un soggetto agitato,

¹⁷⁶ vedi amplius a pagina 532 della sentenza.

¹⁷⁷ testuale alle pagine 533/544 della sentenza.

¹⁷⁸ principio esposto a pagina 536 della sentenza.

escusso a dibattimento aveva descritto le competenze tecniche che l'agente di polizia "modello" deve possedere.

Malgrado la difesa degli imputati avesse fornito prova contraria con la testimonianza di diversi agenti che, avendo partecipato a corsi di formazione presso la stessa scuola di Pescara nella quale insegna il Capodicasa, avevano affermato di non avere ricevuto quel tipo di addestramento, assumendo quindi che nessuno degli imputati aveva ricevuto tale formazione professionale, il primo giudice riteneva che il teste avesse delineato il livello culturale di base che l'agente deve possedere attraverso la sua esperienza, le sue conoscenze, il suo studio, la partecipazione ad organismi collettivi anche di carattere sindacale, le scelte di valore nell'esercizio delle funzioni che deve essere raggiunto anche attraverso l'auto formazione ¹⁷⁹.

Posto che Aldrovandi si era presentato loro in una condizione di aggressività gli agenti avevano omissso la valutazione preliminare del caso in termini di necessità di un trattamento sanitario urgente preliminare a qualsiasi azione offensiva e di contenimento con la massima cautela.

Si trattava, inoltre, di un soggetto in stato di agitazione non pari a quello dell'insussistente *excited delirium syndrome*, bensì sensibile al dolore e capace di percepire un approccio dialogico e pacifico.

Alle pagine da 539 a 551 la sentenza riportava il contenuto delle dichiarazioni rese in dibattimento dal Capodicasa, evidenziandone la portata in relazione alle condotte negligenti degli imputati.

Il primo giudice enucleava quindi le regole di condotta che, secondo la teoria dell'agente modello esposta dal Capodicasa, sarebbero state violate nel corso della vicenda (le si riporta testualmente, citando da pagina 522 e 523 della sentenza):

1. *Assumere lo scontro fisico violento con soggetti agitati come ultima ratio dell'azione. Solo una sorta di stato di necessità estremo può giustificare una violenta colluttazione come quella che ebbe luogo con Federico Aldrovandi.*
2. *Valutare la necessità dell'uso della forza sulle effettive esigenze in gioco: beni giuridici che potrebbero essere sacrificati; gravità del reato commesso (nei casi di arresto facoltativo l'arresto dovrebbe essere sempre evitato quando potrebbe dare luogo a gravi danni alla persona*

¹⁷⁹ pagina 537 della sentenza.

- dell'arrestato); possibilità di adottare misure alternative ed in particolare di ottenere l'ausilio di sanitari;
3. *Uso proporzionato e graduale della forza, tale comunque da non produrre lesioni o pericoli per la vita del soggetto, salvo stato di necessità o legittima difesa;*
 4. *Durata minima dell'intervento che intanto si giustifica in quanto gli agenti siano in condizione di forza tale da potere controllare la situazione senza traumi o lesioni sul soggetto.*
 5. *Divieto che la situazione sfugga di mano, trasformando un intervento tecnicamente definito e programmato, in una lotta sregolata, senza limiti e senza vincoli rispetto all'obiettivo.*
 6. *L'uso della violenza deve avere solo funzione difensiva. Il controllo fisico del soggetto al momento dell'arresto, oltre che essere di breve durata, deve servire soltanto al rapido ammanettamento.*
 7. *In nessun caso l'arresto del resistente giustifica uno scontro fisico che possa mettere a repentaglio l'incolumità del soggetto. In questi casi, quando cioè si profili il rischio di una degenerazione dell'intervento, gli agenti devono limitarsi a circondare e controllare il soggetto, devono impedirgli di nuocere a se stesso e agli altri ma debbono procedere all'arresto solo quando non vi sia pericolo di violento scontro e quando la resistenza sia cessata, essendosi reso conto il soggetto di non avere alternative.*
 8. *In nessun caso esercitare pressioni sul dorso e comunque sul tronco e in nessun caso attuare modalità restrittive che diminuiscano la capacità di ventilazione del soggetto.*
 9. *Il soggetto ammanettato non può più considerarsi pericoloso; deve essere subito rivoltato e posto in posizione supina; deve essere quindi aiutato a rialzarsi.*
 10. *Il manganello nei confronti di individui isolati va usato solo eccezionalmente e soltanto con funzione difensiva, mai offensiva o per determinare l'abbattimento al suolo del soggetto.*
 11. *Ogni azione di restrizione violenta deve considerare l'incombente rischio di asfissia di restrizione che può prodursi per effetto di un incontrollata e quindi scorretta tecnica di immobilizzazione, evenienza da scongiurare con il massimo impegno nell'esperienza degli addestratori della polizia.*
 12. *Tutte le tecniche di difesa personale, di immobilizzazione e di tutela delle persone vengono di regola illustrate nei corsi per agenti di polizia; esse costituiscono linee guida operative ufficiali e costituiscono da tempo una comune base di conoscenza per tutti gli operatori della polizia. Esse costituiscono il precipitato della norma fondamentale che esige che la tutela dell'incolumità del resistente/agitato debba prevalere su ogni necessità di minor rango.*

Il primo giudice, quindi riteneva definitivamente accertato che l'evento mortale era conseguenza della condotta colposa degli imputati, specificamente consistente:

- 1. Per avere ingaggiato una violenta e cruenta lotta con Aldrovandi, non giustificata dal numero degli agenti, dalla mancanza di pericolosità del soggetto, ragazzo giovane senza alcun precedente, descritto da tutti i testi come inoffensivo, non violento e di indole mite; comunque contenibile con l'impiego difensivo del manganello; la colluttazione sarebbe stata ragionevolmente evitata con un approccio dialogico e paziente, con l'intervento dei sanitari, con una tattica attendista che facesse sbollire la rabbia e l'agitazione del ragazzo, mettendo in chiaro l'assenza di volontà offensiva e violenta da parte degli agenti, in modo da ridimensionare la rabbia, l'agitazione e la frustrazione del ragazzo, derivanti dall'eventuale incongruo precedente confronto;*
- 2. Per avere attuato un intervento violento e squilibrato, idoneo ad accrescere la rabbiosa reazione difensiva del soggetto, aggredito e colpito da una gragnuola di colpi di manganello, determinando, contro ogni regola, un'accrescimento imprevedibile del grado di violenza che nella situazione di confronto fisico esacerbato era prevedibile sarebbe stata messa in campo dall'una e dall'altra parte: esattamente ciò che le regole che le linee guida vietano. Va peraltro ricordato che l'evidenza probatoria indica una preponderante azione violenta degli agenti rispetto alla resistenza del soggetto, in gran parte ascrivibile alla necessità di reagire ad una condizione di restrizione asfittica.*
- 3. Decisione di procedere all'arresto e all'immobilizzazione nonostante fosse evidente che una tale operazione avrebbe comportato rischi per l'incolumità personale del soggetto che gli agenti erano tenuti a non fare correre al soggetto. Errata valutazione delle circostanze autorizzanti l'arresto in una situazione nella quale non vi era obbligo di procedervi: errore nella valutazione della pericolosità del soggetto e nella considerazione della gravità della situazione, in gran parte derivante dall'incapacità degli agenti di spegnere l'incendio, di considerare l'aspetto clinico della situazione, lo stato di alterazione mentale del ragazzo, la mancanza di un movente razionale nella sua condotta; tutto ciò doveva indurli a trasformare il loro intervento da atto di ordine pubblico ad azione di tutela sanitaria di un soggetto bisognoso di aiuto. E quindi errore per pregiudizio nei confronti del ragazzo, considerato come un nemico da vincere e non come un soggetto le cui reazioni studiare e capire, prima di procedere alla violenta azione di contenimento, anche perché non si profilavano altre esigenze da tutelare, ragion per cui repressione aveva l'unico senso di vincere la ribellione e*

l'offesa arrecata agli agenti stessi con la precedente resistenza, un valore privo di alcuno specifico rilievo a fronte del rischio che veniva assunto di ledere l'incolumità e potenzialmente la vita del soggetto con un azione aggressiva avente la portata descritta dai testimoni e riscontrata dalle lesioni.

- 4. Errore nel non avere calcolato adeguatamente i tempi necessari per eseguire l'arresto e nel non essere riusciti ad attuare l'immobilizzazione nei pochi secondi richiesti dalle tecniche correttamente applicate, prolungando la colluttazione per lunghi minuti e praticando in questo arco temporale una serie di atti violenti, concentratisi da ultimo nella violenta prolungata compressione al suolo del paziente.*
- 5. Esecuzione di atti violenti eccessivi, incongrui e non necessari in base alle regole, evidenziati dalle innumerevoli contusioni prodotte sul capo, al volto ed in altre parti del corpo.*
- 6. Errore nel non avere considerato la propria incapacità nelle condizioni date ad eseguire l'azione di immobilizzazione con le tecniche chirurgiche, pulite, essenziali e mirate descritte dall'ispettore Capodicasa.*
- 7. Errore nel non avere interrotto l'azione nel momento in cui era apparso chiaro si stava trasformando in un autentico pestaggio nei confronti del soggetto, nell'aver accettato quella violenza gratuita, assolutamente vietata dalle regole, per tale intendendosi la violenza non giustificata dalla tutela di un interesse di rango superiore alla vita e all'incolumità di chi la subiva.*
- 8. Essersi messi nelle condizioni, per potere avere ragione del soggetto resistente, di dovere esercitare violente pressioni sul tronco e sul dorso, anche con l'applicazione del peso di uno o più agenti, creando quel rischio di asfissia meccanica e posizionale, che costituisce il pericolo che deve assolutamente essere evitato in interventi del genere, innescando in tal modo il meccanismo causale della morte descritto in precedenza.*
- 9. Non avere eseguito rapidamente l'ammantamento e non avere rivoltato il ragazzo, cercando di liberarne il respiro, non appena eseguito l'arresto.*
- 10. Uso offensivo del manganello con conseguente produzione di trauma rilevante ai fini del meccanismo causale del decesso ¹⁸⁰.*

Malgrado nel capo di imputazione le condotte colpose fossero indicate in termini di indipendenza reciproca, il primo giudice rilevava come in fatto la responsabilità degli imputati fosse delineata in termini di cooperazione colposa.

¹⁸⁰ Anche in questo caso si cita testualmente dalle pagine 554 e 555 della sentenza.

Sulla scia dei principi enucleati dalla Corte di Cassazione in un caso analogo ¹⁸¹, anche nel caso di specie la condotta attribuita agli imputati era un tipico concorso di persone nel reato colposo. Tutti gli imputati avevano deciso, senza dissenso alcuno, di attuare la colluttazione nei confronti di Aldrovandi allo scopo di immobilizzarlo, previa costrizione al suolo, al fine di arrestarlo con i mezzi, le modalità, i tempi, e nelle condizioni e per le finalità diffusamente descritte nella sentenza ¹⁸².

Ne conseguirà, secondo il giudicante, la conclusione in ordine all'identico grado di colpa degli imputati senza differenziazioni, quindi, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Riassunti, in modo sintetico, gli elementi conclusivi in ordine alla penale responsabilità degli imputati ¹⁸³, il primo giudice determinava il trattamento sanzionatorio in anni 3 e mesi 6 di reclusione, alla luce della gravità del fatto, commessa in danno di un giovane diciottenne, incensurato che non aveva creato nessuna situazione di obiettivo allarme sociale, se non, forse, avere affrontato gli agenti nel corso della prima colluttazione in modo non ortodosso e ribelle.

Fatto grave anche per l'impiego assolutamente fuori di luogo e sproporzionato di strumenti assai lesivi e dolorosi come gli sfollagente, ogni colpo dei quali è idoneo a produrre ematomi e ferite, usati con cinica indifferenza e colpevole imprudenza, sul presupposto del tutto erroneo che avendo la vittima manifestato energica attività di resistenza, fosse legittima una ritorsione violenta, incongrua, non necessaria per gli scopi prefissi.

La personalità degli imputati veniva lusingata negativamente dal comportamento ambiguo, reticente e menzognero posto in essere concordemente al fine di coprire le proprie responsabilità.

¹⁸¹ "La cooperazione nel delitto colposo si distingue dal concorso di cause colpose indipendenti per la necessaria reciproca consapevolezza dei cooperanti della convergenza dei rispettivi contributi, che peraltro non richiede la consapevolezza del carattere colposo dell'altrui condotta in tutti quei casi in cui il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge ovvero da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza oggettivamente definita della quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli. (Fattispecie in tema di omicidio colposo relativo alla causazione da parte di agenti di polizia della morte di un arrestato per l'imprudente gestione delle procedure di immobilizzazione dello stesso. Nell'occasione la Corte ha precisato che la disciplina della cooperazione nel delitto colposo ha funzione estensiva dell'incriminazione, coinvolgendo anche condotte meramente agevolatrici e di modesta significatività, le quali, per assumere rilevanza penale, devono necessariamente coniugarsi con comportamenti in grado di integrare la tipica violazione della regola cautelare interessata)." (Cass. Pen. N. 1786 del 2-12-2008, imputato Tomaccio e altri).

¹⁸² pagina 557 della sentenza.

¹⁸³ pagine 560/562 della sentenza.

Gli appelli degli imputati

Avverso la sentenza veniva interposto appello nell'interesse di tutti gli imputati.

L'unico difensore di **Forlani Paolo**, dopo una premessa metodologica con la quale assicurava la Corte della sobrietà dell'esposizione, con il primo motivo rilevava come il Tribunale, facendo peraltro malgoverno dei canoni ermeneutici in tema di valutazione della prova, avesse ingiustificatamente negletto la corretta valutazione della ricostruzione effettuata dagli imputati, accreditandone una diversa, peraltro inverosimile e illogica, oltre che smentita da alcuni riferimenti probatori che erano stati pretermessi.

L'antefatto della vicenda veniva così sinteticamente riassunto dalla difesa del Forlani:

Aldrovandi aveva trascorso la notte in una discoteca di Bologna, assumendo in quel contesto una serie di sostanze stupefacenti, oltre ad alcol, quali ketamina, eroina, LSD, marijuana, popper, gas esilaranti, alcool, come risultava dalle deposizioni degli amici che lo accompagnavano e dalle analisi tossicologiche.

Egli, come attestato dalle dichiarazioni rese dagli amici nell'immediatezza del fatto, si trovava in un profondo stato di alterazione¹⁸⁴ e dopo essere stato lasciato, a sua richiesta, in via Ippodromo aveva cercato di contattare gli amici al telefono, senza ottenere risposta.

Sarebbe questa, secondo il motivo, la circostanza che avrebbe provocato la sua reazione disperata e rabbiosa e le urla sentite da molti abitanti di via Ippodromo.

Le testimonianze rese dalla Chiarelli, dalla Giuriato, da Fogli, Marzola e Occhi¹⁸⁵, deponevano chiaramente nel senso che ad urlare era un giovane, da solo, mentre prendeva a calci qualcosa all'interno del

184 *“aveva gli occhi sbarrati tutti rossi e le pupille dilatate, sono rimasto molto colpito dagli occhi, mi sembravano distrutti perché aveva i capillari ingrossati e molto rossi..non mi sembrava nemmeno lui”...“era visibilmente euforico, molto agitato, in modo non naturale, con gli occhi sbarrati” (così, fra gli altri, Luca Paglierini, nei quattro verbali resi a S.I.T. acquisiti con il consenso delle parti all'udienza del 29.11.07 e Giorgio Mengoli, nella deposizione resa all'udienza del 7.12.07).* citazione da pag. 9 dell'appello Forlani.

185 i passi rilevanti vengono riportati alle pagine da 10 a 13 dell'appello.

parchetto di via Ippodromo e sul posto non c'era ancora alcuna auto della Polizia.

Invece, il Tribunale, con un percorso di analisi complicato che aveva sottovalutato il dato macroscopico e di certezza ed enfatizzato lievi divergenze (ovviamente compatibili con lo stato d'animo dei dichiaranti e la ben possibile opacità dei loro ricordi in relazione ai particolari, posto che in quel momento si trattava soltanto di urla di un agitato durante la notte), aveva collocato la prima volante sul posto già al momento di quelle grida, ritenendole quindi reattive alla presenza degli agenti e non già l'espressione dell'autonoma agitazione psicomotoria del ragazzo, indotta dalla combinazione di stupefacenti e alcool che aveva assunto.

Per giungere a tale ricostruzione il primo giudice aveva dato una lettura delle risultanze processuali tale da trascurare i riferimenti più netti e sicuri dei testimoni, cancellando il valore di ogni riscontro proveniente dalla Questura - tanto da spostare l'orario dell'intervento di una mezz'ora - per valorizzare invece i dati più incerti e sfumati.

La ricostruzione offerta dal Tribunale non rispondeva, tra l'altro, a semplici quesiti:

quali sarebbero state le ragioni dell'aggressione dei poliziotti in danno del giovane alle 5,30 del mattino e, in ogni caso, quale rilevanza poteva assumere lo spostamento di tutti gli orari di quella notte di una ventina di minuti - commettendo ed inducendo al falso mezza Questura - se del primo scontro si dava, comunque, contezza ufficiale, ancorché alterandone la dinamica?

Elementi di fatto, al contrario, si ponevano a conforto della versione degli imputati:

1. le tracce di sangue trovate sul punto del primo contatto oltre che sullo sportello dell'auto che evidenziano come Aldrovandi recasse già una ferita sanguinolenta che non può con certezza essere identificata, espungendola da quelle che invece sono oggetto della contestazione e riferite al secondo momento di colluttazione che coinvolse tutti e quattro gli agenti;
2. la portiera della volante, lato passeggero danneggiata (non potendosi proporre alcuna diversa causa di quel vistoso sfondamento) e le striature scure sul cofano motore della medesima vettura, nella parte prossima al parabrezza lato passeggero, riconducibili soltanto alla scarpa del giovane che vi si poggiò per darsi slancio e tentare di colpire con un

calcio Pontani, perdendo così l'equilibrio e cadendo pesantemente sulla portiera aperta, lesionandosi lo scroto e rovinando quindi al suolo sino a riportare ferita;

A tale proposito il Tribunale, nonostante l'assenza di danni sul cofano della vettura potesse essere attribuita alla tecnica da karateka utilizzata da Aldrovandi, non aveva giustificato la presenza comunque della traccia di scarpa sul cofano, compatibile soltanto con la tesi difensiva degli imputati, né aveva fornito spiegazione attendibile al danno allo sportello.

Peraltro, la parte della ricostruzione del fatto oggetto della critica svolta con il motivo era relativa tutta al primo contatto tra Aldrovandi e l'equipaggio di Alpha 3, estraneo alla contestazione di cui alla rubrica.

La sentenza restava muta anche sulle motivazioni per cui la vittima, sia che avesse in precedenza aggredito i poliziotti, sia fosse da questi stato aggredito, dopo il primo episodio sarebbe tornata ad aggredirli con un nuovo calcio "saltato" all'indirizzo della Segatto.

La circostanza risultava con evidenza dalla testimonianza resa dalla Tsagueu Anne Marie, che aveva dato conto del ritorno di Aldrovandi verso il gruppo degli agenti di polizia, formato a quel punto anche dall'equipaggio di Alpha 2 ¹⁸⁶.

Secondo la difesa del Forlani, conseguentemente, la condotta di Aldrovandi che dopo un primo scontro - peraltro esauritosi - torna ad aggredire gli agenti, raddoppiati di numero, altro non era che la conseguenza dell'alterazione massimale nella quale il giovane versava a cagione delle sostanze assunte e che lo induceva ad applicare sulla strada e contro le sagome degli agenti - come in un gioco tragico - le tecniche del karate apprese in palestra, tecniche che il ragazzo conosceva già molto bene.

A contrastare le compiacenti dichiarazioni rese in dibattimento dal Biavati, istruttore di karatè di Aldrovandi, militavano quelle dell'Ispettore Capodicasa, teste incensato per altri aspetti dal giudice ferrarese, per cui una "cintura marrone" come la vittima era soggetto che

186 Il motivo riporta la testimonianza della Tsagueu e dell'avv. Tagliani da pagina 16 a pagina 20.

era padrone delle tecniche di combattimento del karatè che gli consentivano di esprimersi con calci saltati e serie di pugni ¹⁸⁷.

L'unica chiave di lettura logica della condotta descritta di Aldrovandi che, inoltre, si correlava con il primo scontro, era quella fornita dalla difesa degli imputati.

Dopo il calcio Aldrovandi aveva rivolto l'aggressione a Pontani; intervenuti gli altri tre agenti, era stato atterrato e immobilizzato con l'uso degli sfollagente, usati come protezione e per colpirlo agli arti inferiori.

Diversamente da quanto posto alla base della propria ricostruzione da parte del Tribunale di Ferrara, nessuno dei testimoni aveva affermato che gli agenti avevano gravato con il proprio peso sul corpo di Aldrovandi, mentre gli imputati avevano riferito di avere compiuto l'operazione nei termini poi descritti dai testi Carabinieri Ricci e Ricciardi, per cui *“c'erano due colleghi, la donna e un altro, un uomo, che tenevano con le mani 'sto personaggio riverso a terra ammanettato. Erano uno quasi di fronte all'altro i due colleghi, con le mani lungo il corpo, qualcuno sulla schiena, qualcuno sulle cosce, sulle ginocchia insomma”* ¹⁸⁸.

Prova del travisamento del materiale probatorio risiedeva anche nel modo in cui erano state travisate, annettendovi addirittura una portata confessoria della colpa, le battute sconclusionate tra gli addetti della Centrale operativa dei Carabinieri e della Polizia Gallo e Raucci: l'estensore aveva infatti scritto *“dall'ascolto ripetuto della conversazione registrata le parole pronunciate siano quelle riportate nella trascrizione dal perito e la frase deve appunto interpretarsi nel senso che gli operatori che commentavano l'accaduto si preoccupavano che i colleghi potessero “avere dei guai” perché nel loro operato erano sicuramente ravvisabili delle “pecche” che è un commento che, a quanto pare, era diffuso tra i diversi operatori, pur compatti nella solidarietà per gli stessi colleghi”*.

Per inciso, giova a questo punto rilevare come tutta la parte della motivazione, ricorrente peraltro in più capitoli della stessa, dove il primo giudice motiva sulle “pecche”, sia il frutto di un banale equivoco linguistico.

187 il brano della testimonianza di Capodicasa - non riportata dalla sentenza impugnata, viene trascritto a pagina 21 del motivo.

188 le parti di deposizione dei carabinieri dell'auto del 112 ritenute rilevanti sono trascritte alle pagine 23 e 24 del motivo d'appello.

Il perito che aveva proceduto alla trascrizione delle conversazioni, infatti, non riuscendo a dare un senso compiuto alla parola “pesche” pronunciata dai protagonisti (il giudice tenterà un’ardita interpretazione traducendo “pesche” anche come “segni di percosse”), l’aveva trascritta come “pecche”, scatenando la furia motivazionale dell’estensore della sentenza impugnata.

In verità e molto più banalmente, chi scrive ricorda - per scienza personale - che nel gergo ferrarese il termine “pesche” sta ad indicare ogni situazione difficile e foriera di problemi e pericoli.

Conclusivamente, quanto alla ricostruzione del fatto, osserva il difensore dell’appellante Forlani che vi fu un primo contatto fra i componenti della volante Alpha 3 ed il ragazzo, innescato da un atteggiamento d’attacco di quest’ultimo (balzo sull’auto provato dall’impronta della scarpa e dalla portiera dell’auto schiacciata verso il basso) che versava in condizioni di grave alterazione e che riportò nel frangente ferite lacero contuse.

Quindi, spostatisi gli agenti nella zona prospiciente l’ingresso dell’Ippodromo, raggiunti dai colleghi di Alpha 2, i quattro vennero nuovamente aggrediti dal giovane sempre in stato di oggettiva esagitazione - con altro calcio saltato, descritto dalla testimone oculare Tsagueu - nascendone una breve colluttazione che terminò con l’ammanettamento a terra di Aldrovandi; appena qualche istante dopo, giunsero sul posto i Carabinieri (come da loro affermazione) che vennero resi edotti subito dai poliziotti circa la dinamica e le modalità del fatto.

Sulla base di questa ricostruzione del fatto, non smentita da altri elementi probatori di pari dignità, l’appello interposto nell’interesse di Forlani, con il secondo motivo, passava a denunciare la carente prova scientifica sulla causa di morte e la conseguente assenza di elementi univoci per ritenere l’efficacia causale della condotta degli imputati a fronte, tra l’altro, della mancanza di efficacia salvifica di condotte alternative.

Il Tribunale, in ultima analisi, formulando le conclusioni sull’eziologia della morte che il motivo riporta integralmente e di cui si è dato parimenti conto a pagina 80 di questa relazione, aveva assunto come decisivo il parere di un consulente, pur qualificato ed esperto, che aveva fondato l’analisi solamente su una fotografia del cuore della vittima (peraltro di scadente qualità) compiendo un’operazione incongrua e inaccettabile.

Il prof. Thiene aveva in sostanza proposto e si era visto accolto dal primo giudice, l'ipotesi della morte provocata da un trauma che aveva inciso sulla motilità elettrica del cuore.

I consulenti della difesa, invece, sostanzialmente sulla scia di quanto sostenuto dai periti nominati in incidente probatorio e da quelli del Pubblico Ministero, avevano ipotizzato che si fosse trattato di morte a seguito di iperinnervazione di catecolamine, innescata essenzialmente dalle sostanze stupefacenti ed esaltata dalla sovraeccitazione motoria del giovane che lo aveva lasciato scompensato: in buona sostanza l'*excited delirium syndrome*.

I consulenti della parte civile, invece, dopo avere sostenuto l'ipotesi della morte conseguente alle lesioni, una volta rivelatesi le stesse irrilevanti, avevano ricondotto il decesso alla strozzatura di Aldrovandi con il manganello.

Smentita anche questa ipotesi per l'assenza di tracce compatibili con essa, essi l'avevano degradata alla semplice difficoltà respiratoria provocata dalla compressione della vittima a terra operata dagli agenti, trattenendola in posizione prona; la tesi, però, a giudizio dell'appellante, era priva di riscontri testimoniali e medico legali e, comunque, individuava una morte respiratoria e non cardiaca.

Malgrado l'incompatibilità tra la tesi da ultimo esposta e quella del prof. Thiene, in quanto postulavano una diversa ricostruzione del fatto, il Tribunale mescolava i concetti, giungendo alla conclusione contestata.

Significativo era che i periti incaricati in incidente probatorio non avevano potuto visionare la fotografia in quanto non allegata agli atti dai periti autoptici.

Inoltre, il primo giudice aveva rigettato l'istanza di procedere ad una perizia in dibattimento, indispensabile a giudizio dell'appellante, a fronte della relazione e delle successive dichiarazioni del prof. Thiene.

L'accertamento tecnico richiesto era imprescindibile - ed in tal senso il motivo sollecitava la Corte alla rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale - considerato che il consulente della parte civile prof. Thiene aveva introdotto una causa di morte (quella del blunt trauma toracico con interessamento del fascio di His, citata al punto 6 della catena causale del primo giudice), che era tale da prescindere da tutti gli altri fattori citati in sentenza e poteva risalire ad un trauma che nella sua

ferale consanguineità era inconcepibile e imprevedibile da parte dell'autore e, vieppiù, dai pretesi compartecipi ex art. 113, c.p.

Posto, infatti, che le lesioni riscontrate sul corpo di Aldrovandi erano modeste e, in particolare, inesistenti sul torace e sulla schiena, non era stata fornita prova di chi e come avrebbe provocato il trauma toracico in grado di innescare il meccanismo descritto da Thiene.

A tale proposito il primo giudice aveva riproposto la tesi delle compressioni e del gravare sul corpo della vittima da parte degli agenti.

Come già evidenziato dal motivo, però, l'ipotesi era smentita dal compendio testimoniale, come provato da quanto dichiarato dalla Tsagueu e dai Carabinieri Ricci e Riccardi.

Quindi, in assenza di riscontri medici e probatori che confermassero la tesi del prof. Thiene - formulata peraltro sulla base della mera osservazione di una fotografia - l'espletamento della richiesta perizia era indefettibile.

Con il secondo motivo di gravame la difesa del Forlani si doleva di come il primo giudice avesse errato nell'assumere i parametri di riferimento per la valutazione della condotta.

Posto che la responsabilità colposa non si estende a tutti gli eventi che sono comunque derivati dalla violazione della norma ma soltanto a quelli che la norma stessa mira a prevenire, era necessario, secondo il motivo, raggiungere una certezza in ordine alla catena eziologica dell'evento oggetto del processo.

Andava, quindi, identificata la norma cautelare posta a presidio della verifica di uno specifico evento, sulla base delle conoscenze che consentivano di stabilire una relazione causale tra condotte e risultati temuti e di identificare le misure atte a scongiurare l'evento.

Inoltre, il disposto dell'art. 43, c.p., prevedeva che il nesso di causalità andava escluso quando una condotta appropriata non avrebbe comunque evitato l'evento.

Posto che, comunque, l'incerta ricostruzione fattuale degli eventi e del profilo causale rendeva opinabile ogni considerazione sui profili di colpa del contegno degli appellanti, lo stesso, anche in via astratta, era stato erroneamente parametrato dal primo giudice attraverso l'indistinto

riferimento all'agente "modello" e a standard comportamentali propri degli ambienti medici e non di quelli di polizia.

Il paradigma corretto individuato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, era quello dell'*homo eiusdem condicionis et professionis*, ossia dell'uomo che svolge una determinata attività che comporta l'assunzione di certe responsabilità, esigendosi che l'operatore si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta ¹⁸⁹.

Non si poteva e doveva, come per converso fatto dalla sentenza impugnata, fare riferimento al contegno del fantomatico agente modello, bensì a quello dell'agente medio, del poliziotto di analoga esperienza, grado e funzioni.

In assenza di specifiche violazioni e trattandosi, quindi, secondo il motivo di gravame, di un contegno da ritenere ordinario, la condotta degli imputati odierni appellanti doveva essere valutata sulla base di regole di buon senso, senza ricercare, come fatto dal Tribunale, una perfezione astratta.

Nello specifico, osservava la difesa del Forlani che il primo giudice, a pagina 329 della sentenza, aveva rinvenuto un elemento di colpa nell'aver tardato i quattro agenti a richiedere l'intervento dei sanitari e ad aver anticipato "l'immobilizzazione dell'agitato che aveva già dato dimostrazione di forza e capacità distruttiva" contribuendo ad innalzare il tasso di violenza complessiva ¹⁹⁰.

Al contrario, come risultava pacificamente, gli agenti imputati avevano già richiesto l'invio del 118 prima del secondo scontro con Aldrovandi.

Il primo giudice non aveva, invece, considerato che gli agenti, pur essendo rimasti fermi e a distanza, erano stati nuovamente aggrediti e che, in attesa dei sanitari, si erano rinchiusi all'interno delle autovetture di servizio, di cui una Alpha 3 con la chiusura imperfetta a causa dei danni già arrecati da Aldrovandi, senza poterla quindi abbandonare.

I quattro, in attesa del 118, non potevano che cercare di fermare Aldrovandi che si scagliava contro di loro, per evitare che li ferisse o che si facesse male da solo.

189 a tale proposito la difesa del Forlani citava, per tutte, la sentenza n. 1345 del 2003.

190 il motivo cita i passi della sentenza a pagina 38.

Sbagliava il primo giudice nel valutare la condotta degli agenti alla luce dell'ipotetico reato commesso da Aldrovandi quando, invece, le modalità dell'intervento erano state determinate e giustificate dalla violenza prima e della resistenza poi del soggetto da contenere.

Al momento dell'intervento i "rischi dagli esiti imprevedibili" citati dal Tribunale di Ferrara non potevano, al contrario, essere previsti dagli imputati, in quanto l'operazione, valutata con criterio *ex ante*, non aveva alcuna potenzialità lesiva, né erano prevedibili gli esiti negativi.

Un secondo addebito di colpa consisteva, per il primo giudice, nell'aver gli appellanti ecceduto nel contenimento di Aldrovandi, causandone la morte per averne compresso e limitato la capacità respiratoria¹⁹¹.

Tale motivazione si poneva in contrasto con la stessa tesi del prof. Thiene, sposata senza riserve dal primo giudice, per cui anche un solo trauma poteva aver ingenerato il risentimento cardiaco e la cessazione del battito, divenendo la difficoltà respiratoria irrilevante e, al più, derivato della contusione cardiaca.

Ancora una volta la difesa del Forlani rilevava che nessun testimone e nessun riscontro medico deponeva per la tesi fatta propria in sentenza per cui gli agenti avrebbero sovrastato Aldrovandi con il loro peso.

Con un richiamo alla nota sentenza della Corte di Cassazione "Franzese", la difesa rilevava che mancavano elementi per disegnare una incidenza che altre condotte avrebbero potuto sviluppare in quel frangente.

Nell'incertezza sulla causa del decesso, una volta rivisti i canoni paradigmatici di riferimento e, di conseguenza, analizzata più a fondo la questione della prevedibilità dell'evento con il motivo veniva proposta un diversa ricostruzione complessiva:

1. l'intervento degli agenti era stato corretto in ogni fase, iniziando con il dialogo (si citava la testimonianza di Marzola), quindi arretrando di fronte alla prima manifestazione aggressiva ed abnorme del giovane.
2. Tempestivamente era stata segnalata la situazione ed invocato l'invio in loco del personale del 118.
3. Gli agenti avevano assunto un assetto di difesa, fermi e muniti unicamente degli sfollagente a fini eminentemente di difesa (si consideri che, come detto, due dei quattro erano assolutamente inadeguati sul

191 il passo della motivazione della sentenza viene riportato integralmente nel motivo a pagine 40/41.

piano fisico a fronteggiare la situazione, quindi la ritenuta preponderanza numerica era, in verità, solo formale).

4. Aldrovandi, come la prima volta in fondo a via Ippodromo, aveva replicato l'attacco contro gli imputati (si richiamava ancora una volta la teste Tsagueu) - con ciò confermando il proprio fare aggressivo ed alterato descritto in relazione al primo episodio - che, a quel punto, non avevano avuto concreta alternativa se non cercare di ridurne il contegno violento e pericoloso che teneva chiedendo nel frattempo nuovamente alla propria centrale operativa l'invio del 118.
5. Gli sfollagente erano stati utilizzati soltanto sulle gambe del giovane, anche quando era a terra e continuava a calciare, colpendo l'agente Segatto (mancavano lesioni in altri distretti sicuramente riferibili ad essi piuttosto che non ad esiti della prima caduta al suolo del giovane rovinando dalla vettura) ed il fatto che due si siano rotti nel frangente è spiegato dagli agenti e confermato da una nota del Ministero acquisita agli atti.
6. Ridotto al terreno il giovane, secondo i protocolli di Polizia, gli agenti si erano divisi i compiti secondo le capacità fisiche così da immobilizzare gli arti superiori ed inferiori del giovane senza esercitare alcuna compressione sul suo busto, così riuscendo nell'ammantamento, assolutamente opportuno.
7. Nessuna invocazione, peraltro, era venuta da Aldrovandi (la teste Tsagueu afferma che egli non profferì parola alcuna in quel contesto) ed il contegno dei Carabinieri presenti sul posto sin dalla fase terminale del contenimento a terra - in nulla dissimile da quello degli imputati - segnalava come in quel frangente la condotta degli appellanti fosse stata congrua e non carente, venendo condivisa e fatta propria dai due Militari dell'Arma ¹⁹².

In conclusione, secondo la difesa dell'appellante Forlani, l'intervento era stato corretto, soprattutto in relazione alla seconda fase in cui si era avuta la presenza dei due equipaggi di Alpha 3 e Alpha 2, e la condotta degli appellanti non poteva integrare un' ipotesi di eccesso colposo nell'esimente dell'art. 51 C.P., non essendovi né errore valutativo in ordine al pericolo, né in relazione all'adeguatezza dei mezzi come utilizzati ¹⁹³.

192
appello.

Si è riportata integralmente la parte del motivo, dalle pagine 43 e 44 dell'atto di

193

Così a pagina 45 dell'atto di appello.

Con il terzo motivo di gravame la difesa del Forlani si doleva dell'eccessività della pena inflitta, determinata dal giudice estense in un'ottica punitiva eticizzante e della immotivata negazione delle attenuanti generiche.

Con il quarto motivo d'appello veniva impugnata l'ordinanza dibattimentale in data 4 aprile 2009 con cui era stata rigettata la richiesta di acquisizione agli atti dello scritto del consulente tecnico della difesa Prof. Rapezzi e di 2 ingrandimenti fotografici (ex art. 234 c.p.p.) richiamati dalla consulenza tecnica, raffiguranti in ingrandimento sezioni istologiche del cuore della vittima raffiguranti le bande di contrazioni ivi presenti.

L'ordinanza reiettiva impugnata, infatti, secondo il motivo, si poneva in contrasto con l'art. 121 c.p.p. in ragione della quale in ogni tempo del processo è possibile la produzione di memorie redatte dai consulenti tecnici ¹⁹⁴ e con l'art. 234 c.p.p. che consente in ogni tempo del processo l'acquisizione di prove documentali, anche fotografiche utili e rilevanti ai fini del decidere.

La richiesta veniva avanzata al fine di dimostrare l'erroneità di talune delle osservazioni del prof. Thiene.

Con il quinto e ultimo motivo di gravame la difesa dell'appellante Forlani chiedeva ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 600, c.p.p., la sospensione dell'esecutività della condanna al pagamento delle provvisori concesso a favore delle Parti Civili, oltre alle spese di assistenza.

Nel termine di cui all'art. 585, comma 4°, c.p.p., la difesa di Forlani depositava motivi aggiunti a conforto della richiesta di acquisizione agli atti dello scritto del consulente tecnico della difesa Prof. Rapezzi e di 2 ingrandimenti fotografici richiamati dalla consulenza tecnica, raffiguranti in ingrandimento sezioni istologiche del cuore della vittima raffiguranti le bande di contrazioni ivi presenti e, soprattutto, dell'espletamento di una perizia dibattimentale.

Richiamati le censure già svolte nell'appello principale in relazione alla consulenza del prof. Thiene posta dal primo giudice a base dell'affermazione di penale responsabilità, a supporto delle conclusioni cui erano giusti Testi e Bignamini, periti nominati dal Gip, l'appellante depositava note allegate tratte dal sito scientifico medico PubMed

¹⁹⁴ nel motivo si citava a conforto Cass. Pen. Sez.VI, 25.11-30.12.2008, n. 48379, ric. Bretoni. pag. 46 dell'atto di appello.

relative all'effetto delle sostanze psicotrope e in particolare della ketamina, assunte da Aldrovandi nelle ore antecedenti la mattina del 25 settembre.

A fronte di risultanze probatorie assolutamente confliggenti in tema di determinazione della causa di morte - considerata la centralità e l'assoluta imprescindibilità di un accertamento tecnico per vagliare la responsabilità dei prevenuti - il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p., non potendosi di certo ritenere valicata la soglia del "ragionevole dubbio"; ed in tal senso, in difetto di un diverso e più sicuro arresto del dato scientifico, secondo la difesa del Forlani dovrebbe orientarsi la Corte, salvo dare corso ad una perizia dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 1° c.p.p.

Nell'interesse di **Segatto Monica**, i due difensori con unico atto d'appello, chiedevano:

- a) La riforma della sentenza con assoluzione perchè il fatto non sussiste o perchè non costituisce reato o con la formula meglio ritenuta da questa Corte;
- b) In subordine, il riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p.;
- c) l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
- d) la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna;
- e) la riduzione della pena;
- f) la riduzione della provvisionale;
- g) la compensazione totale o parziale delle spese legali.

Venivano anche impugnate:

- 1) L'ordinanza del 22 Dicembre 2008 con cui il Tribunale aveva rigettato la richiesta della difesa di esame dell'ing. Patitucci, sui poliziotti intervenuti nella sua abitazione di via Aldighieri il 25 Settembre 2009 e la richiesta di ispezione in via Ippodromo per la verifica dell'esatta collocazione delle abitazioni dei testimoni rispetto al parchetto e al cancello dell'Ippodromo nonché delle corrette distanze tra i luoghi ove si sono verificati i fatti.
- 2) A tale proposito la difesa della Segatto denunciava la violazione dell'art. 507 c.p.p. in relazione all'art. 468 c.p.p. che consente al giudice di disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova, tra cui quelli testimoniali, se ritenuti *assolutamente necessari* indipendentemente dal loro mancato

inserimento nella lista testimoniale e all'art. 495 c.p.p. che prevede il diritto all'ammissione delle prove a discarico. In particolare, il primo giudice aveva negato la presenza in via Aldighieri n. 32 della Volante Alpha 3, basandosi sulla sola testimonianza del teste Renna e respingendo la richiesta di esame del teste Patitucci, proprietario dell'abitazione di via Aldighieri.

- 3) L'ordinanza del 4 aprile 2009 che aveva rigettato la richiesta di acquisizione di due fotografie e della relazione del consulente prof. Rapezzi, per i motivi già esposti dalla difesa di Forlani e di cui si è poc'anzi dato conto.

Anche la difesa della Segatto, inoltre, avanzava istanza di sospensione dell'esecutività della condanna al pagamento delle provvisionali.

Con il primo motivo di gravame la difesa dell'appellante Segatto si doleva della mancata assoluzione.

Dopo una breve illustrazione del clima in cui si era svolto il processo, della genesi delle indagini e dell'uso dello strumento previsto dall'art. 507 del codice di rito all'esclusivo fine di riempire i vuoti probatori dell'accusa, il motivo analizzava specificamente la contestazione rivolta dall'accusa ai quattro odierni imputati, condannati per omicidio colposo sotto il profilo dell'eccesso dei limiti nell'adempimento del dovere ai sensi degli artt. 53 e 55, c.p.

La descrizione dell'accusa¹⁹⁵, come posta dal Pubblico Ministero e recepita in sentenza, integrata dalla diagnosi del prof. Thiene, era insussistente in punto di fatto ed errata in punto di diritto, anche laddove stabiliva un collegamento causale tra la condotta degli imputati e la morte del giovane.

Diversamente da quanto ritenuto in sentenza, la versione degli imputati, resa nell'immediatezza nelle relazioni di servizio del 25 settembre, aveva trovato conferma dibattimentale.

195 così il motivo riassume la contestazione:

Primo: non avrebbero richiesto tempestivamente l'intervento medico;

Secondo: avrebbero ingaggiato (questo il verbo usato, *ingaggiato*) una colluttazione con il ragazzo, pur in superiorità numerica percuotendolo con i manganelli e continuando tale condotta anche dopo l'immobilizzazione a terra in posizione prona del giovane;

Terzo: avrebbero omesso di prestare le prime cure al giovane che aveva detto *basta* e chiesto *aiuto* mantenendolo in posizione prona ammanettato così da renderne difficile la respirazione.

In tale modo se ne sarebbe cagionata la morte, avvenuta per insufficienza cardiaca per difetto di ossigenazione conseguente sia allo sforzo fatto dal ragazzo per resistere alle percosse sia alla posizione prona che ne ha reso difficoltosa la respirazione.

La stessa concorde versione era stata resa, infatti, ai carabinieri Ricci e Ricciardi e subito dopo al personale del 118 e alla dott.ssa Fogli, ribadita poi al dibattimento.

Gli appellanti non avrebbero avuto il tempo né lo spirito nell'immediatezza del fatto di concordare una versione artefatta.

Nello specifico, rilevava la difesa della Segatto che non rispondeva al vero e alle risultanze processuali che gli imputati avessero colposamente tardato a richiedere l'intervento medico.

Osservato preliminarmente che l'addebito poteva riguardare soltanto l'equipaggio della volante Alpha 3, prima intervenuta sul posto, dagli atti e specificamente dai tabulati telefonici risultava che l'ambulanza era sollecitata la prima volta via radio da Pontani, durante la fase finale della prima colluttazione, a puro scopo precauzionale, quando la volante Alpha 3 fu costretta alla retromarcia per sottrarsi all'aggressione furiosa del giovane: Pontani infatti chiese "ausilio e l'ambulanza".

Una seconda richiesta dell'ambulanza era stata fatta da Pollastri subito dopo la prima colluttazione, quando l'auto si trovava davanti al cancello e una terza richiesta avvenne durante la seconda colluttazione.

Alle ore 6.04.04 Bulgarelli, il centralinista della Questura, sollecitato dai poliziotti sul posto, aveva chiamato il 118.

Anche i carabinieri erano stati interpellati dal 113 per l'invio dell'ambulanza. L'operatore del 118 aveva avvertito l'ambulanza solo alle h. 6.08.32. Vari minuti dopo era arrivata l'ambulanza (h. 6.15.20) e poco dopo anche l'automobile con il medico (h. 6.18.03).

A questo punto il ritardo inescusabile non era ascrivibile ai poliziotti ma al 118: la strada era libera, il traffico assente, nelle prime ore della domenica mattina: perché avevano impiegato tanto tempo a mettersi in moto e arrivare in via Ippodromo? Alla domanda il giudice non aveva dato risposta.

I poliziotti appellanti, secondo il prosieguo del motivo, non avevano "ingaggiato" alcuna colluttazione imprudente.

Essi, al contrario, erano stati aggrediti da Aldrovandi che versava in uno stato di profonda e pericolosa alterazione psicofisica come attestato dai

consulenti della Procura, Avato, Malaguti e Lumare e dagli stessi periti del G.i.p., Testi e Bignamini, nonché dalle analisi tossicologiche e dalle urla che avevano indotto la Chiarelli e il Fogli a chiamare le forze dell'ordine e dalle telefonate fatte dal giovane, in significativa e frenetica frequenza, alle 5 e 15 della mattina a diversi amici e semplici conoscenti.

Aldrovandi aveva aggredito Pontani e Pollastri, scalcando l'auto di servizio, tentando di impadronirsi dell'arma del primo e si era poi scagliato contro i quattro poliziotti con mosse tipiche del karatè come risultava dalla stessa testimonianza Tsagueu confermata dal racconto fatto all'avv. Tagliani; i 4 poliziotti erano stati costretti a colpirlo con i manganelli alle gambe, per fargli perdere l'equilibrio e ammanettarlo in posizione prona e con la testa di lato, così da renderlo inoffensivo con una procedura obbligata dalla situazione e perfettamente sintonizzata con le migliori tecniche previste dalle procedure d'intervento in casi simili.

Non vi era stato, quindi, nessun superamento colposo dei limiti imposti dalla situazione e ne derivava l'insussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 55, c.p., tanto che nessuna delle lesioni provocate alla vittima dagli agenti aveva avuto incidenza sulla morte.

Dopo essere stato atterrato Aldrovandi aveva continuato ad agitarsi, tanto da colpire con calci all'addome la Segatto, come testimoniato dalla stessa Tsagueu, ma una volta ammanettato e girato non era più stato colpito.

Rilevava la difesa Segatto che l'esercizio della forza per contenere e ammanettare un soggetto violento e recalcitrante è inevitabile e rende peraltro assai difficoltoso separare e distinguere l'adempimento del dovere dal suo superamento, a meno che non si usino mezzi e strumenti palesemente sproporzionati, il che nella fattispecie pacificamente non è avvenuto.

La sentenza impugnata aveva svalutato il dato costituito dalle numerose telefonate fatte da Aldrovandi a sette diverse utenze tra le ore 5.15 e le ore 5.23.

Per i periti e i consulenti, invece, erano un sintomo dello stato di agitazione in cui versava Aldrovandi al ritorno dalla serata passata al "Link" di Bologna, locale dove, notava la difesa della Segatto, era d'uso lo spaccio di stupefacenti, tanto che successivamente era stato posto sotto sequestro dalla magistratura bolognese.

Il primo giudice aveva ricondotto le urla di Aldrovandi per come riferite dai testi Chiarelli, Fogli, Occhi e Giuriato alla reazione ad una provocazione dei poliziotti di Alpha 3 già presenti sul posto ¹⁹⁶.

Tutti costoro, però, avevano riferito di avere sentito le urla - indice secondo il motivo dell'aggressività del ragazzo - e di avere visto una sola persona e nessuna auto della Polizia.

Rilevato che il primo "incontro - scontro" tra Aldrovandi e l'equipaggio di Alpha 3 era escluso dalle contestazioni di cui all'imputazione e che la sentenza di prime cure ne aveva trattato per avvalorare il giudizio di mendacio rivolto all'intero racconto degli imputati, la difesa dell'appellante Segatto osservava che il Tribunale aveva ritenuto che la versione di Pollastri e Pontani per cui avevano ricevuto l'ordine di recarsi in via Ippodromo alle ore 5.55 circa di quel 25 settembre fosse falsa, dovendo ritenersi che la volante Alpha 3 era già presente nel parchetto di via Ippodromo quando i testi avevano sentito le urla che li avevano indotti a telefonare al 112.

La tesi del primo giudicante era funzionale a trarne le seguenti conseguenze:

- a) i poliziotti Pontani e Pollastri erano presenti in via Ippodromo ben prima di quanto da essi sostenuto;
- b) era stato il loro intervento, presumibilmente, a scatenare la comprensibile reazione del giovane.

Nessuno dei due testi che telefonarono l'una al 112 alle 5:48.10 e il secondo alle 5:58.33 al 113 (Chiarelli e Fogli), però aveva riferito della presenza dei poliziotti in via Ippodromo, ma soltanto di una persona che urlava.

Il motivo riporta la testimonianza resa dalla Chiarelli all'udienza del 7 dicembre 2007 ¹⁹⁷, sottolineando la parte in cui ella nega di avere visto della auto ma soltanto il ragazzo da solo che urlava.

¹⁹⁶ Il motivo d'appello riporta i passi rilevanti delle deposizioni testimoniali a pagina 17 e 18.

¹⁹⁷ di come la sentenza di primo grado abbia esaminato la testimonianza della Chiarelli si è dato atto a pagina 56 di questa relazione.

Le stesse conclusioni sono confermate, a giudizio della difesa della Segatto, dalle dichiarazioni rese dalla Giuriato, madre della Chiarelli, che poco prima delle 6 stava arrivando in bicicletta a casa della figlia ¹⁹⁸.

Secondo il motivo le parole della Giuriato sgomberano il campo da fantasiose ipotesi alternative: pochi minuti prima delle 6, ella percorre tutta via Ippodromo, giunge nel piazzale antistante il parchetto e parcheggia la bicicletta: non vede alcuna volante della polizia; sente le urla, che definisce agghiaccianti e apre velocemente la porta di casa. Sua figlia Chiarelli, già vestita per andare al lavoro, l'aiuta ad entrare e le riferisce di avere già telefonato ai Carabinieri.

Tra l'altro, osserva la difesa Segatto, la via Ippodromo di Ferrara è una strada stretta e corta alla quale le automobili possono accedere soltanto da via Bologna, in quanto la parte che da su via Poletti è ostruita da pilastri in cemento.

L'istanza avanzata dalle difese degli imputati aveva subito un iter singolare: inizialmente era stata accolta (udienza del 19 maggio 2008) ed in seguito, con ordinanza del 22 dicembre, respinta perché "...non assolutamente necessaria per la decisione in quanto...questioni già affrontate e risolte...".

Il Tribunale aveva soltanto acquisito, sempre su istanza della difesa, la copia della pianta della zona tratta dal Piano regolatore generale di Ferrara.

A tale proposito, pertanto, veniva richiesta anche dalla difesa della Segatto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale perché la Corte procedesse all'ispezione dei luoghi.

I tabulati attestano che la telefonata della Chiarelli è iniziata alle 5.48.10 e terminata alle 5.49.07; la Giuriato ci dice (e la Chiarelli conferma) di essere arrivata in casa della figlia dopo che questa ebbe telefonato; la madre è dunque arrivata all'abitazione dopo le 5.49.07: ne deriva che, almeno fino a quell'ora, la volante Alpha 3 non era ancora arrivata in via Ippodromo.

Dalle parole della Chiarelli, sappiamo che la donna, dopo avere telefonato, si vestì e preparò per uscire e solo allora arrivò la madre (ud. dibatt. 7 Dic. '07, pag. 86 trascr.): la successione temporale evidenzia, secondo il motivo, che tra la fine della telefonata (5.49.07) e l'arrivo della madre, trascorse il tempo occorrente alla Chiarelli per vestirsi e

198 abbiamo visto, a pagina 60 di questa relazione, come il primo giudice, alle pagine 252/254 della sentenza, abbia ritenuto reticente la teste Giuriato.

scendere le scale. Se ne desume così che la Giuriato percorse l'ultimo tratto di via Ippodromo tra le 5.50 e le 5.58 circa, e lo trovò libero da auto della polizia.

Secondo la difesa dell'appellante, il Tribunale per svalutare la testimonianza della Giuriato, aveva fatto ricorso ad argomenti poco plausibili, esemplificativi del metodo adottato ogni qualvolta le testimonianze e le consulenze collidono con la tesi d'accusa: la Giurato appare al giudice *reticente* e *timorosa* solo perché, riferita la propria versione alla Polizia nelle ore immediatamente successive al fatto nei termini sopra descritti, manifestò il timore di *finire sui giornali*. Una preoccupazione comprensibile in una signora anziana, al contrario.

Tra le testimonianze asseritamente trascurate dal primo giudice, in quanto aventi una valenza difensiva a favore degli imputati, la difesa della Segatto annoverava quella di Taddia Marta.

Ella vive con il figlio Adriano al piano terra del n° 14 di via Ippodromo, proprio davanti al cancello, ed era stata ascoltata il 15 Aprile 2008 dai Carabinieri, delegati dal Pubblico Ministero nell'ambito dell'attività integrativa di indagine svolta contemporaneamente al dibattimento.

La donna aveva riferito in termini di assoluta precisione e certezza di avere visto il ragazzo aggredire con calci e pugni i poliziotti, i quali cercavano di trattenerlo, bloccandogli gambe e braccia.

Ascoltata a tambur battente il successivo 9 Maggio in contraddittorio, la teste aveva negato di avere visto alcunchè e prima smentiva e poi confermava le precedenti dichiarazioni (Domanda: <<- ma lei ha detto la verità ai carabinieri, quando i carabinieri le hanno fatto le domande?>> Risposta:- <<*Eh certo, perché non dovrei...*>>, pag. 39 trasc. ud. 9 Maggio 2008) ¹⁹⁹.

Legittimo il dubbio, per la difesa della Segatto, che il repentino cambiamento sia stato determinato da pressioni esercitate da ambienti ostili ai poliziotti.

Anche il teste Occhi che abita al n. 16 di via Ippodromo uscendo di casa aveva sentito le urla ma non aveva visto alcuna macchina della Polizia ²⁰⁰.

¹⁹⁹ La sentenza occupa della testimonianza della Taddia a pagina 35, motivando il giudizio di inattendibilità.

Effettivamente nella presente relazione non se ne è dato espressamente atto.

²⁰⁰ di come il primo giudice abbia valutato la testimonianza di Occhi alle pagine 250/251 della sentenza si è dato atto a pagina 60 di questa relazione.

I tempi e la dinamica dell'intervento risultanti dal racconto di Pontani e Pollastri vengono confermati dalla testimonianza di Marzola Maurizio ²⁰¹ che abita al secondo piano del 31 di via Ippodromo e dalla finestra vede un pezzo del parchetto; si desta alle 5,30 circa a causa delle urla proferite da una *sola* voce, che definisce *alterata*, proveniente dall'interno del parchetto. Vede una sagoma. Percepisce espressioni quali *stato di merda, sono stato una merda*; diversi minuti dopo essersi svegliato (e non contestualmente, come scrive il Tribunale in sentenza, travisando le parole del teste) percepisce dal fascio di luce dei fari e dal lampeggiante acceso l'arrivo di un'auto e poi ode una voce diversa che chiede in tono normale *cos'è successo?* Ed è Pontani che effettivamente rivolge quella domanda, come ha riferito lo stesso imputato.

In successione, il Marzola sente un rumore di lamiera, come di colpi contro l'auto, *uno o due*, indi rumore di retromarcia veloce. La scansione dei fatti narrata dai poliziotti di Alpha 3 viene quindi confermata in pieno.

Dopo 5 o 10 minuti percepisce l'arrivo di un'altra vettura, di cui vede i lampeggianti e non sente richieste di aiuto, né altre parole.

Quanto alla testimonianza di Solmi Massimiliano ²⁰², la difesa dell'appellante Segato evidenzia come il Tribunale l'abbia erroneamente valutata, attribuendole una valenza in senso confermativo dell'ipotesi accusatoria, a causa della mancata ispezione dei luoghi: infatti, il deposito delle ambulanze posto al civico 2/f di via Ippodromo non dista 50 metri dal cancello dell'Ippodromo, come sostenuto dal teste e avvalorato dal giudicante, bensì almeno 120 metri ²⁰³ e ancora più distante è il parchetto, posto peraltro dietro una semi curva.

Inoltre, diversamente da quanto ritenuto in sentenza ²⁰⁴, le testimonianze rese dagli agenti della Questura Casoni e Colombari portavano a ritenere che Alpha 3, al momento della richiesta di intervento, era ferma nel cortile della Questura.

201 di come il primo giudice abbia valutato la testimonianza di Marzola alle pagine 249/250 della sentenza si è dato atto a pagina 60 di questa relazione.

202 della quale si è trattato alle pagine 51, 61, 68 e 71 di questa relazione.

203 Secondo Google Maps la distanza tra i due punti è di 140 metri.

204 v. a pagina 125 della sentenza.

Proseguendo nella critica alla valutazione data dal primo giudice delle deposizioni testimoniali, il motivo esamina quelle dei testi che chiama “a formazione progressiva” Fogli, Bassi e Tsagueu.

Il dichiarato di costoro, infatti, si era caratterizzato per l'estrema variabilità delle versioni, in direzione sempre più allineata ai *desiderata* dell'accusa, a fronte, invece, della costante coerenza dei deposti della Chiarelli, della Giurato, di Occhi e altri.

Fogli Cristian ²⁰⁵ abita in via Poletti, parallela a via Ippodromo e, malgrado ciò, aveva sentito le urla di Aldrovandi talmente forti da indurlo a telefonare al 113, alle ore 5:58.33.

Fogli aveva riferito di aver sentito soltanto una voce - evidentemente quella di Aldrovandi - che grida come un indemoniato.

Aveva visto i fari di un'auto puntare sul parchetto solo dopo aver chiamato il 113.

Pertanto, osserva la difesa della Segatto, i fari potevano essere soltanto quelli di Alpha 3, dato che Alpha 2 non aveva raggiunto il parchetto ma si era fermata nello spiazzo davanti al cancello, distante alcune decine di metri.

Anche in questo caso la versione del teste corrispondeva con quella di Pontani e Pollastri.

Il teste aveva affermato di avere sentito, prima del momento in cui si era fatto silenzio, la parola “basta” pronunciata in modo soffocato.

L'espressione era stata interpretata dal primo giudice come l'invocazione di aiuto di Aldrovandi, lasciata inascoltata dai poliziotti.

Secondo la difesa della Segatto, a parte il fatto che anche qualora il giovane l'avesse pronunciata, l'espressione era del tutto generica e non dimostrava l'illiceità del comportamento degli imputati, non era verosimile che il Fogli avesse percepito il “basta” soffocato.

Egli, infatti, abitava in via Poletti e tra la sua abitazione e la via Ippodromo vi sono dei caseggiati: la distanza fra l'abitazione del teste e il parchetto di via Ippodromo è di circa 100 metri e ancora maggiore è la

²⁰⁵ di come la testimonianza del Fogli sia stata trattata e delle conclusioni che ne trae il primo giudice si è dato atto alle pagine 58, 59, 62, 69 e 70 di questa relazione.

distanza con la zona di via Ippodromo antistante il cancello, 200, 150 metri, asserisce il teste all'udienza dibattimentale del 7 Dicembre 2007 (il parchetto è lo scenario della prima parte dell'azione e il cancello della seconda).

Posto che lo stesso teste aveva affermato che la parola era stata pronunciata in modo "soffocato", era improbabile che potesse essere percepita stante la distanza e gli ostacoli frapposti tra i due punti.

Peraltro il Fogli, pur affermando di essere stato in grado di sentire una parola pronunciata con tono "soffocato", aveva negato di avere percepito le frasi che gli imputati, con tono evidentemente ben più alto, affermano di aver pronunciato (*chi sei, come ti chiami, hai bisogno di aiuto?*) e neppure quelle che la Bassi affermerà di avere udito.

Infine, la circostanza dell'invocazione soffocata pronunciata da Aldrovandi era stata introdotta dal teste soltanto nel secondo interrogatorio reso al Pubblico Ministero: egli non ne aveva fatto cenno né alla Polizia nell'immediatezza del fatto né al primo interrogatorio del primo Pubblico Ministero.

Secondo la difesa della Segatto, quindi, il Fogli era un teste attendibile quando esponeva i fatti in modo coerente, costante e uniforme nel tempo; non lo era più quando introduceva una circostanza nuova, prima sempre taciuta, che contemplava la possibilità fisica della percezione uditiva a 150, 200 metri di distanza di una parola pronunciata con tono sofferente.

Bassi Lucia abita al civico 10/B di via Ippodromo ²⁰⁶.

La Bassi, excussa in dibattimento, aveva reso dichiarazioni difformi rispetto quanto dichiarato nella fase delle indagini sia alla Polizia, sia al Pubblico Ministero, sia addirittura ai difensori di parte civile.

L'inattendibilità della teste era evidente dall'affermazione di avere sentito una voce femminile comunicare la richiesta dell'ambulanza, quando era provato che furono i maschi a farlo e non la Segatto, unica donna presente.

Avrebbe visto soltanto un'auto della Polizia, e non le due che si trovavano proprio sotto le sue finestre.

206 La sentenza tratta della testimonianza della Bassi in vari passi; se ne è dato conto alle pagine 19, 57, 58 e 70 di questa relazione.

A fronte delle contestazioni dell'udienza del 7 dicembre 2007, si era giustificata in un caso riferendo di non aver riletto quanto aveva firmato ed in un altro accusando l'infedeltà della verbalizzazione.

Tanto era incerto il portato della testimonianza della Bassi che il Tribunale aveva sentito la necessità di rafforzarla con quella della teste *de relato* Fioresi Carla.

Dopo essersi presentata ad una trasmissione televisiva (Chi l'ha visto), aveva riferito al Pubblico Ministero che la Bassi le aveva detto di avere visto i poliziotti picchiare il ragazzo, quella mattina.

La difesa della Segatto stigmatizzava che la Fioresi avesse atteso ben tre mesi prima di fare le sue rivelazioni e come fosse stata smentita oltre che dalla stessa Bassi, anche dalle persone, come l'avv. Dina Occhiali che ella sosteneva di avere consultato in ordine alla vicenda ma che aveva negato addirittura di conoscerla.

Tsagueu Anne Marie abita in via Ippodromo al n. 10/B; dal balcone della cucina e del soggiorno vede lo spiazzo prospiciente il cancello dell'Ippodromo e assiste alla seconda colluttazione.

Anche la Tsagueu - osserva la difesa dell'appellante - aveva cambiato versione nel corso del tempo, da quando era stata sentita nell'immediatezza del fatto, a quando era stata sentita dal Pubblico Ministero, sino all'incidente probatorio del 16 giugno 2006.

La prima versione fornita la mattina del 25 settembre era quella di Aldrovandi che si scagliava con pugni e calci contro i poliziotti. In coincidenza con le propalazioni della Fioresi, la Tsagueu aveva iniziato a cambiare versione, prima confidandosi con Don Domenico Bedin e poi con l'avvocato presso il quale questi l'aveva indirizzata.

L'iniziale reticenza era stata giustificata al Pubblico Ministero con i timori per il figlio Chanel che *è spesso in giro ed è conosciuto da tanti ragazzi*.

Secondo il motivo tale sibillina espressione trova spiegazione con la circostanza che Chanel frequenta gli amici di Aldrovandi, i quali sanno che il ragazzo abita in via Ippodromo in una casa che dà sul cancello dell'Ippodromo.

Nessuna indagine, però, era stata fatta sui rapporti tra gli amici della vittima e Chanel, e sull'eventuale influenza che ciò può avere rivestito nella decisione della madre di modificare via via il proprio racconto.

Il testimoniale della Tsagueu, se correttamente analizzato, ad avviso della difesa Segatto non offriva i riscontri all'ipotesi accusatoria pretesi dalla sentenza impugnata e si poteva così sintetizzare:

- La donna dice che l'azione fu rapidissima;
- Testimonia che fu il ragazzo ad avventarsi contro i poliziotti, i quali erano fermi, in piedi, vicino alle auto;
- Ha sempre visto il ragazzo in posizione supina, dato che vedeva le punte delle scarpe all'insù;
- Afferma che la poliziotta inginocchiata a terra cercava di trattenergli i piedi, invano, perchè il giovane scalcia e la colpiva all'addome e la poliziotta a propria volta lo picchiava sui piedi con lo sfollagente. Quest'ultimo dato sull'uso dello sfollagente è falso, smentito dalla Segatto e dalla mancanza di segni di qualsiasi tipo sui piedi del giovane;
- La teste non parla mai di poliziotti seduti o sdraiati sul corpo del giovane;
- Non sente il ragazzo pronunciare neppure una parola, né invocazioni di aiuto;
- Non vede alcun poliziotto scalcia il giovane: lo presume soltanto;
- Afferma che le luci di casa sua erano spente e che il lampeggiante della volante era in funzione: la donna dice di essersi svegliata proprio per il riflesso del lampeggiante;
- Afferma che la poliziotta avrebbe detto, rivolta ai colleghi, *Attenti che ci sono le luci accese*: la circostanza è indimostrata, negata dalla Segatto, e poco credibile: il lampeggiante dell'auto era acceso e ciò dimostra che gli imputati non avevano nulla da nascondere alla vista dei terzi. Perché dunque preoccuparsi delle luci nelle abitazioni circostanti, quali poi?
- Le ragioni della preoccupazione della donna a rendere testimonianza contraria ai poliziotti, ciò che determinò, a suo dire, il tenore delle prime dichiarazioni rese il 25 settembre, appaiono pretestuose e poco credibili: la Tsagueu aveva un lavoro regolare e il permesso di soggiorno e nulla da temere da chicchessia. La genesi dei suoi continui cambiamenti che modificano e aggiungono sempre qualcosa di nuovo rispetto alle versioni precedenti, resta oscura e non induce ad un giudizio complessivo di credibilità personale.

Il motivo di gravame passa poi ad occuparsi dei movimenti della volante Alpha 2 e della Segatto in particolare.

Diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, le risultanze dei tabulati telefonici e le testimonianze assunte portavano alla conferma della veridicità del racconto della Segatto e di Forlani.

La sequenza temporale veniva così ricostruita dalla difesa dell'appellante:

1. Alle 5,23 arriva al 113 la chiamata di tale Renna che denuncia la presenza di un ladro in via Aldighieri.
2. La volante Alpha 3 con Segatto e Forlani si reca in quella via.
3. Alle 5,48,10 (tabulato Telecom, che riporta i dati corretti rispetto al sistema dei CC, che invece è in anticipo di quasi 2 minuti e 30 sull'orario effettivo) la Chiarelli chiama il 112, allarmata dalle grida ripetute e violentissime che sente in via Ippodromo: è la prima richiesta d'intervento in via Ippodromo.
4. La conversazione della Chiarelli con il 112 termina alle 5,49,07.
5. Il 112 chiama il 113, competente quella notte nella zona di via Ippodromo: la chiamata avviene tra le 5,50 e le 5,51, via filo con linea diretta e dura quasi 1 minuto, come si evince dalla registrazione.
6. Nel frattempo, la volante Alpha 2 di Segatto e Forlani è in via Aldighieri per gli accertamenti del caso.
7. Anche Alpha 3 con Pollastri e Pontani giunge in via Aldighieri, dopo Alpha 2.

A tale proposito la difesa Segatto si doleva di come il Tribunale avesse rigettato l'istanza, avanzata proprio ai sensi dell'art. 507, c.p.p., tante volte utilizzato dal primo giudice, volta ad ottenere l'escussione dell'ing. Patitucci, proprietario dell'abitazione presso la quale era stato effettuato l'intervento in via Aldighieri, che avrebbe potuto riferire sull'intervento di entrambe le volanti.

Il giudice ferrarese, infatti, dopo averne dichiarato l'inutilità, aveva motivato l'assenza di Alpha 3 sulla base della testimonianza del solo Renna.

Pertanto, veniva richiesta la parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, al fine di escutere il teste citato.

Terminato l'intervento in via Aldighieri la Segatto alle 5:52 aveva chiamato con il proprio telefono la centrale ed aveva informato il Bulgarelli dell'esito.

La cella telefonica ne attesta la presenza appunto in via Aldighieri; nel corso della registrazione della telefonata si sente anche la voce di Bulgarelli che, via radio, dice *E' una persona in transito, segnalata dai Carabinieri, prova a fare un passaggio a vedere...prova a vedere*, riferendosi, evidentemente, alla richiesta "girata" dal 112 dopo la telefonata dalla Chiarelli.

Due minuti dopo la Segatto ritelefonta a Bulgarelli per chiedere ulteriori informazioni sull'invio di Alpha 3 in via Ippodromo e tra l'altro ha occasione di dire *Sì, sì, no, perché erano fermi lì e allora te l'ho detto. Per quello...* con una frase che, secondo il gravame, soltanto la congettura indimostrata e insostenibile del Tribunale può far ritenere riferita alla volante di Pontani e Pollastri, mentre la Segatto intendeva riferirsi ad una macchina dei Carabinieri vista poco prima ferma nel centro di Ferrara.

Dopo la richiesta di "ausilio", seguente alla prima colluttazione con Aldrovandi, anche Alpha 3 viene inviata in via Ippodromo.

Forlani e Segatto arrivano sul posto mentre un terzo cittadino, il Cervi, alle 6:03.36 telefona al 113.

La registrazione della telefonata di Cervi consente di sentire la voce per radio di Pollastri che chiede a Bulgarelli *oh, arrivano gli altri?*

Diversamente da quanto ritenuto in sentenza, l'invocazione di Pollastri non era certo riferita ai Carabinieri - che non sapeva essere già stati allertati da Bulgarelli - bensì ai colleghi di Alpha 2.

Alle 6:04 Bulgarelli aveva chiamato l'ambulanza e alle 6:07/6:08 erano arrivati i carabinieri Ricci e Ricciardi; pertanto la presenza dell'appellante Segatto era durata circa 4 minuti.

In questi 4 minuti, osserva la sua difesa, la Segatto si era trovata ad affrontare la situazione sulla base della concitate indicazioni di Pontani.

Come disposto da quest'ultimo, avevano risposto le armi nel baule e impugnato i manganelli che, aggrediti da Aldrovandi (la stessa Tsagueu aveva descritto la "sforbiciata"), avevano utilizzato per farlo cadere.

La Segatto era stata colpita al ventre dai calci della vittima, mentre cercava di trattenerla per i piedi.

Diversamente da quanto affermato dalla Tsagueu, invece, l'appellante non aveva colpito Aldrovandi una volta a terra, tanto che non erano state refertate lesioni ai piedi del giovane.

Diversamente da quando concluso dal Tribunale con la sentenza impugnata, l'assunto giusta il quale una volta posto Aldrovandi a terra in posizione prona qualcuno degli agenti odierni imputati gli sarebbe salito sulla schiena o comunque schiacciato procurandogli difficoltà respiratorie era rimasto privo di dimostrazione, essendo stato espressamente escluso sia dai periti del Gip sia dai consulenti del Pubblico Ministero.

La stessa logica, secondo la difesa della Segatto, portava ad escludere l'ipotesi fatta, invece, propria dal primo giudice.

Il giovane sdraiato in posizione prona e con le mani legate era già in condizioni di non nuocere; a quel punto bastava controllarlo, tenendogli le mani posate sulle spalle, esattamente come avevano notato i carabinieri intervenuti sul posto.

Infatti, gli imputati avevano rispettato tutte le regole cautelari, con un ricorso alla forza strettamente funzionale all'esigenza di difendersi e vincere la resistenza dell'aggressore.

Anche l'uso dei manganelli era rimasto confinato nel rispetto delle regole, essendo gli stessi stati utilizzati per mettere Aldrovandi a terra e ammanettarlo, identificarlo e arrestarlo, secondo le tecniche operative insegnate dalle scuole; non erano stati sferrati colpi alla testa; infatti, le modeste ferite lacero-contuse al capo hanno altra origine, come attestato anche dalla posizione delle macchie ematiche sul selciato; i colpi di sfollagente erano stati portati alle gambe, tanto è vero che i consulenti del Pm ed i periti del Gip avevano riscontrato i segni a binario, tipici dello sfollagente, soltanto sulle gambe; i colpi erano stati sferrati con modesta energia e ne sono derivati effetti di modesta entità (relazione peritale Testi e Bignamini, pag. 23); ciò testimoniava che la forza dei colpi di sfollagente fu trattenuta dagli agenti e che l'uso della forza ex art. 53 c.p. fu contenuto nei limiti imposti dalla necessità.

La circostanza confermava anche quanto gli imputati avevano sempre riferito sulle cause della rottura dei due sfollagente, dovuta non già alla violenza dei colpi ma ad accidentali dinamiche della colluttazione.

Posto che lo stesso consulente delle parti civili prof. Thiene aveva affermato che per produrre gli effetti del c.d. *blunt trauma* (contusione cardiaca da trauma a torace chiuso) occorreva *un'azione molto, molto pesante*, pari a quella della *rianimazione*, espressione di *forza erculea* (prof. Thiene, pag. 41, 43 e 62 trascr. verb. ud. 9 Gennaio 2009), nessuna evidenza processuale provava che ciò fosse avvenuto.

Fuori luogo, infine, era il richiamo operato dal Tribunale alla sentenza della Corte di Cassazione 16 Gennaio 2009, imp. Tormaccio e altri.

Il caso esaminato dal supremo collegio, infatti, era completamente diverso, riguardando il caso in cui la vittima aveva subito la pressione protratta della gabbia toracica fino alla completa inibizione della respirazione e colpi violenti sul capo che determinarono una lesione cranica letale.

La difesa della Segatto passava poi ad esaminare in chiave critica la portata attribuita dal primo giudice alla testimonianza dell'Ispettore Capodicasa, docente della Scuola di Polizia di Pescara e delle tecniche descritte nel Manuale Operativo del Ministero dell'Interno.

Con ordinanza emessa il 4 febbraio 2009 il Tribunale ai sensi dell'art. 597, c.p.p., su istanza delle parti civili, aveva richiesto al Ministero dell'Interno notizie sui corsi di formazione e addestramento frequentati dagli imputati nonché copia dei manuali operativi della Polizia di Stato.

Con nota dell'11 marzo il Ministero aveva trasmesso, oltre ai documenti relativi agli attuali appellanti, la copia del manuale elaborato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, attualmente vigente, contenente anche il modulo specifico relativo alle tecniche di ammanettamento, e l'estratto del sussidio didattico, parte di una bozza non ancora definita di aggiornamento del manuale di tecniche operative, *...da considerare sussidio didattico realizzato dagli istruttori per meglio esplicitare i contenuti delle esercitazioni effettuate...*

Dall'esame della documentazione trasmessa (il motivo alle 53 e 54 ne riportava i passi significativi), la difesa dell'appellante rilevava che il poliziotto italiano, secondo quanto prescrive il manuale ufficiale del Ministero dell'Interno, deve bloccare la testa del soggetto a terra in posizione prona e premere con la gamba sulla schiena del medesimo. Nella documentazione non compare alcun avvertimento sui rischi ipotetici che tale operazione comporterebbe per la respirazione della persona così immobilizzata.

Il primo giudice, però, aveva ignorato il portato di tale documentazione, neppure facendo cenno alla sua acquisizione.

Con altra successiva ordinanza, il Tribunale accogliendo una richiesta della parte civile e del Pm, aveva disposto la testimonianza di tale ispettore Luciano Capodicasa (istruttore di difesa personale alla Scuola della Polizia di Stato di Pescara), di due suoi colleghi, Torti e Sola, nonché del dirigente della Scuola, Della Cioppa che avevano deposto come testimoni in un procedimento penale tenutosi a Trieste, avente ad oggetto un fatto simile a quello che ci occupa, disponendo, altresì, anche l'acquisizione di due relazioni agli atti del procedimento triestino, sottoscritte da Capodicasa, Torti e Sola.

Il Capodicasa già nel procedimento di Trieste si era contraddetto;

nella relazione 18 Marzo 2008 alla Direzione della Scuola di Pescara, illustrando il programma del 26° Corso del settore di difesa personale, scriveva: *...in particolare, nella fase che precede l'ammantamento, è previsto il bloccaggio a terra del soggetto ostile in posizione prona, tramite una leva di controllo su un braccio; questa tecnica permette di immobilizzare la persona in modo che non abbia la possibilità di muoversi in quanto, ove opponesse resistenza con il movimento del corpo, cadrebbe in sofferenza su tutta la spalla e sul gomito del braccio interessato.*

Si deve però precisare che, ove il soggetto ostile fosse ubriaco, drogato o fortemente esagitato, egli non sarebbe in grado di percepire alcun dolore fisico al braccio, motivo per cui l'operatore dovrà aiutarsi con il peso del proprio o altrui corpo (intendi aiuto del collega) per giungere al bloccaggio...

Richiesto di spiegazioni ulteriori dal Pubblico Ministero giuliano il 22 aprile del 2008 aveva, invece, dichiarato: *...Nella specie, l'insegnamento che viene impartito ai discenti è quello di evitare, per quanto possibile, il ricorso del bloccaggio a terra in posizione prona e di farvi ricorso solo come "extrema ratio"...* *Si tenga conto che questi concetti, essendo di vitale importanza, vengono continuamente ribaditi oralmente durante tutto il periodo delle lezioni collettive rivolte ai frequentatori...*

Escusso all'udienza del 4 aprile 2009 il Capodicasa aveva continuato a contraddirsi.

Richiesto di citare un documento dove fossero riportate le avvertenze sui pericoli del sormontamento del soggetto atterrato il Capodicasa ne aveva negato l'esistenza; le disposizioni sarebbero contenute in una videocassetta destinata a semplice pro-memoria personale degli istruttori e neppure offerta in visione agli allievi durante le lezioni.

L'assunto del Capodicasa per cui i precetti da lui illustrati venivano impartiti a tutti i frequentatori dei corsi di Pescara era stato smentito dai testi escussi su istanza della difesa degli imputati (Longoni Matteo, Pilat Lorenzo, Paganelli Enrico, Meraviglia Mirco, Salvatori Maurizio, Cantelli Davide, Girometti Stefano).

Tutti costoro, che in tempi diversi avevano avuto occasione di frequentare i corsi di Pescara e le cui testimonianze, però, erano state liquidate dal primo giudice con un semplice accenno a pagina 14 della sentenza dove venivano definite "*non pertinenti alle questioni in gioco*", avevano negato che nell'ambito della formazione professionale loro impartita fossero state date le direttive cautelari descritte dal Capodicasa.

Quanto alla questione, di centrale importanza, della causa della morte di Aldrovandi, la difesa della Segatto riteneva che l'*excited delirium syndrome* fosse la spiegazione più probabile.

Diversamente opinando, la causa di morte sarebbe dovuta essere dimostrata dal giudice e ricondotta alla responsabilità degli imputati, secondo una valutazione fornita di alto grado di credibilità razionale.

Diversamente da quanto opinato dal primo giudice, i quesiti posti ai periti nella prima fase della indagini preliminari erano corretti ed esaustivi né, come invece ipotizzato dalla sentenza, gli elaborati dei consulenti del Pubblico Ministero Avato, Malaguti e Lumare, erano stati condizionati da un'aspettativa generale dell'ambiente locale, favorevole ai poliziotti.

Inoltre essi, ad onta della critica mossa in sentenza per cui il loro lavoro si sarebbe basato solo sulle conoscenze circostanziali possedute all'epoca, comprese le relazioni di servizio degli imputati, avevano mantenuto ferme le proprie determinazioni anche al dibattimento; inoltre, si erano basati non solo sulle relazioni di servizio ma anche sulle tracce oggettive del reato e sulle testimonianze di comuni cittadini, estranei a qualsiasi interesse di parte, e sulle parole degli stessi amici di Aldrovandi circa gli stupefacenti assunti quella notte dal ragazzo e le sue alterate condizioni. Infine, dato decisivo, i rilievi circostanziali descritti

nella parte iniziale della relazione Malaguti-Lumare avevano trovato tutti fondamento e riscontro negli accertamenti medico-legali.

La prima, essenziale conclusione dei consulenti del Pubblico Ministero per cui le lesioni riscontrate sul corpo di Aldrovandi non avevano avuto incidenza alcuna nella causazione della morte non erano state smentite da nessuno degli accertamenti successivi.

Posto che la vittima non era stata colpita al capo con i manganelli che, come provato dai referti autoptici, erano stati utilizzati dai poliziotti soltanto per difendersi e per farla cadere, secondo il motivo per indagare con successo le cause della morte occorreva avere riguardo ai dati circostanziali e alle risultanze delle analisi tossicologiche.

Il difensore della Segatto riproponeva, quindi, illustrandola con ampi stralci delle consulenze tecniche e delle perizie da pag. 67 a pag. 71 del motivo, l'ipotesi della morte per agitazione psicomotoria in cui è venuto a trovarsi Aldrovandi (provato dal suo comportamento come descritto in particolare dagli abitanti di via Ippodromo) che aveva costituito una condizione di stress che manifestatasi con l'incremento ematico delle catecolamine (favorito anche dalla ketamina), responsabile di effetti sul sistema cardio - vascolare quali l'aumento della contrattilità e della frequenza cardiaca, seguiti da un incremento della gittata cardiaca e dal conseguente aumento del fabbisogno di ossigeno da parte del miocardio. Questa richiesta non poteva essere adeguatamente soddisfatta a causa dell'azione deprimente la funzione respiratoria indotta dalla morfina.

Si era verificata, quindi, una discrepanza tra la richiesta di ossigeno, aumentata, e l'apporto ematico, ridotto con la conseguente insufficienza contrattile acuta del miocardio.

Andava inoltre esclusa, come accertato dai consulenti del Pubblico Ministero, un meccanismo asfittico di tipo meccanico e andava esclusa ogni efficacia causale dell'azione dei quattro odierni imputati in ordine alla morte di Aldrovandi.

A conclusioni analoghe erano pervenuti, ad avviso della difesa della Segatto, i periti nominati dal Gip che erano stati i primi ad introdurre l'ipotesi dell' *excited delirium syndrome*, fatta eccezione per l'ipotesi, che nel motivo d'appello si contestava, che anche la colluttazione avesse rivestito un ruolo concausale, per l'aumento dell'increzione di catecolamine.

Ulteriore contraddizione veniva riscontrata dalla difesa della Segatto, sulla scorta delle osservazioni del consulente di parte prof. Berardi, laddove i periti del Gip da un lato evidenziavano come il mix di droghe e alcool aveva avuto grande importanza sull'origine e sullo scatenamento dello stato di agitazione psicofisica e dall'altro, irragionevolmente, negavano che tali sostanze avessero avuto un ruolo causale nella morte.

Altri elementi di coinvolgimento causale o concausale a carico dei quattro poliziotti appellanti non si ricavavano dalla relazione dei periti del Gip Testi e Bignamini.

L'effetto causale in ordine al decesso da un lato e l'irrilevanza delle condotte degli agenti, secondo il motivo di gravame, erano state ben connotate dal consulente della difesa prof. Giron, le cui conclusioni, invece, erano state liquidate dal primo giudice come paradossali e prive di validità metodologica, con motivazioni, però, sbrigative e apodittiche.

Ricorda la difesa dell'appellante che il consulente prof. Giron, assieme al dott. Rago, avesse concluso che gli effetti fisio patologici propri degli stati di agitazione psicomotoria erano stati ulteriormente aggravati dal mix di droghe assunte dal giovane; attesa l'azione tossica diretta delle droghe, le quantità assunte da Aldrovandi, oltretutto mescolate tra loro, erano tali da averne provocato la morte.

Nella produzione dell'evento morte, il ruolo della colluttazione era stato irrilevante. Infatti, in condizioni di agitazione psicomotoria lo sforzo muscolare è determinato dallo squilibrio neurochimico, per cui cambia poco o nulla la modalità di sfogo dello stato di agitazione;

L'asfissia da posizione prona rappresentava una tesi insostenibile: in presenza di un apparato polmonare normale, la posizione prona viene tollerata per mesi;
Non vi era stata immobilizzazione del mantice toracico né ostruzione delle vie aeree.

L'ipotesi di morte per *excited delirium syndrome* era stata confermata anche da altro consulente della difesa, il prof. Domenico Berardi, nonché dal prof. Claudio Rapezzi.

Il motivo di gravame passava poi ad esaminare il ruolo avuto nella condotta di Aldrovandi e nell'eziologia della morte dagli stupefacenti assunti da questi nel corso della serata che aveva preceduto l'evento.

Le analisi tossicologiche avevano evidenziato che Aldrovandi, al momento del fatto, era sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti che, anche secondo le testimonianze degli amici, aveva assunto al Link di Bologna e delle quali era comunque consumatore abituale quanto meno nel fine settimana.

Come evidenziato dai C.T. del Pubblico Ministero Malaguti e Lumare, a fronte del dato per cui le analisi di Aldrovandi segnalavano la presenza di 0,36 ug/ml di morfina e 0,04 di ketamina, concentrazioni ematiche anche inferiori di oppioidi potevano portare al decesso.

La consulente di parte Berti Donini aveva segnalato, inoltre, che anche un ipodosaggio poteva determinare uno shock mortale.

A fronte della precisa descrizione degli effetti dell'assunzione di ketamina effettuata dal consulente prof. Repezzi²⁰⁷, collimante peraltro con quella dei consulenti del Pubblico Ministero Malaguti e Lumare, il prof. Thiene interpellato sugli effetti della sostanza sulla funzionalità cardiaca aveva risposto all'udienza del 9 gennaio 2009 "Non lo so, non li conosco".

Le condizioni psico fisiche di Aldrovandi, come descritte dagli amici nelle testimonianze da questi rese, peraltro, erano in armonia con le conclusioni dei consulenti del Pubblico Ministero e dei periti del Gip sull'effetto delle sostanze assunte.

Quand'anche non rinvenute le tracce negli esami ematologici, non ricercate con le dovute tecniche, l'assunzione di sostanze quali LSD e popper, secondo i periti giustificava l'ipotesi del bad trip in preda al quale Aldrovandi avrebbe assunto la condotta descritta dai quattro agenti imputati.

Sino alla deposizione del prof. Thiene, assunta all'udienza del 24 novembre 2008, per stessa ammissione dei consulenti delle parti civili, non erano stati raggiunti risultati certi in senso conforme all'ipotesi accusatoria in ordine alla causa del decesso.

La difesa dell'appellante Segatto, dopo aver ripercorso la genesi, ormai nota, della c.d. "super consulenza" Thiene, ne sottoponeva a critica i fondamenti sulla base delle seguenti linee argomentative:

207 l'illustrazione delle conclusioni di Repezzi, con citazioni testuali, occupa le pagine da 79 a 82 dell'atto di appello.

1. La fotografia sulla base della quale Thiene aveva costruito la propria teoria non si trovava agli atti del processo: era stata scattata dai consulenti del Pubblico Ministero Malaguti e Lumare durante l'autopsia, e consegnata insieme a tutte le altre al consulente della parte civile dott. Zanzi, ma non allegata alla consulenza perché ritenuta irrilevante;
2. Thiene non aveva partecipato all'autopsia né aveva visto i vetrini del cuore ma soltanto una fotografia: su questa base non era metodologicamente corretto pervenire ad una diagnosi formulata in termini perentori;
3. diversamente da Thiene, Avato, Malaguti e Lumare avevano ritenuto che la macchia giudicata da Thiene un *ematoma* (ossia una lesione vitale) altro non fosse che una *imbibizione emoglobinica post-mortem*, tanto che Malaguti e Lumare che avevano seguito l'autopsia avevano constatato *de visu* trattarsi di imbibizione pre-putrefattiva e non di una lesione vitalem, che la foto allegata da Thiene (n. 31933) mostrava altri punti di imbibizione emoglobinica; e che l'altra foto del cuore (n. 31932, che ritrae l'organo prima del sezionamento), non mostrava apprezzabili corredi emorragici esterni;

Si fronteggiavano, quindi, secondo la difesa Segatto, da un lato l'opinione di un consulente delle parti private istanti per il risarcimento del danno che aveva formulato una diagnosi basata sulla visione di una fotografia e, dall'altro, quella dei consulenti del Pubblico Ministero (il cui ufficio, peraltro, osserva questo relatore, aveva chiesto l'assunzione della testimonianza del Thiene ex art. 507, c.p.p.), che, al contrario, avevano svolto gli accertamenti autoptici.

Incisive critiche, neglette dal primo giudice, erano stata avanzate nei confronti della "consulenza" Thiene anche dai consulenti della difesa prof. Fortuni e prof. Repezzi.

Il primo aveva rimarcato la maggiore affidabilità scientifica dei rilievi autoptici e dell'esame rei reperti istologici rispetto all'osservazione di un documento fotografico, peraltro di scarsa qualità.

Il secondo aveva precisato che un trauma cardiaco a torace chiuso con il meccanismo della contrazione cardiaca contro un regime pressorio transitoriamente elevato, non poteva provocare un ematoma circoscritto in un solo punto risparmiando tutta la superficie interne della cavità ventricolare sinistra, che non presenta nessuna alterazione patologica nel caso in questione, laddove anche tutte le altre risultanze dell'autopsia smentivano le conclusioni di Thiene.

Non c'era neppure prova che fosse stato effettivamente attinto il fascio di His, perché lo spessore e la profondità del grumo non era desumibile dalla foto ed inoltre, in mancanza di analisi adeguate, non era dimostrato che il fascio di His dell'Aldrovandi fosse posto proprio nel punto corrispondente alla macchia: la morfologia del cuore infatti è diversa da persona a persona e la posizione del fascio può variare di alcuni millimetri.

Alle perplessità di Thiene sull'*excited delirium*, di cui non aveva mai trovato traccia nella propria esperienza, Rapezzi aveva replicato che l'inesperienza in materia del prof. Thiene non lo legittimava a negare l'esistenza di una entità ben conosciuta in ambito psichiatrico e oggetto di un numero elevatissimo di pubblicazioni nella letteratura scientifica internazionale.

Secondo Rapezzi, a differenza di altre cause di morte, nel decesso improvviso da *excited delirium* non vi è un'alterazione morfologica cardiaca a livello macroscopico, né esistono alterazioni istologiche "obbligatoriamente" presenti; possono però essere presenti le alterazioni istologiche secondarie al danno miocardico da catecolamine. In tal caso, la diagnosi è avvalorata dai rilievi istologici. Le alterazioni istologiche da catecolamine vengono genericamente indicate con il termine "bande di contrazione": tali alterazioni istologiche configurano uno spettro in cui rientrano anche fenomeni di semplice retrazione e di ondulazione delle microcellule.

Dell'esistenza delle bande da contrazione avevano dato atto, sulla scorta dell'esame dei vetrini dell'autopsia e non solo delle fotografie, come fatto da Thiene, Malaguti, Lumare, Testi e Bignamini.

All'udienza del 4 Aprile, la difesa degli imputati aveva chiesto l'acquisizione degli ingrandimenti fotografici di 2 delle 3 fotografie dei vetrini in atti (nn. 25 e 26 consulenza Malaguti - Lumare), al fine di dimostrare come anche quelle foto, debitamente ingrandite con una scala prossima a quella della foto "paradigmatica" esibita da Thiene, evidenziassero bande di contrazione e un breve scritto del prof. Rapezzi, a compendio delle conclusioni esposte in udienza, assimilabile ad una memoria difensiva.

La difesa della Segatto chiedeva, pertanto, che la Corte in sede di rinnovazione dibattimentale, acquisisse i 2 documenti fotografici e lo scritto del prof. Rapezzi.

Quanto alla prevedibilità dell'evento rilevava l'appellante che per l'accertamento della colpa era necessario fare riferimento ai due criteri della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso: l'evento prevedibile ma non evitabile assume, infatti, carattere di mera fatalità.

Soltanto una volta accertata la prevedibilità dell'evento si pone il problema della sua evitabilità.

Gli accertamenti andavano compiuti *ex ante*, basandosi sulla situazione in cui si era manifestata la condotta dell'agente, sulla base del modello costituito dall'*homo eiusdem professionis et condizioni*.

I quattro agenti di polizia appellanti, posto che la causa di morte di Aldrovandi doveva essere rinvenuta nell'*excited delirium syndrome* - evenienza rara, pressoché sconosciuta all'infuori dell'ambiente medico specialistico - non potevano stabilire la ragione di quella violenza, di quell'aggressività e hanno dovuto affrontare gli effetti dello stato del giovane, che si erano manifestati con modalità violente e aggressive.

Mancava, inoltre, la prova del rapporto causale tra la condotta degli agenti l'evento morte.

La colluttazione, infatti, era stata causalmente irrilevante in condizioni di agitazione psicomotoria in cui lo sforzo muscolare era determinato dallo squilibrio neurochimico dovuto al delirio eccitato e alla recente assunzione di ketamina.

Non vi era stata, tra l'altro, immobilizzazione del mantice toracico né ostruzione delle vie aeree e la tesi dell'asfissia da posizione prona non era sostenibile.

Invece, la quantità, la qualità e la commistione delle sostanze assunte dal giovane erano in grado di provocare di per sé sole la morte.

Diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale per cui uno dei limiti colposamente superati dagli imputati era consistito nell'aver imprudentemente ingaggiato una colluttazione con Aldrovandi, a giudizio della difesa della Segatto erano stati gli agenti ad essere aggrediti, per due volte, dalla vittima.

Ad un tanto portava la corretta considerazione delle dichiarazioni dei testimoni tra cui la stessa Tsagueu, per cui anche nella seconda fase è stato il giovane con movimento aggressivi e violenti tipici del karatè ad avventarsi contro i quattro agenti, fermi davanti alle auto di servizio.

A fronte della pericolosità di Aldrovandi, contenerlo, fermarlo, identificarlo ed eventualmente arrestarlo per avere danneggiato l'auto di servizio e aggredito gli agenti di polizia era un dovere istituzionale imposto dalla legge, in esecuzione del quale gli appellanti non avevano violato alcuna regola cautelare.

Pertanto, conclusivamente il motivo si chiudeva con la richiesta di assoluzione dell'appellante Segatto Monica.

Con il secondo motivo di gravame, nella denegata che questa Corte confermasse il giudizio di penale responsabilità, si chiedeva la concessione dell'attenuante di cui all'art. 114, c.p., attesa la minima partecipazione della Segatto agli avvenimenti.

Ella, infatti, aveva partecipato soltanto alla seconda colluttazione, limitandosi ad usare lo sfollagente per proteggersi dai calci di Aldrovandi e per destabilizzarne l'equilibrio al fine di metterlo a terra e ammanettarlo.

Una volta che l'aggressore era stato posto sul terreno in posizione prona, aveva cercato soltanto di trattenergli i piedi, che scalciano furiosamente, tanto da essere colpita all'addome e riportare lesioni, senza salire sul torace né sul dorso dell'Aldrovandi.

Con il terzo motivo d'appello la difesa della Segatto si doleva della mancata concessione delle attenuanti generiche, doverose per lo stato di incensuratezza, per la particolarissima causale del fatto attribuito, verificatosi nell'adempimento del proprio dovere d'ufficio, la condotta generale e le condizioni di vita, la personalità dell'appellante e della conseguente eccessività della pena inflitta.

Con il quarto motivo di gravame, sulla base delle considerazioni sopra esposte, si chiedeva la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

Con il quinto motivo d'appello si ribadiva la censura in ordine alla quantificazione della pena.

Con il sesto motivo di gravame la difesa dell'appellante Segatto lamentava l'eccessività dell'ammontare delle provvisori accordate alle parti civili e con il settimo ed ultimo chiedeva che le spese di lite fossero interamente compensate tra le parti.

Nel termine di cui all'art. 585, comma 4°, c.p.p., anche uno dei nuovi difensori della Segatto depositava motivi aggiunti.

Una volta riassunti i temi dell'impugnazione proposta dai precedenti difensori e le linee essenziali della motivazione in base alla quale la sentenza impugnata era pervenuta all'affermazione di penale responsabilità a carico dell'appellante (pagine 1/22 dei motivi nuovi), la difesa della Segatto con il primo motivo di gravame nuovo censurava la ricostruzione del fatto operata dal primo giudice.

Diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, per cui la Segatto era arrivata sul luogo del fatto prima delle ore 6:03, secondo la difesa di questa la corretta valutazione delle prove assunte portava a ritenere che la volante Alpha 2 fosse arrivata in via Ippodromo dopo quell'ora.

Un primo punto fermo era costituito dalla telefonata intercorsa tra la Segatto ed il Bulgarelli. Nella conversazione tra i due, avvenuta alle 5,52 tramite il cellulare della Segatto, entrambi colloquiavano in relazione all'intervento svolto Alpha 2 in via Aldighieri pochi minuti prima.

Nel corso della telefonata il Bulgarelli, parlando via radio, proferiva la frase *“È una persona in transito, segnalata dai Carabinieri, prova a fare un passaggio a vedere... prova a vedere”* (pag. 128 della Trascrizione delle telefonate al 113 – supporto C-90).

Secondo l'appellante in tale circostanza, il Bulgarelli si riferiva senza dubbio alla volante Alpha 3, ad ulteriore conferma, tra l'altro, che neppure questa alle 5,52 era in via Ippodromo.

Alle 5,54 c'è un'ulteriore chiamata della Segatto al 113 (pag. 130 della Trascrizione delle telefonate al 113 – supporto C-90), sempre effettuata con il cellulare personale, nella quale ella chiede delucidazioni in merito ad una comunicazione avvenuta via radio tra il Bulgarelli e la volante Alpha 3.

Erroneamente a tale proposito il primo giudice aveva ritenuto che la Segatto fosse già a conoscenza dell'intervento di Alpha 3, senza però fornire alcuna base giustificativa a questa teoria. Aveva, inoltre, supposto che la Segatto avesse chiamato il Bulgarelli fingendo di non conoscere la ubicazione di via Ippodromo.

Sempre senza adeguati riscontri, il giudicante aveva ritenuto che nel momento in cui la Segatto aveva contattato per la seconda volta, alle

5,54, il Bulgarelli, fosse già pervenuta una richiesta di ausilio alla volante Alpha 3.

Logica voleva, invece, secondo il motivo, che data la presumibile urgenza con la quale era stato sollecitato l'intervento di Alpha 2, che non era possibile che la Segatto, avesse chiesto lumi dell'ubicazione di via Ippodromo e avesse sollevato dubbi sulla competenza territoriale dell'intervento, privi di senso se fosse già arrivata via radio la richiesta di ausilio ai colleghi di Alpha 3.

La prova che Alpha 2 era arrivata in via Ippodromo soltanto dopo le ore 6:30, inoltre, si ricavava dalla telefonata tra il teste Cervi e Bulgarelli, nel corso della quale Pollastri, via radio, pronunciava la frase "Oh, arrivano gli altri?".

Erroneamente il giudice, a pagina 285 della sentenza, aveva riferito la frase di Pollastri al mancato arrivo dei Carabinieri, argomentando quindi sulla compresenza della due volanti, sulla base della telefonata al 112 delle 6:01,33 in cui si sarebbe fatto riferimento alla presenza di una macchina dell'Arma in via Ippodromo, circostanza però smentita dalla comunicazione tra Pollastri e Bulgarelli.

Era, sempre secondo la nuova difesa della Segatto, ingiustificata l'interpretazione del giudicante al pronome "ne" come riferito alla presenza in loco di due autovetture e non di due persone²⁰⁸.

Anche dalla frase pronunciata da Pontani, relativa alla lotta di circa mezz'ora con Aldrovandi, non potevano essere ricavati elementi di responsabilità a carico della Segatto, non venendo precisato chi e come avesse partecipato allo scontro; addirittura, poteva ipotizzarsi che l'appellante fosse arrivata in via Ippodromo soltanto una volta esaurita la fase dello scontro tra la vittima e i poliziotti di Alpha 3 ²⁰⁹.

Conclusivamente quanto al primo motivo, la difesa della Segatto posto che l'intervento sul posto di costei sarebbe durato la massimo 4 minuti, evidenziava come la sentenza non avesse dato risposta alcuna al fondamentale quesito dell'apporto materiale alla verifica del fatto di reato²¹⁰.

²⁰⁸ Vedi amplius alle pagine 27/29 dei motivi nuovi.

²⁰⁹ L'argomento è soltanto suggestivo: la stessa sentenza pone a base della ricostruzione del fatto che Alpha 2 sia arrivata in via Ippodromo dopo la prima colluttazione di Pontani e Pollastri con Aldrovandi.

²¹⁰ Pagina 30 del motivo.

Con il secondo motivo nuovo, la difesa Segatto, premessa una trattazione sull'inquadramento giurisprudenziale della norma di cui al capoverso dell'art. 41, c.p., rilevava come, anche volendo accedere per ipotesi alla tesi Thiene – Beduschi sposata dal primo giudice, non era provato che la produzione dell'evento lesivo dato per certo dai consulenti fosse prevedibile da parte degli operanti.

La sentenza aveva assimilato tutte le figure degli imputati, senza tratteggiare alcuna differenza anche delineando un semplice profilo psicologico e comportamentale degli operanti, così da discriminarne le differenti personalità.

La Segatto è stata sostanzialmente condannata per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 589 c.p., relativa all'omicidio colposo. Secondo il primo giudice, la sua condotta si sarebbe posta in relazione alla morte di Aldrovandi secondo lo schema della causa - effetto, essendo stato il suo comportamento eziologicamente determinante ai fini dell'evento.

Ribadita l'ovvietà per cui la Segatto al momento della prima colluttazione non si sarebbe trovata in via Ippodromo, la sua difesa denunciava come il rapporto di causalità intercorrente tra l'atteggiamento tenuto dall'appellante nelle circostanze del caso e la morte di Aldrovandi non fossero state oggetto del minimo approfondimento.

Nessuno dei testimoni, invero aveva dato conto di una colluttazione tra la Segatto e Aldrovandi, rendendo, così, impossibile la prova di un collegamento causale tra la sua condotta e l'evento morte e, comunque, il suo eventuale apporto.

La sentenza impugnata aveva in sostanza ricavato la responsabilità colposa dei quattro agenti perché, immobilizzando Aldrovandi per ammanettarlo, ne avevano cagionato il decesso.

Tutti i testimoni, invece, avevano riferito di come la Segatto, nell'ambito dell'attività di immobilizzazione, nel corso della quale si era verificata l'interruzione del nesso di causalità, si fosse limitata a tenere fermi i piedi della vittima e non avesse esercitato alcuna pressione sul torace di questa.

Al fine di confortare la tesi dell'interruzione del nesso di causalità, il motivo a questo punto evidenziava il ruolo che la poliassunzione di

stupefacenti da parte di Aldrovandi nelle ore antecedenti il decesso aveva avuto rispetto a quest'ultimo²¹¹.

Aldrovandi era deceduto a seguito della assunzione di plurime sostanze stupefacenti, che avevano comportato una insufficienza respiratoria importante, tanto da cagionargli un arresto cardiaco, evento che si poneva al di fuori di una serie causale preordinata, rappresentando un fattore eccezionale, imprevedibile, determinando così l'interruzione del nesso di causalità tra la condotta della Segatto e l'evento.

Con il terzo nuovo motivo²¹² la difesa dell'appellante Segatto denunciava come erroneamente il Tribunale avesse ritenuto la sussistenza della cooperazione colposa di cui all'art. 113, c.p.

Posto che la giurisprudenza è orientata nel senso che anche la fattispecie di cooperazione nel delitto colposo deve essere caratterizzata dalla consapevolezza, in almeno uno dei partecipi, dell'altrui comportamento concorrente con il proprio, nel caso di specie l'ipotesi non era configurabile poiché la Segatto, o altro cooperante, nel caso di specie, avrebbe dovuto avere la consapevolezza di accedere alla condotta colposa altrui.

Invero il primo giudice, statuendo la responsabilità per cooperazione colposa, non aveva esaminato il profilo dell'elemento psicologico.

Inoltre, era difficilmente configurabile una cooperazione colposa in un ambito nel quale l'agente stava adempiendo ai suoi doveri istituzionali.

La Segatto aveva agito assieme ai colleghi al solo fine di immobilizzare Aldrovandi, con una condotta teleologicamente orientata verso un fine diverso dalla produzione dell'effetto letale, restando ella inconsapevole della altrui condotta colposa²¹³.

Sulla condotta doverosa dell'appellante si era, in modo eccezionale e imprevedibile, innestato l'evento che aveva cagionato la morte.

La Segatto, infine, aveva solo posto in essere una manovra di immobilizzazione delle gambe, peraltro non realizzata vista la oggettiva

²¹¹ Vedi amplius alle pagine 40/43 dei motivi nuovi.

²¹² Pagine 45/50 dei motivi nuovi.

²¹³ Due notazioni: ovvio che trattandosi di evento colposo la condotta era orientata a fini diversi da quello mortale, diversamente si tratterebbe di omicidio volontario; la difesa Segatto ipotizza, quindi, la colpa degli altri, non condivisa.

resistenza, concretizzatasi, tra l'altro, in numerosi calci portati all'addome della poliziotta, opposta dall'Aldrovandi, non idonea a provocare il decesso.

Con il quarto nuovo motivo²¹⁴ la difesa della Segatto, sulla scorta delle considerazioni già svolte, chiedeva fosse, in subordine, riconosciuta l'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114, c.p.

Con il quinto motivo nuovo, si assumeva la sussistenza della scriminante dell'adempimento di un dovere, di cui all'art. 51, c.p.

Il contatto tra la Segatto e Aldrovandi, infatti, era stato orientato all'adempimento del dovere consistente nell'ottenere l'immobilizzazione del soggetto, al fine di far sì che cessasse di nuocere a sé e agli altri.

Con il sesto motivo nuovo veniva avanzata, per la prima volta rispetto ai motivi d'appello originari, l'ipotesi della legittima difesa.

La Segatto, infatti, aveva utilizzato il manganello per difendersi dai calci portati al suo addome da Aldrovandi, con il solo intento di fargli perdere l'equilibrio ed immobilizzarlo, tenendo una condotta inevitabile perché in nessun altro modo ella avrebbe potuto impedire ad un soggetto in evidente stato di alterazione psico-fisica di continuare nell'inferirle percosse.

Il diritto a difesa del quale la Segatto sarebbe intervenuta nella colluttazione con il giovane era sicuramente quello dell'integrità ed incolumità fisica, non solo propria, ma anche altrui, data la violenza dell'atteggiamento di Aldrovandi, che con la sua condotta poteva cagionare danni ben più evidenti ai quattro poliziotti, qualora essi non avessero provveduto ad immobilizzarlo per procedere al suo ammanettamento.

Con il settimo nuovo motivo la difesa della Segatto denunciava la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 521, c.p.p.

Infatti, nel decreto che disponeva il giudizio la condotta dell'appellante era stata assimilata a quella degli altri tre imputati, che avrebbero imprudentemente ingaggiato una colluttazione con Aldrovandi, tanto da cagionargli una apprezzabile diminuzione della funzione cardio-respiratoria, ignorata dagli operanti, che avrebbe di lì a pochi istanti cagionato il decesso.

²¹⁴ vedi da pagina a 54 dei motivi nuovi.

La sentenza impugnata, invece, aveva condannato la Segatto per avere provocato la morte della vittima per cooperazione colposa con gli altri tre agenti che avrebbe cagionato una trauma cardiaco a torace chiuso incidente sul fascio di His, con conseguente interruzione dell'attività elettrica cardiaca tra gli atri e i ventricoli, con una ricostruzione differente del fatto che aveva indubitabilmente cagionato un *vulnus* alle esigenze difensive.

Ai vari testimoni, infatti, non era stata chiesta la precisa rispondenza della condotta degli agenti con le percosse inferte ad Aldrovandi che avrebbero causato tale trauma toracico.

La difesa della Segatto, in chiusura del nuovo atto di appello, avanzava una serie d'istanze di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Dopo avere riproposto, nella sostanza, le critiche già avanzate con i motivi d'appello avverso la tesi fatta propria dal primo giudice in relazione all'eziologia della morte (c.d. tesi Thiene Beduschi), riproponendo quindi l'ipotesi della morte per excited delirium syndrome, nonché rilevando la sottovalutazione fatta in sentenza del dato risultante dalle perizie tossicologiche²¹⁵, la difesa della Segatto chiedeva la rinnovazione dibattimentale relativamente tanto alla perizia medico-legale quanto a quella tossicologica per evidenziare il nesso causale sotteso alla improvvisa morte di Aldrovandi, tramite la quale poter procedere, se del caso, ad un corretto e non superficiale addebito di responsabilità nei confronti dei singoli imputati.

Veniva ribadita la richiesta di escussione dell'Ing. Patitucci, proprietario dell'immobile sito in Ferrara, via Aldighieri n. 32, per il quale venne effettuata la chiamata al 113²¹⁶.

Veniva inoltre richiesta l'ispezione dei luoghi teatro del fatto giudicato essenziale, secondo l'appellante, per la comprensione delle dinamiche temporali e l'analisi delle condotte incriminate.

Inoltre, la relazione criminalistica, a firma del dott. Labruna e del sig. Tesone, che la difesa dell'appellante depositava, evidenziava come le testimonianze dei testi Bassi, Tsague e Fogli presentassero più di qualche cono d'ombra lì dove non esisteva la possibilità materiale di percepire la

²¹⁵ vedi diffusamente da pagina 64 a pagina 73 dei nuovi motivi.

²¹⁶ le motivazioni della richiesta sono le medesime già svolte con i motivi principali e condivise anche nei motivi di appello degli altri imputati.

reale dinamica dei fatti per i testimoni stessi, stante la conformazione dei luoghi.

Si chiedeva l'escussione dei Carabinieri di servizio il 25 settembre 2005 con orario 01,00 – 07,00, la cui testimonianza potrebbe essere decisiva sempre ai fini della ricostruzione, sotto il profilo temporale, degli spostamenti effettuati dalla Segatto nelle prime ore del 25 settembre 2005. Infatti, prestato servizio presso via Aldighieri, la Segatto ed il Forlani effettuavano un giro in centro a Ferrara, durante il quale incontravano una gazzella dei Carabinieri ferma nei pressi della Torre dell'Orologio in piazza Duomo. Questa sarebbe stata la vettura cui la Segatto faceva riferimento nella telefonata fatta al Bulgarelli alle 05,54 della stessa mattina (pag. 130 della Trascrizione delle telefonate al 113 – supporto C-90) ed oggetto della interpretazione distorta del primo giudice.

Per giungere all'identificazione di tali soggetti la difesa della Segatto suggeriva di procedere a nuova escussione dei testi Ricci e Ricciardi, che potranno riferire sui nomi dei colleghi in servizio nello stesso turno.

Veniva, infine, chiesta l'acquisizione della ricevuta fiscale di un medicinale acquistato dal Forlani, presso la farmacia *Fides*, sita a Ferrara in corso Giovecca n. 125, farmaco che sarebbe poi stato consegnato a Gradinali Barbara, residente in Ferrara, via Foro Boario n. 44/B, amica del Forlani, dall'abitazione della quale, poi, i due si sarebbero portati in via Ippodromo su richiesta dell'operatore del 113.

I due difensori di **Pontani Enzo** depositavano due distinti e ponderosi atti di appello di contenuto, però, analogo e, logicamente, se ne darà unitario conto.

Con il primo motivo di gravame la difesa del Pontani si doleva dell'erronea ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata e proponeva una diversa e corretta ricostruzione del fatto, sulla scorta dell'esame delle prove assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

In primo luogo la difesa del Pontani sottolineava come il primo giudice avesse “volutamente” sottovalutato il ruolo avuto dalle sostanze stupefacenti assunte da Aldrovandi nella serata passata a Bologna presso il Link, luogo ove, notoriamente, era d'uso lo spaccio di stupefacenti.

Il motivo richiamava, a tale proposito, con argomentazioni analoghe a quelle svolte rispettivamente dalle difese dei componenti di Alpha 2,

come Aldrovandi fosse un consumatore abituale di sostanze e che nel corso di quella serata avesse assunto due dosi/due dosi e mezzo di lsd, probabilmente in due momenti diversi, avesse inalato popper, avesse fumato marijuana e bevuto alcune birre; aveva inoltre assunto ketamina ed eroina, come provato dai reperti autoptici.

Le condizioni psico fisiche di Aldrovandi e l'assunzione di lsd erano state testimoniate da Pagliarini Luca il valore delle cui dichiarazioni non era inficiato dalla ritrattazione degli altri due testi, amici di Aldrovandi, Boldrini e Parmeggiani ²¹⁷.

L'assunto del primo giudice per cui l'lsd non aveva avuto effetto su Aldrovandi era rimasto indimostrata e, addirittura, smentito dalle parole del teste Pagliarini.

L'acido lisergico, tra l'altro, così come la ketamina quando veniva metabolizzata, provocava agitazione psico motoria, incremento dell'attività cardiaca e aumento di increzione di catecolamine.

Inoltre, ma il tema verrà sviluppato successivamente con maggiore ampiezza, al fine di escludere l'effetto della ketamina sull'agitazione psico motoria non ci si poteva basare, come aveva fatto il primo giudice, sui soli valori ritrovati nel sangue, perché detti valori comprovavano correttamente solo il dato dell'avvenuta assunzione, mentre nulla dimostravano scientificamente sulla quantità assunta.

Infatti, la quantità di ketamina assunta da Aldrovandi poteva essere determinata con certezza soltanto dall'analisi della norketamina, ovvero il metabolita della ketamina, che non era stata ricercata.

Diversamente da quanto sostenuto in sentenza, anche secondo la difesa del Pontani i componenti della volante Alpha 3, giunti non a fari spenti e solo a seguito della segnalazione della Chiarelli nel parcheggio dell'Ippodromo, erano stati aggrediti da Aldrovandi che si trovava già sul posto da qualche tempo in stato di violenta agitazione psico motoria.

Per dimostrare l'assunto il motivo analizzava con estrema precisione la scansione temporale degli eventi sulla base delle testimonianze rese dagli abitanti della zona di via Ippodromo ²¹⁸.

²¹⁷ Il motivo tratta della posizione dei testi Boldrini e Parmeggiani a pagina 5 e 6 dell'atto di appello. Di come il primo giudice abbia valutato il ruolo e la testimonianza di Boldrini si è dato conto alle pagine 23, 24 e 47 di questa relazione.

²¹⁸ il motivo ne tratta, riportando anche gli stralci significativi delle deposizioni, da pagina 8 a pagina 9 dell'atto di appello.

In sintesi, evidenzia la difesa dell'appellante, che nessuno dei testi, che da vari minuti, addirittura dalle 5.15/5.20 in avanti, avevano sentito le grida e i rumori di Aldrovandi avevano visto, in questa prima fase, alcuna auto della polizia ²¹⁹.

Diversamente da quanto ritenuto in sentenza, quindi, in Aldrovandi si stava sprigionando una agitazione psicomotoria, del tutto autonoma da qualsivoglia intervento degli imputati che al loro arrivo lo avevano trovato all'interno del parchetto che gesticolava, urlava frasi senza senso, facendo salti e girando su se stesso.

Della situazione aveva chiaramente dato atto il teste Marzola: dalla sua finestra, attraverso le foglie degli alberi del parchetto, dopo almeno dieci minuti che ha iniziato a sentire le urla ed i rumori provenire dal parchetto vede arrivare, a fari e barra luminosa accesi, e non spenti come inopinatamente si legge in sentenza, una automobile e poi sente una voce calma, diversa da quella che urla, che domanda: "cosa è successo?". Il teste non è in grado di sentire la risposta, sente però subito dopo un rumore di lamiera come, dice, "*se qualcuno si avventasse sulla macchina*" (cfr. verbale stenotipico ud. 7.12.2007) ²²⁰.

Il racconto del Marzola si raccordava con quello degli imputati, nel senso che il rumore "come qualcuno che si avventasse..." era quello della portiera anteriore sinistra di Alpha 3 danneggiata da Aldrovandi quando si era avventato sulla macchina cercando di colpire Pontani con un calcio al volto, ricadendo prima sullo spigolo della portiera poi a terra.

Gli elementi circostanziali confermavano l'ipotesi: oltre alla portiera danneggiata, le striature scure sul finire del cofano motore, nella parte sottostante il parabrezza lato passeggero, evidenziavano il punto in cui Aldrovandi aveva appoggiato il piede per spiccare il salto e sferrare il

219 secondo il motivo, il teste Marzola dopo essere stato svegliato alle 5:30 dalle urla ed essere andato alla finestra vedendo una persona, vede poi 10 minuti dopo l'auto della polizia arrivare con i fari accesi e la barra centrale illuminata. rileva, però, l'estensore che la telefonata della era della 5:45.

220 Il primo giudice, in sentenza aveva dato una lettura affatto diversa della testimonianza del Marzola: "Di portata analoga la testimonianza resa da Marzola Maurizio: egli era stato svegliato da urla e dai rumori di una colluttazione nell'ambito della quale si avvertivano rumori di portiere di auto sbattute; in questo contesto devono inserirsi i rumori di lamiera e la retromarcia di un'auto; in questo contesto si colloca pure la domanda "cosa è successo"; dieci minuti dopo quest'avvenimento vedeva arrivare una macchina della polizia con le luci accese" Così si riassume a pagina 65 di questa relazione la valutazione del giudice ferrarese, che si era occupato del Marzola alle pagine 250/251 della sentenza.

calcio che, andando a vuoto, lo aveva portato a cadere rovinosamente sulla portiera.

A tale proposito la difesa del Pontani segnalava che la descrizione del “gesto atletico” di Aldrovandi fatta dagli agenti imputati non poteva essere ricondotta ad una artificiosa ricostruzione per adeguarla alla pratica del karatè della vittima, in quanto la circostanza sarebbe emerso a distanza di vario tempo dal 25 settembre, momento di redazione delle relazioni di servizio.

Ulteriore conferma della tesi difensiva viene, secondo il motivo, dalla considerazione della testimonianza di Fogli Cristian ²²¹, che abita in via Poletti, parallela di via Ippodromo (del contenuto della testimonianza Fogli si è dato conto più volte).

Come il Marzola, anche il Fogli aveva confermato che Aldrovandi era fortemente agitato da tempo prima dell’arrivo della volante della Polizia e che all’arrivo degli agenti li aveva insultati.

Tale ricostruzione trovava addentellati validi nei dati circostanziali quali le tracce di sangue sullo sportello anteriore destro dell’auto di servizio e quelle sul piazzale antistante il parchetto, erroneamente attribuite dal primo giudice ai colpi inferti con i manganelli ²²².

La testimonianza di Solmi Massimiliano ²²³, non poteva essere utilizzata, come aveva fatto invece il primo giudice, per convalidare la tesi per cui gli agenti Pontani e Pollastri componenti l’equipaggio di Alpha 3 erano già sul posto e stavano colluttando con Aldrovandi al momento della telefonata della Chiarelli al 112, dell’arrivo della Giuriato, della telefonata del Fogli al 113, solo perché egli non porta l’orologio e doveva per forza essere arrivato presto, in quanto alle 6 doveva prendere servizio.

Nè era corretto affermare che la volante Alpha 3 era arrivata a luci spente, in quanto il Solmi, attesa la distanza e la foschia, poteva non avere visto quelle luci che invece avevano visto Fogli e Marzola.

221 di come la testimonianza del Fogli sia stata illustrata e valutata dal primo giudice si è dato conto alle pagine 63 e 64 di questa relazione.

222 la superficialità delle ferite e nonostante il capo del giovane non rechi i segni evidenti, quali ematomi o bernoccoli, di tale ipotetica genesi da colpi violenti volutamente inferti, che pure dovrebbero esserci (pag. 13 del motivo).

223 V. alle pagine 64, 65, 67, 74 e 77 di questa relazione.

Peraltro, osservava la difesa Pontani, l'affermazione del Solmi per cui sarebbe dovuto essere al lavoro alle 6 era sbagliata o addirittura falsa, in quanto era ancora in via Ippodromo all'arrivo di Alpha 2, dei carabinieri, dell'ambulanza e dell'auto medica ²²⁴.

Proseguiva il motivo - prima di esaminare e sottoporre a critica gli elementi desumibili dalle telefonate intercorse tra 112 e 113, 113 e 118, Segatto e 113 - rilevando come la lettura che la sentenza ne aveva dato partiva dall'errato presupposto per cui la volante Alpha 3 fosse già presente in via Ippodromo ben prima della telefonata della Chiarelli.

Necessaria premessa era anche quella per cui il Bulgarelli, centralinista del 113, aveva reso una deposizione confusionaria e imprecisa ²²⁵.

Dai pochi elementi certi forniti dalla deposizione del Bulgarelli in verità, si aveva secondo la difesa di Pontani la conferma della veridicità della ricostruzione dell'accaduto offerta dagli imputati.

Pontani nell'interrogatorio aveva detto di aver chiesto "ausilio" per due volte, mentre la volante cercava di ritirarsi dal piazzale antistante il parchetto: una volta appena rientrato in macchina e una secondo volta mentre l'auto faceva manovra e Aldrovandi si era attaccato alla maniglia della portiera per cercare di riaprirla, dove la richiesta di invio di altro personale riportata nella relazione doveva riferirsi sia all'invio di altre volanti sia dell'ambulanza ²²⁶.

²²⁴ è agevole osservare che il luogo di lavoro di Solmi era esattamente in via Ippodromo n. 2/b e che è assolutamente ragionevole che egli, atteso l'evento di cui era spettatore, sia rimasto sulla strada ad osservare. (nota del relatore).

²²⁵ Egli infatti fa certamente confusione in ordine a quante richieste di ausilio ha ricevuto da parte degli imputati; tra le richieste di invio di una ambulanza ricevute via radio e via telefono; tra il contenuto delle richieste ricevute da PONTANI e POLLASTRI ed il contenuto delle proprie telefonate al 112 ed al 118; in ordine alla sequenza degli aiuti inviati agli imputati rispetto a cui, in un primo momento, afferma di avere inviato Alpha 2 (gli imputati SEGATTO e FORLANI), poi di avere richiesto al 112 l'invio di una pattuglia dei carabinieri e quindi di avere chiamato il 118 per fare arrivare sul posto un'ambulanza, come richiesto da Alpha 3; in un secondo momento del suo interrogatorio afferma invece di avere prima inviato Alpha 2, poi telefonato al 118 e dopo al 112 ; messo alle strette affermerà candidamente di non ricordare esattamente la sequenza delle richieste di ausilio e delle sue conseguenti telefonate (cfr. verb. stenotipico ud. 28.1.2008). Confonde sul numero di telefonate da lui fatte al 118 e sul contenuto, tanto da arrivare ad affermare di avere spiegato al centralinista del 118 che l'ambulanza era necessaria perché la persona fermata stava poco bene (cfr. verb. stenotipico ud. 28.1.2008), mentre è chiarissimo dal contenuto dell'unica telefonata che perviene al 118 (ore 6.04.04) che BULGARELLI non sa cosa stia succedendo in via Ippodromo e nulla dice in merito alle condizioni del giovane (cfr. trascrizione telefonata 113-118 del 25.9.05) Citazione da pagina 16 e 17 dell'atto di appello.

²²⁶ Che la richiesta reiterata di "ausilio" di Pontani possa e debba essere riferita anche alla richiesta dell'ambulanza sembra una petizione di principio, allo stato del motivo non corroborata da elementi di fatto. (nota del relatore).

La richiesta reiterata dell'ambulanza prima della seconda colluttazione - oggetto dell'imputazione - risultava da un corretto esame delle telefonate, degli orari delle stesse e dei contenuti.

Diversamente da quanto ritenuto in sentenza, la frase pronunciata da Bulgarelli alle ore 6:01 all'operatore del 112 "ce ne sono due lì che per ..." poteva secondo il motivo essere riferita sia alla presenza di due persone (Pontani e Pollastri), sia a due volanti della Polizia, di cui la seconda - Alpha 2 - già inviata sul posto ma ancora non arrivata, come provato anche dalle testimonianze di Marzola e di Solmi.

Tanto la comunicazione di Bulgarelli era stata concitata e confusa che l'operatore del 112 comunica alle 6:02 alle sue pattuglie che "ci sono due soggetti che girano in via Ippodromo".

Alle 6.03 il Cervi chiama il 113 per annullare la richiesta precedentemente fatta alle ore 5.45 e che Bulgarelli alle 5.47 aveva girato al 112, prima che questi ricevesse la chiamata della sig.ra Chiarelli, alle ore 5.48 che il 112 girerà al 113. Nel corso della telefonata delle 6.03 che Cervi fa al 113, sul finire della stessa, si sente la voce via radio di Pollastri che dice: "Oh arrivano gli altri?".

Alle 6.04 appena terminata la precedente telefonata con Cervi, il centralinista del 113 Bulgarelli fa la telefonata al 118, da cui si ricava, secondo il motivo, che ha già inviato due pattuglie della polizia e una dei carabinieri, che gli è già stato richiesto ausilio e l'invio di una ambulanza, ma che non sa cosa stia succedendo e che nessuno gli risponde.

Alle 6.05 Bulgarelli, sollecita al 112 l'invio della loro pattuglia, affermando che ci sono già due pattuglie della polizia che non rispondono neanche via radio.

Alle 6.06, il 112 allerta la propria pattuglia chiedendo di accelerare l'arrivo.

Dalla riportata cronologia la difesa del Pontani ricava che i due componenti la volante Alpha 3 avevano richiesto l'invio dell'ambulanza prima dell'inizio della colluttazione contestata in rubrica nel corso della seconda chiamata via radio fatta da Pontani al 113, oppure all'altra che Pollastri aveva fatto mentre Aldrovandi si stava minacciosamente

avvicinando ai poliziotti che nel frattempo, grazie all'arrivo di Alpha 2, erano diventati quattro ²²⁷.

Ribadisce il motivo che l'interrogativo di Pollastri "arrivano gli altri" non poteva essere riferito, come sostenuto dal primo giudice, ai carabinieri bensì ai colleghi della polizia: né Pollastri né Pontani, infatti, avevano detto a Bulgarelli di chiamare i carabinieri, decisione autonoma presa da questi che, diversamente dagli imputati, sapeva che Alpha 4 era in quel momento impegnata ²²⁸.

La telefonata fatta da Bulgarelli al 118, secondo il motivo, non poteva essere derivata dalla ennesima richiesta fatta da Pollastri via radio durante la colluttazione dei quattro imputati con Aldrovandi ormai ammanettato, in quanto, se così fosse, l'operatore del 113 sarebbe stato in grado di fornire al 118 gli elementi del caso, cosa che non era stato in grado di fare.

Invece, sostiene la difesa Pontani, quando Bulgarelli fa le chiamate delle 6.04 al 118 e delle 6.05 al 112 la colluttazione oggetto di imputazione, - che è quella di fronte al cancello dell'Ippodromo che verrà vista dalla testimone Tsagueu e da altri, è nelle sue prime fasi, tanto che i quattro imputati poi non rispondono, come si dice nella telefonata del 113 al 112 delle 6.05.

Un elemento dal quale il Tribunale ha voluto trarre la prova della presenza di Alpha 3 in via Ippodromo prima della telefonata della Chiarelli è costituito dalla telefonata fatta dalla Segatto al 113 alle ore 5:45.

Invece, la frase della Segatto "erano fermi lì e allora te l'ho detto" riguardava una delle pattuglie dei Carabinieri e non la volante Alpha 3 di Pontani e Pollastri, tanto era vero che Bulgarelli avrebbe detto alla Segatto di avere passato ai Carabinieri la telefonata fatta dal Cervi alle 5:45, girata al 112 alle 5:47, prima della telefonata della Chiarelli.

227 pagina 19 dei motivi d'appello.

228 L'argomentazione è evidentemente capziosa, in quanto in tutta evidenza Pontani e Pollastri si erano limitati a chiedere aiuto. (nota del relatore).

Conclusivamente, quindi, gli imputati avevano chiesto l'invio di un'ambulanza prima delle 6:04 e prima che iniziasse la colluttazione con Aldrovandi oggetto dell'imputazione.

Il motivo affronta poi il tema della ricostruzione della colluttazione avvenuta davanti al cancello dell'ippodromo, per arrivare a concludere, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, che la stessa era stata rapida e scaturita dall'aggressione di Aldrovandi.

La difesa di Pontani ripercorre ancora una volta le testimonianze di Marzola, Solmi per ribadire che quello che i testi hanno visto è l'arrivo di Alpha 2, avvenuto in coincidenza con la telefonata delle 6:03 tra Cervi e il 113, nel corso della quale si sentiva Pollastri chiedere dell'arrivo dei colleghi.

Oltre che da Marzola e Solmi, la condotta degli appellanti, che si erano limitati a prendere dal baule i manganelli e a predisporre ad affrontare l'aggressione di Aldrovandi, era confermata dalla testimonianza della Tsagueu, che aveva lo aveva visto entrare nell'area occupata dai poliziotti e attaccarli con il calcio in sforbiciata.

Quindi, per la rapidità e la violenza dell'aggressione portata da Aldrovandi, la condotta che secondo il primo giudice era doverosa e non era stata tenuta dagli imputati, consistente nel tenerlo a distanza e controllarlo con l'uso dei manganelli, non era esigibile.

Secondo il motivo, il primo giudice aveva tratto dalla testimonianza della Tsagueu elementi in senso conforme all'ipotesi accusatoria che una corretta lettura della stessa non giustificava.

Quando affermava di avere visto i poliziotti tutti addosso al giovane, dopo che era entrato tra loro con la sforbiciata, mentre tutti sono in piedi, la teste in verità aveva percepito un'immagine indistinta, un muoversi di corpi nel buio, in cui vede solo l'agitarsi dei manganelli, ma non vede dove colpiscono, non può dire dove, se sul corpo, sulla testa, sulle gambe. Ha solo immaginato che sia stato colpito dappertutto, perché, dice, "cosa si fa con i manganelli? Si picchia".

Se i due poliziotti che erano chini su Aldrovandi lo stessero schiacciando, la Tsagueu non riuscirebbe a vederli, in quanto la vista le sarebbe ostruita dalla macchina.

Infatti, aveva detto di aver visto solo le gambe del ragazzo dalle ginocchia in giù e più in alto la schiena curva dei due agenti, perché la sua vista era ostruita dall'automobile di Alpha 2 davanti a lei.

La teste non aveva visto come e con cosa la poliziotta, che con entrambe le mani cercava di tenere fermo Aldrovandi, lo avrebbe colpito.

Era soltanto un'ipotesi della teste quella che il quarto poliziotto, che andava e veniva dalla macchina più distante, ossia Alpha 3, avesse colpito con calci la testa di Aldrovandi: ella aveva sentito solo dei rumori, come di un piede che scalcia, senza vedere se e cosa venisse colpito.

Quando ormai Aldrovandi è a terra, i tre poliziotti non picchiano con i manganelli.

L'azione era durata, secondo la Tsagueu pochi minuti e Aldrovandi non aveva mai parlato né, tanto meno, pronunciato le parole "basta" o "aiutatemi".

Distinguendo, quindi, tra quello che la Tsagueu aveva effettivamente visto e quello che aveva soltanto immaginato, secondo la difesa di Pontani la ricostruzione offerta in sentenza veniva smentita.

La teste, infatti smentiva che fossero stati i poliziotti ad ingaggiare la colluttazione; afferma che fu il giovane ad aggredirli, mentre erano fermi, senza alcun atteggiamento aggressivo; smentiva che ci fosse stato un lungo pestaggio in tutto il corpo ed in testa con i manganelli mentre il giovane era in piedi, affermando la velocità di tale fase; smentiva che il giovane fosse stato picchiato dai poliziotti mentre era a terra, o sia stato schiacciato, compresso; smentisce che il giovane avesse detto "aiuto" "basta"; smentiva l'idea di una complessiva azione i cui tempi, per lei rapidi tanto nella parte in cui sono tutti in piedi, quanto in quella in cui sono tutti a terra, fossero di quella lunga durata che il Giudice aveva

accreditato, perché solo così per il giudice è possibile attribuire un rimprovero colpevole, penalmente rilevante agli imputati, da ultimo la Tsagueu aveva con chiarezza affermato che era Aldrovandi a dibattersi in modo molto forte, a scalfiare, a colpire i poliziotti che cercavano a fatica di contenerlo, così smentendo il Giudice che accredita l'idea di un Aldrovandi non aggressivo, non violento mentre è a terra.

Conferma del fatto che la Tsagueu poteva solo avere immaginato ma non visto i colpi con il manganello e i calci in testa derivava dai rilievi autoptici che non riportavano lesioni al capo riconducibili ai manganelli e quelle riscontrate erano, invece, compatibili con le varie cadute della vittima nel parchetto e nello spazio di fronte al cancello dell'ippodromo.

A riprova della fondatezza della ricostruzione offerta dagli imputati, le uniche lesioni riconducibili all'azione dei manganelli erano quelle alla parte posteriore delle gambe, inferte con forza trattenuta e modesta energia.

Non vi era quindi prova che fosse stata esercitata la pressione ritenuta necessaria da Thiene per provocare la compromissione del fascio di His.

La lettura della testimonianza della Tsagueu offerta con il motivo non veniva smentita, secondo la difesa Pontani, dalla testimonianza della Bassi, pur indicata in sentenza come teste a carico degli imputati ²²⁹.

Le due versioni erano, infatti, inconciliabili e incoerenti tra di loro ²³⁰.

Quanto alla testimonianza di Fogli, secondo la difesa di Pontani era illogico che non fosse riuscito a comprendere il contenuto delle parole provenienti da persone che parlavano in tono normale, mentre avrebbe percepito un "basta" pronunciato in tono soffocato.

Nulla, nella testimonianza del Fogli, consentiva poi di attribuire il "basta" che avrebbe sentito ad Aldrovandi, del quale, peraltro, prima aveva sentito la voce urlante.

229 Di come la testimonianza Bassi sia stata trattata in sentenza si è dato atto a pagina 59 e seguenti di questa relazione.

230 il motivo illustra la tesi da pagina 33 a pagina 35 dell'atto di appello, con motivazioni non dissimili da quelle della difesa Segatto.

La testimonianza sul punto di Fogli, inoltre, si poneva in contrasto con quelle di Tsagueu, Marzola e Solmi che, peraltro più vicini rispetto a Fogli al cancello dell'Ippodromo, il "basta" non avevano sentito ²³¹.

A tale proposito la difesa del Pontani si doleva dell'ordinanza dibattimentale del 22 dicembre del 2008, già impugnata anche dalle difese Forlani e Segatto, e chiedeva la rinnovazione del dibattimento al fine di effettuare il sopralluogo prima ammesso poi negato dal primo giudice.

La versione concorde degli imputati ²³², non poteva trovare smentita, secondo la difesa dell'appellante Pontani, nel contenuto della telefonata che questi aveva fatto a Bulgarelli alle 6:12, dal quale il giudice ferrarese aveva dedotto la prova del duro pestaggio.

Posto che era irrealistico e illogico che Pontani, in una conversazione che sapeva essere registrata, potesse avere confessato a Bulgarelli un'azione non commessa e contrastante con le emergenze processuali, si era trattato di espressioni certo non commendevoli ma riconducibili all'aggressione subita ad opera di Aldrovandi per un tempo che pur breve, al protagonista poteva essere sembrato ben più lungo.

Anche la difesa di Pontani prende poi in esame l'equivoco "pecche - pesche" originato dalla telefonata tra il carabiniere Raucci e il 113 delle 7:36.

Se ne è già dato conto *supra*, all'atto dell'esame dell'appello Forlani.

Quanto alla rottura del manganelli, la difesa di Pontani, ribadito come dall'esame autoptico i colpi inferti con gli stessi erano stati di debole violenza, evidenziava come si trattasse di attrezzi vecchi, ossidati e quindi fragili.

²³¹ Occorre, però, notare, come in altri passi dell'atto di appello e dalle difese degli altri imputati, si sia messa in dubbio la portata della testimonianza Solmi in quanto, diversamente da quanto fatto dal primo giudice che l'aveva stimata in 50 metri, la sua posizione distava dall'ippodromo almeno 120 metri.

²³² Una lettura ed una analisi obiettiva delle prove assunte, giuridicamente logica e corretta, conferma ancora una volta la versione data dagli imputati, esclude un lungo pestaggio con i manganelli mentre il giovane è in piedi, esclude un lungo pestaggio ed una lunga compressione del giovane mentre era per terra supino, esclude una compressione, tanto più per lungo tempo e con forza, mentre il giovane era prono ed ammanettato; esclude che essi abbiano erroneamente interpretato il comportamento del giovane, anche con riferimento al momento in cui questi era riverso per terra e prima aveva cercato di divincolarsi dalle manette e dalla posizione prona e poi si era quietato, continuando a respirare (pagina 37 dell'atto di appello).

Non essendosi rotti, secondo l'appellante, nel colpire Aldrovandi, si giustificava l'omissione dell'informazione ai dirigenti della Questura di Ferrara.

Il mancato tempestivo sequestro andava, comunque, ricondotto a una scelta dell'Ufficio del Pubblico Ministero che sin dal pomeriggio del 25 settembre era a conoscenza della circostanza.

Come ormai più volte sottolineato, la sentenza impugnata sostiene la presenza della volante Alpha 3 in via Ippodromo prima della telefonata della Chiarelli al 112.

L'agente Colombari, invece, aveva visto Alpha 2 nel cortile della Questura alle 5:45 circa, poco prima dell'invio in via Ippodromo mentre il primo giudice aveva argomentato nel senso di anticipare il momento in cui il teste avrebbe visto i colleghi nel cortile della Questura, per rendere la sua testimonianza compatibile con la ricostruzione che andava strutturando.

La testimonianza di Casoni, che pure aveva affermato la presenza di Pontani e Pollastri in Questura prima della richiesta di intervento originata dalla telefonata della Chiarelli, era stata svalutata dal Tribunale in quanto lo stesso sarebbe stato indagato per favoreggiamento.

Invece Casoni, quando era stato escusso in dibattimento non era ancora indagato.

Il primo giudice aveva argomentato per affermare la presenza di Alpha 3 in via Ippodromo prima delle chiamate dei cittadini e addirittura prima dell'arrivo di Aldrovandi sulla impossibilità che la stessa volante fosse intervenuta in precedenza in via Aldighieri a seguito della segnalazione di un furto in appartamento.

A conforto della sua ricostruzione il Tribunale aveva addotto la testimonianza di Renna che all'udienza del 7 marzo 2008 aveva dichiarato di avere visto una sola volante che il giudice aveva preteso essere Alpha 2, ma il teste, però, aveva detto di avere visto due agenti uomini.

Pertanto era provato che anche Pontani e Pollastri erano andati in via Aldighieri in aiuto ad Alpha 2.

A tale proposito si chiedeva, in conformità con le richieste delle altre difese, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di escutere l'ing. Patitucci.

Conclusivamente il primo motivo rilevava che le prove assunte, correttamente valutate secondo le regole consacrate negli artt. 192 e 530 c.p.p., dimostravano l'assoluta innocenza degli imputati, in quanto:

1. erano intervenuti su richiesta di una residente e non prima;
2. erano stati aggrediti con violenza da Aldrovandi per ben due volte;
3. l'ausilio del 118 era stato da loro tempestivamente richiesto, prima della colluttazione oggetto del processo;
4. il loro intervento, durante la colluttazione davanti al cancello dell'Ippodromo, era stato contenuto nei tempi e nei modi, corretto, senza alcuna ingiustificata violenza, e perfettamente adeguato al comportamento, forte e violento nei loro confronti, che il giovane aveva mantenuto, tanto quando era in piedi quanto quando era a terra sia supino, che prono dopo l'ammanettamento;
5. una volta prono il giovane non era stato oggetto di altra violenza, non era stato indebitamente pressato o schiacciato, ma correttamente vigilato e mantenuto in quella posizione di garanzia, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, già richiesta;
6. la percezione di pericolosità che essi avevano avuto del giovane era corretta, atteso il suo comportamento tanto davanti al parchetto di via Ippodromo quanto davanti al cancello dell'Ippodromo, e mai egli aveva espresso richieste di aiuto e di fermare l'azione di contenimento;
7. non c'era stata da parte degli imputati un'erronea valutazione dello stato del giovane riverso prono, che non sembrava morente o in difficoltà, ma che, come in altri casi "di strada", sembrava solo essersi quietato, dopo avere espresso tanta forza e violenza inaudita ²³³.

Con il secondo motivo di gravame la difesa di Pontani esaminava la motivazione della sentenza dove questa ricostruiva il nesso causale, ricostruendo un decorso causale alternativo e diverso, impugnando altresì l'ordinanza dibattimentale del 3 febbraio 2009 con cui era stata respinta la richiesta di confronto tra Malaguti, Lumare e Zanzi e quella del 4 aprile 2009 che aveva rifiutato l'acquisizione di riproduzioni fotografiche del cuore e di una relazione del prof. Repezzi.

Come è ormai stato ripetuto più volte, il primo giudice - notava la difesa del Pontani - aveva ricondotto la causa di morte di Aldrovandi all'interruzione funzionale del fascio di HIS, per la compressione del torace da parte degli agenti.

Sulla base di tale assunto, quindi, la motivazione del Tribunale non aveva proceduto ad una chiara e corretta ricostruzione della tempistica della seconda colluttazione, sola peraltro oggetto dell'imputazione, e dei tempi di immobilizzazione della vittima, in quanto la compressione del fascio di HIS era ed è in grado di determinare immediatamente una condizione irreversibile.

Invece, ricorda ancora il motivo di gravame, dalle prove assunte risultava con chiarezza che Aldrovandi al momento della chiamata della Chiarelli era solo e andava escluso che gli agenti avessero esercitato un indebito pestaggio e una prolungata compressione con schiacciamento del torace e del dorso della vittima ²³⁴.

Come già evidenziato dalle difese degli altri appellanti, anche quella del Pontani rilevava che il prof. Thiene aveva basato la sua consulenza su una foto del cuore di Aldrovandi, senza peraltro avere partecipato agli accertamenti autoptici, né avere esaminato i vetrini del cuore.

La fotografia vuoi da Malaguti vuoi dal prof. Fortuni era stata definita "bidimensionale"²³⁵ e sfuocata.

Lo stesso Prof. Beduschi, consulente delle parti civili, in sede di contro esame, in più momenti era stato costretto ad affermare che in alcuni punti la fotografia non era chiara ²³⁶.

Il Tribunale aveva, pertanto, secondo la difesa di Pontani, affidato l'intera prova scientifica del processo ad una fotografia di bassa qualità, o comunque difficilmente intellegibile secondo quanto sostenuto dagli

234 pagina 46 dell'atto di appello.

235 La "dimensionalità" di una fotografia è, in verità, una costante in presenza della sola altezza e lunghezza in mancanza della profondità (nota del relatore).

236 "Essa rammostra malamente qualcuno dei punti controversi, ad esempio la macchia di destra è ritratta "a gettata che si vede di striscio" (ud. 3.2.09 p.107) ovvero che essa rammostra altrettanto malamente la macchia di sinistra che viene ritratta in modo bidimensionale -peraltro compiendo sul punto egli stesso un *revirment* con quanto in precedenza affermato- (ud. 3.2.09 p.110 "la lesione A, per quello che si po' vedere dalla fotografia con i limiti della qualità, che si potrebbe", p.112 "riscontravo proprio che la lesione A.... non è così demarcata, pur essendo molto identificata come macchia, e quindi della lesione A io non riesco a vedere onestamente né la tridimensionalità, né la consistenza, né lo spessore..")." Pagina 46 dell'atto di appello.

stessi consulenti delle parti civili, incorrendo in un grave errore metodologico che inficia la successiva valutazione della prova che non poteva essere certamente conforme ai criteri di certezza e univocità richiesti dalla legge processuale.

Posto che Malaguti aveva ritenuto che dall'esame del cuore di Aldrovandi si potessero rilevare delle discromie dovute a fenomeni di imbibizione emoglobina, ossia a putrefazione *post mortem*, mentre Thiene dalle stesse emergenze aveva dedotto un ematoma, ossia una lesione inferta in vita, la difesa dell'appellante rilevava come il primo giudice avesse adottato una motivazione illogica per negare da un lato l'attendibilità della tesi di Malaguti e, dall'altro, per affermare quella della tesi del "superconsulente":

aveva, infatti, ritenuto che la diagnosi di Malaguti fondata sull'analisi macroscopica potesse ed effettivamente avesse dei margini di errori, mentre aveva ritenuto fondata quella di Thiene, fondata essa stessa su un'analisi macroscopica, per di più su un reperto fotografico.

Dal punto di vista scientifico, inoltre, la diagnosi di Thiene contrastava con quella dei periti settori Malaguti e Lumare che avevano materialmente inciso il cuore di Adrovandi, proprio nella zona in corrispondenza della quale, secondo Thiene, si troverebbe il fascio di HIS.

Secondo il consulente della difesa prof. Fortuni e per lo stesso prof. Avato, solo attraverso l'incisione della zona interessata era possibile distinguere un ematoma da un'imbibizione emoglobina ²³⁷.

La stessa prima consulenza delle parti civili, a conferma dell'ipotesi portata avanti con il motivo, aveva dato atto che il corpo della vittima presentasse già segni di putrefazione e lo stesso Beduschi aveva all'udienza del 3-2-2009 ammesso che il cuore era interessato da fenomeni putrefattivi.

In via di estrema sintesi, secondo l'appellante, il primo giudice era incorso in una petizione di principio, ritenendo inattendibile Lumare perché non era giunto alle stesse conclusioni di Thiene.

Il vizio, nemmeno così occulto, nel percorso argomentativo del giudicante, era evidente dal passo della sentenza laddove aveva sostenuto che solo i consulenti potevano argomentare sui reperti autoptici avendoli essi osservati direttamente: "A parte che nell'epoca della sofisticata riproduzione tecnica delle immagini, la fotografia riproduce la realtà assai meglio dello sguardo fuggevole, il processo

deve poter contare sul fatto che l'esperienza e la competenza dei consulenti ex art. 360 c.p.p. metteranno a disposizione di quanti devono valutare i dati offerti al giudizio elementi di prova oggettivi e attendibili” (p.472) ²³⁸.

Se “fuggevole” era stato lo sguardo dei consulenti autoptici, altrettanto, evidentemente, lo era stato quello del consulente della parte civile, dott. Zanzi, che, diversamente da quelli degli imputati, non ancora iscritti a registro notizie di reato, aveva partecipato alle operazioni e sin dall'autunno del 2005 aveva avuto a disposizione l'intero compendio fotografico.

La posizione di principio dell'estensore della sentenza impugnata si faceva trasparente, secondo il motivo, dal passo di cui alla pagina 471, dove si svalutava la consulenza Malaguti in quanto: *“Appare difficilmente comprensibile, al contrario, la difesa ad oltranza di una posizione negativa di fronte all'autorità del Prof. Thiene perché si induce il dubbio della prevalenza di una posizione preconcepita, rispetto al contributo che un consulente d'ufficio è comunque chiamato a rendere alla giustizia”.*

Dopo altre articolate critiche al percorso argomentativo del giudice estense, la difesa di Pontani rilevava come la credibilità affermata in sentenza di Zanzi quando aveva negato che Malaguti e Lumare lo avessero messo al corrente di avere compiuto l'incisione in prossimità della discromia rosso nerastra rilevata e di avere ritenuto che si trattasse di un fenomeno post mortale, imponevano l'accoglimento dell'impugnazione dell'ordinanza del 3.2.09, con la quale il giudicante ha respinto la richiesta avanzata dalle difese di sentire in contraddittorio Lumare, Malaguti e Zanzi ²³⁹.

Proseguiva il motivo ricordando che sul cuore di Aldrovandi erano state comunque eseguite delle specifiche analisi istologiche.

Non c'era, però, certezza che le analisi avessero compreso la zona interessata dal fascio di HIS: Malaguti all'udienza del 9-1-2009 aveva infatti dichiarato che *“abbiamo degli inclusi però se lei mi vuole chiedere se in quegli inclusi c'è sicuramente quell'area io non sono in grado di darle questa certezza”.*

Da tale risposta la difesa di Pontani ricavava la conclusione che erano stati eseguiti specifici esami istologici sul cuore che probabilmente avevano avuto ad oggetto anche la zona del fascio di HIS e dai quali non

238 citazione testuale da pagina 50 dell'atto di appello.

239 pagina 53 dell'atto di appello Pontani.

si rilevava la presenza di alcun ematoma; pertanto, in via di elevata probabilità, non vi era stato alcun ematoma in corrispondenza della zona del fascio di HIS.

L'accusa non era quindi riuscita a dimostrare che le analisi istologiche non fossero state eseguite proprio in corrispondenza del fascio di HIS, pertanto non c'era alcuna prova istologica - unica certa scientificamente - per ritenere che vi fosse un ematoma in corrispondenza di quella zona.

In esito ad un articolato esame delle deposizioni testimoniali di Gualandri, Beduschi e dello stesso Thiene (pagine da 54 a 67 dell'atto di appello), la difesa dall'appellante Pontani concludeva che neppure tra i consulenti della stessa parte civile vi era uniformità di pensiero in ordine alla riconduzione di quanto poteva rilevarsi dall'esame obiettivo del cuore di Aldrovandi a macchie segno di ematoma o di imbibizione emoglobinica.

Sulla premessa che Aldrovandi non andava fermato e ammanettato, bensì trattenuto sul posto sul posto in attesa dell'arrivo dei sanitari, il primo giudice non aveva ritenuto di determinare se la compressione del torace del giovane sia avvenuta prima o dopo l'ammanettamento.

Secondo Thiene la pressione esercitata sul corpo di Aldrovandi avrebbe dovuto avere le seguenti caratteristiche:

- molto pesante (p.43 ud. 9.1.09), impressa con una forza almeno pari a quella esercitata per le manovre rianimatorie;
- di notevole durata, egli parla "minuti, minuti, minuti" (p. 49 ud. 9.1.09) anche se non riesce a definire quanti (p. 62 ud. 9.1.09);
- prolungata posto che l'idea del colpo secco non lo convince (p. 49 ma anche 50 ud. 9.1.09);
- al momento di esercizio della pressione il giovane avrebbe potuto trovarsi in posizione prona o supina, forse probabilmente prona (pp. 61 e 62 ud. 9.1.09).

L'accertamento era di capitale importanza, secondo il motivo d'appello, in quanto occorreva verificare, sulla base del compendio probatorio, quale posizione avessero assunto gli agenti nelle varie fasi dell'azione; quale fosse la regola cautelare violata, atteso il diverso contenuto delle regole cautelari relativa alla fase dell'ammanettamento o a quella, invece, successiva; quale sarebbe stata la condotta doverosa omessa nel caso di specie.

Dal testimoniale, invece, a giudizio dell'appellante, non risultava alcuna compressione con conseguente schiacciamento tale da provocare, secondo l'ipotesi di Thiene, l'interruzione del fascio di HIS 240.

Pertanto, l'ipotesi era sfornita di riscontri di fatto.

Proprio in accordo con la teoria di Thiene, invece, in via di fatto l'interruzione del fascio di HIS era compatibile con le manovre rianimatorie poste in essere dagli operatori del 118, ipotesi che lo stesso consulente, infatti, nel corso dell'esame condotto all'udienza del 9-1-2009, aveva ritenuto plausibile.

La stessa modalità della compressione necessaria per compromettere il fascio di HIS, inoltre, era ben più compatibile con le manovre di rianimazione, piuttosto che con la compressione ipoteticamente esercitata dagli agenti.

L'ipotesi suggerita non era stata presa in considerazione sulla premessa che al momento dell'arrivo dei sanitari Aldrovandi fosse già spirato, ma questi avevano soltanto riferito dell'assenza di attività cardiaca e respiratoria, e il decesso era stato constatato soltanto dopo almeno 20 minuti di vani tentativi di rianimazione.

Un ulteriore elemento di crisi nella motivazione della sentenza impugnata veniva enucleato dalla difesa di Pontani laddove si pretendeva di coniugare le conclusioni cui era pervenuto Thiene, che aveva escluso ogni contributo causale di fenomeni ipossici o asfittici, con quelle di Beduschi che prima della comparsa del "super consulente" aveva attribuito valenza causale al meccanismo traumatico solo perché si era innestato su una sofferenza ipossia 241.

Per sostenere la validità di una ricostruzione del nesso causale diversa ed alternativa rispetto a quella proposta in sentenza, modellata sulla tesi di Thiene e della quale aveva propugnato l'infondatezza, la difesa di Pontani riprendeva l'ipotesi di morte per delirio eccitato.

A sostegno dell'ipotesi veniva innanzitutto esaminato il tema dell'assunzione di sostanze psicotrope da parte di Aldrovandi nella sera del fatto e del suo complessivo atteggiamento riguardo al consumo di sostanze.

Il motivo ripercorre con analiticità quasi chirurgica le testimonianze rese dagli amici con cui Aldrovandi aveva passato la serata del 24/25

240 il motivo richiamava, a tale proposito, le testimonianze Bassi, Tsagueu e Ricci.

241 vedi *amplius* a pagina 70/73 del motivo d'appello.

settembre, nonché le risultanze delle analisi tossicologiche 242, la difesa Pontani ritiene certo che egli avesse assunto LSD, popper, cannabinoidi, ketamina ed eroina, tanto da essersi fatto lasciare lontano da casa per smaltire l'effetto delle sostanze prima di fare rientro a casa.

Inoltre, ancora una volta, si ribadiva che lo stato di agitazione psico motoria di Aldrovandi era in atto ben prima dell'arrivo della volante Alpha 3 in via Ippodromo 243.

Il motivo contestava poi l'affermazione contenuta in sentenza per cui le sostanze stupefacenti assunte da Aldrovandi non avrebbero concorso a provocare lo stato di agitazione psico motoria.

In particolare, quanto all'LSD, il primo giudice, pur dando atto che la sostanza potesse dare luogo al c.d. bad trip, lo aveva escluso per l'atteggiamento scientifico nell'uso delle droghe che Aldrovandi aveva e per cui certamente mai si sarebbe esposto ad un effetto – per così dire - ritardato di tale sostanza 244; quanto alla ketamina, aveva sostenuto che la bassa dose assunta dal giovane sicuramente non poteva avere provocato quello stato di agitazione psicomotoria in cui le difese degli imputati assumono che egli si trovasse 245.

Circa l'LSD una prima contestazione viene mossa dalla difesa di Pontani sotto l'aspetto del processo logico seguito dal giudicante: il punto oggetto d'indagine non era la verifica di ciò che Aldrovandi certamente non avrebbe voluto, ma quello di indagare ciò che effettivamente era successo. A voler seguire infatti la logica del primo Giudice, l'abituale perizia nel porre in essere determinate condotte sarebbe già di per sé condizione sufficiente perché un evento non possa mai verificarsi.

Al contrario, e venendo alla sostanza delle cose, osservava il motivo:

242 si rimanda, anche per le citazioni testuali delle dichiarazioni dei testi, alle pagine 75/87 dell'atto di appello.

243 il motivo richiama, a conforto della tesi sostenuta, le testimonianze Chiarelli, Giuriato, le telefonate fatte da Aldrovandi tra le 5:15 e le 5:23, gli accertamenti della Polizia Scientifica sui danni alla vettura di servizio e sulla chiazza di sangue nel vialetto, la testimonianza del Carabiniere Ricci, dell'infermiere Rossi e dell'infermiere Mastellari, di Casoni, Marino e Dossi. Il tutto da pagina 87 a pagina 94 dell'atto di appello.

244 il motivo cita testualmente da pagina 206 della sentenza: p.206 *“Le considerazioni dei periti potrebbero dirsi pertinenti se non si scontrassero con l'atteggiamento da essi definito 'scientifico' di ALDROVANDI che, studiando per suo interesse personale, gli effetti delle sostanze stupefacenti, non avrebbe dovuto ignorare questo possibile effetto ritardato dell'LSD”*

245 Così a pagina 96 dell'atto di appello: “p. 375 laddove riporta condividendoli gli assunti della dott.ssa LICATA, consulente delle parti civili; p. 449 laddove, traendo le conclusioni in ordine alle consulenze esaminate, il primo Giudice ribadisce che la ketamina è una sostanza stupefacente i cui effetti tossici sono dose dipendenti, egli cita anche alcuni lavori scientifici a sostegno del suo assunto). In più punti infatti viene ripresa l'affermazione secondo cui non vi sarebbe letteratura e/o casistica in grado di suffragare tale argomentazione (p. 382; ma anche p. 449)”.

- a) il primo Giudice non aveva trovato argomenti per negare che LSD possa provocare agitazione psicomotoria, è stato anzi costretto ad ammettere tale dato;
- b) che esiste una vera e propria legge universale di copertura, indiscussa in seno alla Comunità Scientifica, che ritiene acclarati detti effetti;
- c) che è emerso come dato assolutamente pacifico in dibattimento quello secondo cui LSD anche se cercato, può non essere rilevato;
- d) che tale affermazione perde comunque interesse essendo dato incontroverso nel processo che Aldrovandi avesse assunto due “cartoni” e mezzo di LSD in tempi diversi ²⁴⁶.

A conforto della critica esposta con il motivo, la difesa di Pontani richiamava i contributi dei periti del Gip, Testi e Bignamini, ma anche dei consulenti della difesa, Prof.ssa Annunziata Lopez e Prof.ssa Giovanna Berti Donini ²⁴⁷.

Quanto alla ketamina, premesso che essendo stato accertato in fatto che Aldrovandi versava effettivamente in uno stato di agitazione psicomotoria, e dovendo escludersi che soffrisse di disturbi psicotici, soltanto le sostanze potevano avere indotto quella condizione ²⁴⁸, la difesa di Pontani rilevava come gli esami svolti a Ferrara avessero dato atto della presenza della sostanza ma non della sua quantità, in quanto il laboratorio all'epoca non disponeva del metabolito della norketamina.

Inoltre l'agitazione psicomotoria andava ricondotto all'assunzione combinata delle varie sostanze da parte di Aldrovandi, rispetto alla quale non esistevano studi sperimentali ²⁴⁹.

Alla luce dell'accertata poliassunzione di sostanze, la difesa dell'appellante riproponeva, quindi, la teoria dell'*excited delirium syndrome* come causa sia dell'aggressione da parte di Aldrovandi dei componenti della volante Alpha 3, sia dell'esito fatale della seconda colluttazione, oggetto dell'imputazione.

²⁴⁶ citazione quasi testuale da pagina 96/97 del motivo.

²⁴⁷ Il motivo, alle pagine 97/99 cui si fa integrale rinvio, procedeva ad una puntuale analisi del portato di tali contributi.

²⁴⁸ il motivo, a pagina 99 richiamava la deposizione del prof. Giron all'udienza del 10-10-2008, pagina 55/59.

²⁴⁹ Il motivo da pagina 100 a pagina illustrava i contributi dei periti e dei consulenti alla tesi dell'influenza dell'assunzione di ketamina sullo stato di agitazione di Aldrovandi.

Dopo avere riportato le opinioni dei periti del Gip e dei consulenti del Pubblico Ministero e della difesa che avevano supportato la tesi della morte da delirio eccitato, la difesa di Pontani rilevava come anche i consulenti delle parti civili avessero espresso una posizione non dissimile ²⁵⁰.

Ne conseguiva a giudizio della difesa l'infondatezza dell'assunto del primo giudice per cui la costrizione fisica sarebbe stata un elemento costitutivo del delirio eccitato e, d'altra parte, avrebbe comunque definito la teoria una formula medico legale artatamente formulata per coprire gli abusi delle forze di polizia ²⁵¹.

L'ipotesi della morte per *excited delirium syndrome*, ad onta di quanto affermato dal giudice estense per cui tutte le indagini sarebbero state orientate sin dall'inizio per giustificare la morte di Aldrovandi secondo la tesi difensiva, era stata avanzata per la prima volta dai periti del Gip Testi e Bignamini.

Malaguti e Lumare, infatti, nella perizia ex art. 360, c.p.p., avevano infatti ricondotto la morte all'insufficiente assunzione di ossigeno produttiva di insufficienza contrattile acuta del miocardio ²⁵².

Il prof. Giron, aveva escusso all'udienza del 10.10.2008, aveva secondo l'appellante descritto con efficacia il meccanismo che aveva portato alla morte Aldrovandi:

- a) il giovane versava in una condizione di iper attivazione mentale muscolare con deliri allucinatorii e iper attivazione fisica mostrando una forza muscolare straordinaria e inesauribile senza avere percezioni né di fatica, né di dolore;
- b) il dispendio energetico a livello muscolare ha creato un debito di ossigeno;
- c) l'apparato respiratorio e cardiocircolatorio hanno offerto all'organismo la quota massimale di ossigeno che riuscivano a ricavare dall'aria e pur tuttavia la quantità di ossigeno consumata dal giovane era superiore, ne è derivato un meccanismo anaerobio (cuore e tessuti richiedevano più ossigeno di quello che in via meccanica il soggetto riusciva a respirare);

250 Pagina 104 e seguenti dell'atto di appello.

251 Il motivo a pagina 105 cita passi delle pagine 208/209 della sentenza impugnata.

252 Amplius alle pagine 106 e 107 dell'atto di appello.

- d) ne è derivata un'acidosi lattica più un'ipossia tissutale che hanno facilitato le turbe dei tessuti contrattili e tra di essi anche il cuore che è un muscolo come gli altri;
- e) si sono create aritmie di carattere ipercinetico, tachicardia ventricolare e fibrillazione ventricolare;
- f) si è creato un meccanismo irrefrenabile cervello che ha perso il controllo meccanismo biochimico, una conseguente alterazione del drive centrale, una confusione neurochimica;
- g) il giovane non sentiva né il dolore, né la fatica e dunque ha continuato sino all'esaurimento (p.70) ²⁵³.

Le conclusioni di Giron erano state confermate, per la parte di competenza in quanto psichiatra, dal prof. Berardi che all'udienza dell'11-8-2008 aveva confermato la teoria dell'*excited delirium syndrome* ²⁵⁴.

Il motivo di gravame proseguiva sottolineando come, ai fini della configurabilità dell'ipotesi del delirio eccitato, dovesse essere tenuto in adeguato conto il tema dell'insensibilità al dolore di Aldrovandi che è una delle manifestazioni tipiche della sindrome e dell'avvenuto ed irreversibile squilibrio del *drive* centrale.

Aldrovandi, infatti, pur caduto a cavalcioni sullo sportello della volante Alpha 3, si era rialzato, mostrando assoluta insensibilità al dolore.

Il tema era ed è tanto fondamentale che il primo Giudice per un verso ha dovuto sforzarsi di argomentare che la lesione allo scroto riportata dal giovane sarebbe esclusivamente riconducibile ai calci inferti dagli agenti e per l'altro verso ha ommesso qualunque principio di spiegazione plausibile in ordine alle modalità con cui si sarebbe prodotto il danneggiamento della portiera che era estroflessa, abbassata verso il basso e non chiudeva. All'evidenza di fronte ad un tema davvero insuperabile aveva preferito tacere, trincerandosi dietro al fatto che non si riuscirà mai a spiegare cosa sia realmente accaduto ²⁵⁵.

Infine, conclusivamente sul punto, la difesa di Pontani faceva rilevare come anche il prof. Rapezzi avesse confermato l'eziologia da sindrome da delirio eccitato della morte di Aldrovandi.

²⁵³ Citazione testuale dalle pagine 107 e 108 dell'atto di appello.

²⁵⁴ alle pagine 108 e 109 dell'atto di appello il motivo riportava passi della relazione di Berardi.

²⁵⁵ pagina 109 dell'atto di appello.

Anche la difesa del Pontani impugnava l'ordinanza dibattimentale del 4-4-2009 che aveva rigettato la richiesta di acquisire alcuni ingrandimenti fotografici dei reperti istologici del cuore e una relazione del prof. Repezzi ²⁵⁶.

L'ordinanza impugnata²⁵⁷ era, secondo l'appellante, viziata da e per:

- a) erronea applicazione dell'art. 121 c.p.p., norma questa che consente in ogni tempo del processo, la produzione di memorie redatte dai consulenti tecnici, posto che le conoscenze tecniche degli stessi possono, dice il Supremo Collegio, essere introdotte attraverso la loro audizione e, in ogni caso, attraverso la presentazione di memorie ex art. 121, c.p.p. (cfr. da ultimo Cass. pen., sez. VI, 25.11/30.12.2008, n. 48379, Bretoni, in *Guida al Diritto*, n.8, 21.2.09, p.84);
- b) erronea applicazione dell'art. 234 c.p.p., che consente in ogni tempo del processo l'acquisizione di prove documentali, quali sono le fotografie.

Lo scritto del Prof. Rapezzi altro non era che la sintetica relazione in merito a quanto già da lui detto in contraddittorio tra le parti e che analoghe relazioni dei consulenti dell'accusa privata erano state prodotte agli atti dopo che gli stessi consulenti erano stati escussi ed il Giudice le aveva pacificamente ammesse, così come documenti fotografici non presenti nel fascicolo delle indagini preliminari sono stati pacificamente acquisiti nel corso del processo ex art. 234 c.p.p. su richiesta delle parti civili.

La mancata acquisizione delle fotografie violava poi il combinato degli artt. 495, co 2° e 606 lett. d) c.p.p., trattandosi di prova decisiva a discarico, in confronto alla fotografia prodotta, per mani del Prof. Thiene, nel corso del processo dalle parti civili e fatta propria dal P.M., ai sensi dell'art. 234 c.p.p, raffigurante caso di scuola di bande di contrazione da catecolamine.

²⁵⁶ I motivi dell'impugnazione, analoghi a quelli delle altre difese, erano riportati con analitico esame delle argomentazioni dei vari consulenti e periti, alle pagine 113/116 dell'atto di appello.

²⁵⁷ questa l'ordinanza del Tribunale, riportata a pagine 115/116 dell'atto di appello: "*Il Giudice sulle richiesta delle Difesa introdurre note scritte a firma del consulente tecnico, dottor Rapezzi, già esaminato osserva: ritenuto che la produzione di note scritte o relazioni dei consulenti tecnici è ammissibile unicamente nel contesto del contraddittorio, ragion per cui per giurisprudenza è nulla l'acquisizione di relazione tecnica successiva all'esame e al controesame quando le altre Parti non possono porre altre domande sul contenuto della stessa; ritenuto che la questione tecnica si è conclusa con il confronto tra i consulenti tecnici di parte alla scorsa udienza all'esito della quale nulla fu chiesto dovendosi il contraddittorio sul punto ritenere tacitamente concluso, che pertanto le ulteriori produzioni consistente in una relazione scritta a cui accedono documenti frutto di elaborazioni anch'esse effettuate fuori da qualsiasi contraddittorio non può essere ammessa; per tali motivi rigetta la richiesta difensiva e dichiara chiusa l'istruzione dibattimentale.*"

Dopo avere brevemente rilevato che, come suggerito sia da qualcuno tra i consulenti del Pubblico Ministero sia tra quelli della difesa la stessa assunzione di stupefacenti potrebbe essere stato un autonomo fattore causale ²⁵⁸, la difesa del Pontani argomentava come le lesioni riportate dal giovane non erano certamente state causali rispetto al decesso, ma neppure cagionate dall'uso violento e sfrenato dei manganelli, così come si è sostenuto in sentenza.

Il primo giudice, infatti, affrontando il tema (pagine 159 ss. e 384 ss. della sentenza), aveva travisato le risultanze processuali.

Malaguti e Lumare avevano escluso che le lesioni tegumentarie rilevate in corso di ispezione cadaverica esterna in sede cranico e maxillo-facciale potessero avere rivestito un ruolo patogenetico relabile alla causa della morte ²⁵⁹.

Il primo giudice, nell'affermare che *in punto di fatto è rimasto confermato che l'autopsia ed il successivo studio sui reperti autoptici sono stati compiuti dai due medici senza avere cognizione dell'esistenza dei manganelli rotti*²⁶⁰, aveva errato dato che i consulenti quando avevano compiuto le loro valutazioni autoptiche, e dunque prima del deposito della loro consulenza, disponevano tanto delle annotazioni degli agenti da cui risultava l'esistenza dei manganelli rotti (punti 5 e 6 di p.10 della consulenza), quanto degli stessi manganelli che avevano avuto modo di visionare direttamente sin dal 6.2.06; la consulenza, infatti, era stata depositata in data 21 febbraio 2006.

Testi e Bignamini - che tra l'altro avevano potuto disporre delle dichiarazioni della Tsagueu - per parte loro, avevano affermato che indipendentemente dalla fase nella quale si erano prodotte le singole lesioni traumatiche potevano tranquillamente affermare come esse erano del tutto inidonee a cagionare la morte e non potevano avere rivestito alcun ruolo causale o anche solo concausale nel decesso del giovane (pp. 23 e 24 perizia).

Il motivo esaminava partitamente le lesioni riscontrate sul corpo di Aldrovandi.

Quanto alle lesioni lacero contuse alla testa (foto A, B e C della consulenza autoptica), le stesse, secondo Malaguti non erano riferibili a

²⁵⁸ vedi *amplius* alle pagine 116 e 117 dell'atto di appello.

²⁵⁹ pagina 83 della consulenza, citata a pagina 118 dell'atto di appello.

²⁶⁰ pagina 384 della sentenza, citata a pagina 118 dell'atto di appello.

calci o manovre di bloccaggio a terra²⁶¹; Il consulente, in particolare, aveva negato che la lesione C potesse essere riferibile ad un calcio, fornendo in questo modo un riscontro negativo che smentiva la Tsagueu quando affermava che uno degli agenti, identificabile nel Pollastri, avrebbe calciato la testa di Aldrovandi mentre era a terra ²⁶².

Le lesioni al capo, invece, secondo la difesa del Pontani, erano compatibili con la caduta dalla vettura di Alpha 3 nel corso della prima colluttazione, come avevano argomentato gli stessi Testi e Bignamini, posto che sul selciato del parchetto erano state repertate delle tracce ematiche.

Il politraumatismo era derivato, secondo i periti del Gip, da una violenza non particolarmente intensa ²⁶³, e il fatto che le ferite lacero contuse fossero da ricondurre all'azione di un corpo contundente poteva anche significare che fosse stato il capo della vittima a sbattere contro un oggetto fermo.

Infatti, anche la lesione di cui alla lettera A, era stata ricondotta da Malaguti alla caduta sull'asfalto, come comprovato dai segni ematici nel parchetto dell'Ippodromo.

Anche le lesioni D al volto erano compatibili con lo sfregamento sull'asfalto; infatti Testi e Bignamini avevano parlato (all'udienza del 14-12-2006), di *una componente non tanto di schiacciamento, quanto di transazione – scorrimento del viso sulla superficie dell'asfalto*, tra l'altro incompatibile con una pressione prolungata del volto a terra ²⁶⁴.

Tali risultanze, invece, erano state stravolte dal primo giudice che aveva parlato di *compressione e strisciamento precisa il consulente che definisce piuttosto profonda. La puntualizzazione è in linea con*

²⁶¹ A pagina 119 dell'atto di appello vengono illustrate le argomentazioni del consulente.

²⁶² Secondo il primo giudice, invece, a pagina 385 della sentenza, le spiegazioni "improbabili" del consulente dell'accusa venivano smentite dalla spiegazione in senso affermativo del CT di parte civile Varetto.

²⁶³ essi ancora parlano di modesto politraumatismo contusivo (23 consulenza); <<traumatismo non è stato di particolare violenza come risulta dall'osservazione dei reperti del sopralluogo. Nelle fotografie scattate dalla Scientifica sulla scena degli eventi si osserva che a terra le macchie di sangue sono limitate alla zona nella quale è rimasto a terra il giovane, mentre sono assai scarsi i patterns di macchie riferibili a proiezione.....Se il giovane avesse subito delle ferite al cuoio capelluto sicuramente sanguinanti, se avesse subito traumi cranici con rilevante componente acceleratoria (come accadrebbe se fosse stato violentemente colpito da multipli traumi da corpo contundente) nelle sedi ove la colluttazione è avvenuta si osserverebbero molteplici proiezioni di tracce ematiche>> (p. 23 ud. 14.12.06); essi ancora affermano che le lesioni lacero contuse alla testa sono state create da corpo contundente <<che però non significa che sia qualcosa che viene portato sul capo, potrebbe essere in astratto anche il capo che va a sbattere contro un ostacolo fermo che è un corpo comunque>> (18 e 19 ud. 14.12.06) (Citazione da pagina 121/122 dell'atto di appello).

²⁶⁴ Pagina 122 dell'atto di appello.

*l'immobilizzazione assai energica a terra del volto che slitta per pochi centimetri producendo la lesione*²⁶⁵.

Di particolare rilievo, secondo la difesa dell'appellante Pontani, per smentire il giudice ferrarese che aveva parlato di un *quadro impressionistico sulla base dell'evidenza medico legale di un furioso corpo a corpo tra gli agenti di polizia e Federico ALDROVANDI dal quale può derivarsi l'intensità della violenza da esso sprigionatasi*, basandosi sulla fotografia prodotta agli atti che rappresentava Aldrovandi con una grossa macchia ematica dietro la testa, era il rilievo per cui la stessa macchia si era prodotta ore dopo la morte, per effetto delle manovre di spostamento e del mancato tamponamento della ferita.

Infatti, secondo Dossi, Cervi e Tremamunno la fuoriuscita ematica si era appunto prodotta qualche ora dopo la morte²⁶⁶.

I segni sul polso (di cui alle foto H e I allegate alla consulenza), dimostravano che Aldrovandi aveva cercato di resistere e divincolarsi all'ammanettamento ²⁶⁷.

Le ferite sulle gambe di cui alle foto O e P della consulenza erano derivate dall'uso dello sfollagente come dichiarato dagli imputati secondo i quali avevano usato i manganelli solo ed esclusivamente per cercare di atterrare il ragazzo; l'assenza, poi, di lesioni al polpaccio o alle caviglie costituiva un ulteriore riscontro negativo al racconto della Tsagueu per cui la poliziotta avrebbe colpito il giovane con il manganello all'altezza dei piedi.

Testi, Bignamini e Malaguti avevano affermato che le lesioni allo scroto erano compatibili con la caduta di Aldrovandi a cavalcioni sulla portiera della vettura di Alpha 3, come comprovato dai rilievi scientifici sull'automobile.

²⁶⁵ A pagina 385 della sentenza impugnata, citata testualmente alle pagine 122/123 del motivo.

²⁶⁶ Sul punto: MASTELLARI ud. 11.1.08 p.178 ove riferisce che la fuoriuscita di sangue era assolutamente modesta posto che gli si sporcarono i guanti tra il polpastrello e la metà del dito; BELLERO ud. 15.7.08 p.15 il quale afferma che lui e la dott.ssa LUMARE spostarono il corpo, che la ferita percolava sangue ma che alla circostanza non fu attribuito alcun significato posto che è una zona molto vascolarizzata e che anche ferite ancor più piccole creano maggiori fuoriuscite di sangue; MALAGUTI ud. 15.7.08 p.103 il quale riconduce la vistosa fuoriuscita ematica dietro alla testa ai movimenti di spostamento della salma; DOSSI ud. 28.1.08 p.208 il quale afferma espressamente che quando sopraggiunse dietro alla testa del ragazzo non c'erano macchie di sangue evidenti, una macchia invece nel corso della mattinata si espanse etc (da pagina 123/124 dell'atto di appello).

²⁶⁷ Malaguti per un verso ha ritenuto del tutto probabile che le citate lesioni siano state causate dall'utilizzo delle manette (ud. 15.7.08 p.161), per l'altro verso ha espressamente escluso che possa trattarsi di lesioni da difesa come invece sostenuto in sentenza (ud. 15.7.08 p. 98 <<potrebbero essere lesioni da difesa? Non hanno la tipicità di lesioni da difesa in questa sede>>) (Citazione da pagina 124 dell'atto di appello).

Le lesioni gengivali erano, come affermato sia da Malaguti sia da Giron, compatibili con le manovre respiratorie di rianimazione praticate dal personale medico intervenuto, diversamente se fossero riconducibili allo schiacciamento del volto, anche le labbra sarebbero state lesionate.

Il motivo d'appello proseguiva ponendo l'attenzione sul fatto che in due diversi punti della sentenza si leggeva che l'utilizzo del manganello avrebbe creato un traumatismo al capo che avrebbe causato un edema cerebrale ²⁶⁸, laddove sia i consulenti del Pubblico Ministero sia i periti del Gip avevano escluso la circostanza e lo stesso Beduschi, pur avendo ipotizzato sulla base di una fotografia mai prodotta un edema cerebrale probabilmente cagionato da una noxa traumatica "come da" manganello (ud. 28.9.08 p. 111), era arrivato ad affermare con certezza che la lesione alla tempia fosse stata provocata da un colpo di manganello ²⁶⁹.

Così motivando il primo giudice, eccepiva la difesa di Pontani, aveva mosso da due premesse e cioè che la lesione sulla tempia fosse stata creata da un manganello e che tale lesione avesse provocato l'edema, per poi fondare su di essa due ulteriori passaggi argomentativi apodittici consistenti nella riduzione della capacità respiratoria in ragione dell'edema e l'elevazione di tale riduzione della capacità respiratoria a causa dell'evento.

Peraltro, osservava ancora sul punto la difesa dell'appellante, l'estensore della sentenza impugnata era incorso in un'ulteriore contraddizione, laddove, posto che aveva ricondotto la causa della morte all'asfissia - ipossia da postura e immobilizzazione su cui si sarebbe poi innestato il *blunt* trauma che aveva portato all'interruzione del fascio di HIS, le ipotizzare lesioni da manganello non avrebbero, proprio secondo la tesi del giudice, avuto alcun ruolo causale nella morte di Aldrovandi.

Illustrate poi analiticamente le conclusioni sostanzialmente negative dei periti e dei consulenti del Pubblico Ministero sui segni di morte asfittico - ipossica ²⁷⁰, la difesa di Pontani evidenziava come il primo giudice avesse offerto una lettura fuorviante dei dati processuali allorché aveva

²⁶⁸ (p.518 <<percosse con manganelli e traumatismo al capo causa di edema cerebrale tale da ridurre la capacità respiratoria del soggetto>> e 555 <<uso offensivo del manganello con conseguente produzione di trauma rilevante ai fini del meccanismo causale del decesso>>) citazione da pagina 126 dell'atto di appello.

²⁶⁹ E' evidente come l'accanimento del giudicante nel dimostrare, oltre al dimostrabile, che le lesioni del giovane siano riconducibili all'azione dei manganelli, è funzionale a sostenere che la violenza utilizzata dagli agenti fu assolutamente eccessiva e dunque a dipingere un quadro a fosche tinte della situazione (citazione testuale dalla pagina 127 dell'atto di appello).

²⁷⁰ vedi *amplius* alle pagine 127/130 dell'atto di appello.

sostenuto in sentenza che i periti del Gip all'esito dell'incidente probatorio avrebbero ammesso che l'*excited* non è stato causa della morte della giovane, ma sarebbe stato semplicemente una sindrome comportamentale in cui sarebbero divenute decisive le modalità della colluttazione, i traumi inferti, lo schiacciamento a terra.

Diversamente, invece, avevano sostenuto che nel caso di specie, secondo loro, nessun rilievo causale o concausale poteva essere attribuito all'asfissia posizionale e neppure alla c.d. asfissia meccanica, intesa come asfissia da restrizione ²⁷¹.

Alle stesse conclusioni erano pervenuti i consulenti del Pubblico Ministero²⁷².

Anche la posizione prona, con ammanettamento dietro la schiena, non poteva avere prodotto difetti di respirazione del soggetto; lo stesso prof. Avato rispondendo alle domande della difesa che aveva chiesto se l'aver messo il giovane in posizione seduta dopo l'ammanettamento ne avrebbe evitato la morte, aveva affermato senza mezzi termini che la risposta si sarebbe tradotta in un periodo ipotetico del terzo grado (p.36 ud. 18.9.08).

L'ipotesi per cui la posizione prona poteva, al più, avere creato difficoltà respiratorie aggiuntive era stata confermata dagli stessi consulenti del Pubblico Ministero e delle parti civili ²⁷³.

Conclusivamente, osservava la difesa di Pontani sul punto, tutti gli esperti intervenuti nel processo avevano espressamente escluso che la condotta doverosa contestata come omessa descritta *sub* 3) dell'imputazione avrebbe impedito l'evento ²⁷⁴.

Nell'impossibilità di individuare un sicuro meccanismo causale che avesse portato alla morte Aldrovandi, il Tribunale di Ferrara sulla scorta delle parti civili, notava l'appellante, aveva spostato l'attenzione sulle concause e su un non meglio sinergismo reciproco, ritenendo che sia la colluttazione in quanto tale, sia la posizione prona con mani ammanettate dietro alla schiena, sia la compressione e immobilizzazione toracica esercitata sul corpo, avrebbero costituito un'insieme di concause,

²⁷¹ alle pagine 130/131 dell'atto d'appello, cui si fa rinvio, la difesa di Pontani cita i passi significativi dell'esame dibattimentale dei periti del Gip.

²⁷² Anche in questo caso, per brevità, si rinvia all'esposizione del motivo alle pagine 131/133 dell'atto di appello.

²⁷³ vedi diffusamente a pagina 133/134 dell'atto di appello.

²⁷⁴ a pagina 135 del motivo.

ciascuna delle quali necessaria, ma non sufficiente, per portare a morte Aldrovandi ²⁷⁵.

Posto che, come osservato dalla sentenza impugnata (a pagina 436), con una valutazione *ex post* non era possibile assegnare un peso esatto a ciascuna delle concause senza con questo escluderne l'efficacia, doveva comunque essere dimostrato che la singola concausa aveva svolto un ruolo concausale.

In verità, l'istruttoria dibattimentale aveva secondo la difesa di Pontani dimostrato:

- in positivo, grazie all'aiuto dei consulenti d'accusa e delle difese, che le supposte concause 1) colluttazione, 2) posizione prona e 3) compressione toracica non avevano esplicato alcun ruolo concausale;
- in negativo, grazie al contenuto dei contro esami dei consulenti delle parti civili, che non era possibile attribuire a ciascuna singola concausa un effettivo ruolo concausale né in termini di *an*, né in termini di *quantum* ²⁷⁶.

Il motivo d'appello che si sta illustrando - il secondo avanzato nell'interesse del Pontani - si concludeva quindi con la riassunzione delle conclusioni sul punto:

posto che il primo giudice aveva implicitamente assolto gli imputati dagli addebiti di colpa riguardanti le condotte sub 1) e 3) della rubrica, ritenendo sussistente soltanto quella sub 2), anche questa non poteva avere dispiegato efficacia causale sulla morte di Aldrovandi.

Quand'anche non si volesse accogliere l'ipotesi alternativa dell'eziologia della morte, proposta dagli appellanti, osservava la difesa di Pontani che il dibattimento non aveva fornito elementi tali da consentire di accertare la causa della morte, impedendo, pertanto, l'individuazione della catena causale che l'evento aveva determinato.

Motivando anche sulla base dei principi enunciati dalla nota sentenza "Franzese" delle Sezioni Unite del Supremo Collegio, la difesa riteneva che di fronte all'insufficienza, contraddittorietà ovvero incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quale quello proposto dalla sentenza impugnata e a fronte di una maggiormente fondata ipotesi alternativa, insomma ad un ragionevole dubbio in presenza del quale le Sezioni Unite affermano inequivocabilmente imporsi la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito

²⁷⁵ sempre a pagina 135.

²⁷⁶ con diffusità di argomentazioni e citazioni testuali il motivo di appello illustra la tesi alle pagine 137/138 dell'atto di appello.

assolutorio del giudizio, dovesse quindi essere esclusa, nel caso di specie, l'esistenza del nesso di causa ²⁷⁷.

Con il terzo motivo di gravame la difesa del Pontani affrontava il tema della rimproverabilità soggettiva della condotta e dell'eccesso colposo nell'adempimento del dovere e nell'uso legittimo delle armi.

Per chiarezza espositiva il motivo di gravame enucleava le regole cautelari individuate dal primo giudice ²⁷⁸, specificando le pagine della sentenza interessate:

1. gli agenti avrebbero dovuto fornire specifiche informazioni alla Centrale sulle ragioni della richiesta dell'ambulanza (p. 532);
2. essi avrebbero dovuto spiegare in specifico il tipo di assistenza sanitaria di cui avevano bisogno, non descrivendo il problema essi si misero nella condizione di non poter dialogare con gli specialisti sanitari (p.532, 533);
3. avrebbero dovuto procedere all'immobilizzazione solo dopo che fossero intervenuti almeno cinque robusti specialisti (p. 533) e comunque i CC e l'ambulanza (si veda anche p. 535 <<l'azione non poteva essere iniziata prima che il rapporto di forze fosse tale da consentire un'azione rapida>>; <<gli imputati avrebbero dovuto aspettare l'arrivo anche della seconda macchina in ausilio, quella dei CC e dello staff psichiatrico che avrebbe suggerito la procedura da attuare per un rapido controllo del paziente>>);
4. avrebbero dovuto trattare il caso come un caso sanitario e non come un problema di ordine pubblico (p.534);
5. avrebbero dovuto astenersi dal porre in essere qualunque azione di contenimento nei confronti del soggetto (pp. 525 <<vedremo che sarebbe stato sufficiente per gli agenti, di fronte ad un soggetto molto pericoloso agitato ed aggressivo ma disarmato e non pericoloso, in relazione al soverchiante rapporto di forze limitarsi a scansare e schivare i suoi attacchi, limitarsi ad impedirgli di offendere, distraendolo mediante il dialogo o distogliendolo dai suoi intenti aggressivi>>, più chiaramente ancora p. 531);

²⁷⁷ per l'esauritiva illustrazione della tesi in diritto qui riassunta, si veda alle pagine 139/143 dell'atto di appello.

²⁷⁸ a pagina 144 dell'atto di appello.

6. avrebbero dovuto fare un uso proporzionato delle forze, ricorrendovi solo in caso di necessità e inevitabilità (p. 527), il che non avvenne posto che fecero un utilizzo offensivo e concertato del manganello e non invece difensivo, potendo esso essere al più utilizzato per colpire le gambe del giovane a scopo dissuasivo (p.543, p.554);
7. avrebbero dovuto astenersi dall'esercitare indebite pressioni sul torace del soggetto in fase di immobilizzazione (p. 553);
8. avrebbero dovuto girare il soggetto in posizione supina subito dopo l'ammanettamento (p. 553).

La difesa di Pontani escludeva subito dal novero delle condotte astrattamente correlabili alla morte di Aldrovandi quelle indicate ai nn. 1, 2, 3, 5 e 8.

Quanto al non avere posto il soggetto in posizione supina, la stessa tesi "Thiene" fatta propria dalla sentenza escludeva che la condotta avrebbe potuto evitare l'evento; in ordine alla regola enunciata al punto 5), la difesa del Pontani evidenziava come in tema di scriminanti di adempimento del dovere e uso legittimo delle armi non vi sia per l'agente la possibilità del *commodus discessus*; la regola di cui al n. 3) contraddiceva addirittura la capo d'imputazione che contesta agli imputati di essere intervenuti in palese superiorità numerica. Invece secondo il primo giudice gli agenti avrebbero dovuto intervenire con i CC e con cinque robusti infermieri del 118; quanto alle restanti, la loro ritenuta violazione era, al contrario, esclusa dalla corretta ricostruzione del fatto.

Quanto alla contestata violazione delle regole di condotta derivanti dall'identificazione del c.d. "agente di polizia modello", ricavata dal giudice ferrarese sulla base della testimonianza dell'Ispettore Capodicasa, la difesa dell'appellante rilevava come tale categorizzazione avesse negletto il portato vuoi della lettura dei manuali in dotazione alla Polizia di Stato, vuoi le testimonianze rese da molti altri agenti che avevano frequentato i corsi nei quali il Capodicasa svolgeva le funzioni di istruttore ²⁷⁹.

Era, infatti, emerso che con riferimento alle tecniche di ammanettamento di un soggetto esagitato o in fase di colluttazione, occorre:

²⁷⁹ vedi *amplius*, con ampi stralci delle testimonianze richiamate a supporto della tesi difensiva, da pag. 146 a pag. 149 dell'atto di appello.

- non intervenire singolarmente, ma avvalendosi dell'ausilio di altri colleghi;
- utilizzare i mezzi di coazione fisica in dotazione alla P.S. (sfollagente) cercando di colpire gli arti nel tentativo di destabilizzare il soggetto;
- utilizzare la tecnica di ammanettamento con le mani dietro alla schiena;
- aiutarsi con le ginocchia da apporre sul collo e sulla schiena del fermato per facilitarne l'ammanettamento;
- immobilizzare la persona con le manette dopo averla bloccata a terra in posizione prona, rendendo così la stessa controllabile con maggiore facilità.

Parimenti è emerso che i predetti agenti:

- non avevano mai ricevuto alcuna indicazione di pericolo collegata alla tecnica di ammanettamento in posizione prona e con le mani dietro alla schiena, ma solo indicazioni di pericolo legate alla frattura degli arti e del rachide cervicale;
- più specificatamente non avevano mai ricevuto alcuna indicazione in ordine ad un'eventuale asfissia o a problemi respiratori del fermato collegati all'ammanettamento in posizione prona.

A Trieste si era verificato un caso assimilabile a quello oggetto dell'odierno processo (caso "Rasman", già giudicato in grado di appello, benché relativo a un fatto dell'anno 2006), laddove, invece, il giudice del capoluogo giuliano che disponeva delle stesse annotazioni del Capodicasa, ne aveva preso le distanze ²⁸⁰.

Nel caso di specie, si osservava criticamente nel motivo d'appello, la sentenza era pervenuta all'individuazione delle regole cautelari secondo un procedimento opinabile e non condivisibile in fatto e in diritto. In fatto, come già evidenziato, era stata valorizzata la testimonianza poco attendibile di Capodicasa e trascurati i contenuti dei Manuali, delle Linee Guida e degli estratti di aggiornamento di tecniche operative acquisiti direttamente presso il Ministero, nonché la testimonianza degli agenti di Polizia indotti dalla difesa; in diritto il Giudice, per tale via, aveva finito

²⁸⁰ si veda la citazione del passaggio della sentenza del Gip di Trieste alle pagine 149/150 dell'atto di appello.

con il creare lui medesimo delle regole cautelari, certamente non conoscibili *ex ante* dagli agenti quali regole comportamentali astratte ²⁸¹.

La sentenza impugnata, inoltre, non aveva ritenuto di precisare in quale momento sarebbe avvenuto il preteso sormontamento del corpo di Aldrovandi da parte degli agenti ritenendolo, evidentemente, inutile attesa la piena adesione alla teoria Thiene per cui la durata effettiva della compressione sarebbe ininfluenza rispetto alla provocata rottura del fascio di HIS.

Al contrario, secondo il gravame, la circostanza era di particolare importanza.

Essendosi contestato in fatto l'eccessiva immobilizzazione toracica compiuta sul giovane (discostandosi dal capo d'imputazione che non parlava di eccessiva compressione toracica) sarebbe stato compito del giudicante individuare in quale fase tale immobilizzazione sarebbe avvenuta.

Infatti, se la compressione toracica fosse avvenuta in fase di ammanettamento, nessun rimprovero di colpa potrebbe essere ascritto agli imputati per l'oggettiva difficoltà d'individuare nella manovra lecita posta in essere dai poliziotti il momento del superamento del limite lecito di pressione (così chiaramente p.8 sentenza "Rasman").

E' infatti praticamente impossibile stabilire una precisa regola cautelare quando l'attività di base, quale l'ammanettamento, è per un verso lecita e rischiosa e per l'altro doverosa.

In verità, secondo la difesa di Pontani, da nessuna delle fonti di prova acquisite nel corso del giudizio era possibile ricavare che la compressione toracica fosse avvenuta dopo l'ammanettamento ²⁸².

Proseguiva il gravame evidenziando la piena rispondenza delle condotte degli appellanti alle regole cautelari prescritte nell'adempimento del dovere e nell'uso legittimo delle armi.

Riassuntivamente rilevava come:

²⁸¹ pagina 150/151 dell'atto di appello.

²⁸² a tale proposito il motivo di gravame citava le testimonianze di CHANEL TSAGUEU il quale afferma di essere arrivato sul terrazzo prima dei CC e pur tuttavia di non aver visto nessun sormontamento; BASSI la quale dice di essere entrata in casa subito dopo che fu chiamata l'ambulanza e dunque, nella sua ottica, ancor prima che l'ammanettamento fosse stato portato a compimento (ud. 7.12.07 p.114); ROSSI il quale dice che i poliziotti al momento del suo intervento erano in piedi intorno al ragazzo (ud. 11.1.08 p. 148); RICCI il quale riferisce che al suo arrivo i poliziotti erano vicini al ragazzo ma seduti sui talloni (ud. 11.1.08 p.11); RICCARDI che su contestazione ricorda che i poliziotti erano inginocchiati vicino al ragazzo con le ginocchia appoggiate a terra (ud. 11.1.08 p.58) (pagine 151/152 dell'atto di appello).

1. L'approccio degli agenti verso Aldrovandi era sempre stato corretto e preceduto da una fase di dialogo ²⁸³.
2. Pontani aveva sin da subito chiesto alla centrale operativa l'intervento del 118 sin da quando il giovane, nel corso della prima colluttazione, era attaccato alla sua portiera. Egli infatti, vedendo le condizioni di aggressività del soggetto, si era immediatamente posto il problema di un intervento sanitario. Il ritardo eccessivo e inspiegabile con cui era arrivato il 118 non poteva essere ascritto agli imputati.
3. Era stato Aldrovandi ad aggredire per ben due volte gli imputati dapprima quando si trovava nel vialetto vicino all'abitazione di Marzola, in seguito quando si trovava nello spiazzo innanzi al cancello dell'Ippodromo davanti al quale vi è l'abitazione della Tsagueu. Pertanto, non erano stati gli imputati ad avere ingaggiato la colluttazione con il Aldrovandi.
4. I componenti della volante Alpha 3 dopo il primo scontro con il giovane, rendendosi conto che non sarebbero riusciti a fronteggiarlo in sicurezza, si erano ritirati rifugiandosi innanzi al cancello dell'Ippodromo ed attendendo i rinforzi dei colleghi e del 118 che avevano già provveduto ad allertare.
5. Gli agenti non erano riusciti ad attendere l'arrivo del 118, che peraltro aveva tardato oltre 12 minuti, perché Aldrovandi li aveva aggrediti con un gesto aggressivo e inconsulto, anziché allontanarsi dalla parte opposta della via.
6. Nel frattempo gli agenti, e specificamente Pollastri, avevano chiesto nuovamente alla propria centrale operativa l'invio del 118.
7. Gli agenti, o meglio Forlani dietro suggerimento di Pontani, aveva dato ordine alla Segatto di deporre le armi nel baule della vettura di servizio per evitare una situazione di pericolo eccessivo per il giovane e per gli stessi agenti.
8. La decisione di prendere i manganelli non fu affatto concertata, tanto più che Pollstri in quel momento era ancora all'interno della volante Alpha 3 intento e chiedere nuovamente aiuto e sollecito del 118 alla sua centrale operativa.

²⁸³ Allorquando sopraggiunse Alpha 3 in Via Ippodromo PONTANI disse al giovane *hai bisogno?*, la quale circostanza è espressamente riscontrata dalla testimonianza di MARZOLA. Allorquando il ragazzo si avvicinò con fare aggressivo e minaccioso a tutti e quattro gli agenti (dopo l'arrivo di Alpha 2) la SEGATTO disse *hai bisogno? Come ti chiami?* (p. 260 ud. 2.6.08 esame SEGATTO). In entrambi i casi vi fu il chiaro tentativo di instaurare colloquio. (pagina 152 dell'atto di appello).

9. L'utilizzo dei manganelli fu successivo all'aggressione operata dal giovane e strettamente funzionale all'atterramento. I manganelli furono utilizzati solo sulle gambe del giovane. Il meccanismo di rottura degli stessi è assolutamente plausibile, ben spiegato dagli agenti e ben spiegabile.
10. Durante la fase di immobilizzazione e ammanettamento, ognuno degli agenti aveva assunto un proprio specifico ruolo in omaggio ad una precisa distribuzione dei compiti. L'obiettivo era stato quello di immobilizzare gli arti del giovane. La Segatto era rimasta seduta sulle gambe del giovane, tentando di bloccarne i movimenti; Pontani e Forlani avevano tentato di bloccarne gli arti superiori; Pollastri di mettergli le manette. Tale distribuzione dei compiti nel tentativo di immobilizzare gli arti del fermato rispecchiava esattamente il contenuto delle Linee Guida degli Ospedali, Niguarda di Milano e San Matteo di Pavia, acquisite agli atti, che prevedono l'intervento di più persone, ciascuna delle quali deve preoccuparsi di immobilizzare il soggetto in uno degli arti.
11. Nessuna compressione sul torace era stata posta in essere né prima, né dopo l'ammanettamento, come inequivocabilmente dimostravano i rilievi medico legali e le testimonianze.
12. L'approccio nel complesso era stato corretto e non sproporzionato, tenuto anche conto del comportamento mantenuto del giovane, della pericolosità espressa e di quella correttamente percepita dai poliziotti, anche in relazione a quanto avvenuto nella prima colluttazione avanti il parchetto di via Ippodromo.

Infine, ma non con minore rilevanza, la difesa dell'appellante evidenziava come secondo la stessa teoria Thiene la morte di Aldrovandi era stato un evento del tutto imprevedibile ed inevitabile per gli agenti imputati.

Da alcuni passi della deposizione del prof. Thiene ²⁸⁴, si ricavava, infatti, che il meccanismo traumato-genetico che aveva portato alla morte del giovane era difficilmente spiegabile, non prevedibile e non conoscibile, posto che persino nella sua esperienza il reperto era davvero clamoroso. Nessun rimprovero di colpa dunque, neppure sotto il profilo della prevedibilità e prevenibilità dell'evento, poteva essere ascritto agli imputati.

²⁸⁴ la difesa Pontani li riporta testualmente alle pagine 154 e 155 dell'atto di appello.

Con il quarto motivo di gravame la difesa di Pontani si doleva, con motivazioni analoghe a quelle utilizzate dagli altri appellanti, dell'eccessività della pena inflitta, della mancata concessione delle attenuanti generiche e del mancato riconoscimento della sospensione condizionale e della sua non menzione.

Con il quinto motivo d'appello veniva censurata la determinazione delle provvisoriale concesse alle parti civili e si richiedeva la sospensione della provvisoria esecutività delle stesse.

Il quarto e ultimo imputato del cui appello occorre dare conto è **Pollastri Luca**, componente, lo ricordiamo, assieme al Pontani, dell'equipaggio della volante Alpha 3.

Dopo una premessa volta a dimostrare, con l'allegazione di elementi desunti dalla stessa sentenza di primo grado, la prevenzione del primo giudice nei confronti degli imputati e la precostituzione del giudizio, i difensori del Pollastri con il primo motivo di gravame, posto che la ricostruzione operata in sentenza al fine di addivenire alla statuizione di penale responsabilità a carico degli imputati si fondava su due postulati, il primo dei quali che Aldrovandi fosse *compos sui* al momento dell'arrivo della polizia ed il secondo che le urla avvertite dai vicini derivassero dalla colluttazione con gli agenti, lamentava il travisamento delle deposizioni testimoniali rese dagli amici della vittima che avevano passato con lui la serata immediatamente precedente il fatto.

La difesa di Pollastri evidenziava, pertanto, come il primo giudice, nel valutare le testimonianze dei sodali di Aldrovandi, avesse fatto mal governo dei principi in tema di valutazione della prova, dando rilievo assoluto alle dichiarazioni, spesso false o comunque riduttive, rese al dibattimento, rispetto a quelle raccolte sia nell'immediatezza del fatto dalla polizia, sia dal Pubblico Ministero.

A dimostrazione dell'assunto citava emblematicamente la testimonianza di Boldrini Andrea ²⁸⁵, valutando la quale il primo giudice, ad esempio, aveva sostenuto che la versione dibattimentale di Boldrini era dotata di capacità euristica più elevata rispetto a quella fornita nel corso delle indagini, perché il teste aveva consapevolmente contestato la veridicità del verbale in un pubblico dibattimento, valutando così in senso positivo una circostanza che doveva portare, invece, ad un giudizio di inattendibilità e inaffidabilità del teste.

²⁸⁵ vedi *amplius* alle pagine 7/12 dell'atto di appello.

Il mendacio del Boldrini si ricavava anche dal confronto tra la sua testimonianza e quella di Chanel, figlio della Tsagueu ²⁸⁶.

Riguardo alle testimonianze di Micheli e Manservigi, addirittura, il giudicante aveva tratto elementi positivi sull'attendibilità dei testi quanto alle dichiarazioni rese in sede dibattimentale dall'aver questi adombrato domande suggestive e verbalizzazioni infedeli da parte del Pubblico Ministero ²⁸⁷.

Conclusivamente sul punito, la difesa Pollastri, dopo avere preso in esame le altre testimonianze degli amici di Aldrovandi, rilevava come la corretta valutazione delle prove assunte portasse, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, a ritenere provato che la vittima, nel momento in cui si era trovata sola nel parchetto di via Ippodromo, versasse in uno stato di agitazione psico motoria derivante dall'assunzione di stupefacenti e alcool avvenuta nel corso della serata passata a Bologna al Link.

Parimenti, quanto al secondo postulato sopra richiamato, riteneva la difesa Pollastri che una corretta valutazione delle testimonianze rese dagli abitanti di via Ippodromo portasse a concludere che lo stato di agitazione di Aldrovandi si era prodotto ben prima dell'arrivo della volante Alpha 3 e che quando la Chiarelli e il Fogli avevano telefonato la prima al 112 ed il secondo al 113 egli era solo ²⁸⁸.

A riprova del malgoverno delle risultanze probatorie fatte dal primo giudice, il motivi di gravame, quanto alla deposizione di Fogli, evidenziava come diversamente da quanto, in modo nitido e chiaro, aveva detto il teste, per cui aveva sentito le frasi di Aldrovandi prima dell'arrivo della Polizia, la sentenza abbia dato per scontato che erano state contestuali e provocate dall'arrivo della volante.

Era indubitabile, dunque, che prima della telefonata della Chiarelli e prima dell'intervento della prima volante, Aldrovandi si trovasse in una condizione di agitazione riscontrate da "urla indemoniate" che hanno terrorizzato la Chiarelli, la madre di questa, Solmi e altri abitanti.

²⁸⁶ Altro nervo scoperto della sua testimonianza riguarda la vicenda del presunto colloquio avuto con Chanel all'esito del quale avrebbe appreso dal teste oculare le modalità del presunto pestaggio. Ebbene Chanel testualmente dice che Boldrini "dice una bugia enorme", perché non ne aveva parlato con nessuno.

Dal confronto delle due testimonianze si ha conferma del mendacio di Boldrini perché Chanel spiega i motivi per i quali non poteva essere avvenuto quel colloquio. In sede di incidente probatorio, ammette di non essere in grado di riconoscere il dialetto veneto. Se ciò non bastasse i particolare raccapriccianti riprodotti da Boldrini (mi ricordo che ha detto che è stata usata molta violenza e che è stato ucciso.) non coincidono affatto con la versione della fonte diretta che dice soltanto di aver visto i poliziotti che immobilizzavano Federico Aldrovandi. (Citazione testuale da pag. 11 e 12 dell'atto di appello).

²⁸⁷ pagine 12 e 13 dell'atto di appello.

²⁸⁸ Il motivo a pagina 17/18 prende in esame la testimonianza della Chiarelli.

Il primo giudice, in buona sostanza, secondo l'appellante, aveva travisato le testimonianze assunte e fatto ricorso a narrazioni imprecise, estrapolando brani di esse avulsi dal contesto.

Alla stregua delle modalità sopra criticate, per esempio, era stata valutata dal giudice la testimonianza di Solmi Massimiliano.

La sentenza assume che il teste “prima delle sei sente il rumore dello scontro”, quando invece nel verbale di SIT (acquisito ex art. 493 c.p.p.) testualmente dice “non ho udito nessun rumore di colluttazione, né rumori di colpi di manganello” e ancora “non ho udito nessuna richiesta di aiuto né lamenti o che qualcuno chiedesse di smetterla”.

Il giudice riassume il dato del suo arrivo (5.30) col dato mai verificato dei rumori di colluttazione per scrivere “prima delle sei sente il rumore dello scontro”²⁸⁹.

Una corretta lettura della testimonianza di Solmi, portava invece a ricostruire la corretta cronologia degli avvenimenti:

8. urla di una persona sola che lo avevano intimorito, al punto tale da temere che potesse entrare nel suo capannone;
9. arrivo della polizia senza che avesse sentito richieste di aiuto o altro;
10. ammanettamento;
11. suo avvicinamento al corpo circostanza nella quale riscontro “il volto non presentava lesioni”.

La conclusione del primo giudice, per cui andava escluso uno stato di agitazione psico motoria antecedente l'arrivo della volante Alpha 3, era smentita dagli elementi probatori, se correttamente valutati.

Al contrario, infatti, Aldrovandi non stava rincasando a piedi ma si stava trattenendo nel parchetto di via Ippodromo; le sue urla, la sua presenza il suo modo di comportarsi aveva provocato il terrore di alcuni abitanti e la richiesta di intervento delle forze dell'ordine; quando era sopraggiunta la prima volante egli gli si era scagliato contro repentinamente e violentemente, tanto da provocare danni anche alla vettura e da costringere i due agenti a rifugiarsi in auto in attesa dell'ausilio richiesto via radio; arrivata la seconda volante il giovane non solo non era fuggito dopo il primo scontro e dopo il primo reato commesso ai danni degli occupanti della prima vettura, ma era stato visto chiaramente scagliarsi contro le automobili della polizia ancora una volta (deposizione Marzola pag. 227, Tsagueu).

²⁸⁹ pagina 22 dell'atto di appello.

Con il secondo motivo di gravame la difesa di Pollastri lamentava come il primo giudice avesse travisato anche il portato delle versioni fornite dagli imputati.

Sulla scorta, infatti, della quanto meno errata interpretazione delle testimonianze degli abitanti di via Ippodromo e degli amici di Aldrovandi, il primo giudice aveva tratto la convinzione che la versione dei fatti resa dagli imputati fosse falsa, ritenendola concordata e preordinata sin dai primi momenti del fatto.

Di conseguenza, secondo il giudicante, anche le conclusioni dei periti autoptici erano inaffidabili, in quanto fondate sulla tesi difensiva degli imputati.

Infatti, il giudicante, aveva ritenuto che, dal momento in cui veniva smentito il dato circostanziale che deponeva per un'agitazione psicomotoria precedente all'intervento della polizia allora *tutte le conclusioni dei consulenti, a partire da questo momento, così come quelle di tutti i consulenti della difesa che su una base sostanzialmente simile si fondano sono letteralmente strutture, castelli fondati sulla sabbia*²⁹⁰.

Al contrario, le risultanze peritali avevano escluso che l'evento morte fosse correlato alla colluttazione: nonostante l'argomento suggestivo adoperato dal giudice in sentenza dell'aver richiamato i 54 punti di lesione, risulta che nessuna delle lesioni era in grado di produrre la morte.

Secondo l'appellante, per converso, la conferma della veridicità della tesi difensiva degli imputati si rinveniva agevolmente attraverso una lettura corretta delle testimonianze Chiarelli e Fogli quanto all'ora di arrivo di Alpha 3²⁹¹ e quanto alla violenza dell'attacco portato da Aldrovandi all'equipaggio della volante dai danni riportati dalla vettura e dalla testimonianza del Solmi.

A riprova dell'impossibilità di una difesa preconfezionata da parte degli agenti della Questura di Ferrara, tesa ad avvalorare l'ipotesi della morte da *excited delirium syndrome*, oltre all'impossibilità da parte loro di conoscere questa esoterica teoria medica, stava il fatto che nessuno degli agenti aveva mai fatto riferimento al sospetto di abuso di droghe,

²⁹⁰ citazione testuale da pagina 26 dell'atti di appello.

²⁹¹ vedi *amplius* a pagina 33 dell'atto di appello.

circostanza che, secondo l'appellante, era emersa soltanto dalle "deposizioni" del pomeriggio degli amici di Aldrovandi ²⁹².

Con il terzo motivo la difesa di Pollastri contestava la ricostruzione del nesso causale operata in sentenza.

Come già motivato, infatti, la ricostruzione del fatto non poteva far escludere la sussistenza dei sintomi del delirio eccitato, facendo venire meno la rilevanza della c.d. teoria Thiene Beduschi.

Una corretta lettura delle risultanze probatorie, invece, avrebbe dovuto portare ad una diversa valutazione dei contributi degli esperti della difesa Giron, Rago e Berardi.

La tesi di Thiene, rilevava la difesa di Pollastri, non costituiva una spiegazione valida oltre ogni ragionevole dubbio e gli elementi sui quali si fondava non erano adeguatamente riscontrati.

In ultima analisi, il primo giudice aveva dato credito assoluto all'ipotesi formulata da Thiene sulla base dell'assoluta autorevolezza dell'autore, malgrado essa fosse stata formulata sulla base dell'osservazione di una fotografia del cuore che riproduceva un ematoma già tagliato.

Dopo la confutazione della fondatezza scientifica della tesi di Thiene, alla luce delle osservazioni sia dei consulenti della difesa sia di quelli del Pubblico Ministero ²⁹³, con argomentazioni già diffusamente e con maggiore rigore espresse dagli altri appellanti, la difesa del Pollastri rilevava che il meccanismo letifero proposto in sentenza presupponeva la prova certa di una compressione a terra di Aldrovandi e di una inibizione della respirazione.

Ciò posto, ad avviso dell'appellante, da una corretta valutazione delle testimonianze della Bassi, della Tsagueu e dalle stessa versione data dal Pontani poteva al più ricavarsi la prova di una caduta repentina di questi sul corpo di Aldrovandi, ben diversa da un continuato schiacciamento della gabbia toracica.

Con il quarto motivo di gravame la difesa del Pollastri denunciava la violazione dell'art. 521, c.p.p., avendo il giudice condannato gli odierni

²⁹² il motivo è, non si sa se volutamente, impreciso e inesatto: l'ipotesi della morte correlata all'abuso di stupefacenti era stata introdotta per la prima volta dall'ispettore Scroccarello che al Boldrini, interrogato in questura nel pomeriggio, aveva detto che Aldrovandi era morto per "uno schioppone" (vedi pagina 104 della sentenza).

²⁹³ si veda alle pagine 38/44 dell'atto di appello.

appellanti per un profilo di colpa ed un meccanismo causale diverso da quello contestato in rubrica.

Con il quinto motivo di appello l'appellante rilevava come nessuna violazione di regole cautelari poteva essere addebitata agli imputati.

A tale proposito evidenziava, dopo avere speso argomenti non dissimili da quelli già illustrati in relazione agli altri atti d'appello, che gli agenti si erano trovati di fronte alla necessità dell'immobilizzazione del soggetto che aveva creato allarme per l'ordine pubblico (telefonate per richieste di intervento), che aveva aggredito e costretto alla resa gli agenti intervenuti, e che aveva tentato di aggredire gli agenti anche quando diventa chiara la loro superiorità numerica.

Le fasi dell'immobilizzazione, per quanto osteggiate da Aldrovandi, avevano avuto tempi comunque brevi e in tale frangente l'unica condotta attiva degli imputati era stata quella di contenere la resistenza di chi voleva sottrarsi energicamente all'impiego delle manette.

Nessun peso o costrizione sulla gabbia toracica era ipotizzabile una volta realizzata l'immobilizzazione perché nessuna prova deponeva in tal senso.

Con il sesto motivo di gravame ci si doleva della mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'eccessività della pena inflitta e con il settimo ed ultimo motivo si chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività delle provvisoriarie concesse della quali, peraltro, si denunciava l'esorbitanza.

Nel termine di cui all'art. 585, comma 4°, c.p.p. anche la difesa di Pollastri depositava motivi nuovi.

Con il primo motivo nuovo la difesa dell'appellante, contestava più diffusamente di quanto fatto con i motivi d'appello, l'esclusione della validità della tesi dell'*excited delirium syndrome*, operata dal primo giudice, riesaminando in chiave critica in particolare le testimonianze rese prima e durante il dibattimento dagli amici di Aldrovandi.

In primo luogo l'appellante rilevava come tutta la ricostruzione operata in sentenza fosse viziata dall'assunto originario, basato dal primo giudice su un'interpretazione errata delle prove assunte, per cui l'agitazione psicomotoria di Aldrovandi non fosse stata preesistente all'intervento della polizia e, in particolare, della volante Alpha 3, ma cagionata dal contatto con l'equipaggio di questa.

Incidentalmente il motivo rilevava come, addirittura, la tesi del primo giudice potesse essere più favorevole agli appellanti, nel momento in cui, scatenatasi la furia agitata di Aldrovandi al primo contatto con gli agenti, questi certo non avrebbero avuto il tempo, come preteso dal giudicante, di comprendere il "quadro medico" del soggetto, non potendo, così, prevedere alcuna esigenza di cura.

Avendo assunto come assiomatico il dato, in verità indimostrato, della natura di Aldrovandi quale assuntore scientifico e responsabile di stupefacenti, tale da revocare in dubbio l'assunzione delle due dosi di LSD di cui avevano riferito gli amici, il primo giudice aveva inoltre acriticamente sposato la tesi della parte civile per cui le urla e i rumori uditi dalla teste Chiarelli avrebbero costituito la prova di una colluttazione già in atto.

Se il dato dell'agitazione pregressa era stato prospettato anche dai consulenti di parte civile nei primi loro interventi, la Chiarelli e la Giuriato avevano, per parte loro, dato chiaramente atto di avere visto e sentito Aldrovandi urlare e agitarsi da solo nel parchetto dell'Ippodromo, senza che fossero presenti auto della Polizia.

Negata, sulla base delle ritrattazioni degli amici di Aldrovandi, l'assunzione significativa di stupefacenti, il giudice, ad onta dei rilievi dei consulenti delle difese per cui doveva tenersi conto del deperimento dei campioni, aveva attribuito eccessivo peso alla analisi tossicologiche svolte a Torino su incarico del Gip.

Lo stesso consulente del le parti civili, dott. Santo Davide Ferrara aveva espresso contrarietà all'utilizzo del campione utilizzato a Torino.

A tale proposito, pertanto, la difesa di Pollastri avanzava istanza di rinnovazione dell'istruttoria al fine di escutere il Ferrara sulla circostanza.

Quanto al ruolo della ketamina, anche il nuovo motivo, in analogia e spendendo argomentazioni non dissimili da quelle delle altre difese, evidenziava come non fosse possibile identificarne le tracce a distanza di molto tempo.

Rimarcava la difesa di Pollastri che la preesistente agitazione di Aldrovandi era data per acquisita, salvo distinguere sulla sua origine, anche dal consulente della parte civile Gualandri (si citava un passo della sua escussione testimoniale riportata a pagina 57 delle trascrizioni).

Per sostenere la propria ricostruzione, il giudice ferrarese era stato costretto, a giudizio dell'appellante, a sottovalutare immotivatamente

vari elementi di fatto, quali la richiesta di Aldrovandi di essere lasciato lontano da casa, le telefonate fatte prima del fatto a vari amici e addirittura l'affermazione della vittima, fatta durante il viaggio di rientro da Bologna, di essere "troppo fatto".

Andava, invece, tenendo conto anche delle conclusioni dei periti del Gip, valorizzata l'ipotesi del c.d. bad trip, dovuto alla poliassunzione di sostanze e, in particolare, all'effetto ritardato dell'LSD, che secondo lo stesso Aldrovandi "non gli aveva fatto niente", avvalorata anche dalle telefonate a vuoto agli amici, dovute, tutta evidenza, al suo timore di restare solo a fronteggiare gli effetti del bad trip che conosceva proprio nella sua qualità di assunto "scientifico".

Secondo la difesa di Pollastri, era singolare che il primo giudice addebitasse agli agenti imputati di non essersi presi cura dello stato patologico di Aldrovandi e ne avesse lasciato indenni gli amici.

Il motivo ribadiva ancora una volta come i risultati dell'istruttoria non legittimassero l'opinione che il dato tossicologico fosse irrilevante come preteso da primo giudice, tanto che lo stesso consulente della parte civile Gualandri ne aveva dato atto all'udienza del 29-9-2008.

La presunzione del giudice, dell'ininfluenza dell'assunzione di stupefacenti, basata sulla pretesa "*attenzione maniacale del giovane verso lo studio degli effetti degli stupefacenti e a sua convinzione di poterne controllare gli effetti con un uso accorto e, per così dire, farmaceutico*", espressa alle pagine 17 e 18 della sentenza, cozzava con le risultanze del testimoniale degli amici di Aldrovandi, che avevano dato conto dell'assunzione delle sostanze sia nella sera passata al Link, sia in altre occasioni, a volte in maniera smodata.

Il motivo rilevava, incidentalmente, l'illogicità dell'uso a scopo conoscitivo e di studio degli stupefacenti al sabato sera in una discoteca alternativa.

La difesa del Pollastri passava poi ad analizzare e censurare il processo logico - argomentativo che aveva portato il primo giudice a svalutare le dichiarazioni rese dagli amici di Aldrovandi alla Polizia ed al Pubblico Ministero rispetto a quelle - edulcorate - rese in dibattimento.

Secondo l'estensore della sentenza impugnata (pag. 90), le indagini di polizia e, nello specifico gli interrogatori dei possibili testimoni effettuati nell'immediatezza e, quanto agli amici di Aldrovandi, il pomeriggio del 25 settembre, sarebbero frutto "*dell'ipotesi investigativa dell'excited delirium syndrome, come unica spiegazione da dare al caso, realtà dispiegata sul terreno sin dal pomeriggio del 25 settembre*".

Una logica elementare portava, invece, secondo il motivo, a ritenere che gli investigatori, prima che la teoria fosse esplicitata dai periti Testi e Bignamini, ignorassero completamente l'esistenza della sindrome ²⁹⁴.

Il primo giudice aveva commesso un errore logico, ritenendo che i sodali di Aldrovandi avessero reso nella indagini preliminari una versione compiacente ai desiderata degli inquirenti, per timore delle possibili conseguenze per averlo abbandonato, pur in stato precario a seguito dell'assunzione di sostanze, loro addebitata, poiché tali circostanze erano state da loro comunicate agli inquirenti che al momento le ignoravano.

Lo stravolgimento delle regole ermeneutiche di valutazione della prova era di portata tale che il primo giudice rinveniva un elemento a conforto dell'attendibilità della versione dibattimentale resa ad esempio da Boldrini da fatto che costui non avesse temuto di contestare la veridicità di un verbale di polizia in un pubblico dibattimento...

Altrettanto censurabile era un'altra motivazione addotta dal giudicante per spiegare le prime dichiarazioni del Boldrini, ossia che questi, come gli altri amici, sarebbero stati indotti alle dichiarazioni poi smentite in dibattimento, grazie alle pretese *“condizioni di obnubilamento mentale dei ragazzi per il dolore, la sorpresa, la carenza di informazioni, una rilettura complessiva in negativo della figura dell'amico, una reinterpretazione forzata dei diversi episodi nei quali lo stesso era stato visto assumere droga, dei ragionamenti sulle droghe, una risoluzione di tutti i dubbi in senso contrario ad Aldrovandi e quindi anche una diversa valutazione delle condizioni in cui lo stesso effettivamente si trovava nel momento in cui fu lasciato dagli amici...”*.

L'inattendibilità di Boldrini si era spinta al punto tale - oltre ad avere accusato il Pubblico Ministero di verbalizzazione infedele - da smentire anche le dichiarazioni rese in sede di indagini difensivi ai patroni di parte civile.

Anche sul preteso colloqui con Chanel il Boldrini era stato smentito dal primo, a riprova della sua inattendibilità ²⁹⁵.

Analoghe censure venivano mosse alla valutazione data dal primo giudice della testimonianza di Micheli, colui che aveva accusato, nella sostanza, il Pubblico Ministero di avergli estorto le risposte e di averne

²⁹⁴ In verità sin dal primo momento, ad onta della sussistenza o meno della sindrome, le indagini, sin dalla comunicazione di Marino al P.M. Guerra per cui si sarebbe trattato di una morte per droga, sino all'informazione resa da Scroccarello agli amici di Aldrovandi, per cui egli sarebbe morto per uno "schioppone", l'ipotesi di lavoro era in effetti legata all'assunzione di stupefacenti.

²⁹⁵ vedi amplius a pagina 26 e 27 dei motivi nuovi.

distorto il senso²⁹⁶.

Quanto alla testimonianza di Burini, il motivo denunciava come il primo giudice, diversamente da quanto fatto in relazione agli altri testi, avesse ripostato non i passi delle deposizioni, bensì genericamente l'idea che egli si era fatto dell'amico *come di un semplice assuntore occasionale e controllato, sebbene a partire da una certa data assai interessato alle droghe*²⁹⁷.

Al contrario, invece, dall'esame del testimoniale di Burini, si ricavava come questi avesse ammesso di essere a conoscenza delle copiose assunzioni di extasy da parte di Aldrovandi.

Successivamente il motivo passava ad illustrare come, parimenti, il primo giudice avesse travisato le risultanze autoptiche, lette con gli occhiali del pregiudizio che lo aveva animato.

La sentenza non aveva considerato che talune delle lesioni potevano e in effetti erano state cagionate da Aldrovandi stesso o da altri agenti esterni, come le lesioni sottogengivali che il giudice ascrive alla fase della colluttazione *mediante uno specifico meccanismo di produzione*, che evita, però, di indicare.

Diversamente da quanto sostenuto con forza dalla sentenza di primo grado, non vi erano conferme all'ipotesi per cui *“la convergenza tra rilievi autoptici e riscontri dibattimentali che fanno riferimento ad una prolungata azione violenta dei quattro agenti che si avvalsero dell'uso dei manganelli”*²⁹⁸.

A smentita dell'assunto giusta il quale le indagini medico legali e autoptiche sarebbero state orientate, sin dall'inizio, dagli indirizzi dati dalle forze di polizia, la difesa di Pollastri citava, riportandoli nel motivo, le dichiarazioni rese dai medici legali Belleri e Malaguti, per cui avevano compiuto i primi accertamenti senza interventi o suggerimenti alcuni da parte dei funzionari e poliziotti della Questura di Ferrara.

Il travisamento delle risultanze peritali era evidente, secondo il motivo nuovo, anche e soprattutto là dove il primo giudice aveva smentito le conclusioni dei periti Testi e Bignamini non erano condivisibili quanto all'agitazione psico motoria derivante dalla assunzione di LSD pur non

²⁹⁶ Vedi da pagina 28 a pagina 30 dei motivi nuovi. Micheli era quello, tra gli amici di Aldrovandi, che nella fase delle indagini preliminari, aveva riferito dello stato psico fisico della vittima la sera del fatto e delle sue abitudini di assuntore di stupefacente, affermando di avere visto anche 10 pastiglie di extasy a serata.

²⁹⁷ Pagine 31 e 32 dei motivi nuovi.

²⁹⁸ Citazione testuale di un passo della sentenza a pagina 39 dei motivi nuovi.

risultanti dalle analisi tossicologiche, in quanto l'aveva ritenuto non provata sulla base della distorta interpretazione del testimoniale, ignorando altresì il dato costituito dal deperimento dei campioni e dalle carenze in ordine alla ricerca del metabolito dell'acido lisergico.

Proseguiva il motivo denunciando come anche le testimonianze rese dalle persone abitanti in via Ippodromo o in zona limitrofa, fossero state oggetto della "mala gestio" da parte del primo giudice che, tra l'altro, ne aveva riportato passi parziali e funzionali alla dimostrazione della tesi aprioristicamente seguita ²⁹⁹.

In particolare segnala come una diversa e corretta interpretazione delle testimonianze rese da Chiarelli, Giuriato, Solmi e Fogli poteva e doveva portare, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, a concludere che Aldrovandi si trovava in uno stato di grave agitazione delirante ben prima dell'intervento della volante Alpha 3 ³⁰⁰.

Venuto meno, a giudizio dell'appellante, uno dei presupposti posti dalla sentenza a base della tesi della falsificazione da parte degli imputati e degli investigatori della Questura di Ferrara della versione fornita al Pubblico Ministero prima e al giudice poi, secondo il motivo anche la tesi c.d. del complotto veniva a cadere sulla scorta della corretta valutazione della testimonianza dei due carabinieri Ricci e Ricciardi intervenuti sul posto quasi in contemporanea con gli operatori del 118³⁰¹.

Conclusivamente sul punto, secondo la difesa di Pollastri, le modalità dell'intervento, sulla base dei riscontri concreti, correttamente interpretati, potevano così riassumersi:

l'intervento era stato successivo sia alla telefonata della Chiarelli sia a quella del Fogli: questi aveva visto i fari di un'auto solo dopo la telefonata aveva udito la frase "*Polizia di merda*" solo dopo tale momento;

la volante Alpha3 era stata in precedenza in via Alighieri come poteva essere dimostrato dalla testimonianza dell'ing. Patitucci per la cui escussione si chiedeva espressamente la rinnovazione dell'istruttoria, per essere poi notata successivamente in Questura come affermato da Casoni, a tale proposito assolto e da Colombari;

²⁹⁹ Il motivo analizza criticamente la valutazione data dal primo giudice alle testimonianze dei residenti in via Ippodromo dalla pagina 45 alla pagina 45 dei motivi nuovi.

³⁰⁰ Vedi amplius da pagina 54 a pagina 63, anche con citazioni testuali delle deposizioni testimoniali.

³⁰¹ Vedi le argomentazioni della difesa di Pollastri, alle pagine 64 e 65 dei motivi nuovi.

giunti sul posto attorno alle ore 6, Pollastri e Pontani avevano lo scontro i cui rumori venivano uditi dagli abitanti di via Ippodromo;

a questo punto l'equipaggio di Alpha 3 dopo essere ripiegato in vettura chiedeva rinforzi;

Alpha 2 tardava, come risulta dalla telefonata del Cervi al 112 delle 6.03, dove si sentiva il Pollastri che chiedeva a Bulgarelli "Oh, arrivano gli altri?";

alle 6:04 Bulgarelli, terminata la telefonata con Cervi, aveva chiamato il 118, prova che questi aveva già inviato due pattuglie della polizia e una di carabinieri e che gli era stato richiesto ausilio e invio di un'ambulanza, ma che non sapeva cosa stava succedendo ³⁰².

Ad onta della ricostruzione del primo giudice, fondata sulla frase obiettivamente equivoca di Pontani per cui lo scontro sarebbe durato una mezz'ora, la seconda colluttazione, oggetto dell'imputazione, sarebbe durata da circa le 6:03 fine della telefonata di Cervi a poco prima dell'arrivo dei Carabinieri.

Con il secondo motivo nuovo la difesa di Pollastri, richiamata ancora una volta la sentenza c.d. "Franzese" della Suprema Corte, per cui la prova del nesso di causalità deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, sussistente, peraltro, quando si sia in presenza di una spiegazione alternativa, idonea a creare insufficienza, incertezza, contraddittorietà della prova della ricostruzione del nesso causale, rilevava come la teoria Thiene – Beduschi, fatta propria dal giudice, venga neutralizzata comunque dalla spiegazione alternativa dell'*excited delirium syndrome*.

L'estensore della sentenza impugnata, infatti, al fine di smentire l'ipotesi del decesso per *excited delirium syndrome* è costretto, contro ogni logica e soprattutto contro le emergenze probatorie, a dare per provato che l'agitazione di Aldrovandi non era preesistente, bensì scatenata dal primo incontro con la Polizia.

Gli stessi consulenti di parte civile, invece, nella prima relazione del febbraio 2006, avevano concordato con l'ipotesi di un'agitazione preesistente, occasione dell'intervento della Polizia.

Il primo giudice, per negare che le urla udite dagli abitanti di via Ippodromo fossero, come erano, i sintomi dell'*excited delirium syndrome*, era stato costretto ad elaborare la teoria della preesistenza della volante Alpha 3 in via Ippodromo, priva, peraltro, secondo la difesa di Pollastri, di fondamento.

³⁰² Citazione testuale dalle pagine 65 e 66 dei motivi nuovi.

Pertanto, sosteneva il motivo, così riabilitata la tesi dell'*excited delirium syndrome*, la morte di Aldrovandi non era più da considerarsi casualmente collegata alle condotte degli appellanti.

Con il terzo motivo nuovo la difesa Pollastri sosteneva e illustrava la pretesa inaffidabilità della tesi Thiene – Beduschi.

La prima, scontata critica che viene mossa dal motivo alla teoria di Thiene è basata sull'essere stata la stessa formulata sulla scorta dell'osservazione di una fotografia, laddove i medici autoptici che avevano esaminato il reperto non avevano riscontrato la presenza di ematomi, bensì di macchie di imbibizione emoglobinica.

Ripercorrendo argomenti già accennati e spesi con incisività anche dalle altre difese, quella di Pollastri pone l'accento, da un lato, sulla diversa valutazione dei periti settori (Malaguti e Avato), e dall'altro sull'atteggiamento dello stesso consulente di parte civile Zanzi che, presente agli accertamenti autoptici, nulla aveva rilevato ed eccepito sia quanto alle modalità del sezionamento dell'organo, sia quanto alla diagnosi circa le macchie rinvenute³⁰³.

Lo stesso consulente di parte civile Beduschi, oltre ad avere delineato una morte non violenta, aveva revocato in dubbio che tutte le discromie apprezzate da Thiene fossero ematomi e soprattutto che mancasse la specularità tra le stesse.

Un'ulteriore punto di crisi nella ricostruzione operata dal primo giudice dell'eziologia della morte, sulla scia delle tesi dei consulenti delle parti civili, consisteva secondo la difesa dell'appellante Pollastri nella mancanza di riscontri istologici a supporto, supplita, secondo la sentenza, dalla casistica e dall'esperienza specifica di Thiene³⁰⁴.

Inoltre e conclusivamente sul punto, mancavano lesioni repertate che fossero compatibili con la tesi di Thiene.

Lo stesso consulente aveva riscontrato l'epicardio lucente, liscio e trasparente, ritenendo che gli ematomi e la conseguente lesione del fascio di His avessero attinto l'endocardio e, quindi, ragionevolmente la parte esterna del cuore poteva non mostrare lesività.

Malgrado il giudicante avesse giustificato l'assenza di lesività esterna per gli indumenti indossati dalla vittima al momento del fatto, la tesi contraria, per cui la lesione pretesa da Thiene avrebbe dovuto condurre

³⁰³ Vedi alle pagine 84/88 dei motivi nuovi.

³⁰⁴ La diffusa contestazione della tesi Thiene, anche alla luce dei rilievi del consulente di parte prof. Fortuni, è illustrata alle pagine 91/95 dei motivi nuovi.

alla devastazione del cuore, era stata autorevolmente sostenuta dal consulente della difesa Rapezzi, non validamente smentito dal primo.

Con il quarto nuovo motivo la difesa del Pollastri riproponeva le censure già avanzate con i motivi originari in relazione alla ricostruzione della colpa nell'esercizio del dovere e nell'uso legittimo delle armi, concludendo, comunque, con la richiesta delle attenuanti generiche.

Con il quinto ed ultimo nuovo motivo si tornava a denunciare la violazione dell'art. 521, c.p.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premessa di metodo.

La lettera 2) del primo comma dell'art. 546, c.p.p., prevede che la motivazione della sentenza consista nella concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie.

Nella redazione di questa motivazione la Corte si atterrà al dettato della legge, pur a fronte di un compendio documentale costituito da una sentenza di primo grado composta di 570 pagine e di atti di appello di entità complessiva non dissimile.

La presente motivazione, invece, non sarà di “dimensioni” assimilabili a quelle della sentenza di prime cure.

Lo stesso Supremo Collegio, pur non costituendo il carattere “ipertrofico” della sentenza un caso di ricorso per cassazione, non essendo l'obbligo di concisione di cui alla norma richiamata processualmente sanzionato (Cass. Pen. N. 24732 del 27-1-2010), ha, infatti, statuito che anche una succinta motivazione, laddove idonea ad evidenziare le scansioni logiche che dalla sussistenza del fatto-reato risalgono all'attribuibilità del suo autore, individuandone le connotazioni personali di imputabilità e colpevolezza, può correttamente soddisfare le esigenze, di una valida argomentazione, a nulla rilevando il numero o la lunghezza delle proposizioni destinate a tale scopo, quanto, invece, il loro contenuto, la loro chiarezza e validità argomentativa, derivante dalla logicità delle connessioni e delle inferenze valutative (Cass. Pen. N. 14407 del 26-2-2009).

Peraltro, la Corte ritiene, senza presunzione, di avere dato corretto ed esaustivo conto di tutte le questioni di fatto e di diritto e delle relative doglianze difensive nel corso della relazione svolta in udienza e che precede questa motivazione, la cui sobrietà si assicura.

Ciò posto, piuttosto che seguire pedissequamente l'*iter* narrativo prima che logico seguito dal primo giudice, per valutarlo criticamente alla luce delle censure svolte con i motivi, verrà identificata invece una serie di questioni, rilevanti e decisive per il processo, onde enunciare

sommariamente la loro soluzione in fatto e in diritto sulla base di quella che ritiene sia la corretta lettura dei dati processuali.

Soltanto successivamente si valuteranno le censure degli appellanti.

Come si è visto, la sentenza del primo giudice, con impostazione di taglio storico, parte, dopo l'introduzione, con la ricostruzione del fatto e, soprattutto delle tormentate indagini preliminari che da questo ebbero origine.

Diversamente in questa motivazione si seguirà un ordine alternativo.

A fronte, infatti, di un evento mortale la Corte ritiene che in via logica sia preliminare l'accertamento delle cause della morte, dal punto di vista medico legale; una volta che il dato sull'eziologia del decesso di Aldrovandi sia ritenuto acquisito, si potranno ricostruire prima e valutare poi le condotte degli imputati odierni appellanti, tralasciando l'indagine sui dati medico - legali.

Pertanto la scansione logica può così essere delineata:

4. Valutazione dei dati medico legali acquisiti nel processo;
5. definizione dell'eziologia della morte;
6. valutazione delle possibili condotte causalmente efficienti in relazione alle suddette cause del decesso;
7. ricostruzione delle condotte degli imputati in relazione al punto che precede;
8. qualificazione giuridica delle condotte, con conseguente valutazione del nesso causale tra le stesse e l'evento.

La causa della morte.

Della congerie di accertamenti, di parte e officiosi svolti da innumerevoli esperti nel corso delle indagini preliminari e nel processo, nonché della accessissima discussione che ne è sorta, crediamo di avere dato adeguato conto nella parte narrativa di questa sentenza.

La causa della morte di Aldrovandi va rinvenuta nel meccanismo delineato dalla c.d. teoria Thiene Beduschi, in accordo con quanto stabilito dal primo giudice.

Si rende conto la Corte dell'apparente stravaganza processuale per cui un

processo viene deciso sulla base non delle perizie disposte dal giudice, che in questo caso sono state espressamente e motivatamente revocate in dubbio, bensì sulla scorta delle indagini peritali di una parte privata, ma un attento e lineare esame delle conclusioni cui la teoria citata perviene, alla luce del confronto con quelle che la fronteggiavano e dei riscontri concreti, porta alle conclusioni anticipate anche alla luce di quanto conclusivamente emerso in seguito al confronto disposto da questa Corte con l'ordinanza del 17 maggio tra Thiene e Rapezzi, consulente cardiologo degli imputati.

Incidentalmente, occorre osservare come a seguito della revoca della costituzione delle parti civili che a suo tempo avevano officiato il prof. Thiene, dopo che era stato citato dal C.T. della difesa dott. Rago come massimo esperto di morti improvvise cardiache, questi, nella presente fase processuale abbia recuperato una veste di terzietà.

Traducendo in termini semplici e forse rozzi, ma efficaci per dare conto del percorso motivazionale che si sta seguendo, in buona sostanza Thiene ha ritenuto, sulle base è vero dell'osservazione solo di una fotografia del cuore di Aldrovandi, ripresa nel corso dell'esame autoptico, che sullo stesso fossero presenti due ematomi.

Si rammenta che l'ematoma (volgarmente il livido), si forma in vita per la rottura di un vaso sanguigno (per esempio conseguente a trauma contusivo della cute o di un organo), nel quale la circolazione è ancora in corso.

Nel caso di specie, due sono gli ematomi, contrapposti, che il consulente ha riscontrato nel ventricolo sinistro del cuore di Aldrovandi, corrispondenti, ovviamente, specularmente alla parete anteriore l'uno e alla parete posteriore l'altro.

L'ematoma, abbiamo appreso dall'esposizione del consulente, non è assolutamente assimilabile, per colore e morfologia, all'imbibizione emoglobinica, ossia alla diffusione del sangue che può verificarsi *post mortem*, con la quale non può essere confuso.

Per chiarezza: le macchie identificate come ematomi nel caso di specie, erano scure, a contorni definiti, di dimensioni identificabili e identificate in concreto come quelle di due ceci, laddove, al contrario, il segno dell'imbibizione emoglobinica sarebbe stato una macchia di colore diverso e di ampiezza più diffusa.

Incidentalmente va osservato che se Malaguti e Lumare avevano descritto quelli identificati da Thiene come ematomi come generiche discromie, dall'utilizzo di tale termine non è di per sé solo lecito inferire che la natura di ematoma potesse e dovesse andare esclusa all'osservazione diretta del cuore, avendo gli stessi Malaguti e Lumare definito parimenti discromie tutti gli ematomi, peraltro assai numerosi, ritrovati sul corpo di Aldrovandi (v. lo stesso C.T. della difesa Fortuni all'udienza del 3-2-2009, pag. 99).

Decisiva è la presenza di due ematomi e non di un solo, contrapposti, sulle pareti anteriore e posteriore del ventricolo sinistro del cuore.

Segno evidente e inequivocabile questo che gli stessi sono stati provocati da un trauma.

Trauma che ha visto coinvolto il torace del soggetto, ipotizzato come prima supino poi prono a terra (possiamo dare il dato come scontato, pur senza avere ancora affrontato la ricostruzione del fatto), provocato mediante compressione violenta che ha fatto sì che il cuore venisse, in buona sostanza, schiacciato tra le strutture osteo-cartilaginee della colonna vertebrale e dello sterno, determinando così la lacerazione \rottura di vasi intramiocardici ed i conseguenti ematomi.

A tale proposito, incidentalmente si osserva che la gabbia toracica di un soggetto di giovane età, quale era Aldrovandi al momento del fatto, presenta ancora elevata elasticità e pertanto può: 1) favorire lo schiacciamento del cuore in seguito a traumi compressivi esterni; 2) subire violenti traumi compressivi senza riportare fratture.

La contusione da schiacciamento del cuore ha di conseguenza, come rilevato da Thiene, provocato la formazione di due ematomi, uno dei quali posteriore, a livello del tratto di efflusso del ventricolo sinistro nella sede del fascio di His, con conseguente infiltrazione emorragica del suddetto fascio ed asistolia cardiaca da blocco atrio-ventricolare completo.

Appare inoltre verosimile che la formazione degli ematomi cardiaci sia stata favorita da due ulteriori elementi concausali: 1) lo stato prolungato di ipossia posizionale conseguente all'azione di immobilizzazione e compressione toracica, 2) gli elevati valori di pressione arteriosa sicuramente generatisi all'interno del ventricolo sinistro durante la violenta colluttazione fisica intercorsa tra Aldrovandi e gli agenti.

La tesi di Thiene, però, non è fondata soltanto sull'osservazione della

fotografia del cuore di cui si è detto, ma trova riscontri concreti.

Dall'esame dei reperti istologici (i c.d. vetrini), risultano assenti secondo Thiene che ha operato anche un confronto con reperti "paradigmatici" di altra provenienza, le bande di contrazione, che sarebbero un segno indefettibile di una morte per cause diverse da quella sostenuta, riscontrandosi, invece, semplici ondulazioni delle fibre delle cellule miocardiche conseguenti alla bassa gittata cardiaca (secondaria al blocco atrio-ventricolare) che ha creato danni ischemici nel miocardio.

Sulla differenza tra le ondulazioni e le bande di contrazione, entrambi fenomeni vitali e non alternativamente vitale l'uno e *post mortem* l'altro, come sostenuto dal Procuratore Generale nel corso della discussione sulla rinnovazione dell'istruttoria all'udienza del 16 maggio, e di come le seconde nei reperti istologici debbano considerarsi assenti, è illuminante e decisivo quanto emerso dal confronto Thiene - Rapezzi di fronte a questa Corte.

Conclusivamente e ad onta della discussione pleonastica sulla differenza tra ingrandimento e risoluzione microscopica, Thiene ha bene descritto gli elementi che portano a ritenere come nelle immagini dei reperti istologici del cuore di Aldrovandi siano assenti quei segni distintivi, invece, delle bande di contrazione che sono evidenti nell'immagine "paradigmatica".

"Il famoso originale che non è un grande ingrandimento, è un piccolo ingrandimento escludeva la presenza di bande di contrattura, allora cosa avete prodotto voi? Un ingrandimento per vedere se per caso fossero scappate delle bande di contrattura a quel piccolo ingrandimento. Bene questo ingrandimento che voi riprodotto anche se sfocato conferma l'assenza di bande di contrattura." Così Thiene a pag. 41 delle trascrizioni dell'udienza dell'1 giugno a seguito di domanda della difesa Forlani.

In buona sostanza, come ha efficacemente precisato Thiene a pag. 37 delle trascrizioni, *"Allora si fa presto, basta guardare il diametro dei cardiomiociti siamo 3, 4 volte più ingrandita questa rispetto a questa, quindi tutto qua, non capisco qual è il problema"*.

Un ulteriore elemento a conferma della tesi di Thiene si ricava da quanto riferito dal personale del 118 che arrivò sul posto trovando Aldrovandi ancora contenuto dagli agenti, quindi nell'assoluta imminenza della morte.

Gli operatori del 118 e il medico, preso atto che il soggetto non era cosciente, l'avevano, una volta "smanettato", girato supino e avevano appoggiato sul torace le piastre del defibrillatore che, però, non aveva segnalato la presenza di residua attività elettrica del cuore (stato di asistolia) escludendo così la presenza di una tachicardia ventricolare o fibrillazione ventricolare, aritmie ipercinetiche potenzialmente defibrillabili la cui insorgenza può essere scatenata da uno stato di iperincrezione catecolaminergica, tipico, ad esempio, della cosiddetta *excited delirium syndrome*.

Ovviamente tale riscontro, se come appare dai riscontri documentali, è stato effettuato nell'immediato periodo successivo alla perdita di coscienza di Aldrovandi, rafforza ulteriormente la tesi di Thiene che vede come causa di morte l'asistolia da blocco atrio-ventricolare conseguente all'infiltrazione emorragica del fascio di His. La circostanza risulta con chiarezza dal testimoniale della dott.ssa Fogli e non è emersa soltanto in sede di confronto tra Rapezzi e Thiene, come ha ritenuto il Procuratore Generale.

Fogli Barbara, medico giunto in via Ippodromo a bordo dell'auto medica, escussa all'udienza dell'11 gennaio 2008 (V. pagine 191/192 della trascrizione, nel faldone N. 1 delle trascrizioni), *"abbiamo cominciato a ventilare e a massaggiare, subito dopo, tirato fuori il defibrillatore sono state appoggiate le piastre, la traccia era piatta, quindi abbiamo continuato la rianimazione facendo farmaci, controllando sempre la presenza di questa traccia, posizionando le piastre adesive per avere tutti le mani libere... dopo di che ho deciso che non c'era nulla da fare, anche perché una traccia piatta è piatta e si tenta di recuperare un ritmo cardiaco, un ritmo defibrillabile, cosa che non c'è stata insomma."*

Analogamente aveva riferito l'infermiere Coppa Gerardo, escusso alla stessa udienza (pagina 224 delle trascrizioni).

Va rilevato che la morte di Aldrovandi va approssimativamente collocata nel breve spazio temporale che intercorre tra la richiesta dell'intervento dell'ambulanza (in quel momento la vittima aveva appena smesso di agitarsi a fronte della condotta degli agenti delle due volanti che lo contenevano) e l'arrivo della stessa, intervallo di tempo durante il quale era arrivato anche l'equipaggio del 112 composto dai carabinieri Ricci e Ricciardi.

Il prof. Rapezzi, nel corso del confronto avanti a questa Corte dell'1 giugno, ha cercato di dare una spiegazione alla mancata risposta del

defibrillatore, posto che comunque la morte per increzione catecolaminica doveva essere originata da una fibrillazione, rilevando che lo stato fibrillativo persiste per svariati minuti, per poi, ovviamente, interrompersi, con ciò lasciando chiaramente intendere che, secondo la sua ipotesi, la cessazione delle funzioni vitali di Aldrovandi si era già compiuta da tempo.

L'ipotesi, però, cozza con le evidenze probatorie già ricordate e con le stesse affermazioni degli imputati: costoro, infatti, avevano fatto resistenza alle richieste dei sanitari di togliere le manette e di girare Aldrovandi, assumendone l'ancora piena capacità di agitarsi, avendolo fatto sino a quel momento.

La tesi relativa al momento della morte viene ancora una volta confermata e le osservazioni del consulente della difesa in ordine alla non decisività della indefibrillabilità del cuore di Aldrovandi smentite.

La compressione del cuore tale da provocare gli ematomi, uno dei quali aveva interessato il fascio di His tanto da interromperlo, era stata facilitata, secondo Thiene, dalle condizioni in cui si era trovato il cuore di Aldrovandi, pesantemente impegnato nella resistenza agli agenti, costretto in una postura, quella prona a terra e ammanettato dietro la schiena, che ne rendevano più difficile la respirazione, tanto da far ipotizzare all'altro consulente delle parti civili, Beduschi, uno stato ipossico, peraltro ammesso, anche se in termini diversi, da altri specialisti intervenuti a vario titolo nella vicenda e causato, anche, dall'edema cerebrale provocato dalla ferita al capo.

Quanto a quest'ultima, vanno condivise le argomentazioni del primo giudice che la riconducono verosimilmente ad un colpo di manganello, anziché a una caduta accidentale dell'Aldrovandi o, addirittura, ad atti di autolesionismo (si è dato conto della motivazione del primo giudice a pagina 37 della parte espositiva di questa sentenza, con richiami testuali).

Lo stato ipossico era, invece, confermato tra l'altro da evidenze autoptiche quali le petecchie sottocongiuntivali.

Questa ricostruzione della causa della morte non è smentita, secondo questa Corte, dalle altre pretese emergenze medico legali.

La tesi della morte per *excited delirium syndrome*, già ampiamente revocata in dubbio dalla sentenza impugnata, ha trovato ulteriore

smentita nel corso del confronto tra Rapezzi e Thiene avanti a questa Corte.

Il Rapezzi, infatti, per confermare la tesi del decesso per delirio eccitato, aveva riferito come su una sessantina di casi esaminati dalla letteratura scientifica internazionale, in un numero significativo di essi, in sede di indagini istologiche, fosse stata rilevata la presenza delle bande di contrazione (“*Nei referti autoptici di soggetti io ne ho contati almeno 60 in letteratura, deceduti in quel contesto...*” pag. 19 della trascrizione dell’udienza dell’1 giugno).

Contestatogli da parte di questo relatore che, nella documentazione scientifica prodotta dalla difesa degli imputati e posta alla base delle affermazioni sulla *excited delirium syndrome* da parte dello stesso Rapezzi e degli altri consulenti degli imputati, non era riportata alcuna evidenza su eventuali analisi istologiche dalle quali risultasse il riscontro di bande di contrazione, il consulente si è rifugiato nell’affermazione dell’esistenza di altri, generici studi successivi.

Successivamente alla celebrazione dell’udienza dell’1 giugno, la difesa del Forlani con nota del 3 giugno, depositava copia di due articoli scientifici in lingua inglese, rispettivamente “*Excited Delirium, Restraints, and Unexpected Death – A Review of Pathogenesis*”, del giugno 2010 e “*Excited Delirium Syndrome (EXDS): Defined Based on a Review of the Literature*”, del febbraio 2011.

Nel primo studio, si ipotizza che la morte per *excited delirium syndrome* abbia come causa ultima lo “*stress cardiomyopathy*” (pag. 109).

Lo studio rileva come siano disponibili limitate informazioni provenienti dalla biopsia di pazienti con *stress cardiomyopathy*, laddove si evidenzia la presenza di bande di contrazione, che sarebbero comuni anche in morti per infarto.

Non si citano reperti istologici, ad onta di quanto affermato da Rapezzi, relativi a soggetti morti per pretesa *excited delirium syndrome*.

Neppure nel secondo studio, nel quale peraltro si dà atto del ruolo dell’increzione catecolaminica nella morte per *excited delirium syndrome*, si fa cenno a referti istologici che mostrino bande di contrazione.

In conclusione, ancora una volta il consulente Rapezzi ha reso

affermazioni prive di reale supporto probatorio e smentite dalla stessa documentazione dallo stesso allegata, come appare di assoluta chiarezza pur nella visione “laica” e “profana” di questa Corte.

Tra l’altro, secondo la stessa letteratura scientifica citata dai consulenti della difesa, i casi asseritamente riscontrati di morte per *excited delirium syndrome* in ambienti psichiatrici laddove il decesso è stato attribuito a una sorta di consunzione inarrestabile per effetto della sindrome, sarebbero avvenuti a seguito di processi agitativi di lunga durata in soggetti già affetti da altre patologie, ipotesi palesemente non verificatasi nel caso di specie, a smentita della tesi affacciata da taluno degli esperti officati dagli imputati, quale il medico legale dott. Rago, per cui Aldrovandi sarebbe morto anche se nessuno l’avesse toccato...

Non ci si può, infine, esimere, al fine di valutare la contrapposta attendibilità dei due consulenti le cui tesi si fronteggiano, di rimarcare come il Rapezzi abbia più volte avuto modo di contraddirsi e di rendere dichiarazioni ondivaghe, sino a quelle del confronto dell’1 giugno.

All’udienza del 24-11-2008 (pag. 18 della trascrizione), a domanda dell’avv. Anselmo, egli aveva sostenuto che “bande di contrazione” e “ondulazione di fibre miocardiche” sono la stessa cosa.

All’udienza del 16-3-2009, pag. 14 della trascrizione, a domanda dell’avv. Trombini, Rapezzi si smentisce, dicendosi a livello generale d’accordo con Thiene, per cui ondulazioni e bande di contrazione sono cose diverse.

Il primo di giugno 2011, davanti a questa Corte, a fronte delle ennesime e vincenti contestazioni di Thiene sulle evidenze istologiche, Rapezzi si è nuovamente prodotto in un *revirement* argomentativo, di solare evidenza anche per un “laico” e non solo per un “chierico” della scienza medica, affermando che la presenza di bande di contrazione in caso di morte per *excited delirium syndrome* è eventuale ma non necessaria, giungendo ad affermare, in relazione all’immagine tratta dal vetrino istologico del cuore di Aldrovandi che “*Se la sua domanda è “nelle immagini istologiche prodotte da chi ha fatto l’autopsia si vedono bande di contrazione così chiare come in quell’immagine? La risposta è no”* (pag. 16 della trascrizione dell’udienza dell’1 Giugno).

A pagina 17 delle stesse trascrizioni, il giudizio in precedenza affermato di certezza sulla presenza di bande di contrazione segno inequivocabile di danno da increzione catecolaminica o da cardiomiopatia da stress, diventa un giudizio di semplice compatibilità.

Rileva la Corte che, oltre che dagli elementi circostanziali e scientifici, la validità di una tesi si può e si deve ricavare anche dall'attendibilità dimostrata dal soggetto che se ne fa portatore.

Il Rapezzi, sotto tale profilo, non è attendibile; si è dimostrato pronto a smentire se stesso alla luce di nuove emergenze e contestazioni allegando documentazione scientifica ad asserito sostegno delle proprie tesi, laddove l'esame della stessa poi le smentiva.

In buona parte, il dibattito sulla validità della tesi Thiene – Beduschi si è accentrato, come anticipato, sulla validità del corredo iconografico utilizzato dal primo per formulare la sua ipotesi.

Quanto alla critica per cui la fotografia di confronto utilizzata da Thiene per evidenziare come nei vetrini del cuore di Aldrovandi sarebbero stati assenti le tracce di bande di contrazione si è già detto.

Le difese degli imputati e in particolare quella di Pontani, sulla scorta di un'affermazione di un loro consulente, il prof. Fortuni, hanno evidenziato come la fotografia del cuore di Aldrovandi, per la sua – ovvia – bidimensionalità, non consenta di apprezzare quella tridimensionalità propria degli ematomi.

Anche su questo punto in vari momenti della sua escussione nel corso del giudizio di primo grado, il Thiene ha efficacemente risposto; la stessa osservazione della fotografia, tra l'altro, consente anche a quello che Thiene ha definito “il laico”, di apprezzare l'evidente differenza morfologica, cromatica e volumetrica tra quelli identificati come ematomi e le altre “discromie” presenti nel reperto autoptico effigiato in fotografia.

La *querelle* sulla circostanza per cui la fotografia del cuore era stata ritenuta irrilevante dai consulenti del Pubblico Ministero Lumare e Malaguti prima e dallo stesso Avato appare francamente stucchevole e bene e diffusamente è stata liquidata da Thiene prima (*si vede quello che si sa*) e dal giudice estense poi, con motivazione condivisibile che si è illustrata nella parte narrativa di questa sentenza e alla quale si fa richiamo.

Priva di fondamento scientifico, alla luce delle analisi tossicologiche, l'ipotesi della morte per assunzione di stupefacenti, sostenuta soltanto dai dirigenti e dagli operanti della Questura di Ferrara nella prima fase

delle indagini, anche per dissuadere il primo Pubblico Ministero dall'intervenire sul posto e spacciata agli amici di Aldrovandi in occasione degli interrogatori del pomeriggio del 25 settembre (lo "schioppone" di Scroccarello), anche quella dell'*excited delirium syndrome* alla luce delle critiche diffusamente illustrate in sentenza e degli ulteriori e decisivi rilievi che abbiamo illustrato, deve considerarsi destituita di fondamento.

E' proprio la documentazione scientifica prodotta dai consulenti della difesa e, in particolare, dal Rapezzi, che porta a escludere che la pretesa *syndrome* sia stata scatenata e abbia trovato l'esito fatale a causa dell'assunzione di stupefacenti da parte di Aldrovandi nel corso della serata che ne ha preceduto il decesso derivante da condotte dei quattro agenti della Polizia di Stato.

Dall'esame della stessa, infatti, si ricava come in tutti i casi in cui la morte, peraltro sempre dovuta alla violenta e pesante contenzione da parte delle forze di polizia a tutela delle quali la tesi è stata sviluppata, ha interessato soggetti la cui anamnesi personale evidenziava lunghe e pesanti storie di abusi di sostanze stupefacenti, per lo più di cocaina.

Anche senza voler accedere *in toto* alla ricostruzione della figura di assuntore di sostanze che il primo giudice ha disegnato, non è revocabile in dubbio, salvo oltraggiare pesantemente l'intelligenza del lettore, che la stessa non fosse assolutamente parificabile ai soggetti marginali oggetto degli studi d'oltreoceano.

Il dato tossicologico modesto, rilevato sia pure in misura diversa ma sempre mite, dalle analisi svolte prima a Ferrara poi ad Orbassano, inoltre, non giustifica al di là di ogni artificio dialettico, una conclusione come quella ipotizzata.

In ultima analisi, una volta accertato che il verificarsi della morte per l'ipotizzata sindrome, peraltro dalla dignità scientifica quanto meno incerta, è smentita dalle evidenze medico legali sopra riassunte, essa viene sostenuta dalla difesa degli appellanti in gran parte fondandosi sul dato circostanziale, come peraltro fatto anche dai periti del Gip Testi e Bignamini che, per primi, l'avevano prospettata fondandosi soltanto sulla ricostruzione del fatto offerta dalla Questura di Ferrara e non sui rilievi autoptici.

La sentenza ferrarese ha fatto facilmente giustizia – e se ne è dato atto nella parte narrativa di questa esposizione – della prima ipotesi che

aveva visto impegnati gli inquirenti e anche i medici legali, per cui Aldrovandi al momento della chiamata dei cittadini Chiarelli e Fogli si stesse abbandonando ad atti di autolesionismo.

Neppure è legittimo riportare l'indubbio stato di agitazione psicomotoria, di cui poi si dirà, alle caratteristiche della più grave e addirittura esiziale *excited delirium syndrome*.

Dando per letta e integralmente riportata la tanto e troppo citata sentenza c.d. "Franzese" del Supremo Collegio, è evidente come la "teoria alternativa" del nesso causale non abbia – a questo punto – alcun valore nell'ambito di quel giudizio "controfattuale" imposto dall'interpretazione dominante, a fronte dell'elevatissima credibilità scientifica della tesi Thiene - Beduschi.

Nessun "ragionevole dubbio" può sussistere, infatti, in relazione alla sussistenza della *excited delirium syndrome*, provata e certa essendone l'assenza.

Le condotte causalmente efficienti.

Se quindi, come ritiene la Corte, la causa di morte di Aldrovandi va ricondotta al meccanismo sopra identificato e sinteticamente descritto come un trauma a torace chiuso provocato da manovre pressorie esercitate sul soggetto costretto a terra prono e ammanettato dietro la schiena, è possibile formulare la conclusione che verrà dimostrata in seguito, per cui soltanto gli agenti operanti, odierni appellanti, possono avere provocato tale trauma, in uno scenario in cui gli attori della vicenda erano Aldrovandi da una parte, preventivamente percosso con i manganelli, atterrato, immobilizzato prima supino poi prono a terra e ammanettato e nel contempo nuovamente percosso anche a calci e dall'altra Forlani, Segatto, Pontani e Pollastri che ne avevano fronteggiato vittoriosamente la condotta aggressiva e violenta.

Nello specifico, con una valutazione che in seguito verrà scrutinata alla luce sia di come la stessa è stata valorizzata nella sentenza impugnata, sia delle censure mosse con i motivi, i consulenti Thiene e Beduschi hanno ritenuto che una serie di pressioni, cicliche e ripetute anche se non scandite ritmicamente, possano e abbiano nelle condizioni date, avere provocato il trauma a torace chiuso, senza necessariamente produrre delle lesioni esterne rilevabili, sia per la natura delle manovre atte a provocare tali pressioni, sia per la protezione derivante

dall'abbigliamento che indossava Aldrovandi al momento del fatto.

Altrettanto hanno motivatamente ritenuto quanto all'assenza di lesioni alle pareti esterne del muscolo cardiaco.

Come messo già in evidenza, inoltre, la lesione del fascio di His è stata agevolata dallo stato ipossico e dalla conseguente aumentata pressione del ventricolo, per cui è legittimo ritenere che sia stata sufficiente una forza delle manovre pressorie inferiore a quella necessaria per indurre il trauma in condizioni normali.

E' assolutamente da escludere che, come suggerito, peraltro acutamente, dalla difesa del Pontani, la rottura del fascio di His possa essere ricondotta alle manovre di rianimazione poste in essere dal personale del 118 e da quello dell'auto medica.

Per sostenere la tesi, infatti, i suoi autori sono costretti a ipotizzare che il decesso sia avvenuto soltanto all'esito dei vani 20 minuti di tentativi di rianimazione, quando è dato acquisito – e neppure contestato seriamente – che il decesso deve essere collocato nello spazio temporale precedente che va dall'arrivo della pattuglia del 112 all'arrivo del 118.

Al proposito, la tesi pur arguta avanzata in sede di discussione da parte della difesa della Segatto, per cui l'accertamento della morte e, in particolare del momento della stessa, non sarebbe stato effettuato in accordo con la normativa vigente, appare priva di fondamento, essendo quest'ultima dettata in relazione al trapianto di organi.

Il loro stesso consulente Rapezzi, invece, per confortare un'altra delle tesi portate avanti anche dalla difesa del Pontani, ha al contrario sostenuto, in modo ugualmente inverosimile, che al contrario la morte di Aldrovandi fosse di molto anteriore al momento dell'arrivo del 112 e del 118, per tentare di spiegare la mancata defibrillabilità.

Ancora una volta il riscontro dato dalla mancata risposta al defibrillatore assume un rilievo decisivo, tale da escludere anche, come forse suggerito dalla censura mossa con il motivo, che la lesione al fascio di His sia stata inferta *post mortem*.

Le condotte degli imputati.

Malgrado, come più volte sottolineato anche dalle difese di tutti gli

appellanti, oggetto dell'imputazione sia soltanto la c.d. seconda colluttazione con Aldrovandi, avvenuta quando sul teatro del fatto era giunta anche la seconda volante Alpha 2, la ricostruzione quanto meno delle linee essenziali di tutta la vicenda è assolutamente necessaria per la valutazione delle condotte assunte in relazione al fatto effettivamente contestato, oltre che per la determinazione del trattamento sanzionatorio.

La Corte, in questa fase "sommatoria" dell'esposizione dei motivi della propria decisione, salvo esaminarla più approfonditamente in seguito, ritiene che la ricostruzione proposta dalla sentenza impugnata, per cui la volante Alpha 3 fosse presente in via Ippodromo prima delle chiamate al 112 e al 113 di Chiarelli e Fogli e che i rumori e le grida da costoro uditi fossero quelli relativi al primo incontro di Aldrovandi con la polizia, sia condivisibile.

A parte i riscontri concreti da un lato, ricavabili dal compendio testimoniale acquisito nel corso del processo e dalle omissioni poste in essere dalla Questura di Ferrara dall'altro, in via logica è difficile ipotizzare che le complessive azioni (primo incontro – scontro con Pontani e Pollastri, ritirata di costoro, rientro di Aldrovandi nel fondo del parchetto, arrivo di Alpha 2, predisposizione della fase di attacco con i manganelli, rientro di Aldrovandi e seconda, fatale colluttazione), si siano svolte nell'arco del brevissimo tempo che intercorre dai pochi minuti prima delle 6 a pochi minuti dopo le 6, quando lo stesso Pontani, pur volendo dargli credito di un minimo di esagerazione dialettica, aveva ammesso di averlo bastonato, assieme ai correi, tra l'altro "*di brutto*", per mezz'ora.

Per inciso, la valenza in senso accusatorio della frase pronunciata dal Pontani è avvalorata dalla spiegazione che lo stesso ha tentato di darne in dibattimento, quando ha paragonato la loro azione a un risultato calcistico di soverchiante superiorità.

La spiegazione dell'intervento di polizia che è stata fornita, fin dal primo momento dai quattro agenti di concerto con i dirigenti della Questura di Ferrara, fa capo alla telefonata della teste Chiarelli con la quale, alle ore 5.48.10, invocava un intervento dei Carabinieri (la telefonata era poi trasmessa per competenza al 113). Per tutte le indagini preliminari si è ritenuto che fosse a partire dalla citata telefonata che la sala operativa della Questura avesse messo in moto il primo intervento di Alpha 3 (Pontani e Pollastri).

Secondo la tesi difensiva, sulla quale peraltro si erano supinamente acquietate le indagini iniziali, Alpha 3 sarebbe arrivata in via Ippodromo

sicuramente dopo le 5:59:42, considerato che, nella versione offerta dagli imputati confortata dal Bulgarelli, la stessa non risulterebbe ancora giunta sul posto nel momento in cui la centrale le aveva sollecitato l'intervento in seguito alla telefonata di Fogli (Bulgarelli :*“Dopo la telefonata del sig. Fogli ho notiziato la Volante che si stava portando sul posto... omissis... loro mi hanno risposto: “stiamo arrivando”* udienza del 28 gennaio 2008, pag. 109, ma più volte ribadito, a pagg. 169 e 170); collocata tale telefonata certamente alle ore 5:58:33 e considerata la durata della stessa – 69 secondi -, si dovrebbe così escludere che Alpha 3 possa essere stata presente sul luogo prima delle 5:59:42.

L'intervento, pertanto, si sarebbe realizzato intorno alle ore 6 e la sua durata, compreso il ruolo di Alpha 2 mandata in ausilio, sarebbe stata di circa sei - sette minuti, visto che quando giunsero i carabinieri (qualche minuto prima delle 6.09.34, ora in cui i Carabinieri sollecitano l'ambulanza), Aldrovandi era già ammanettato a terra e morto.

Peraltro, questo giudice ritiene che la conferma dell'ipotesi accusatoria potrebbe essere razionalmente e logicamente conseguita anche accedendo, in via del tutto ipotetica, alla ricostruzione di questa frazione del fatto nella versione proposta dagli odierni appellanti.

Sempre tratteggiando in via di estrema sintesi i connotati del fatto, sulla scorta dei quali si andranno ad analizzare le motivazioni della sentenza alla luce delle censure mosse con i motivi, si può ipotizzare che, qualunque ne sia stata la causa scatenante, la mattina del 25 settembre Aldrovandi, quando “incontrò” la Polizia, si trovava in uno stato di agitazione psico motoria.

Anticipando le conclusioni cui si perverrà quando verranno analiticamente esaminati i motivi d'appello, la Corte non condivide quella parte della motivazione della sentenza impugnata, laddove da un lato si tratteggia la figura di Aldrovandi quale assunto scientifico e controllato di sostanze psicotrope e, dall'altro, si esclude sia l'assunzione nel corso della serata passata al Link di Bologna di sostanze ulteriori e diverse rispetto a quelle rilevate dalla analisi tossicologiche sia uno stato di alterazione dovuto all'assunzione stessa già manifestatasi nel corso della serata prima e del viaggio di ritorno verso Ferrara poi.

Una valutazione diversa e più corretta del compendio testimoniale a tale proposito acquisito nel corso delle indagini preliminari prima e del dibattimento poi, infatti, porta a concludere per l'alta probabilità che Aldrovandi avesse assunto, oltre a quanto rilevato dalle analisi, ossia alcool, eroina e ketamina, sia pure in quantità modeste, anche popper e

LSD.

Come successivamente si dirà, il percorso argomentativo che ha portato il primo giudice a svalutare le dichiarazioni dei testi amici di Aldrovandi rese nella fase delle prime indagini preliminari, che deponevano nel senso anticipato, rispetto a quelle, diverse, rese al dibattimento, non è del tutto condivisibile e non regge a un'analisi critica alla luce delle censure mosse con i motivi.

Sostenere, infatti, che i testi hanno reso una versione infedele in sede di interrogatorio di Polizia Giudiziaria il pomeriggio del 25 settembre poiché intendevano difendersi dall'accusa mossa loro dagli operanti e in particolare dallo Scroccarello, di avere abbandonato l'amico Aldrovandi in stato di intossicazione acuta da sostanze e che lo avrebbero fatto dichiarando falsamente che lo stesso ne aveva abusato è contrario alla logica.

Il dato di un soggetto che si trova in uno stato di alterazione, ipotizzabile secondo alcuni come quello derivante dall'effetto ritardato dell'assunzione di acido lisergico, associato a quello delle sostanze precedentemente assunte, è in via ipotetica confermato dalle telefonate fatte a vari amici e conoscenti nel momento antecedente a quello in cui i due testi Chiarelli e Fogli telefonarono rispettivamente al 112 e al 113 per segnalare la presenza di una persona che da in escandescenze nel parchetto sotto casa.

Costituisce un dato consolidato nella letteratura scientifica – e ne hanno dato atto i consulenti e i periti escussi a tale proposito in dibattimento – che l'assunzione dell'LSD può dare luogo al c.d. *bad trip*, stato patologico di alterazione in cui prevale un violento senso di angoscia e terrore, di cui sarebbero ragionevolmente indice le affannose telefonate a vari amici fatte da Aldrovandi.

Qualora, invece, si volessero ricondurre le telefonate fatte invano agli amici all'estrema agitazione dovuta all'intervento della polizia, che in ipotesi gli chiedeva conto della sua presenza in loco e della sua identità (non aveva i documenti con sé), le conclusioni quanto allo stato di agitazione che avrebbe imposto un approccio ben diverso dall'assalto a manganelle non cambierebbero.

Altri elementi, che verranno evidenziati in seguito, al momento dell'esame dei motivi di appello, forniscono ulteriore riscontro all'ipotesi qui sostenuta.

Malgrado in imputazione sia contestata soltanto la c.d. seconda colluttazione tra i quattro agenti imputati e Aldrovandi, la prima intercorsa tra questi e l'equipaggio di Alpha 3, composto da Pontani e Pollastri, assume l'imprescindibile ruolo di presupposto logico e di fatto per lumeggiare la rilevanza penale della condotta assunta nel corso della seconda e, preliminarmente, dell'iniziativa stessa d'iniziarla.

Incidentalmente, per non occuparsene più, occorre fare una precisazione sul significato del termine "ingaggiare", utilizzato in rubrica.

Molto, infatti, si è discusso nei motivi di appello e nella trattazione orale, sul fatto che la c.d. seconda colluttazione non sarebbe stata ingaggiata dagli agenti imputati, bensì dagli stessi subito a seguito dell'aggressione con la "sforbiciata" da parte di Aldrovandi.

In verità, il termine che in genere indica l'arruolamento, assume il significato di "iniziare una lotta" se riferito a due o più persone contrapposte.

Non vi è, quindi contraddizione, nell'attribuire la condotta indicata in imputazione ai quattro poliziotti che decisero di controbattere - con estrema violenza - all'atto di Aldrovandi.

Diversamente dalla seconda colluttazione, per la ricostruzione della quale esiste un supporto probatorio diretto, costituito in buona sostanza dalla testimonianza della Tsagueu, che consente di ricostruirla quasi nella sua integralità, il primo incontro di Aldrovandi con la polizia deve essere ricostruito sulla base di elementi probatori di segno più sfumato, quali le dichiarazioni dei testi Fogli, Chiarelli, Solmi e quelle degli stessi due agenti imputati e dei dati circostanziali, costituiti dai danni riportati dall'auto di servizio, dalle tracce ematiche sul luogo del fatto e da quanto rilevato in sede di accertamenti autoptici sul corpo di Aldrovandi.

E' verosimile che, in accordo con la sentenza di primo grado, che i rumori e le grida udite dai testi Chiarelli e Fogli fossero quelli della prima colluttazione e, di conseguenza, è lecito trarne elementi idonei a ricostruirne la dinamica

Secondo invece la versione resa dagli imputati Pontani e Pollastri, una volta arrivati in fondo alla via Ippodromo, essi trovarono Aldrovandi che era uscito dal fondo del parchetto urlando con fare aggressivo, saltando sull'auto di servizio per tentare di calciare Pollastri, per cadere prima a

gambe aperte sulla portiera rompendola, poi a terra.

La tesi del salto sull'auto, invero, appare priva di serio supporto probatorio, smentita com'è dall'assenza sul cofano di qualunque segno di rotture del tergicristallo e appare sostenuta al fine di avvalorare la circostanza della successiva caduta sulla portiera aperta, tale da portarne la rottura e da provocare le lesioni allo scroto.

Se, come sostengono i due agenti, Aldrovandi si fosse appoggiato al tergicristallo per salire poi sul tetto dell'auto, il primo, elemento mobile e delicato, oltre a non poter fornire stabile punto di appoggio, si sarebbe certamente rotto.

Più fondata, invece, è l'ipotesi che le lesioni allo scroto siano state causate da un colpo inferto dagli agenti nel corso della colluttazione, essendo state giudicate dai periti compatibili anche con un calcio o un colpo di manganello e che la portiera si sia piegata con conseguente rottura del vetro per essersi "appeso" Aldrovandi nel corso della colluttazione.

E' improbabile, tra l'altro, che una caduta di un corpo provochi addirittura la piegatura della portiera, considerando l'altezza modesta (sarebbe stato in piedi sul tetto della vettura e, quindi, l'altezza era soltanto costituita dalla lunghezza delle gambe).

Volendo, invece, ammettere l'ipotesi sostenuta dagli imputati del "salto sulla portiera", la stessa non necessariamente porterebbe a ricondurre le lesioni allo scroto – giudicate in sede medico legale compatibili anche con un calcio o una manganellata – alla caduta sulla portiera.

Infatti, la caduta di una persona dal tettuccio di un'auto sulla portiera aperta non necessariamente la porta a impattare contro questa con la sacca scrotale, potendo l'urto avvenire facilmente anche con la zona perianale e non lasciare tracce, per l'azione ammortizzante degli abiti e la modesta altezza della caduta.

Rifugiatisi a fatica di nuovo in auto, i poliziotti – secondo la loro versione - avevano visto l'auto nuovamente colpita e, a quel punto, avevano fatto retromarcia per attestarsi più o meno all'altezza del civico 10/B, mentre Aldrovandi si ritirava nuovamente nel parchetto.

L'ipotesi contraria, fatta propria dalla sentenza impugnata, della motivazione dell'aggressione di Aldrovandi all'equipaggio di Alpha 3

quale reazione ad un precedente comportamento dei poliziotti, già presenti in via Ippodromo all'arrivo della vittima, a giudizio di questa Corte, come si evidenzierà in seguito, abbandona il campo della mera suggestività per entrare in quello della plausibilità.

Tale ipotesi, per altro, non smentisce quella di un precedente stato di agitazione psico motoria della vittima, che potrebbe, invece, essere stata la scaturigine della reazione alla condotta degli agenti di polizia.

Anche la dinamica del primo episodio, porta, quindi, a ritenere che lo stesso sia stato occasione di aggravamento ed espressione di quello stato di agitazione psico – motoria in cui poteva essersi venuto a trovare Aldrovandi verosimilmente anche a causa delle precedenti poli assunzioni di stupefacenti.

La riconducibilità del comportamento di Aldrovandi a uno stato anomalo dal punto di vista psichico è indirettamente confermata anche dalla sua successiva condotta: egli, infatti, dopo il primo scontro con Pontani e Pollastri, pur potendo allontanarsi, profittando anche della circostanza che i due si erano rifugiati in auto ed avevano fatto retromarcia, attraverso l'uscita soltanto pedonale del parchetto dell'Ippodromo, si è nuovamente ripresentato ai poliziotti, a questo punto in numero di quattro a seguito dell'arrivo della volante Alpha 2.

Resta, così, definitivamente acquisito il dato della sussistenza, da un lato, del descritto stato patologico di alterazione di Aldrovandi al momento dai fatti e, dall'altro, della sua doverosa riconoscibilità da parte dei protagonisti della vicenda.

Un dato di fatto non dev'essere dimenticato nella valutazione di questa fase della vicenda e deve essere ribadito con forza: i quattro poliziotti avevano di fronte un ragazzo dell'età di 18 anni, dal fisico non particolarmente corpulento (1.80 m. di altezza per 80 kg.).

Le affermazioni difensive poste in campo sin dal primo momento appaiono francamente risibili, così come la valutazione dei soccorritori che l'hanno descritto come un "individuo dell'apparente età di 30/35 anni".

Le immagini di Aldrovandi sono agli atti e sostenere cose diverse non è possibile.

La tesi difensiva non merita ulteriore confutazione.

Qualificazione giuridica delle condotte, con conseguente valutazione del nesso causale tra le stesse e l'evento.

Sulla base di questo elemento di fatto deve, conseguentemente, essere valutata la successiva condotta, rilevante direttamente ai fini dell'imputazione contestata, dei quattro appellanti.

Un soggetto in condizioni tali da richiedere – in tutta evidenza – un intervento di natura sanitaria, che, comunque, aveva commesso a cagione di tale stato un'aggressione nei confronti di due agenti di polizia, quando e in che maniera, con l'uso di quale metodologia e di quanta forza e violenza, doveva essere fermato?

La risposta al quesito non può prescindere dalla corretta valutazione e comparazione degli interessi in gioco, entrambi giuridicamente rilevanti, l'uno consistente nell'obbligo o, quantomeno, nella facoltà, di procedere al fermo e all'identificazione di un soggetto che si era reso responsabile di fatti astrattamente costituenti reato e, dall'altro, di tutelare l'integrità fisica del soggetto stesso nel corso dell'operazione predetta e, addirittura preliminarmente, di valutare se lo stesso soggetto non fosse al contrario bisognoso di un intervento di natura sanitaria anziché di polizia.

Va a tale proposito rilevato che, al di là del comportamento posto in essere nei confronti della volante Alpha 3, la cui genesi rimane oscura, Aldrovandi sino a quel momento non si era reso protagonista di alcun atto che potesse costituire un pericolo per l'incolumità pubblica o per la proprietà di terzi.

I timori della Chiarelli, infatti, si erano dimostrati infondati, così come quelli della Bassi che aveva temuto per la propria autovettura posteggiata all'esterno.

Come si è ricordato nella parte narrativa di questa sentenza, la stessa Chiarelli in dibattimento aveva addirittura ridimensionato le affermazioni rese nelle indagini preliminari circa la violenza del comportamento del giovane e il fatto che “*sbatteva dappertutto*”.

La stessa affannosa ricerca da parte degli altri agenti della Questura estense la mattina del fatto di tracce di danneggiamenti o segni di autolesionismo sull'arredo urbano di tutta la zona, infatti, era stata vana.

Occorre, quindi, interrogarsi su quale dovere dovessero adempiere i quattro agenti di polizia e sino a che punto e con che modalità la loro azione nei confronti dell'agitato Aldrovandi si dovesse svolgere e fino a che punto spingere in adempimento di quel dovere.

Più correttamente, in verità, occorre chiedersi quale dovere non hanno adempiuto...

In via di estrema sintesi, salvo analiticamente motivare quando si analizzeranno i motivi di appello, osserva la Corte come il primo giudice bene e condivisibilmente abbia, da un lato, ritenuto che l'approccio dei quattro nei confronti della vittima doveva essere di tipo psichiatrico - sanitario e, dall'altro, che il complesso della manovra di arresto, contenimento e immobilizzazione è stato condotto con estrema violenza e con modalità scorrette e lesive, quasi i quattro volessero "punire" Aldrovandi per il comportamento aggressivo tenuto nel corso della prima colluttazione quando aveva aggredito Pontani e Pollastri.

Salvo quanto più analiticamente si dirà in sede di valutazione critica della sua testimonianza, la teste Tsagueu ha fornito gli elementi per un'inequivocabile ricostruzione di gran parte della c.d. seconda colluttazione.

Aldrovandi è entrato nello spazio creato dai quattro poliziotti, che nel frattempo avevano riposto le armi nel bagagliaio delle auto e ne avevano estratto i manganelli, sferrando un calcio a "sforbiciata" a vuoto, prima di venire a contatto fisico con gli antagonisti; viene aggredito e percosso con i manganelli e atterrato, schiena a terra, dove si è continuato a percuoterlo, con i manganelli e a calci; la Segatto lo percuoteva sulle gambe; Pontani e Forlani lo schiacciavano a terra e Pollastri lo continuava a percuotere.

Va posto in evidenza come, tra l'altro, l'"attacco" di Aldrovandi sia stato goffo e inoffensivo; il calcio saltato da karateka, infatti, è stato sferrato a distanza e a vuoto.

Immediata è stata, invece, l'aggressione dei quattro a manganellate (l'assoluta immediatezza della reazione congiunta dei quattro viene ribadita dalla teste anche a seguito di domande specifiche delle difese degli imputati: v. ad es. a pagina 53 della trascrizione dell'incidente probatorio)!

La visione della Tsagueu si interrompe prima che i quattro riescano a girare Aldrovandi e a terminare l'ammanettamento, compiuto sempre

continuando a premere sul suo torace.

Occorreva procedere, già dopo numerosi colpi in varie parti del corpo del giovane, “ad ogni costo”, all’immobilizzazione e all’ammanettamento e, in caso positivo, occorreva condurre l’una e l’altro con tali, violente modalità?

La risposta offerta dalla sentenza impugnata e condivisa da questa Corte è, per entrambi i quesiti, negativa e l’aver, da parte dei quattro agenti odierni imputati deciso di affrontare il soggetto agitato a manganellate e calci prima e averlo immobilizzato vincendone la resistenza con percosse e violente pressioni poi costituisce in via di estrema sintesi il profilo di colpa addebitato, correttamente a titolo di cooperazione, ai quattro poliziotti.

Quali sono, in sintesi, le regole cautelari di condotta la cui violazione viene addebitata ai quattro agenti?

La stessa prospettazione difensiva, se come si è visto è assolutamente inidonea a fornire la prova circostanziale di un quadro di *excited delirium syndrome*, è però inequivocabilmente atta a costruire il quadro di un soggetto in grave difficoltà psichica, stato che, confessatamente, risulta dalle stesse affermazioni degli imputati.

Già con i motivi d’appello aggiunti e in modo palese con la discussione orale il fronte difensivo compatto dei quattro imputati ha iniziato a sfaldarsi.

Preso atto della impossibilità di sostenere la tesi della morte per *excited delirium syndrome*, e accettando come ipotesi di lavoro la causa di morte ricostruita dalla tesi Thiene - Beduschi, le difese della Segatto principalmente ma anche quella di Pontani hanno criticato l’attribuzione del fatto a titolo di cooperazione colposa a tutti gli imputati, dovendosi, invece, indicare chi di costoro avesse inferto il colpo idoneo a provocare il trauma a torace chiuso responsabile della rottura del fascio di His.

Perché si configuri la cooperazione colposa di cui all’art. 113, c.p., occorre da parte dei cooperanti la reciproca consapevolezza di contribuire all’azione o omissione altrui, che sfoci nella produzione dell’evento non voluto (Cass. Pen. N. 48318 del 12-11-2009).

La cooperazione nel delitto colposo si caratterizza esclusivamente come reciproca consapevolezza da parte dei concorrenti della convergenza

delle rispettive condotte verso un identico scopo, senza che, ai fini della sua configurabilità, rilevi l'eventuale incertezza sull'attribuibilità delle singole condotte ai cooperanti (Cass. Pen. N. 5111 del 7-11-2007).

In tema di cooperazione nel delitto colposo, perché la condotta di ciascun concorrente risulti rilevante ai sensi dell'art. 113 cod. pen. occorre che essa, singolarmente considerata, violi la regola di cautela, e che tra le condotte medesime esista un legame psicologico (Cass. Pen. N. 44623 del 10-3-2005).

Se questi sono i principi in tema di cooperazione colposa enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, è evidente che, a fronte dei profili di colpa come delineati dalla sentenza impugnata e fatti propri da questo collegio, è suggestivo ma errato pretendere di indagare, come fatto dalle difese nell'ultima fase del processo d'appello, quale sia stato il "colpo" che ha provocato la rottura del fascio di His del cuore di Aldrovandi.

E' fuori dubbio che ognuno dei quattro agenti, al di là delle singole condotte poi poste in essere, abbia posto in essere la condotta cristallizzata nell'imputazione.

Ognuno di loro, infatti, ha "ingaggiato" senza reale necessità che non fosse, evidentemente, quella di vendicare l'affronto subito poco prima da Pontani e Pollastri, la seconda colluttazione; ognuno di loro, infatti, ha percosso con i manganelli o a calci Aldrovandi, anche dopo che era stato atterrato; ognuno di loro, infatti, non ha richiesto l'invio di personale medico prima e invece di "*bastonare di brutto per mezz'ora*" Aldrovandi, ma soltanto dopo averne vinto con violenza la resistenza.

Suggestivo, ma fuorviante è, quindi, indagare quale sia stato il colpo che ha provocato la rottura del fascio di His e chi materialmente tra i quattro agenti di Polizia lo abbia inferto.

La tesi Thiene – Beduschi, infatti, riconduce come si è visto la causa di morte al *blunt* trauma e alla conseguente rottura del fascio di His, ma identifica i fattori concausali che l'hanno resa possibile nello stato ipossico dovuto alla restrizione, cui tutti hanno partecipato, e all'aumento dell'attività ventricolare, dovuta allo sforzo massimale della colluttazione, dalla quale nessuno dei quattro è rimasto estraneo.

Per incidens, la suggestione per cui, secondo l'appello di Forlani (pagina 23 dell'atto di appello e pagina 94 di questa sentenza), l'unico riscontro testimoniale relativo alle pressioni esercitate sul corpo di Aldrovandi

sarebbe quello costituito dalle dichiarazioni dei carabinieri Ricci e Ricciardi, non si eleva a rango di valido argomento logico.

Ovviamente i militari dell'Arma non hanno assistito, diversamente dalla Tsagueu e dalla Bassi, alla fase flagrante dello scontro e hanno dato conto soltanto dello stato di quiete dei protagonisti della vicenda.

L'esame dei motivi di appello.

Per esigenze di sintesi espositiva e per tentare di evitare un'ipertrofia dovuta a ripetizioni degli stessi concetti, riteniamo sia opportuno enucleare una serie di temi di fatto e di diritto da esaminare alla luce dei motivi di appello.

I tempi di arrivo di Alpha 3 in via Ippodromo.

Nella relazione si è dato ampio conto di come il primo giudice sia pervenuto alla convinzione che la volante il cui equipaggio era composto dagli appellanti Pontani e Pollastri fosse già presente sul posto al momento delle telefonate dei due cittadini Chiarelli e Fogli e che i rumori e le grida da questi udite fossero quelli del primo "incontro" di Aldrovandi con la Polizia.

La difesa del primo appellante, Forlani Paolo, capopattuglia della seconda volante intervenuta, Alpha 2, con i motivi di gravame non affronta specificamente il tema.

Al contrario, la tesi del giudice sulla presenza di Alpha 3 ben prima delle telefonate di Chiarelli e Fogli viene recisamente contestata dalla prima difesa della Segatto Monica, anch'essa formalmente componente l'equipaggio di Alpha 2 (V. alle pagine 106/109 di questa sentenza).

Nessuno dei due cittadini che, a distanza di 10 minuti l'uno dall'altra, avevano telefonato rispettivamente al 112 e al 113 per segnalare quanto stava accadendo davanti all'Ippodromo aveva visto – o meglio intravisto – altri oltre al giovane Aldrovandi, ma l'analisi critica e sinottica delle testimonianze Chiarelli e Fogli porta, in via logica, alle conclusioni del primo giudice.

Immediatamente dopo aver telefonato al 113 (delle testimonianze sul

punto di Chiarelli e Fogli e della motivazione del primo giudice si è dato conto alle pagine 58/59 di questa sentenza, cui si fa comunque rinvio), il Fogli aveva sentito urla, parole e, soprattutto il rumore delle ruote di una macchina che pattinano (la c.d. “sgommata”), e quello di lamiere che si accartocciano.

Telefonato al 113, l’operatore Bulgarelli gli aveva riferito che la notizia del fatto era già pervenuta e che una volante era in arrivo; terminata la telefonata sente e vede quanto sopra riportato.

E’ quindi legittima la tesi del primo giudice per cui la Chiarelli aveva assistito alla prima fase dell’incontro di Aldrovandi con la Polizia e Fogli, dopo la telefonata al 113, alla seconda, caratterizzata dall’attacco all’auto e dalla ritirata di questa.

E’ errato voler attribuire i rumori di “lamiere” sentiti dal Fogli ai pretesi atti di violenza o, addirittura, di autolesionismo che in tesi difensiva (Scroccarello – Dossi), Aldrovandi stava ponendo in essere nel parcheggio dell’Ippodromo che avevano allarmato i residenti, in quanto, con estrema chiarezza, il Fogli ha riferito (v. pagina 186 delle trascrizioni dell’udienza del 7 dicembre 2007, Faldone N. 1 delle trascrizioni), che i rumori citati li ha uditi 5/10 minuti dopo aver telefonato al 113.

Malgrado le frenetiche ricerche della mattina del 25 settembre da parte di tutta la Questura di Ferrara, infatti, non era stata trovata traccia di danneggiamenti né all’arredo urbano della zona, né alle auto posteggiate e, soprattutto, eventuali di calci o colpi a pali, panchine o altro esistente nella zona, che intuibilmente non producono rumore di lamiere.

Ciò posto, la circostanza per cui né la Chiarelli né la madre di questa Giuriato, abbiano visto la volante della Polizia o i suoi componenti perde rilevanza.

Giustamente nota il primo giudice, a prescindere dai corretti e condivisibili rilievi sulla reticenza della Giuriato, che la Chiarelli aveva assistito ad una fase dell’incontro di Aldrovandi con gli occupanti di Alpha 3, priva in quel momento di scontro fisico, della quale, invece, aveva riferito il Fogli.

Gli stessi abitanti di via Ippodromo, nel descrivere le urla udite ben prima dell’orario di arrivo di Alpha 3 preteso dalla tesi difensiva ufficiale della Questura di Ferrara, distinguono frasi chiaramente rivolte a terzi, come “*gente di merda*” (Chiarelli); “*Stato di merda*” (Marzola);

“*vigliacchi, vaffanculo*” (Occhi); “*Polizia di merda*” (Fogli); “*no, no, no, merda, merda*” (Ghesini).

La difesa della Segatto, a conforto della tesi esposta, rilevava come la via Ippodromo di Ferrara fosse corta, stretta e con accesso limitato alla parte che sbocca sulla via Bologna.

La notazione ha anche una valenza diversa da quella difensiva: il fatto che si tratti di una stradina a fondo chiuso, frequentata soltanto dai residenti e quindi non di passaggio se non pedonale, la rende idonea a soste dedicate ad attività che necessitano di discrezione, come quella del teste mancato Silvestri Ivo che in quello scampolo di notte si era appartato con un partner occasionale per consumare un rapporto omosessuale e la cui presenza è acclarata da una frase pronunciata dalla Segatto e udita dalla teste Bassi (v. a pagina 114 della trascrizione dell’udienza del 7 dicembre 2007) “gli altri sono scappati per il parchetto”- e, forse anche da parte dei componenti della volante Alpha 3 che si trovava sul posto a fari spenti.

Notazioni analoghe valgono per le critiche avanzate circa la valutazione data dal primo giudice alle testimonianze di Occhi e Marzola; quest’ultimo, a conforto dell’ipotesi sostenuta nella sentenza di primo grado, viene svegliato dai rumori della prima colluttazione e soltanto più di dieci minuti dopo vede passare una volante con le luci accese, evidentemente Alpha 2.

La testimonianza del Marzola è al centro della critica avanzata sul punto dalla difesa di Pontani Enzo, componente questi l’equipaggio di Alpha 3.

Significativamente con il motivo si afferma che “inopinatamente” in sentenza si sarebbe affermato che secondo il teste l’auto della Polizia, che egli vede arrivare dieci minuti dopo avere sentito urla e rumori, avrebbe avuto le luci spente: si è già dato conto di come il Tribunale abbia riferito della testimonianza del Marzola in modo diverso e conforme al narrato dibattimentale; non sarà il primo caso di inadeguata lettura dei dati processuali da parte della difesa del Pontani.

Sempre con riguardo alla testimonianza del Marzola, la difesa di Pontani ne riportava il narrato nel senso che il rumore di lamiere fosse stato da egli avvertito dopo l’avvistamento dell’arrivo della volante a luci accese; al contrario il teste ha riferito che i rumori di lamiere battute, di “sgommata” ecc., sono antecedenti di dieci minuti rispetto all’arrivo di quella che evidentemente era Alpha 2.

Quanto alla testimonianza del Solmi, la difesa della Segatto evidenziava come il punto di osservazione del teste distasse dal luogo dei fatti ben più della cinquantina di metri sostenuti dallo stesso.

Già nella parte espositiva si è dato atto (pagina 109 di questa sentenza), illustrando i motivi avanzati nell'interesse della Segatto, della esatta distanza tra il deposito delle ambulanze dove la mattina del 25 settembre il teste si apprestava a prendere servizio e il cancello d'ingresso dell'Ippodromo.

La differenza di valutazione della distanza intercorrente tra i due punti, stante comunque le modeste distanze in gioco, non vale, di per sé sola, a revocare in dubbio la valenza della testimonianza di Solmi nel senso attribuitogli dal primo giudice.

La critica da parte delle difese del Pontani nei confronti della lettura della testimonianza Solmi offerta dalla sentenza impugnata si fonda su due elementi.

Il primo argomento, per cui non portando il Solmi l'orologio non si poteva fare affidamento, quanto alla tempistica della sua osservazione, sull'affermazione che, dovendo prendere servizio alle 6 e dovendo prepararsi prima, sarebbe necessariamente stato presente sul posto ben prima delle 6, non è condivisibile.

Nessuna prova acquisita nel corso del processo, infatti, consente di ricavare elementi sulla mancanza di veridicità della circostanza abitudinaria riferita dal teste, verosimile e logica, peraltro, considerando che – dovendo iniziare il lavoro alle ore 6 – prima doveva cambiarsi e verificare che tutto quanto necessario fosse a posto.

Posto che, come sopra si è evidenziato, non è corretto ricavare dalle testimonianze Fogli e Marzola che le luci che questi affermano di avere visto fossero quelle della volante Alpha 3 e non quelle di Alpha 2, la deduzione per cui Solmi potrebbe non avere visto le luci della prima a causa della distanza e della foschia è inconferente e, inoltre, priva di logica, in quanto, se anche Alpha 3 fosse passata davanti al deposito delle ambulanze, posto all'inizio di via Ippodromo, sia a luci accese sia a luci spente, invece di essere già presente sul posto, impegnata nell'incontro con Aldrovandi, il Solmi non avrebbe potuto non vederla.

Tra l'altro, il Solmi ha riferito che, non appena arrivato sul luogo di

lavoro, attorno alle 5:30, aveva percepito *“urla di un uomo giovane provenire dal parchetto”* e rumori assimilabili a *“colpi inferti su di una vettura”*, descrivendo poi la sequenza della sua percezione (v. pagine 203/204 della trascrizione), *“arrivo, posteggio e da subito sento appunto il rumore di carrozzeria rotta”*; sente *“delle urla, sentii la macchina, questi rumori di macchina fracassata, come se uno spaccasse i vetri, comunque che ci fosse una colluttazione”*.

E' evidente che in questa fase il Solmi ha un riscontro uditivo della prima colluttazione, avvenuta con l'equipaggio della Volante Alpha 3 attorno alle 5:30.

Immediatamente dopo aver visto il lampeggiante di un'auto della Polizia passare (evidentemente Alpha 2), Solmi sente la frase *“apri il baule”*, riferita anche dalla Tsagueu che aveva assistito direttamente alla seconda colluttazione.

Già in sede di relazione (pagina 136, in nota), si è osservato come il fatto che il Solmi fosse ancora in via Ippodromo ben dopo le ore 6, avendo assistito all'arrivo di Alpha 2, della pattuglia del Carabinieri, dell'ambulanza e dell'auto medica non sia indicativo della falsità dell'affermazione di dover prendere servizio alle 6, in quanto è ragionevole e logico presumere che egli, dati gli eventi dei quali era stato spettatore, abbia deciso di rimanere in strada ad osservare l'evolversi dei fatti.

La difesa della Segatto, proponendo una lettura diversa dell'episodio dell'intervento in via Aldighieri per il tentato furto in abitazione, ne ricava ulteriore conferma della veridicità del suo racconto e di quello degli altri tre imputati (vedi per l'esposizione del motivo alle pagine 113/144 della parte espositiva di questa sentenza).

Il motivo è comune anche alla difesa di Pontani (v. alle pagine 143/144 dell'esposizione).

Il dato che si vorrebbe avvalorare consiste nella presenza anche di Alpha 3 in via Aldighieri a supporto dell'intervento già svolto da Alpha 2, a dimostrazione – ovviamente – dell'impossibilità per la prima di essere in via Ippodromo impegnata nella prima colluttazione con Aldrovandi.

La deposizione resa dal teste Renna (il giovane che aveva richiesto l'intervento in via Aldighieri), è tale da rendere condivisibili le conclusioni del primo giudice e da rendere inutile la richiesta istruttoria

avanzata con i motivi di escutere il proprietario dello stabile, tale ing. Patitucci.

Il Renna, infatti, ha dato chiaramente conto di avere visto, in occasione dell'intervento da lui richiesto, una sola volante della Polizia; l'aver egli riferito della composizione interamente maschile dell'equipaggio costituisce un'impresione non essenziale in relazione alla circostanza decisiva di avere visto una sola vettura delle forze dell'ordine e può essere attribuita e giustificata vuoi con il tempo trascorso, vuoi con la presunzione che vuole i "poliziotti" di sesso maschile, vuoi con la divisa comprendente comunque i pantaloni.

Tra l'altro, significativamente, il Renna all'udienza del 7 marzo 2008 (pagina 5 della trascrizione, al faldone N. 2 delle trascrizioni), ha dichiarato: *"dovrebbero essere due uomini, ma non ricordo esattamente"*.

Non si dimentichi che il teste aveva, a distanza di tempo dall'escussione dibattimentale, assistito ad un avvenimento tutto sommato banale, quale il tentativo di intrusione in un appartamento, tale da non restare impresso nella memoria, diversamente da coloro i quali avevano avuto contezza dei gravi fatti di via Ippodromo.

Nessuna delle conversazioni registrate in quel torno di tempo dalla sala operativa del 113, non a caso, riporta tracce del preteso intervento di Alpha 3 in via Aldighieri.

L'impossibilità della presenza anche di Alpha 3 in via Aldighieri risulta con evidenza dalla assoluta improbabilità della testimonianza resa sul punto dal Bulgarelli: costui, infatti, non spiega perché, rispetto ad una semplice segnalazione, aveva ritenuto di inviare due volanti, addirittura spostando la volante Alpha 3 rispetto al territorio da essa presidiato (la zona di via Bologna) né tanto meno perché avrebbe dovuto successivamente mandare in ausilio ad Alpha 2 un'altra volante rispetto ad un intervento che era abortito sul nascere (la Segatto infatti aveva detto: *"Ciao Bulga è la due"*; Bulgarelli: *"Ciao, dimmi?"*; Segatto: *"Niente questo qua praticamente si è allontanato pro... proprio prima che arrivassimo"* nella telefonata delle ore 5.52.18).

Decisive, al fine di concludere per la presenza di entrambe le volanti della Questura di Ferrara nei primi minuti delle ore 6 di quel 25 settembre sono le osservazioni puntuali del primo giudice (v. a pagine 68/70 dell'esposizione), sulle voci, l'una femminile udita sia dalla Fioresi sia dalla Bassi *"oh quando arrivano gli altri?"* e l'altra maschile

delle ore 6:03.44 “*oh arrivano gli altri?*”, successive alla richiesta del Bulgarelli ai Carabinieri di invio di una loro macchina, giustificata con la frase “*ce ne sono già due lì che per...*”.

Al proposito deve con decisione essere respinta l’ipotesi per cui l’operatore del 113 Bulgarelli, con l’espressione riportata, volesse intendere e comunicare al collega della sala operativa del 112 che erano già presenti sul luogo del fatto due operanti e non due volanti.

Risponde ad una logica elementare, infatti, che nel momento in cui l’operatore del 113 richiede al “collega” del 112 l’invio di una macchina di quest’ultimo, affermando che “ce ne sono già due”, non possa che riferirsi a un’entità omogenea, ossia ad altre due macchine del proprio istituto.

Da parte, in particolare, della difesa del Pontani (v. a pagina 143 della parte espositiva di questa sentenza), al fine di contestare la tesi della presenza di Alpha 3 nel parchetto di via Ippodromo prima della telefonata della Chiarelli vengono valorizzate le testimonianze del Colombari e del Casoni, entrambi agenti della Questura di Ferrara.

La versione del Casoni è palesemente inattendibile; egli, per fornire una versione che consenta di dare per accertati un luogo e una presenza altrove di Alpha 3 dalle 5.30 in poi assume, ancora una volta implausibilmente che la volante soggiornasse nel cortile della Questura, tanto da consentire un conversare tra lui e Pontani, sia prima e sia dopo il preteso intervento in via Aldighieri.

Tale circostanza non era stata indicata nella relazione di servizio redatta dal Casoni all’epoca e comunque non è verosimile.

Conclusivamente sul punto, deve pertanto condividersi l’ipotesi fatta propria dalla sentenza impugnata, per cui la volante Alpha 3 fosse già presente nel parchetto dell’Ippodromo quando i primi cittadini residenti della zona hanno udito i rumori e le urla e hanno richiesto l’intervento.

Perché l’equipaggio di Alpha 3 si trovasse, a fari spenti, in una strada a fondo chiuso della prima periferia della città e perché, di conseguenza, l’intera ricostruzione degli imputati e dei responsabili della Questura di Ferrara, sin dal primo momento, sia stata indirizzata a creare ed avvalorare apparenze tali da contrastare tale dato (v. la redazione congiunta con l’aiuto del Dossi delle relazioni di servizio; le testimonianze di favore di Casoni, Bulgarelli e altri), resta una domanda

priva di risposta.

A cosa, in particolare, fossero intenti i componenti di Alpha 3 per scatenare la reazione di Aldrovandi e la loro contrapposta, resta ignoto.

L'atteggiamento processuale dei quattro odierni appellanti, teso a non fornire il minimo apporto di verità, a fronte di emergenze processuali diverse, sia pure faticosamente acquisite nel corso delle indagini preliminari, ma soprattutto nel corso del dibattimento, è stato giustamente valutato dal primo giudice e lo sarà anche da questa Corte al fine di lumeggiare sia l'interpretazione degli elementi di prova in relazione alla successive fasi dell'omicidio colposo di Federico Aldrovandi, sia in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Lo svolgimento della prima colluttazione.

L'incontro di Aldrovandi con l'equipaggio di Alpha 3, prima parte della vicenda che lo ha portato alla morte, come già si è osservato, non è assistito da dichiarazioni testimoniali dirette e, pertanto, deve essere, per quanto possibile, ricostruito sulla base dei dati circostanziali raccolti la mattina del 25 settembre dallo stesso personale della Questura di Ferrara, delle testimonianze "indirette" già illustrate di Chiarelli, Giuriato, Fogli e Solmi e del racconto degli imputati Pontani e Pollastri.

Preliminarmente osserva la Corte come l'esigenza di un'accurata e precisa ricostruzione dello svolgimento del primo scontro della vittima con la Polizia non sia necessaria al fine di scrutinare la validità dell'impostazione accusatoria di cui alla rubrica e confermata in sentenza.

Come più volte si è ricordato, sia da parte nostra sia da parte delle stesse difese degli appellanti, oggetto di contestazione è la seconda colluttazione che ha visto protagonisti tutti e quattro gli agenti di Polizia.

Infatti, vuoi che la portiera della volante Alpha 3 sia stata piegata a seguito della caduta di Aldrovandi dal tettuccio dell'auto, sia che lo sia stata a seguito di altra azione violenta, il dato resta sempre e comunque quello di un soggetto in preda ad una significativa agitazione psico – motoria; vuoi che il comportamento violento di Aldrovandi sia stato causato dall'intervento dei componenti di Alpha 3, vuoi che preesistesse come preteso dalla ricostruzione degli imputati, il dato di un soggetto

patologicamente agitato ancora una volta non cambia.

Si è già anticipato come questa Corte non condivida l'assunto del primo giudice dell'assenza di uno stato di alterazione di Aldrovandi prima dell'incontro con la Polizia, peraltro ammesso anche dalle stessa difesa delle parti civili (v. memoria depositata nel corso del giudizio di primo grado dall'avv. Gamberini), per la quale *“non si vuole negare che Federico potesse avere uno stato di scarsa lucidità – che si è potuto accompagnare anche a una reazione inadeguata di fronte ad un intervento di polizia davanti al quale egli si trovava privo di documenti e dunque soggetto a forme di controllo coattivo”*.

La valutazione data dal primo giudice, infatti, delle dichiarazioni testimoniali degli amici della vittima che trascorsero con lui la serata del 24/25 settembre, in riferimento al diverso propalato delle sommarie informazioni rese dagli stessi nell'immediatezza del fatto, senza nulla voler togliere alla gravità e riprovevolezza dell'atteggiamento tenuto dallo Scroccarello nell'interrogare i giovani, non appare condivisibile.

Lo stato di Aldrovandi quella mattina – e in questo senso le censure a vario titolo avanzate dagli appellanti sono parzialmente fondate – era tale da poter avere causato una reazione abnorme ad un eventuale e non escludibile approccio vissuto come arbitrario da parte dei poliziotti di Alpha 3.

Secondo questo giudice, però, non è lecito inferire altri effetti dall'assunzione di sostanze nel corso della serata da parte di Aldrovandi.

Si ritornerà sul punto in seguito, ma sin d'ora occorre affermare con decisione come tutte le ipotesi che prospettano una eziologia della morte diversa da quella ritenuta da questa Corte, da quella rozzamente avanzata dai dirigenti della Questura di Ferrara dello *“schioppone”* e somministrata con facilità anche al Pubblico Ministero sino a quella più fantasiosa e dai contorni scientifici apparentemente più definiti quale *l'excited delirium syndrome*, siano totalmente destituite di fondamento.

Quand'anche, inoltre, come ipotizzato, l'LSD e addirittura la ketamina avessero portato all'espressione di un'agitazione psico – motoria di grado elevato, quale quella tutto sommato efficacemente descritta dagli imputati (un pazzo che abbiamo bastonato per mezz'ora), la valenza della prima colluttazione, a prescindere dal suo concreto svolgimento, sulla contestazione relativa alla seconda, non muterebbe.

Lo svolgimento della seconda colluttazione; le testimonianze Tsagueu e Bassi.

La testimonianza, dalla genesi tormentata, della cittadina camerunese Tsagueu Anne Marie è stata, assieme al contributo scientifico di Thiene, uno dei capisaldi del processo attraverso i quali il primo giudice è arrivato alla pronuncia di condanna e – ovviamente – uno dei più contestati da parte delle difese degli appellanti.

La difesa della Segatto (v. alla pagina 112 della parte espositiva di questa sentenza), ha definito, unitamente a quelle di Fogli e Bassi, la testimonianza della Tsagueu “a formazione progressiva”.

Già il primo giudice ha diffusamente ed esaurientemente motivato il giudizio di piena attendibilità ed affidabilità della teste in relazione alla dichiarazioni rese in incidente probatorio (v. a pagine 43/57 della parte narrativa di questa sentenza), e conclusivamente osserva la Corte come nulla nella genesi della testimonianza della Tsagueu legittimi dubbi sulla sua genuinità.

Don Domenico Bedin e l’avv. Tagliani, infatti, hanno dato conto del travaglio in seguito al quale la donna si era determinata a rendere le dichiarazioni in oggetto, diverse da quelle “di comodo” e più consone queste sì ai *desiderata* degli investigatori.

Nulla, invece, porta a ritenere che la Tsagueu abbia voluto modificare il proprio racconto spinta dai rapporti tra il figlio Chanel ed il gruppo amicale di Aldrovandi; neppure la modalità con cui si è pervenuti alla testimonianza di questi, attraverso il Polelli e le reticenze dello stesso Chanel, infatti, legittimano l’assunto.

Nel valutare criticamente, alla luce delle censure mosse con i motivi, la testimonianza della Tsagueu e la valutazione datane del primo giudice in relazione alla ricostruzione della seconda colluttazione, occorre tener presente che ella ha assistito a buona parte di questa, ma non alla sua totalità.

Infatti, dopo essere stata attirata dalle luci della volante della Polizia (evidentemente Alpha 2), ed avere assistito al ritorno di Aldrovandi dal fondo del parcheggio e all’ingresso di questo con il calcio a “sforbiciata” a vuoto (il che ne conferma la terzietà quale testimone), nell’area occupata dagli agenti ed al successivo atterramento e immobilizzazione a terra,

prima dell'arrivo della pattuglia dei Carabinieri ella rientra in casa per breve tempo, per tornare poi al punto di osservazione dopo l'arrivo dei militari dell'Arma (V. in tal senso la risposta ad una domanda dell'avv. Zarbo in sede di incidente probatorio, pagina 47 della trascrizione).

La precisazione – ad avviso di questa Corte – è rilevante in quanto, come si vedrà, nel corso della colluttazione la Tsagueu vede sempre Aldrovandi a terra supino, come ricava dalla visione delle scarpe “con la punta all'insù”.

In tutta evidenza, la fase in cui i quattro imputati lo girano a forza prono e lo ammanettano dietro la schiena avviene nel lasso di tempo in cui la teste si è ritirata momentaneamente in casa, prima dell'arrivo della pattuglia del 112.

Dall'esame delle dichiarazioni della Tsagueu, peraltro diffusamente analizzate dal primo giudice e parimenti riportate nella relazione, si ricava una prima smentita di uno degli assunti difensivi, sostenuto con particolare vigore dalla difesa del Pontani (v. pagina 139 della parte espositiva), per cui non era possibile ed esigibile che i quattro si limitassero a tenere a distanza e controllare Aldrovandi.

Infatti, la reazione degli agenti al maldestro calcio a vuoto di Aldrovandi è stata immediata, senza alcun tentativo di mediazione (di quest'ultimo la Tsagueu aveva, è vero, altrimenti riferito nella fase delle indagini preliminari per paura delle forze dell'ordine), come spiegato in seguito e come del tutto credibile, attesa la vicenda e la sua situazione in Italia.

Nel corso dell'esame testimoniale è stato chiarito con sufficiente precisione, tanto da rendere al proposito inutili i richiesti incompetenti istruttori, quale era la visuale della Tsagueu rispetto alla scena del fatto.

Ella, infatti, ha assistito in modo completo alla prima parte della seconda colluttazione, sino all'atterramento di Aldrovandi afferrato per i capelli da uno degli agenti, dopo essere stato percosso a manganellate, mentre della fase successiva all'atterramento ha avuto una visione parziale, limitata agli arti inferiori della vittima (ha quindi riferito con precisione della condotta dell'agente di sesso femminile) e degli altri tre agenti maschi ha visto le schiene di due di loro sul corpo del ragazzo, coperto dalla sagoma di una delle due auto e del terzo (in tutta evidenza Pollastri), ha visto l'andirivieni tra il corpo della vittima, che a tratti egli calciava, e l'auto di servizio.

Secondo la Tsagueu dopo l'atterramento il giovane continuava a dibattersi, tanto che la Segatto a tratti, per fiaccarne la resistenza dopo essere stata colpita al ventre con un calcio, lo percuoteva con il manganello.

Anche se la teste non l'ha visto direttamente, correttamente ha dedotto e con lei il primo giudice, che gli altri due poliziotti – a parte il terzo che era rimasto in piedi - gravassero con il corpo e le mani sul tronco di Aldrovandi.

In questo momento, evidentemente e logicamente, si sono prodotte le prime di quelle pressioni ripetute e ritmate che secondo la tesi Thiene – Beduschi hanno condotto alla rottura del fascio di His, per poi proseguire una volta girato il corpo del soggetto.

Conclusivamente sul punto, l'analisi della testimonianza della Tsagueu non legittima della stessa una lettura diversa da quella che ne ha dato il primo giudice, chiara come è stata nel descrivere l'aggressiva reazione dei quattro al “rientro” di Aldrovandi, con colpi di manganello su tutto il corpo (pretendere un'analitica descrizione di ogni singolo colpo nella tempesta di colpi inferti non è possibile), e la violenta attività con percosse e pressioni per immobilizzarlo definitivamente una volta a terra.

Incidentalmente si osserva come il motivo della difesa del Pontani, laddove indubbia che sia stata esercitata la pressione ritenuta idonea a provocare il *blunt* trauma che ha portato alla rottura del fascio di His, si ponga in contraddizione con l'altro motivo per cui, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, sostiene che Aldrovandi si dibatteva in modo molto forte, scalcando e colpendo i poliziotti che cercavano a fatica di contenerlo (v. a pagina 141 della parte espositiva).

Come contenere un soggetto che si pretende violentemente agitato e reattivo, se non con superiore e sovrastante violenza e, soprattutto, nel momento in cui lo si vuole immobilizzare a terra, con forti pressioni volte a stroncarne la resistenza?

La difesa della Segatto (v. pagina 111 della parte espositiva di questa sentenza), ha sottoposto a critica la valutazione data dal primo giudice della testimonianza sul punto di Bassi Lucia (v. a pagine 57/58 sempre dell'esposizione).

La Bassi ha reso, effettivamente, una testimonianza meno precisa e

dettagliata della pur alloglotta Tsagueu; il nucleo centrale delle sue dichiarazioni, però, non ne legittima una lettura diversa e non orientata in senso accusatorio.

In tutta evidenza, la Bassi ha avuto modo di assistere a quella fase dell'immobilizzazione di Aldrovandi cui la Tsagueu non aveva assistito.

Infatti (v. alla pagina 117 della trascrizione dell'udienza del 7 dicembre 2007), da atto di avere visto il corpo della vittima con *“le punte delle scarpe rivolte verso terra”*.

Evidentemente i quattro sono già riusciti a girare il corpo di Aldrovandi da supino a prono, tanto che, come testimoniato dalla Bassi, sono impegnati nella fase del faticoso ammanettamento.

Non sussiste, quindi, contrasto tra il narrato della teste camerunense, per cui, tra l'altro, il giovane non aveva rivolto alcuna invocazione di aiuto, e quello della Bassi che aveva riferito dell'”*aiutatemi*” di Aldrovandi: le due donne, invero, hanno assistito a porzioni diverse ma complementari dell'azione complessiva.

L'aver la Bassi riferito di avere visto soltanto una delle due auto della Polizia sicuramente sul posto non è decisivo al fine di statuirne l'inattendibilità ma ne costituisce un motivo contrario: il fatto può logicamente ricondursi alla circostanza per cui soltanto una delle due aveva i lampeggianti accesi, ad ulteriore conferma dell'ipotesi per cui le luci dei lampeggianti che altri testi hanno visto erano quella di Alpha 2, che aveva i lampeggianti accesi, essendo Alpha 3 già presente a luci spente nel parchetto dell'Ippodromo.

La Bassi (stessa pagina citata *supra* delle trascrizioni), fornisce un ulteriore, rilevante, elemento a conforto dell'ipotesi delle “manovre pressorie” sul tronco di Aldrovandi: riferisce, infatti, di un altro corpo sopra quello del ragazzo.

La ricostruzione della seconda colluttazione operata dal primo giudice, quindi, risulta condivisibile e resiste a un esame critico condotto alla stregua dei motivi, dal quale si ricavano, inoltre, ulteriori conferme sulla responsabilità degli odierni appellanti.

Le lesioni riportate da Aldrovandi.

Particolare ampiezza ha avuto, nel corso della sentenza impugnata, la descrizione delle numerose lesioni riportate dalla vittima e l'analisi volta a ricostruirne la genesi.

La vicenda procedimentale, infatti, era iniziata con l'affannosa ricerca di tracce sulla scena del fatto che consentissero di attribuire le lesioni ai pretesi atti di autolesionismo di Aldrovandi.

La critica alla ricostruzione operata dal primo giudice che, in buona sostanza riconduce la più parte delle numerose lesioni riscontrate sul corpo di Aldrovandi all'azione violenta dei quattro agenti imputati, viene condotta in particolare con estrema precisione dalla difesa del Pontani (v. a pagina 155 e seguenti di questa sentenza).

In via di estrema sintesi, il motivo è volto a contestare che le ferite siano state inferte o a manganellate o a calci.

Il motivo è dotato di una forza più suggestiva che reale, attesa la soluzione che anche in questa sentenza si afferma come causa della morte della vittima, che esclude – ovviamente – una diretta causalità delle lesioni, comunque e da chiunque provocate in ordine all'evento.

L'unica specifica doglianza che è opportuno esaminare è quella relativa al traumatismo al capo, provocato secondo la sentenza impugnata da un colpo di sfollagente, che avrebbe causato l'edema cerebrale.

L'ipotesi prospettata dal consulente delle parti civili Beduschi, per cui la ferita di cui alla fotografia n. 18 della perizia di Malaguti possa aver causato l'edema cerebrale, invero, oltre ad essere legittimata dal dato circostanziale costituito dalla testimonianza Tsagueu, è stata ammessa come possibile e verosimile da uno degli stessi consulenti medico legali degli imputati, il dott. Rago.

La richiesta d'intervento dell'ambulanza.

Uno degli elementi caratterizzanti la colpa a carico degli odierni appellanti è stato dal primo giudice enucleato nel non aver richiesto l'intervento di personale medico e specificamente dell'ambulanza prima e invece di affrontare Aldrovandi a manganellate nel corso della seconda colluttazione.

Costituisce un dato acquisito, infatti, e fatto proprio dalla Corte quello per cui – come più volte anche in questa motivazione si è ripetuto –

Aldrovandi si trovava la mattina del 25 settembre, in occasione e sicuramente in seguito alla prima colluttazione con l'equipaggio della volante Alpha 3, in condizioni psico – fisiche alterate, riconosciute e descritte come tali dalla stessa versione resa dagli agenti odierni appellanti.

Se così era, e secondo la Corte l'opinione del primo giudice più volte ribadita in tal senso è condivisibile, ne consegue necessariamente che Aldrovandi doveva essere “affrontato” con modalità e con un approccio del tutto differente da quello posto in essere, improntato alla mera repressione della sua condotta.

La stessa difesa di Forlani (v. a pagina 93 della parte espositiva), nel riconnettere il comportamento di Aldrovandi alla poli assunzione di sostanze e, con particolare accento, di ketamina, fornisce solidi elementi logici alla tesi qui sostenuta: se la condotta “altro non era che la conseguenza dell'alterazione massimale nella quale il giovane versava a cagione delle sostanze assunte e che lo induceva ad applicare sulla strada e contro le sagome degli agenti - come in un gioco tragico - le tecniche del karatè apprese in palestra, tecniche che il ragazzo conosceva già molto bene”, e se tale condotta, secondo la tesi degli agenti di Polizia, era già stata estrinsecata nel corso della prima colluttazione, in tutta evidenza ci si trovava di fronte ad un problema di natura medico – psichiatrica e non di “ordine pubblico”, tale da dover essere, si ribadisce ancora una volta, risolto a manganellate.

Analoghi elementi logici di conforto alla tesi qui sostenuta si rinvencono, specularmente, nei motivi di appello presentati nell'interesse della Segatto (v. a pagina 105 di questa sentenza).

Quasi confessoramente, infatti, il motivo argomenta di “Aldrovandi che versava in uno stato di profonda e pericolosa alterazione psicofisica come attestato dai consulenti della Procura, Avato, Malaguti e Lumare e dagli stessi periti del G.i.p., Testi e Bignamini, nonché dalle analisi tossicologiche e dalle urla che avevano indotto la Chiarelli e il Fogli a chiamare le forze dell'ordine e dalle telefonate fatte dal giovane, in significativa e frenetica frequenza, alle 5 e 15 della mattina a diversi amici e semplici conoscenti”, quasi a voler ribadire la sussistenza di una situazione palese a chiunque e che avrebbe giustificato una condotta affatto diversa.

Considerazioni analoghe valgono in relazione ai motivi di appello sul punto presentati nell'interesse di Pontani e Pollastri.

Non a caso, tutte le difese si sono spese nel tentativo di dimostrare che l'intervento dell'ambulanza era stato richiesto ben prima, addirittura secondo taluni da Pollastri nel corso della prima colluttazione, di quando effettivamente poi fu allertata.

Le tesi, difformi rispetto a quanto sostenuto in sentenza e, tra l'altro, tutte già prospettate nel corso del giudizio di primo grado e ampiamente affrontate dal primo giudice, tanto da renderne possibile in questa sede un sommario esame, nella completa condivisibilità dell'assunto di primo grado, quale si è puntualmente relazionato, si sostanziano nell'interpretazione delle richieste di "ausilio", più volte avanzate prima da Pollastri nel corso del primo incontro con Aldrovandi e successivamente durante e all'esito della seconda colluttazione.

Nulla, salvo equilibrismi dialettici basati sull'interpretazione letterale del termine "ausilio" ripetutamente utilizzato nelle relazioni di servizio, legittima una sua interpretazione nel senso che con esso s'intendesse richiedere, oltre che l'intervento di quella che sarebbe stata Alpha 2 e successivamente la pattuglia dei Carabinieri composta da Ricci e Ricciardi, anche quello di personale medico.

L'unica richiesta di ambulanza che risulta provata è, invece, successiva a quella dell'ausilio dei carabinieri e da collocare al momento in cui Aldrovandi perde conoscenza: 6.04.04 ovvero 6.03.59 se si considera la sfasatura tra l'orario del 112, corretto con l'orario satellitare Telecom, e quello del 118 (v. *amplius* alle pagine 67 ss. della relazione).

Ancora una volta si conferma, quindi, l'assunto accusatorio: nessun approccio diverso da quello violentemente repressivo è stato posto in essere, tanto che l'intervento del personale medico è avvenuto quando ormai il tragico epilogo del pesante intervento si era compiuto.

La violazione delle regole di condotta.

Ineludibile, una volta accertata la condotta dei quattro appellanti nei termini di cui sopra, è la valutazione della riprovevolezza della stessa, da condurre – ovviamente, in relazione a quelle che dovevano essere le corrette regole di condotta.

Logicamente, con vari accenti e con diverse argomentazioni, da parte di tutti gli appellanti è stata affermata la piena rispondenza del loro operato

alle regole imposte, oltre che dalle norme che disciplinano l'attività delle forze dell'ordine, anche dalle circostanze concrete.

Il secondo motivo di gravame interposto dalla difesa del Forlani (v. per la sua illustrazione a pagine 97/101 della parte narrativa di questa sentenza), è volto a contestare, appunto, la mancanza di nesso causale tra la condotta degli imputati e l'evento e l'inefficienza di condotte alternative.

La diffusa motivazione resa sul punto dal primo giudice (per la sua esposizione v. alle pagine 82 ss. della parte narrativa di questa sentenza), non viene scalfita dalle censure mosse con i motivi.

Incidentalmente rileva la Corte come con i motivi non vengano proposte argomentazioni nuove e diverse rispetto a quelle già ampiamente esaminate e risolte dal primo giudice, di tal che si giustificherebbe un mero richiamo alle motivazioni della sentenza impugnata (v. in tal senso, Cass. Pen. N. 38824 del 17-9-2008).

Ovviamente è condivisibile l'assunto per cui la responsabilità colposa non si estende a tutti gli eventi che sono comunque derivati dalla violazione della norma ma soltanto a quelli che la norma stessa mira a prevenire, ma la doglianza per cui l'evento oggetto dell'imputazione non sarebbe "coperto" dalla norma che sanziona l'eccesso colposo nell'esercizio del dovere e nell'uso legittimo delle armi non è condivisibile.

La individuazione dei profili di colpa è più agevole accedendo, per assurdo, alla stessa ipotesi di ricostruzione del fatto proposta dalla Questura di Ferrara, per cui l'intervento della volante Alpha 3 era stato determinato dalla segnalazione di una cittadina (Chiarelli), che aveva parlato di persona che dava in escandescenze, quindi in stato di difficoltà psico - fisica.

La verità è affatto diversa, essendo stata raggiunta la prova di un contatto precedente tra gli uomini della Polizia e Aldrovandi (per motivi che restano ignoti; sarebbero possibili soltanto risposte di puro sospetto, nel silenzio dei pubblici ufficiali imputati), ma, come già rilevato, nessun atteggiamento aggressivo verso terzi della vittima è stato provato.

Le considerazioni, puntuali e scrupolose, della difesa del Forlani, sulla inevitabilità da un lato dell'intervento dei quattro poliziotti così come attuato e sulla correttezza delle sue modalità concrete dall'altro, oltre a

non essere pienamente condivisibili, cedono a fronte del rilievo, più volte enunciato in questa motivazione e diffusamente argomentato dal primo giudice, per cui Aldrovandi, la mattina del 25 settembre, non poteva e non doveva essere affrontato con le modalità gratuitamente violente con le quali Forlani, Segatto, Pontani e Pollastri lo hanno approcciato.

La stessa prospettazione difensiva (un pazzo che si agita da solo in un parco e ingiustificatamente li aggredisce), porta, inevitabilmente, a concludere per l'assoluta necessità di un approccio di tipo medico - psichiatrico e non poliziesco repressivo volto ad ottenere la sopraffattoria supremazia sull'avversario.

La violazione di questa - peraltro elementare e banale - regola di condotta costituisce il principale addebito di responsabilità colposa posto a carico degli odierni appellanti.

La circostanza (v. in particolare l'appello della difesa della Segatto, di cui a pagina 105 della parte espositiva di questa sentenza), per cui nessuna delle lesioni provocate ad Aldrovandi dai quattro agenti aveva avuto incidenza sulla morte è inconferente, sia per l'influenza che l'edema cerebrale provocato dalla lesione alla testa ha avuto sullo stato ipossico, sia per la diversa causa di morte comunque accertata in sentenza.

L'assoluta distanza della condotta degli imputati dalla doverosa linea comportamentale è evidenziata dalla già accertata richiesta di intervento del personale sanitario solo quando l'epilogo è ormai maturato, malgrado le richieste di aiuto e le invocazioni volte ad ottenere la cessazione delle violenze da parte di Aldrovandi.

Le censure mosse con vari accenti da tutte le difese, per cui i testi che hanno udito le invocazioni di aiuto (l'"*aiutatemi*" sentito dalla Bassi e il "*basta*" udito dal Fogli") non sarebbero attendibili, non sono condivisibili.

La pretesa eccessiva distanza dalla postazione di "ascolto" del Fogli, infatti, di per sé sola non vale a revocare in dubbio la veridicità della sua percezione, laddove il teste è stato preciso, coerente e riscontrato su altre parti del suo narrato.

Il fatto che la Tsagueu, diversamente dalla Bassi, non abbia riferito di alcuna invocazione di Aldrovandi, pur essendo anch'essa testimone

oculare della seconda colluttazione, non inficia la valenza probatoria del dichiarato della seconda, dato che, come già messo in luce, le due testimoni hanno assistito a porzioni non completamente sovrapponibili dello stesso fatto.

Da parte di tutte le difese, con motivazioni sostanzialmente comuni, si è sostenuto con i motivi che l'azione d'immobilizzazione e ammanettamento sarebbe stata compiuta nell'osservanza delle regole e in assenza di profili di colpa.

Premesso ancora una volta che la condotta colposa è anche e soprattutto quella antecedente, consistente nell'aver intrapreso (*ingaggiato*, secondo la rubrica), la violenta colluttazione, anziché procedere con diverso approccio, la stessa manovra presta il fianco a censure.

Aldrovandi non è stato “controllato” con i manganelli: con gli stessi è stato percosso al punto da provocare la rottura di due di questi; è stato atterrato con violenza dopo essere stato afferrato per i capelli e il pestaggio è proseguito una volta a terra.

Ricordiamo che i componenti la pattuglia dei Carabinieri, al loro arrivo, trovarono ancora Aldrovandi a terra, compresso con il volto sul selciato e gli stessi operatori sanitari dovettero insistere perché, ormai esanime, venisse liberato dalle manette e girato sul dorso.

Non è ipotizzabile che Aldrovandi, ammanettato, in posizione prona, col viso schiacciato a terra, sanguinante dalla bocca e dal naso, compresso dagli agenti, potesse costituire una seria e credibile minaccia, un pericolo, dovendosi invece ritenere che la situazione, così come sopra evidenziata, avrebbe imposto che egli, reduce da una lunga lotta (*l'abbiamo bastonato di brutto per mezzora...*), fosse rimesso in posizione seduta o quantomeno su un fianco o supina, se non in piedi, per potere respirare liberamente e agevolmente senza costrizioni.

Il rischio, come asserito dagli imputati, che Aldrovandi “*potesse di nuovo fare disastri*” non poteva essere certo tale da far trascurare la necessità di salvaguardarne l'incolumità.

Tra l'altro la volante Alpha 3 era dotata a bordo di defibrillatore e il Pollastri aveva seguito apposito corso di istruzione all'uso, a dimostrazione del bagaglio di conoscenze sanitarie di pronto intervento, evidentemente neglette nel caso di specie a favore di una strategia di natura meramente violenta e repressiva.

Le difese si sono prodigate a giustificare la rottura dei manganelli con la loro obsolescenza, sulla scorta della tesi degli imputati per cui la rottura sarebbe dovuta alla caduta sugli stessi del corpo degli agenti.

Basti, a confutazione del motivo, il rilievo per cui nessuna lesione a carico dei quattro, riferibile alla caduta sui manganelli è stata refertata e la significativa considerazione che gli sfollagente nell'immediatezza del fatto sono stati occultati.

Il profilo di colpa individuato, ad avviso di questa Corte, sussiste anche senza arrivare a fare riferimento nella sua valutazione al c.d. "agente modello".

La prevedibilità dell'evento.

Suggestivo, ma capzioso il motivo, comune a tutte le difese, per cui il meccanismo letifero fatto proprio dalla sentenza impugnata e in questa sede confermato (sinteticamente "teoria Thiene - Beduschi"), non sarebbe stato prevedibile dai quattro agenti.

E' invece di tutta evidenza che l'esercizio di una notevole, continuata e intensa forza sulla persona immobilizzata prima supina poi prona, preventivamente e violentemente percossa, possa avere conseguenze negative sulla sua salute, senza che sia necessario per l'integrazione della colpa che l'agente conosca a priori tutti i possibili pregiudizi che, a causa della sua azione, potrebbero verificarsi nella zona toracica e senza che necessariamente l'agente debba conoscere tutti i meccanismi scientifici in ragione dei quali il pregiudizio si produce.

Non rileva per certo che gli agenti fossero a conoscenza dell'esistenza del fascio di His e delle conseguenze della sua rottura: infatti, le regole che disciplinano l'elemento soggettivo della colpa hanno funzione precauzionale e la precauzione richiede che si adottino certe cautele per evitare il verificarsi di eventi dannosi, anche se scientificamente non certi e anche se non preventivamente e specificamente individuati, purché sussista la probabilità o anche la possibilità in concreto di rischio della loro verifica per effetto di una data condotta, come era nella specie (v. in tal senso, Corte d'Appello di Trieste, nella sentenza relativa al c.d. caso "Rasman").

Non va dimenticato il contributo che, nella causa della morte, ha

sicuramente avuto l'asfissia posizionale (v. sempre in tal senso, la "teoria Thiene - Beduschi").

Non è ragionevolmente immaginabile che quattro agenti di esperienza come gli odierni imputati, non fossero al corrente del rischio di una asfissia da restrizione nella situazione nella quale si sono trovati ad operare, cosicché esso costituiva un pericolo di cui i medesimi dovevano tener conto, essendo risaputo, in specie per chi segue corsi di difesa personale, che ogni forma di pressione sulla schiena e sul tronco del soggetto in posizione prona e con il viso schiacciato a terra, restringendo la capacità di espansione della cassa toracica, provoca difficoltà respiratorie che possono giungere fino all'asfissia, soprattutto se la pressione viene esercitata, come è stato nella specie, per un tempo molto lungo.

Alla luce, inoltre, dei lamenti e delle invocazioni di aiuto dell'ormai sofferente e stremato Aldrovandi, sussisteva la concreta prevedibilità dell'evento.

Le istanze di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Tutte le difese, già con i primi motivi e anche con quelli aggiunti, hanno avanzato diverse istanze di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, delle quali si è dato conto nell'esposizione.

La Corte, all'udienza del 17 maggio, ha emesso al riguardo l'ordinanza che si trascrive:

“

ordinanza

nei confronti di:

Paolo Forlani, Monica Segatto, Enzo Pontani, Luca Pollastri

Sulle istanze di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzate nell'interesse degli appellanti ai sensi dell'art. 603, c.p.p.,

Sentite le difese degli appellanti e il Procuratore Generale, la Corte osserva:

Quanto alla richiesta di escussione dell'ing. Patitucci, residente in Ferrara, via Aldigheri, osserva come il mezzo istruttorio richiesto, oltre ad essere verosimilmente improduttivo atteso il tempo trascorso, non appaia decisivo ai fini della decisione, sia con riguardo alla circostanza alla cui prova l'escussione del teste appare diretta, sia alla decisività stessa della circostanza medesima, potendo inoltre le circostanze di fatto oggetto della richiesta istruttoria essere correttamente valutate tramite una

approfondita valutazione del materiale probatorio già acquisito al processo e, in particolare della testimonianza di Renna assunta all'udienza del 7 marzo 2008;

quanto alla richiesta di sopralluogo nella via Ippodromo a Ferrara, il mezzo istruttorio, già rigettato dal primo giudice, appare non necessario, in quanto la descrizione dei luoghi teatro del fatto per cui è processo è stata ampiamente illustrata nel corso del processo di primo grado attraverso l'acquisizione della planimetria e le deposizioni degli stessi testi escussi;

la richiesta di identificazione e successiva audizione dei militari dell'Arma in servizio nel giorno del 25 settembre nell'orario 1/7, appare generica e, comunque, volta all'accertamento di una circostanza non decisiva;

la richiesta di acquisire lo scontrino fiscale di un farmaco asseritamente acquistato dall'appellante Forlani presso una farmacia aperta di notte, è generica e dall'esito improbabile, atteso il tempo trascorso e considerato il fatto che negli scontrini non vengono indicati l'esatta natura di quanto venduto né l'identità dell'acquirente;

altrettanto è a dirsi quanto alla richiesta di escussione della Gardinali, asserita destinataria del farmaco acquistato dal Forlani, diretta comunque alla prova di una circostanza non decisiva quanto alla ricostruzione del fatto;

Rilevato, quanto al fascicolo fotografico allegato ai motivi aggiunti presentati nell'interesse di Segatto e Pollastri, che impregiudicata la sua valutazione da parte della Corte, sia quanto alla conferenza delle riprese dei luoghi in epoca stagionale diversa rispetto a quella dei fatti, sia quanto alle valutazioni espresse che possano eventualmente esuberare dalla mera attività descrittiva, lo stesso appare acquisibile;

parimenti acquisibili appaiono le note tratte dal sito scientifico medico PubeMd relative all'effetto delle sostanze psicotrope e in particolare della ketamina, la cui produzione è richiesta dalla difesa dell'appellante Forlani;

quanto alla richiesta di escussione del dott. Santo Davide Ferrara, consulente tossicologico delle parti civili, sulla sua contrarietà all'utilizzo del campione utilizzato a Torino, rileva che la circostanza sulla quale egli sarebbe chiamato a rispondere già può essere valutata dalla Corte sulla base dei dati probatori acquisiti;

considerato che la richiesta di assumere in contraddittorio la testimonianza da una parte dei consulenti del Pubblico Ministero Malaguti e Lumare e del consulente delle parti civili Zanzi dall'altra, rigettata in primo grado con ordinanza del 3-2-2009, viene avanzata al fine di provare circostanze che attengono alle modalità di svolgimento della consulenza ex art. 360, c.p.p. svolta dai primi che scarsa rilevanza hanno comunque in relazione ai risultati della stessa ed alla loro valutazione da parte della Corte, che più opportunamente deve essere rimessa al definitivo;

Considerato, infine, che appare opportuno acquisire la memoria del C.T. di parte prof. Rapezzi, e le due fotografie prodotte dalle difese e oggetto dell'ordinanza del 4-4-2009 emessa dal Tribunale e, quindi, sulle medesime nonché sul contenuto della memoria porre a confronto il predetto prof. Claudio Rapezzi e il prof. Gustavo Thiene;

Considerato, infine, che appare opportuno rimettere alla complessiva valutazione definitiva la decisione in ordine alla richiesta rinnovazione della perizia medico legale;

P. Q. M.

AMMETTE

*La produzione del fascicolo fotografico allegato ai motivi aggiunti presentati nell'interesse degli appellanti Pollastri e Segatto;
la produzione note tratte dal sito scientifico medico PubMed relative all'effetto delle sostanze psicotrope e in particolare della ketamina;*

RIMETTE

Al definitivo la valutazione della richiesta rinnovazione della consulenza medico legale e il richiesto confronto tra i consulenti del Pubblico Ministero Malaguti e Lumare e il consulente delle parti civili Zanzi dall'altra;

RIGETTA

Le ulteriori istanze.

DISPONE

La comparizione all'udienza del 24-6-2011 ad ore 10 del prof. Gustavo Thiene e del prof. Claudio Rapezzi;

MANDA

Alla Cancelleria per la comunicazione al prof. Gustavo Thiene e al prof. Claudio Rapezzi.”

Rispetto, quindi, a quanto già deciso con l'ordinanza riportata, in questa sede restano da scrutinare le richieste di rinnovazione della consulenza medico legale e di confronto tra i consulenti Malaguti e Lumare da una parte e Zanzi dall'altra.

All'esito della discussione e, soprattutto, degli esiti del confronto espletato tra Rapezzi e Thiene, ritiene la Corte che anche queste ultime istanze istruttorie non possano essere accolte.

La spiegazione dell'eziologia della morte di Aldrovandi, quale offerta dalla c.d. "teoria Thiene – Beduschi", infatti, è assolutamente esaustiva e convincente per la forza della sua scientificità e ha mostrato di reggere a fronte delle censure mosse, come già condivisibilmente osservato dal primo giudice.

Significativo, tra l'altro, che nessuna censura nuova, nella sostanza, sia stata mossa con i motivi, rispetto a quanto diffusamente dedotto e argomentato nel corso del processo di primo grado, grazie anche all'ampio contraddittorio instaurato dopo la comparsa sulla scena processuale di Thiene.

Parimenti a fronte della decisività delle osservazioni rese da Thiene, la richiesta volta ad ottenere il confronto tra Malaguti e Lumare e Zanzi, sulle circostanze specifiche dell'esame autoptico e sull'interpretazione, ancora una volta della discromia rilevata come ematoma e imbibizione emoglobinica (v. l'illustrazione del motivo della difesa del Pontani a pagina 147 della parte espositiva), appare inutile perché del tutto superflua.

L'attenuante di cui all'art. 114, c.p.

Il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114, c.p., è stata richiesta dalla difesa della Segatto e ribadita con i motivi nuovi, fondandone l'istanza sulla scorta della minima partecipazione, consistita nell'aver soltanto trattenuto le estremità di Aldrovandi.

Posta in linea di principio la compatibilità tra la fattispecie della cooperazione colposa ex art. 113, c.p. e l'attenuante invocata (v. Cass. Pen. N. 11908 del 5-6-1991), nel caso di specie ritiene la Corte che i connotati del fatto, quali diffusamente illustrati dal primo giudice e confermati nelle loro linee essenziali con la presente decisione non consentano di accedere alla richiesta.

Come in più occasioni si è accennato, a fronte della compatta condotta aggressiva posta in essere dai quattro agenti della Polizia di Stato e della conclamata efficacia causale, con diversa gradazione, delle percosse e dell'immobilizzazione, indagare quale singola e parcellizzata porzione dell'azione abbia dispiegato efficacia causale è fuorviante, così come, quanto all'invocata attenuante, assumere una minima partecipazione della Segatto, immediatamente solidale nell'attacco dopo la "sforbiciata" e assolutamente funzionale nell'opera di violenta immobilizzazione,

laddove manteneva e percuoteva le estremità di Aldrovandi, non è possibile.

Il relativo motivo, deve, pertanto, essere disatteso.

I motivi relativi alle statuizioni civili.

Tutte le difese avevano avanzato censure in relazione alle statuizioni civili, vuoi quanto all'entità delle provvisionali concesse, vuoi in ordine al regime delle spese.

A seguito dell'intervenuta revoca delle costituzioni delle parti civili, avvenuta come ha tenuto a dimostrare il Procuratore Generale, dopo il risarcimento del danno da parte del Ministero dell'Interno, la Corte è esentata dall'esame dei relativi motivi.

I motivi aggiunti.

Per quanto non già compendiato nella motivazione sin qui redatta, si esaminano i motivi aggiunti presentati nel termine di legge nell'interesse degli appellanti.

Preliminarmente si rileva come taluni debbano essere considerati tardivi, riguardando questioni non trattate con i motivi originari.

Il rilievo vale con particolare riguardo ai motivi nuovi dedotti dalla difesa della Segatto, in relazione al terzo, con cui si lamenta l'erronea ricostruzione in termini di cooperazione colposa; al sesto, con il quale si ipotizza la sussistenza dell'esimente della legittima difesa in ordine all'utilizzo del manganello; al settimo, ove si denuncia la violazione dell'art. 521, c.p.p.

Tale ultimo motivo, peraltro, è comune a quello tempestivamente avanzato dalla difesa del Pollastri e ribadito con i motivi nuovi.

Pur ammissibile, il motivo va respinto nel merito.

Infatti in tema di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza si è affermato che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; pertanto l'indagine

volta ad accertare la violazione del principio suddetto non si esaurisce nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie difensive, la violazione non sussiste se l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia comunque venuto a trovarsi nella concreta condizione di potersi difendere in ordine all'oggetto della imputazione (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso, teso al riconoscimento della violazione della disposizione di cui all'art. 521 cod. proc. pen., sul presupposto dell'erronea indicazione, nel capo di imputazione dell'ipotesi di cui all'art.113 cod. pen.: la Corte, pur rilevando tale erroneità, ha tuttavia affermato il principio con riferimento alla evidente chiarezza di tutti gli elementi della contestazione circa i profili di colpa addebitati all'imputato) (Cass. Pen. N. 16900 del 9-4-2004).

Le attenuanti generiche.

Da parte delle difese di tutti gli appellanti sono state mosse censure al diniego delle attenuanti generiche.

Posto che la novella codicistica del D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008, ha natura sostanziale e, pertanto, trova applicazione solo per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (Cass. Pen. N. 23014 del 19-5-2009), comunque nell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice non può tenere conto unicamente dell'incensuratezza dell'imputato, ma deve considerare anche gli altri indici desumibili dall'art. 133 c.p. (Cass. Pen. N. 31440 del 25-6-2008).

Il primo giudice ha illustrato con profondità di motivazione le ragioni che, a fronte di imputati - ovviamente - incensurati, lo hanno condotto a negare le attenuanti generiche.

Il mero richiamo all'intero *corpus* della sentenza impugnata o soltanto alla parte espositiva della presente di per sé sarebbe sufficiente a dare atto della condivisibilità da un lato della scelta del giudicante e, dall'altro, della non decisività sul punto dei rilievi mossi con i motivi di gravame, ma al fine di adempiere all'obbligo di motivazione, si sottolinea come, in primo luogo, la mera incensuratezza non sia, nel caso di specie, idonea a rendere meritevoli delle invocate attenuanti gli odierni appellanti.

Prevalente rilievo assumono, a fronte del dato formale, inevitabile trattandosi di agenti della Polizia di Stato, per i quali l'incensuratezza è una condizione dovuta, i connotati del fatto e il comportamento processuale di Forlani, Segatto, Pontani e Pollastri.

Tutti gli elementi che hanno portato in primo grado ad affermare la sussistenza della grave colpa a carico degli imputati e, in questo ulteriore grado, a confermarla e che hanno trovato esaustiva descrizione nella parte espositiva di questa sentenza, conducono a formulare in giudizio di rilevante gravità del fatto, di per sé sola sufficiente a giustificare il diniego delle attenuanti.

Infatti, secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale, anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente ai fini del diniego (Cass. Pen. N. 3609 del 18-1-2011).

Il comportamento processuale dei quattro imputati, però, è decisivo al fine di negare la concessione delle attenuanti generiche.

Il primo giudice ha dato conto con estrema puntualità, tanto da dedicarvi un intero capitolo della sentenza, delle attività di falsificazione e distorsione dei dati probatori poste in essere, sin dalle prime ore successive all'uccisione di Aldrovandi, da parte dei responsabili della Questura di Ferrara e degli stessi imputati.

La tesi, acutamente avanzata dalle difese degli appellanti, per cui essi non sarebbero responsabili dei comportamenti posti in essere da terzi, addirittura quando non avevano ancora assunto la veste di indagati, trova limite e confutazione in un altro argomento speso a difesa della tesi della doverosità della concessione delle attenuanti generiche.

Pubblici ufficiali, privi di precedenti disciplinari, sono infatti, portatori di un ben diverso onere di lealtà e correttezza processuale rispetto ad un imputato "comune" e avrebbero dovuto portare un contributo di verità, ad onta delle manipolazioni ordite dai superiori.

Il non avere voluto, comunque, squarciare il velo della cortina di manipolazioni delle fonti di prova, tessuta sin dalle prime ore di quel 25 settembre, getta una luce negativa sulla personalità degli appellanti.

Lo stesso "onorevole stato di servizio" dei quattro, documentato dalle loro difese, ben lungi dal costituire un elemento attenuante, connota negativamente la loro condotta, improntata alla violenza ingiustificata prima e alla dissimulazione del vero poi, comportamenti che non hanno evidentemente trovato freno nello stato di servizio sino a quel momento immacolato.

Il trattamento sanzionatorio.

Tutti gli appellanti con i motivi hanno avanzato censure in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio operata dal primo giudice nella misura, infatti, di anni 3 e mesi 6 di reclusione, a fronte di una

forbice edittale prevista dall'art. 589, c.p., che si divarica da 6 mesi a 5 anni di reclusione.

Nel momento in cui la pena è di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, si rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità irrogata (V. Cass. Pen. N. 36245 del 26-6-2009).

In particolare, in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Cass. Pen. N. 35346 del 15-9-2008).

Tale dovere il giudice del Tribunale di Ferrara ha correttamente ed esaustivamente compiuto.

Basti il richiamo alle notazioni di cui *supra*, relative alle attenuanti generiche, tali da lumeggiare negativamente la personalità degli appellanti e connotare la significativa gravità del fatto, a giustificazione della severa pena comminata dal primo giudice e in questa sede formalmente confermata.

Infine, la gravità del fatto è accentuata dal discredito che la condotta dei quattro appellanti ha comportato per il corpo di Polizia cui – ancora – essi appartengono, implicitamente riconosciuta con il tempestivo e pingue risarcimento riconosciuto in via transattiva dal Ministero dell'Interno prima della celebrazione del processo d'appello.

L'indulto.

Al momento della pronuncia della sentenza impugnata, la legge 241/2006 era già entrata in vigore.

L'applicazione del condono era ed è, pertanto, doverosa atteso lo stato esecutivo dei quattro appellanti, a tutt'oggi incensurati.

P.Q.M.

visti gli artt. 592 e 605 c.p.p.,

conferma l'impugnata sentenza e condanna gli appellanti **FORLANI Paolo, SEGATTO Monica, PONTANI Enzo e POLLASTRI Luca** al pagamento delle spese processuali di questo grado.

Vista la legge 241/2006, dichiara condonata nella misura di anni 3 di reclusione la pena inflitta agli appellanti **FORLANI Paolo, SEGATTO Monica, PONTANI Enzo e POLLASTRI Luca**.

Revoca le statuizioni civili dell'impugnata sentenza.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza (art. 544, comma 3°, c.p.p.).

Bologna, 10.6.2010

Il Presidente

Dott.ssa Daniela Magagnoli

L'estensore

Luca Ghedini